SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

490ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XXXVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-133

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 135-392

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 393-414

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

GOVERNO

Comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq e conseguente discussione:

PRESIDENTE . . . . . 2, 4, 7 e *passim*
BERLUSCONI, *presidente del Consiglio dei ministri* 2
MARTINO, *ministro della difesa* 4
* ZAVOLI *(Misto)* 8
MARINO *(Misto-Com)* 9
MALABARBA *(Misto-RC)* 9

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 10
ANGIUS *(DS-U)* 10

GOVERNO

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq:

PRESIDENTE . . . . . 10, 11, 12 e *passim*
FABRIS *(Misto-Udeur-PE)* 11
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 12
COLOMBO *(Misto)* 12
ANDREOTTI *(Aut)* 13
BOCO *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 14
PERUZZOTTI *(LP)* 16
D'ONOFRIO *(UDC)* 18
DINI *(Mar-DL-U)* 18
COLLINO *(AN)* 20
BRUTTI Massimo *(DS-U)* 21
SCHIFANI *(FI)* 22
CONTESTABILE *(FI)* 23

SULLA PARZIALE DIRETTA TELEVISIVA DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

PRESIDENTE . . . . . 24, 25, 26 e *passim*
* D'ANDREA *(Mar-DL-U)* 25, 26
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 26
CONSOLO *(AN)* 26

DISEGNI DI LEGGE

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE . . . . . 27, 29, 30 e *passim*
FERRARA *(FI), relatore* . . . . . 29, 31, 33 e *passim*
MONTALBANO *(DS-U)* 29, 33
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 30, 37
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 31, 33, 37 e *passim*
GUBERT *(UDC)* 32, 92
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 33
CIRAMI *(UDC)* 33
MARINO *(Misto-Com)* 33, 72
SOLIANI *(Mar-DL-U)* . . . . . 34, 46, 53 e *passim*
DI GIROLAMO *(DS-U)* 35
GIARETTA *(Mar-DL-U)* . . . . . 35, 39, 40 e *passim*
BEVILACQUA *(AN)* 36, 106
BETTONI BRANDANI *(DS-U)* 38, 39
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . 40, 59, 73 e *passim*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)* . . . . . *Pag.* 41, 58
D'ANDREA *(Mar-DL-U)* 43, 49, 68
ACCIARINI *(DS-U)* 43, 51, 104
VANZO *(LP)* 60, 64
* MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* . . . . .60, 66, 67 e *passim*
BUDIN *(DS-U)* 62, 66
BATTAFARANO *(DS-U)* . . . . . .62, 64, 68 e *passim*
TREU *(Mar-DL-U)* 63, 74
ALBERTI CASELLATI *(FI)* 64
PILONI *(DS-U)* 64
CENTARO *(FI)* 65
MALABARBA *(Misto-RC)* 68, 73, 81
VIVIANI *(DS-U)* 68, 69
DANIELI Franco *(Mar-DL-U)* 74, 80
AZZOLLINI *(FI)* 76, 97, 105
IZZO *(FI)* 81, 88, 89
PIZZINATO *(DS-U)* 84, 85
BETTA *(Aut)* 86, 91
BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* 50, 87, 93
BEDIN *(Mar-DL-U)* . . . . . .88, 92, 125 e *passim*
PERUZZOTTI *(LP)* 90
PEDRIZZI *(AN)* 90, 92
ANDREOTTI *(Aut)* 91
PETERLINI *(Aut)* 95
ZANDA *(Mar-DL-U)* 95, 99
FALOMI *(DS-U)* 95
GRILLOTTI *(AN)* 95, 112
CHIUSOLI *(DS-U)* 96, 101, 102
MORO *(LP)* 100
IERVOLINO *(UDC)* 105
EUFEMI *(UDC)* 105, 131
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . 106, 107, 112 e *passim*
FLAMMIA *(DS-U)* 108
ROLLANDIN *(Aut)* 112
PIATTI *(DS-U)* 113
SALERNO *(AN)* 113, 114
VICINI *(DS-U)* 115
ULIVI *(AN)* 116
TUNIS *(UDC)* 116
CADDEO *(DS-U)* 117, 118
BONGIORNO *(AN)* 122
SODANO Calogero *(UDC)* 122, 123
ZANCAN *(Verdi-U)* 123, 125
CARUSO Antonino *(AN)* 123, 124, 125
GARRAFFA *(DS-U)* 128, 129

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .38, 54, 55 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003 133

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2512:

Articolo 11 135

Articolo 12, emendamenti e ordine del giorno 140

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 e ordine del giorno 149

Articolo 13 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 159

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13 163

Articolo 14, emendamenti e ordini del giorno 163

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 187

Articolo 15, emendamenti e ordini del giorno 188

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 e ordini del giorno 195

Articolo 16, emendamenti e ordini del giorno 207

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16 225

Articolo 16-*bis* ed emendamento 245

Articolo 17 ed emendamenti 246

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17 247

Articolo 18, emendamenti e ordini del giorno 254

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18 e ordine del giorno 256

Articolo 19, emendamenti e un ordine del giorno 282

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19 295

Articolo 20, emendamenti e ordine del giorno 300

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20 306

Articolo 21 315

Articolo 22 316

Articolo 23 ed emendamento 317

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23 318

Articolo 24 ed emendamenti 320

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24 332

Articolo 25 ed emendamenti 335

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25 338

Articolo 26 ed emendamenti 339

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26 343

Articolo 27 ed emendamenti 349

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27 351

Articolo 28 ed emendamento 351

Articolo 29 ed emendamenti 352

Articolo 30 ed emendamenti 354

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30 355

Articolo 31 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 357
Articolo 32, emendamenti e ordine del giorno 359
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32 371
Articolo 33 ed emendamenti 375
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33 376
Articolo 34 378
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34 378
Articolo 35 383
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35 384
Articolo 36 386
Articolo 37 386
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37 387
Articolo 38 ed emendamenti 389
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 38 391

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . *Pag.* 393

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 405
Ritiro 405

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 405
Trasmissione di documenti 405

INTERROGAZIONI

Annunzio 132
Interrogazioni 406
Ritiro di interrogazioni 414

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 15,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,10 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, onde recuperare il tempo non utilizzato nel corso della mattina, la seduta pomeridiana potrà prolungarsi anche oltre l'orario inizialmente previsto delle 21,30.

Comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq e conseguente discussione

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. A nome del Senato, rinnova alle Forze armate, ed in particolare all'Arma dei carabinieri, il vivo sentimento di partecipazione al dolore delle famiglie, delle istituzioni militari e dell'intera Nazione. La gravosità dell'impegno e del sacrificio per il mantenimento della pace e per la lotta al terrorismo

internazionale rende doveroso per tutti gli italiani stringersi intorno alle Forze armate. Chiede al Governo di farsi tramite presso le autorità militari dell'espressione del cordoglio di tutto il Senato. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Generali applausi).*

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. A nome del Governo, esprime il dolore che accomuna l'intera Nazione per la perdita dei militari italiani impegnati in una missione umanitaria finalizzata al soccorso alla popolazione irachena, alla costituzione di un governo democratico nella libertà e nella sicurezza, al perseguimento della pace e della stabilità in Medio Oriente: tutti obiettivi che attirano la reazione del fanatismo terrorista. Manifesta altresì orgoglio per il coraggio e l'umanità dimostrati dai militari italiani dell'adempimento dei loro compiti, nel rispetto delle grandi tradizioni delle Forze armate. Nessuna intimidazione potrà far recedere l'Italia dagli impegni assunti, sin dall'inizio della guerra contro il terrorismo, dal Governo e dal Parlamento in spirito di lealtà verso gli alleati e con la volontà di lavorare per l'ampliamento della coalizione e per assicurare concretamente il perseguimento delle finalità di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace. Auspica che la gravità dei fatti di Nasiriya spinga all'astensione dalle polemiche e unisca tutte le forze politiche in una prova di lealtà e maturità democratica. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e dei senatori Morando, Mancino, Baio Dossi e Zavoli).*

MARTINO, *ministro della difesa*. A nome del Governo e del Parlamento, nonché dell'intero Paese, rende omaggio ai militari caduti nell'adempimento del loro dovere ed esprime sentimenti di solidarietà e cordoglio alle famiglie ed alle Forze armate, ricordando le espressioni di partecipazione giunte dal Pontefice e da tutti i Paesi alleati. Riservandosi di riferire in futuro maggiori dettagli, fornisce la prima ricostruzione delle modalità dell'attentato suicida che ha colpito la base «Maestrale» dell'Unità di manovra del Reggimento Carabinieri della MSU ed il bilancio provvisorio delle vittime italiane (14 militari e un civile) che purtroppo potrebbe ulteriormente aggravarsi. Ricorda che le misure di protezione del personale messe in atto nella base militare erano rispettose della direttiva operativa nazionale diramata dal Comando operativo interforze e che il reggimento MSU opera da giugno nella provincia di Dhi Kar prevalentemente con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di formazione della polizia locale, nel rispetto delle risoluzioni approvate dal Parlamento e nel solco degli obiettivi di mantenimento della sicurezza e della stabilità in Iraq indicati dalla risoluzione 1511 delle Nazioni Unite. L'attentato, probabilmente attribuibile alle forze paramilitari del deposto regime, non fa venir meno, come ribadito dal Presidente della Repubblica, la volontà di proseguire la missione, il cui obiettivo principale è ora quello di favorire ed anzi accelerare la creazione di istituzioni rappresentative, processo favorito anche dagli alleati europei. *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione, invitando gli oratori a rispettare i tempi assegnati, in considerazione del fatto che i rappresentanti del Governo dovranno riferire alla Camera alle ore 16.

ZAVOLI *(Misto)*. Di fronte alla morte dei giovani militari, il Parlamento deve dare un'alta prova di unità interpretando lo sgomento di tutta la Nazione, esprimendo ai familiari delle vittime sentimenti di cordoglio e di solidarietà ed associandosi alla ripulsa del consesso internazionale per il terrorismo. Non è questo il momento per una valutazione politica sulle cause della tragedia, che parrebbe stonata anche a fronte del quotidiano stillicidio di vittime tra i militari americani, ma piuttosto per cogliere il drammatico evento di morte e rilanciare con forza la validità della ricerca di soluzioni di pace contro ogni guerra. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com, AN, UDC e FI. Congratulazioni)*.

MARINO *(Misto-Com)*. Manifesta il profondo dolore dei Comunisti italiani ed esprime sentimenti di solidarietà e cordoglio alla famiglia, alle Forze armate e all'Arma di carabinieri per le giovani vittime di una guerra ingiusta, rispetto alla quale la sua forza politica ha sempre manifestato contrarietà, ed auspica che si svolga quanto prima un dibattito parlamentare in merito alla vicenda irachena.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Rifondazione comunista esprime ai familiari delle vittime sentimenti di cordoglio per una tragedia purtroppo prevedibile, essendosi fin dall'inizio caratterizzata la missione italiana quale forza di occupazione. Si unisce alla richiesta di un dibattito parlamentare, quale occasione per meditare sulla necessità di dare appoggio ad una guerra unilaterale e per ribadire i valori della pace e del ripudio della guerra, troppo frettolosamente emarginati dalla nascente Costituzione europea. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U, Verdi-U e Misto-Com)*.

Sui lavori del Senato

ANGIUS *(DS-U)*. Sottolinea che i tempi assegnati al dibattito appaiono eccessivamente ristretti in considerazione del protrarsi degli interventi del Presidente del Consiglio e del ministro Martino. Poiché la gravità degli avvenimenti odierni impone una riflessione sulla crisi irachena, chiede che si svolga già nella prossima settimana una discussione parlamentare approfondita.

PRESIDENTE. Sarà la Conferenza dei Capigruppo a stabilire i tempi e le modalità della discussione sulla crisi irachena. Onde evitare una eccessiva ristrettezza della discussione assegna agli oratori un tempo più ampio per i loro interventi.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Di fronte alla gravità della tragedia, devono prevalere nella giornata odierna sentimenti di dolore e di solidarietà alle famiglie e alle Forze armate, rinviando ad altra occasione le polemiche strumentali. Si associa alla richiesta di un dibattito parlamentare per una valutazione politica dell'accaduto, che già si rendeva necessaria alla luce della recente risoluzione dell'ONU. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, FI e UDC e del senatore Malabarba).*

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. In un momento in cui il sentimento prevalente nella popolazione italiana è quello del dolore, la discussione parlamentare odierna deve essere all'altezza dell'alto profilo istituzionale evitando polemiche e reazioni scomposte ed esprimendo invece quella compostezza e sobrietà che già hanno caratterizzato nelle sedute antimeridiana e in quella in corso l'atteggiamento della Presidenza, pur nelle vesti di personalità di diversa impostazione culturale e ideale. Anche la discussione politica che seguirà nei prossimi giorni dovrà porre quale centrale il tema dell'unità nella lotta al terrorismo e nella ricerca di una pace duratura in Iraq. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, FI, UDC e AN, dai banchi del Governo e dei senatori Carrara e Zavoli).*

COLOMBO *(Misto)*. Nell'esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime ed alle Forze armate, sottolinea che il drammatico evento non deve offuscare la necessità di proseguire la missione e della partecipazione dell'Italia alle operazioni militari volte a garantire la pace, bene primario alla cui assicurazione il Governo concorra con una efficace azione politica prima che militare. Auspica pertanto che si riprenda una forte iniziativa politica per risolvere il conflitto israelo-palestinese. *(Applausi dai Gruppi Misto, Mar-DL-U e DS-U).*

ANDREOTTI *(Aut)*. Di fronte al tragico evento e allo stillicidio quotidiano di vittime americane, si impone la necessità di individuare una soluzione politica per il dopoguerra iracheno. Sarebbe pertanto opportuno l'invio di una delegazione parlamentare per comprendere la situazione in Iraq, Paese storicamente diviso soprattutto sul piano religioso. Occorre altresì creare le condizioni affinché emerga con chiarezza il fatto che la missione italiana è finalizzata ad obiettivi umanitari e di pace e non all'appoggio di alcun interesse specifico. *(Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U e dei senatori D'Ippolito e Gubert. Congratulazioni).*

BOCO *(Verdi-U)*. Stigmatizza la trasmissione in diretta televisiva dei soli interventi del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa e non del successivo dibattito, che non fa che confermare l'uso strumentale

del mezzo televisivo pur di fronte ad una tragedia le cui proporzioni dovrebbero stemperare, almeno per un giorno, le polemiche di parte per unirsi di fronte al dolore per le giovani vittime. Chiede spiegazioni di quanto avvenuto alla Presidenza ed invoca la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. I Verdi, che hanno sempre manifestato forte contrarietà alla guerra in Iraq e alla conseguente partecipazione italiana alla missione militare, rinviano la valutazione politica al dibattito che si svolgerà in Parlamento per esprimere nella giornata odierna il lutto per le vittime di tutte le guerre. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Nel sollecitare i senatori ad attenersi all'oggetto del dibattito, chiarisce che la Presidenza del Senato non è stata informata della diretta televisiva, né è stata richiesta una preventiva autorizzazione. Su tale circostanza la Presidenza riferirà all'Assemblea una volta acquisite le opportune informazioni *(Commenti del senatore Maritati).*

PERUZZOTTI *(LP).* Esprime le condoglianze della Lega per le vittime dell'attentato in Iraq e solidarietà alle loro famiglie. Dopo quelli compiuti recentemente nei confronti delle Forze armate statunitensi, l'attentato è il segnale di un'offensiva senza precedenti dei terroristi, con un significato altamente simbolico in quanto perpetrata nel periodo del *ramadan* islamico, per estromettere dal territorio iracheno le forze militari considerate di occupazione, ma anche le organizzazioni internazionali e umanitarie. Allora, proprio per questo il ritiro del contingente italiano apparirebbe come una sconfitta, indurrebbe gli strateghi del terrorismo internazionale a compiere ulteriori attentati e comprometterebbe la futura azione italiana nello scacchiere internazionale. Al contrario, le Forze armate debbono dimostrare lo stesso coraggio della Croce Rossa Italiana, che ha deciso di rimanere sul territorio iracheno nonostante il ritiro della struttura internazionale. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN).*

D'ONOFRIO *(UDC).* Il doloroso attentato in Iraq, per il quale esprime solidarietà alle famiglie delle vittime, pone una rilevante questione politica, sulla quale occorrerà compiere un'approfondita e non ipocrita riflessione. Pur riconoscendo insieme al senatore Andreotti la possibilità di una insufficiente valutazione delle conseguenze dell'attentato di New York dell'11 settembre 2001 sull'ordine mondiale nonché della struttura sociale, culturale ed etnico-religiosa dell'Iraq, concorda con il senatore Colombo sulla complessità della situazione internazionale e sulla necessità di chiarire le diverse posizioni sulla strategia da adottare per contrastare la minaccia del terrorismo internazionale. Rinviando quindi tale approfondimento al futuro dibattito sulla politica estera, ricorda fin d'ora che proprio la dignità che l'Italia saprà dimostrare in questa circostanza legittimerà una posizione di eventuale disaccordo nei confronti degli alleati e su questo condivide l'auspicio della massima convergenza tra le forze politiche. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN e del senatore Tonini).*

DINI *(Mar-DL-U)*. Nell'esprimere a nome della Margherita cordoglio e solidarietà nei confronti delle famiglie dei caduti, richiama con dispiacere e senza spirito polemico alcune recenti rassicurazioni del Ministro della difesa sulla sicurezza della zona dell'Iraq in cui si è verificato l'attentato. In effetti, la popolazione civile ha ampiamente mostrato di apprezzare la presenza dei militari italiani e proprio questi sentimenti di simpatia possono aver scatenato la reazione violenta. Occorre ora trasformare la presenza delle forze militari della coalizione *ad hoc* in una forza multinazionale sotto l'egida dell'ONU per assicurare la transizione dalla fine del conflitto armato alla pace ed il ripristino della legalità internazionale. In tale prospettiva, condivide l'auspicio di un dibattito parlamentare sulla politica estera, che coinvolga in senso ampio l'operato del Governo italiano nel semestre di Presidenza dell'Unione Europea, i risultati della Conferenza intergovernativa e le azioni intraprese per la soluzione del conflitto israelo-palestinese. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Salzano)*.

COLLINO *(AN)*. Condividendo i sentimenti di cordoglio espressi alle famiglie colpite ed alle Forze armate, ritiene che debba essere confermato l'impegno dell'Italia, dell'Europa e di tutti i Paesi che rappresentano i valori di libertà e di civiltà cristiana per il ristabilimento della pace e della sicurezza in Iraq e nella lotta contro il terrorismo internazionale, impegno nel quale si deve esprimere l'identità nazionale, senza strumentali distinzioni politiche. Nel corso della visita della Commissione difesa del Senato a Nasiriya i contatti con il contingente duramente colpito, nella stessa caserma distrutta questa mattina, hanno evidenziato il favore della popolazione e l'entusiasmo dei militari, consapevoli di esercitare il ruolo di testimoni dei principi di libertà, di solidarietà e di civiltà, con la piena legittimazione delle risoluzioni dell'ONU. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni)*.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Si associa a nome dell'intera opposizione ai sentimenti di cordoglio e solidarietà per le vittime dell'attentato di questa mattina. Sebbene il messaggio di Bin Laden del 18 ottobre annoverasse l'Italia tra i Paesi verso i quali sferrare un attacco terroristico, il grave attentato di Nasiriya cambia il corso della crisi irachena, modificando radicalmente il giudizio che fino a qualche giorno fa lo stesso Presidente del Consiglio esprimeva sulla situazione irachena. Nel dare atto alle Forze armate del rigore, del senso del dovere e della serietà con cui hanno obbedito ad una decisione democraticamente assunta dal Parlamento italiano, si augura che si svolga in tempi rapidi un ulteriore confronto politico e si compia una riflessione sulle iniziative da intraprendere per la ricerca di una soluzione che ristabilisca, nell'ambito delle regole internazionali, la pace e la sicurezza in Iraq e al contempo salvaguardi la vita dei cittadini italiani. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Betta)*.

SCHIFANI *(FI)*. In un giorno di grave lutto nazionale, desidera esprimere anche il sentimento di orgoglio nazionale per i giovani militari che hanno immolato la vita in nome della pace e della sicurezza internazionale contro il terrorismo. Occorre continuare a combattere questo terribile nemico con responsabile determinazione e impegno quotidiano; la maturità di un Paese e delle sue istituzioni si evince anche dalla disponibilità a superare le divisioni per difendere tutti assieme valori fondamentali come la libertà e la democrazia. Per questa ragione è necessario respingere eventuali polemiche e continuare a sostenere le missioni di pace dei militari italiani, tanto più quando sono condotte in nome di una risoluzione dell'ONU. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

CONTESTABILE *(FI)*. Si associa alle espressioni di cordoglio e di solidarietà alle famiglie dei caduti, alle Forze armate ed in particolare all'Arma dei carabinieri. Nel corso della recente visita nei luoghi colpiti dal grave attentato in qualità di Presidente della Commissione difesa, ha potuto constatare la serenità dei militari italiani nello svolgimento dei difficili compiti loro assegnati, nonché l'adeguatezza delle misure di sicurezza. La benevolenza della popolazione di Nasiriya nei confronti dei militari italiani e la gratitudine per il loro operato fanno immaginare che l'attentato di questa mattina sia da attribuire ad elementi estranei alla realtà locale. Dissente dalle osservazioni critiche del senatore Andreotti circa la missione dei militari in Afghanistan e si augura che il dibattito parlamentare che si svolgerà al più presto confermi l'impegno dell'Italia nei confronti della giovane democrazia irachena e della sua popolazione. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, Misto-Udeur-PE e del senatore Dettori).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Sulla parziale diretta televisiva del dibattito sulle comunicazioni del Governo

PRESIDENTE. Con riferimento alla parziale ripresa televisiva del dibattito testé conclusosi, comunica che da parte della RAI non è stata alcuna richiesta di autorizzazione. La trasmissione è stata mandata in onda all'interno del TG3, per decisione autonoma della RAI. Analoga decisione è stata assunta per il dibattito che si sta svolgendo alla Camera dei deputati, nonostante l'espresso divieto di diretta televisiva della Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio: in questo caso però la RAI ha deciso, altrettanto autonomamente, di estendere la diretta televisiva al dibattito.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Si chiede come possa essere disposta una diretta televisiva di una seduta parlamentare senza una preventiva informazione alla Presidenza. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È possibile dal punto di vista tecnologico, ma incongruo dal punto di vista istituzionale. In ogni caso, non ritiene opportuno aprire un dibattito sulla questione.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Invita pressantemente il Presidente a chiudere la discussione sulla vicenda. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e FI)*.

CONSOLO *(AN)*. Ricorda che l'articolo 21 della Costituzione consenta di divulgare liberamente un segnale pubblico come quello trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuno protrarre la discussione; sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 16,56.

Presidenza del vice Presidente CALDEROLI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri è stata accantonata la votazione dell'articolo 10. Dà lettura di ulteriori pareri espressi dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*.

FERRARA, *relatore*. Propone di passare all'esame dell'articolo 12, in attesa della definizione di un emendamento all'articolo 11.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.360 e 12.0.90, che sono pertanto inammissibili.

MONTALBANO *(DS-U)*. L'approvazione da parte della Commissione bilancio di un emendamento che consente la proroga delle convenzioni stipulate dal Comune di Palermo, seppur apprezzabile, rischia di determinare ulteriori iniquità. Sollecita pertanto l'approvazione dell'emenda-

mento 12.901 che consente al Ministero del lavoro di stipulare nuove convenzioni con i comuni per attività socialmente utili. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Moncada).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 12.0.112 evidenzia la situazione dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra il 1983 il 1991, che non hanno percepito alcuna retribuzione nonostante fosse già vigente una normativa europea, solo successivamente recepita dallo Stato italiano, che prevedeva la corresponsione di una borsa di studio. Ricorda che nel corso dell'esame della finanziaria dell'anno scorso il Governo ha accolto un ordine del giorno in tal senso, per cui richiede che quell'impegno venga ora onorato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA*, relatore.* Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, sottolineando che la Tabella A dispone un apposito accantonamento per la corresponsione delle borse di studio ai medici specializzandi.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 12.5 a 12.200.

GUBERT *(UDC)*. Chiede l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 12.23, che rimedia ad una penalizzazione economica subita da quegli impiegati della pubblica amministrazione che tra il 1994 e il 1999 hanno vinto un concorso per professore o ricercatore universitario. Poiché tuttavia il relatore ed il rappresentante del Governo non modificano il parere precedentemente espresso ritira l'emendamento.

Con distinte votazioni, Senato respinge gli emendamenti 12.25, 12.35 e 12.39.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Trasforma l'emendamento 12.40 nell'ordine del giorno G12.100. *(v. Allegato A).*

FERRARA, *relatore*. Ritiene che l'ordine del giorno sia accoglibile come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie come raccomandazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 12.41 e 12.42.

CIRAMI *(UDC)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 12.900.

FERRARA, *relatore*. È favorevole all'accantonamento.

PRESIDENTE. Dispone pertanto l'accantonamento degli emendamenti 12.900 e 12.901, tra loro identici.

MARINO *(Misto-Com)*. Contesta il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo che ha condotto alla bocciatura dell'emendamento 12.9.

PRESIDENTE. Accantona la votazione dell'articolo 12.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 12.0.1, 12.0.3 e 12.0.4 (identico al 12.0.5).

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Invita l'assemblea ad approvare l'emendamento 12.0.6, in base al quale le somme corrisposte dall'INAIL per infortuni sul lavoro non costituiscono reddito, in quanto sono un risarcimento per le menomazioni subite.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 12.0.6, 12.0.10 e 12.0.11.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.0.110, che prevede l'applicazione della normativa sui contratti di formazione ai medici specializzandi.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Si associa alle valutazioni del senatore Di Girolamo.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 12.0.110 e 12.0.111.

BEVILACQUA *(AN)*. Sottoscrive l'emendamento 12.0.112 del senatore Manzione, prendendo atto della predisposizione dei fondi che consentono l'approvazione del disegno di legge.

FERRARA, *relatore*. Invita il senatore Manzione a ritirare l'emendamento 12.0.112 per trasformarlo in ordine del giorno.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Trasforma l'emendamento 12.0.112 nell'ordine del giorno G12.200. *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiede venga comunque votato con procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'ordine del giorno G12.200.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRARA*, relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo alla soppressione dell'articolo 13, che prevede un accentramento delle competenze in materia di politiche antidroga, anche per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie. Peraltro si deve anche assistere ad una sottrazione di competenze alle Regioni da parte dello Stato, mentre vengono vanificati gli intenti sociali della normativa in materia di lotta agli stupefacenti e ridotte le risorse destinate alla prevenzione. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Gli effetti sui saldi economici determinati dalla normativa prevista dall'articolo 13 – che forse avrebbe dovuto incorrere in una sanzione di inammissibilità – restano del tutto ignoti. Preannuncia voto favorevole alla soppressione dell'articolo.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Si associa e dichiara il voto favorevole dei Verdi all'emendamento 13.1.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 13.1 (identico agli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4), 13.5 (con preclusione del 13.10), 13.6, 13.8 (identico al 13.1500), 13.9 (identico al 13.1501), 13.12 e 13.13. È quindi approvato l'articolo 13. Risulta respinto l'emendamento 13.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 14.70 è inammissibile a seguito del parere della Commissione bilancio.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. L'emendamento 14.44 tende a porre un freno al travaso verso la scuola privata di risorse che andrebbero destinate alla scuola pubblica per garantire strutture idonee e l'agibilità degli edifici. Mancano peraltro risposte sulle assunzioni del personale precario e del personale ATA, nonché sulla necessità di un adeguamento ai livelli europei della situazione contrattuale e retributiva dei docenti. L'emendamento 14.72 prevede un insegnante di sostegno per ciascun disabile.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 14.20 aumenta le risorse del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, in coerenza con i fini dichiarati dal Governo in materia di politica scolastica. Occorre in generale dare maggiore importanza al diritto allo studio, anche considerando quanto previsto dalla riforma Moratti.

ACCIARINI *(DS-U)*. Illustra in particolare gli emendamenti 14.23, 14.28 e 14.62, che suggeriscono soluzioni diverse per la scuola, laddove invece si assiste alla decurtazione delle risorse ad essa destinate. Il Governo continua a non far conoscere le sue intenzioni in materia di assunzioni del personale precario, nonostante l'incidenza di tali decisioni sul tempo-scuola nei vari livelli scolastici. È necessario un piano concreto di assunzioni di insegnanti, anche per tranquillizzare le famiglie italiane di fronte al profilarsi di un aumento della precarizzazione del corpo docente e ad un evidente impoverimento della scuola. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)*.

PRESIDENTE. Comunica all'Assemblea che nel corso del suo intervento alla Camera dei deputati, il ministro Martino ah informato che purtroppo i deceduti nell'attentato di questa mattina risultano ammontare a 17.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Evidenziando come gli emendamenti presentati abbiano lo scopo di indirizzare fondi a destinazioni che dalla politica del Governo non vengono prese in considerazione, sottolinea in particolare la necessità di intervenire sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici, come prevede il 14.43, nonché di valorizzare le istituzioni scolastiche autonome, come si propongono gli emendamenti 14.50 e 14.630. Si dovrebbe perseguire l'obiettivo di dare forza alla capacità progettuale della scuola nella sua consistenza attuale, invece di puntare soltanto a modelli ancora da costruire. Vanno indicate e considerate le priorità, a partire dalla scuola per l'infanzia, valorizzando nell'insegnamento il fattore tempo, l'integrazione scolastica e l'estensione dell'alfabetizzazione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Betta e De Paoli)*.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Attira l'attenzione in particolare sugli emendamenti 14.68 e 14.69, concernenti aiuti per le spese per i libri di testo ed interventi per la costruzione di nuovi asili nido. *(Applausi del senatore Petrini)*.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA*, relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Nel concordare con il relatore, fa presente che il ministro Moratti ha preannun-

ciato un piano in materia di assunzioni, mentre nel disegno di legge finanziaria sono previste risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli altri problemi evidenziati sono all'attenzione del Governo, che è complessivamente riuscito a dare una svolta alla politica scolastica. *(Applausi del senatore Pedrizzi).*

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo all'emendamento 14.1. Si deve infatti constatare che la riduzione degli organici sta determinando una pesante contrazione delle classi e delle scuole, riducendo in concreto l'offerta formativa. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Zavoli e De Petris).*

Con votazione e controprova, disposta dal Presidente, è respinto l'emendamento 14.1 (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U). Sono quindi respinti gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 14.5) e 14.6.

ACCIARINI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra all'emendamento 14.20, che propone di restituire risorse al fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, fortemente decurtato negli ultimi anni, mediante il quale la scuola offre risposte alle esigenze delle famiglie e del territorio.

Sono quindi respinti gli emendamenti 14.20, 14.22 prima parte (risultando conseguentemente preclusa la restante parte e l'emendamento 14.73), 14.25 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 14.26), 14.27 (identico al 14.29), dal 14.28 al 14.31, 14.32 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 14.34), nonché i successivi dal 14.35 al 14.42. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 14.43 e 14.50. Risultano altresì respinti gli emendamenti 14.44 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il successivo 14.45), 14.900, 14.901, 14.47 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il successivo 14.48) e 14.49. Il Senato respinge quindi gli emendamenti dal 14.51 al 14.660. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 14.670. Sono inoltre respinti gli emendamenti dal 14.68 al 14.71. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), è respinto l'emendamento 14.72.

FERRARA, *relatore*. Ritiene accoglibili come raccomandazione gli ordini del giorno G14.1 e G14.2.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Li accoglie come raccomandazione.

Il Senato approva l'articolo 14 e respinge l'emendamento 14.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiede alla Presidenza informazioni in ordine ad un emendamento all'articolo 15 sottoscritto dai Capigruppo di maggioranza di cui non risulta traccia nonché sulle valutazioni relative all'ammissibilità degli emendamenti considerato che il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 15.0.50 del senatore Treu è stato modificato allorché è stato presentato identico emendamento dal senatore Archiutti.

PRESIDENTE. Quanto all'emendamento sui lavoratori esposti all'amianto risulta trattarsi di un aggiuntivo all'articolo 45. Sull'ammissibilità, il giudizio è rimesso al Presidente della Commissione bilancio.

VANZO *(LP)*. Illustra gli emendamenti 15.3, che propone l'integrazione al trattamento minimo della pensione, indipendentemente dal reddito del coniuge; 15.4 che proroga al 3 dicembre 2004 i termini per il diritto alla pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera che si trovano in stato di disoccupazione e che abbiano maturato tale diritto al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica; 15.5 che propone di erogare i trattamenti pensionistici con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio del pensionamento.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 15.0.7 è volto a risolvere il problema degli esuberi strutturali soprattutto nelle grandi aziende prevedendo che i datori di lavoro possano assumere l'obbligo del pagamento dei contributi pensionistici per la prosecuzione volontaria relativa ai lavoratori licenziati che presentino specifica domanda. Gli emendamenti 15.0.100 e 15.0.110 garantiscono l'erogazione del trattamento pensionistico con una modalità di calcolo dell'anzianità contributiva più favorevole ai lavoratori affetti da talassemia; l'emendamento 15.0.6 è volto ad estendere i benefici in materia pensionistica riguardanti lavoratori affetti da talassemia a lavoratori affetti da analoghe patologie. In ultimo l'emendamento 15.0.120 consente ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di riscattare periodi lavorativi non coperti dal punto di vista previdenziale.

BUDIN *(DS-U)*. L'emendamento 15.0.4 propone l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera oggetto del processo di ampliamento dell'Unione il prossimo anno.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Gli emendamenti 15.0.15 e 15.0.16 sono volti a prorogare la scadenza dei trattamenti di cassa integrazione guada-

gni, di mobilità e dei contratti di solidarietà al 31 dicembre 2004, in considerazione del fatto che oltre all'Alfa di Arese la questione investe interi settori del sistema produttivo.

TREU *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 15.0.50 riveste valore interpretativo e ripropone il testo di un ordine del giorno approvato nella scorsa legislatura sulle pensioni dei fondi esclusivi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli analoghi emendamenti 15.0.6 e 15.0.101, proponendo una riformulazione di entrambi. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario sugli emendamenti poiché la gran parte è riferita al settore pensionistico e pertanto sarebbe preferibile rinviarne l'esame al disegno di legge delega in materia previdenziale. In ordine all'emendamento 15.0.4, sarebbe disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno. Quanto agli emendamenti relativi alla cassa integrazione guadagni, alla mobilità e ai contratti di solidarietà, non è condivisibile la copertura e il Governo intende provvedere altrimenti.

VANZO *(LP)*. Trasforma gli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5 rispettivamente negli ordini del giorno G15.100, G15.101 e G15.102 *(v. Allegato A)*.

FERRARA, *relatore*. È favorevole all'accoglimento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Li accoglie.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Sottoscrive l'ordine del giorno G15.100.

PILONI *(DS-U)*. Aggiunge la firma all'ordine del giorno G15.100.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti dal 15.6 al 15.12, nonché il 15.16.

CENTARO *(FI)*. Modifica e chiede l'accantonamento dell'emendamento 15.15. *(v. Allegato A)*.

FERRARA, *relatore*. È favorevole all'accantonamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.15 (testo 2) e l'articolo 15 sono accantonati.

Sono quindi respinti gli emendamenti 15.0.23 e 15.0.7.

BUDIN *(DS-U)*. Trasforma l'emendamento 15.0.4 nell'ordine del giorno G15.300 *(v. Allegato A)*.

FERRARA, *relatore*. Concorda.

PRESIDENTE. Poiché il Governo si era precedentemente espresso in senso favorevole, l'ordine del giorno non è posto in votazione.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Trasforma l'emendamento 15.0.100 nell'ordine del giorno G15.200 *(v. Allegato A)*. Ritira l'emendamento 15.0.110.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

È quindi approvato l'emendamento 15.0.6 (testo 2), identico all'emendamento 15.0.101 (testo 2). Sono respinti gli emendamenti dal 15.0.9 al 15.0.14.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Trasforma nell'ordine del giorno G15.400 *(v. Allegato A)* l'emendamento 15.0.15 e ritira il 15.0.16.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Ritira il 15.0.17.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.0.18, 15.0.20, 15.0.19, 15.0.21 e 15.0.22 si intendono ritirati, così come il 15.0.500.

Viene quindi respinto l'emendamento 15.0.50.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti. Ricorda che l'emendamento 16.0.1500 è stato ritirato.

VIVIANI *(DS-U)*. L'emendamento 16.1 tende a ripristinare il reddito sociale minimo per il sostegno delle fasce povere della popolazione, che il Governo intende abolire. La misura sostitutiva proposta, il reddito di ultima istanza, esclude infatti i nuclei familiari in cui siano presenti beneficiari degli ammortizzatori sociali, al di là del livello reale di povertà; inoltre, essa è scarsamente finanziata, soprattutto a svantaggio delle zone meridionali del Paese dove il fenomeno della povertà è più diffuso. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

Presidenza del vice presidente DINI

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 16.26 propone la messa a regime del reddito minimo di inserimento, istituito nella scorsa legislatura ed immotivatamente abolito dal Governo, nonostante gli esiti positivi delle sperimentazioni condotte fin dal 1999 in 39 Comuni e dal 2001 in 267 Comuni. Al di là della discutibile denominazione, il reddito di ultima istanza proposto dal Governo è criticabile la sua indeterminatezza, la mancanza di controllo da parte del Parlamento e la insufficiente copertura finanziaria. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U)*.

MARINO *(Misto-Com)*. Anche i Comunisti italiani, con l'emendamento 16.2, propongono il ripristino del reddito minimo di inserimento quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che, nel solo Comune di Napoli, ha consentito il sostegno di 20.000 famiglie indigenti. Peraltro, la copertura proposta dal Governo per il reddito di ultima istanza, attraverso il prelievo del contributo di solidarietà dalle pensioni più elevate, per un ammontare complessivo limitato ad 1 milione di euro, appare incongruo e determinerà lo scaricamento sui bilanci delle Regioni degli oneri relativi alla lotta alla povertà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'emendamento 16.3 prevede l'istituzione del salario sociale, che dovrebbe essere inserito in un complessivo ripensamento degli ammortizzatori sociali per garantire da parte delle amministrazioni pubbliche locali e in particolare dei Comuni talune agevolazioni sui prezzi dei trasporti, sull'affitto e su ulteriori tariffe. L'emendamento 16.6 fissa poi, con finalità perequative, il rapporto da uno a dieci tra il livello minimo e il livello massimo di pensione.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 16.4 ripristina il reddito minimo di inserimento che, attraverso il coinvolgimento diretto dei Comuni e con un ulteriore allargamento alle aree svantaggiate, garantisce una maggiore e più efficace rispondenza alle esigenze del territorio.

DANIELI Franco *(Mar-DL-U)*. L'ordine del giorno G16.1 riguarda la spinosa problematica del trattamento pensionistico degli italiani all'estero, che con una soluzione giuridicamente aberrante nella legge finanziaria dello scorso anno è stato condizionato alla disponibilità economica delle casse dello Stato e non è stato riconosciuto come diritto soggettivo. Si propone di rapportare l'aumento di tale trattamento al livello reale dell'inflazione dei Paesi che ospitano i connazionali all'estero.

TREU *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 16.0.2, nel proporre una nuova normativa in materia di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, sottolinea l'urgenza di una riforma degli ammortizzatori sociali soprattutto dopo l'introduzione di ulteriori forme di flessibilità nel mercato del lavoro, che espone una sempre più vasta platea di lavoratori all'assenza di adeguate protezioni.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Con l'abbassamento del requisito dell'età a 68 anni, l'emendamento 16.0.12 tende a rispondere alle aspettative di quanti ancora sono in attesa della realizzazione delle solenni promesse del contratto elettorale con gli italiani stipulato dal Presidente del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le pensioni minime. Infatti, dall'aumento a 516 euro al mese disposto con la legge finanziaria di due anni fa è stata esclusa circa la metà dei 3.500.000 pensionati minimi e nelle due successive leggi finanziarie il Governo non è tornato sull'argomento. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G16.2 si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Presenta un emendamento correttivo del comma 1 per un importo di 20 milioni di euro per il 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. *(v. Resoconto stenografico)*.

PRESIDENTE. Sollecita il parere della Commissione bilancio.

AZZOLLINI *(FI)*. Ritiene più opportuno un esame del testo in 5ª Commissione. *(Applausi del senatore Bevilacqua)*.

PRESIDENTE. L'emendamento sarà quindi accantonato, insieme alla votazione dell'articolo 16 nel suo complesso.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti e all'ordine del giorno G16.1, mentre invita il Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G16.2.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Premesso che il Governo non condivide il giudizio positivo sul reddito minimo di inserimento precedentemente espresso, mentre il reddito di ultima istanza consentirà di offrire un aiuto ai cittadini in difficoltà, concorda con il parere del relatore ed accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G16.2.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 16.1, con conseguente preclusione della restante parte, del 16.26 e del 16.2.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Dissente dalle osservazioni critiche del sottosegretario Vegas sul reddito minimo di inserimento, che invece ha consentito di attivare strumenti a sostegno delle famiglie più povere. Chiede quindi la votazione mediante procedimento elettronico sull'emendamento 16.24. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori De Paoli e Peterlini)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 16.24. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti dal 16.25 al 16.23.

DANIELI Franco *(Mar-DL-U)*. Le argomentazioni del sottosegretario Vegas non appaiono convincenti, per cui chiede la votazione elettronica dell'ordine del giorno G16.1.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G16.1.

PRESIDENTE. Dispone quindi l'accantonamento della votazione dell'articolo 16.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Sottoscrive l'emendamento 16.0.1 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 16.0.1. Con distinte votazioni sono quindi respinti la prima parte del 16.0.2 (con preclusione della seconda parte e del 16.0.3), la prima parte del 16.0.4 (con preclusione della seconda parte e del 16.0.20), nonché gli emendamenti 16.0.5, 16.0.7, 16.0.8 e 16.0.10. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTAFARANO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 16.0.12. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 16.0.13, 16.0.14, 16. 0.18 e 16.0.19.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 16.0.11 ha ora la seguente numerazione: 18.0.700. Gli emendamenti 16.0.210 e 16.0.250 saranno esaminati in connessione all'articolo 22. Visto il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'unico emendamento 16-*bis*.900, che è quindi inammissibile, passa alla votazione dell'articolo.

Il Senato approva l'articolo 16-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Gli emendamenti 17.7 e 17.0.220 sono stati ritirati.

FERRARA*, relatore.* Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 17.60 e approva l'articolo 17. Sono inoltre respinti gli emendamenti 17.0.4 e 17.0.5.

PIZZINATO *(DS-U)*. Chiede la votazione elettronica dell'emendamento 17.0.6, che prevede l'istituzione di forme di previdenza complementare per garantire una pensione decorosa al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pagliarulo).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 17.0.6. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 17.0.7, 17.0.8, 17.0.17 e 17.0.180.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 18.0.6 e 18.0.600 (testo 2) sono stati ritirati e che gli emendamenti da 18.0.500 a 18.0.506 sono improponibili.

BETTA *(Aut)*. L'emendamento 18.0.1 prevede che il Governo si accrediti come interlocutore del Governo tedesco, anticipando ai militari italiani che nel 1943 sono stati costretti a lavorare in Germania gli indennizzi previsti da una apposita legge della Germania e sanando così una grave ingiustizia. *(Applausi dai Gruppi Aut e Mar-DL-U).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Con l'emendamento 18.0.3, facendosi carico dei problemi delle famiglie, si istituisce un fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, nel presupposto che lo Stato debba intervenire in un settore che sta diventando una vera e propria emergenza sociale con una misura permanente e strutturale, cioè attraverso una modesta imposta addizionale sui redditi delle persone fisiche e giuridiche. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Amato).*

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Illustra l'emendamento 18.0.5, istitutivo di un fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti, allo scopo di incentivare le famiglie a mantenere gli anziani nella propria casa, misura assolutamente necessaria in considerazione dell'invecchiamento della popolazione e condivisa dal Ministro della salute, anche se

non dal Ministro del tesoro. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore De Paoli).*

BEDIN *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 18.0.7 riconosce il servizio sociale svolto dai familiari conviventi che assistono i portatori di *handicap*.

IZZO *(FI)*. Con l'emendamento 18.0.80 si consente il ricongiungimento alla famiglia dei dipendenti pubblici con figli in età fino a quattro anni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA*, relatore.* Esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.80, invita i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 18.4 e 18.0.1 ed la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento 18.0.19. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere del relatore, chiedendo tuttavia al senatore Izzo di riformulare l'emendamento 18.0.80 limitandola ai figli fino a tre anni di età.

IZZO *(FI)*. Accetta la proposta del Governo e modifica in tal senso l'emendamento. *(v. Allegato A).*

PERUZZOTTI *(LP)*. Trasforma l'emendamento 18.1, che incrementa l'assegno vitalizio delle vittime del terrorismo, nell'ordine del giorno G18.100. *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 18.2, con preclusione della seconda parte e del 18.3.

PEDRIZZI *(AN)*. Trasforma l'emendamento 18.4 nell'ordine del giorno G18.101 *(v. Allegato A)*, sollecitando il Governo ad un positivo accoglimento in considerazione sia della modesta portata finanziaria della norma, sia dell'elevato valore sociale della tutela di chi ha subito drammatiche conseguenze da fatti di criminalità organizzata o di terrorismo. *(Applausi del senatore Del Turco).*

PRESIDENTE. Essendo stato preannunciato l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno G18.101 non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 18.

ANDREOTTI *(Aut)*. Sottoscrive l'emendamento 18.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G18.200 *(v. Allegato A)*, sottolineando che soltanto

lo scorso anno una legge del Bundestag ha riconosciuto il diritto al salario da parte degli internati.

BETTA *(Aut)*. Concorda con la proposta del senatore Andreotti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'ordine del giorno, rilevando che il suo accoglimento comporta un ulteriore impegno del Governo, in quanto la Fondazione tedesca incaricata della questione non ha riconosciuto la qualità di prigioniero di guerra ai militari italiani sottoposti al lavoro civile.

GUBERT *(UDC)*. Sottoscrive l'ordine del giorno e l'emendamento 18.0.80 (testo 2). *(I senatori Ripamonti e Pedrizzi aggiungono la firma all'ordine del giorno G18.200).*

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.700. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 18.0.5. Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 18.0.4 e 18.0.7 e approva l'emendamento 18.0.80 (testo 2), che è stato sottoscritto dai senatori D'Ippolito, Ioannucci, Minardo, Piccioni e Ponzo. Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 18.0.9 a 18.0.16.

PETERLINI *(Aut)*. Sottoscrive e ritira l'emendamento 18.0.19 in quanto le competenze delle province autonome Trento e Bolzano sono già sancite dallo Statuto.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 19.130 e che gli emendamenti 19.11, 19.16, 19.19,19.20, 19.21 e 19.30 sono stati ritirati.

*ZANDA (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 19.7, invitando il Governo alla massima trasparenza nell'assegnazione delle risorse per l'acquisto dei* decoder.

FALOMI (DS-U). Con l'emendamento 19.1000 si intende incentivare l'acquisto di *decoder* che utilizzano nuova tecnologia e non quelli in via di obsolescenza.

GRILLOTTI (AN). Riformula l'emendamento 19.902. (*v. Allegato A*).

CHIUSOLI (DS-U). L'articolo 19 certifica l'inadeguatezza e la frammentarietà della proposta del Governo per il sostegno dell'innovazione e della ricerca; viceversa, gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3 realizzano quel disegno organico che il sistema delle imprese si sarebbe atteso: si prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento del prestito di onore per l'innovazione e la ricerca, nonché un fondo per lo sviluppo dell'innovazione che nasce dalla ricerca tecnologica, secondo un modello statunitense adattato alla situazione italiana. (Applausi dal Gruppo DS-U).i

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G19.1 si intendono illustrati.

FERRARA*, relatore*. Modifica l'emendamento 19.800 nei termini indicati dal senatore Grillotti per il 19.902. *(v. Allegato A)*. È altresì favorevole all'emendamento 19.901, del quale propone una riformulazione *(v. Allegato A)*, mentre è contrario ai rimanenti emendamenti, anche agli aggiuntivi; è infine favorevole all'ordine del giorno G19.1.

AZZOLLINI *(FI)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 19.901 (testo 2) per poter esprimere un parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento dopo l'accertamento dell'effettiva congruità.

PRESIDENTE. È pertanto accantonato l'emendamento 19.901 (testo 2).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore, accogliendo l'ordine del giorno G19.1.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Sono incomprensibili gli incentivi previsti per la televisione digitale terrestre, ancora non utilizzabile, a fronte della necessità di valorizzare piuttosto altri servizi, come propone l'emendamento 19.4, su cui dichiara il voto favorevole.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.4, 19.1000 (identico al 19.6), 19.8, 19.9 e 19.130 (testo 2).

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Insiste sull'emendamento 19.900, dato l'impegno assunto a suo tempo dal Governo sul sistema televisivo locale.

Risultano respinti gli emendamenti 19.900, 19.18 e 19.26. È invece approvato l'emendamento 19.800 (testo 2), identico al 19.902 (testo 2).

MORO *(LP)*. Invita il relatore a riconsiderare l'emendamento 19.27, mirante ad evitare al singolo cittadino le conseguenze del mancato pagamento del canone televisivo.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.27 e 19.28.

PRESIDENTE. È accantonata la votazione dell'articolo 19.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CHIUSOLI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Ricorda che gli emendamenti 20.1, 20.2 e 20.0.60 sono stati ritirati.

FERRARA*, relatore*. Ritira il proprio emendamento 20.200, esprimendo parere favorevole sul 20.30. È invece contrario a tutti i rimanenti emendamenti, compresi gli aggiuntivi. È favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G20.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere espresso dal relatore, accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno G20.1.

Il Senato approva l'emendamento 20.30, sottoscritto dai senatori Ponzo, D'Ippolito e Ioannucci. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 20.5, 20.6, 20.7, 20.90, 20.11 e 20.12. Il Senato approva l'articolo 20 nel testo emendato. Risultano successivamente respinti tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli dopo l'articolo 20.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 19.901 (testo 2), precedentemente accantonato, che è stato sottoscritto anche dai senatori Cozzolino, Demasi, Menardi, Ioannucci, Ponzo, Nessa e D'Ippolito.

AZZOLLINI *(FI)*. Ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, esprime parere favorevole all'emendamento in esame.

FERRARA*, relatore*. È favorevole all'emendamento.

IERVOLINO *(UDC)*. Sottoscrive l'emendamento.

EUFEMI *(UDC)*. Anch'egli aggiunge la propria firma.

Il Senato approva l'emendamento 19.901 (testo 2), nonché l'articolo 19 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 21 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento; dispone l'accantonamento dell'articolo 22 e passa quindi all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Illustra gli emendamenti 23.2 e 23.0.3, tendenti a garantire adeguate risorse al settore della pesca e alla salvaguardia delle risorse marine.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 23.2. Viene approvato l'articolo 23. È quindi respinta la prima parte dell'emendamento 23.0.3, con la conseguente preclusione degli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 24.20 è stato dichiarato inammissibile, mentre gli emendamenti 24.3, 24.15, 24.25 e 24.26 sono stati ritirati.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Gli emendamenti 24.1 e 24.16 intendono affrontare il problema delle risorse idriche.

FLAMMIA *(DS-U)*. Dà conto dell'emendamento 24.130, che mira a garantire incentivi all'agricoltura per far fronte ai problemi idrici. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC).*

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 24.1 e 24.50 prima parte (con preclusione degli emendamenti 24.4, 24.6 e 24.7). Risultano successivamente respinti tutti gli emendamenti dal 24.11 al 24.320.

È quindi approvato l'articolo 24, mentre risultano respinti tutti gli emendamenti tendenti a inserire articoli dopo l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 25.3, 25.5 e 25.1500.

GRILLOTTI *(AN).* Sottoscrive l'emendamento 25.1.

ROLLANDIN *(Aut).* Illustra il 25.80, che punta alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali.

DE PETRIS *(Verdi-U).* L'emendamento 25.0.1 ripropone l'esigenza della creazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, struttura che ormai manca soltanto in Italia e in Portogallo, con evidente svantaggio per i consumatori e per il sostegno dei prodotti nazionali.

PIATTI *(DS-U).* L'emendamento 25.0.2 evidenzia come per valorizzare i prodotti italiani non sia sufficiente la concessione del marchio, laddove sembra piuttosto necessaria una concreta promozione dei prodotti di qualità. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

SALERNO *(AN).* Anche a nome del senatore Bevilacqua, sottoscrive l'emendamento 25.1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore.* È favorevole all'emendamento 25.1, soppressivo dell'intero articolo, e in subordine al 25.80. È invece contrario ai rimanenti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È favorevole al 25.1, mentre l'emendamento 25.80 potrebbe eventualmente essere approvato soltanto escludendo l'ultimo comma.

Il Senato approva l'emendamento 25.1, soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. A seguito della votazione decadono tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Sono respinti gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che gli emendamenti 26.3, 26.5, 26.10 e 26.0.2 sono ritirati.

VICINI *(DS-U)*. L'emendamento 26.6 prevede una formulazione sostitutiva dell'articolo onde assegnare le risorse della programmazione negoziata in agricoltura all'istituenda Agenzia di sviluppo dei territori, con lo scopo di incentivare lo sviluppo integrato delle aree svantaggiate attraendo capitali nelle aree rurali, piuttosto che assegnarle all'ISMEA, i

cui compiti non appaiono confacenti a quella finalità. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

ULIVI *(AN)*. L'emendamento 26.0.1 reca incentivi per la riorganizzazione produttiva nel settore tessile ed è diretto al perseguimento di una migliore qualificazione della produzione, ad un più efficiente collegamento tra la domanda e offerta nonché a favorire la riorganizzazione delle imprese per le quali sussistono problemi di compatibilità ambientale.

TUNIS *(UDC)*. L'emendamento 26.0.40 è volto ad assicurare la prosecuzione delle attività produttive del Sulcis, in attesa della realizzazione della prevista centrale termoelettrica che garantirà energia a costi più bassi. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 26.0.40 e contrario sui restanti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Poiché sono reperibili risorse riguardanti il Sulcis, anche il Governo esprime parere favorevole solo sull'emendamento 26.0.40.

CADDEO *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento 26.2, soppressivo di un articolo che, mediante lo spostamento di ingenti risorse da Sviluppo Italia all'ISMEA, ripropone un'operazione di tipo clientelare di vecchio stampo.

Sono quindi respinti gli emendamenti 26.1 (testo 2) (identico all'emendamento 26.2), 26.6 e 26.8 (identico all'emendamento 26.9). Viene approvato l'articolo 26. Risulta altresì respinto l'emendamento 26.0.1.

CADDEO *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento 26.0.40 volto sostenere l'industria del Sulcis, in attesa che decolli il piano di riconversione nel rifornimento dell'energia.

È quindi approvato l'emendamento 26.0.40 mentre risultano respinti gli emendamenti 26.0.3, 26.0.5 e 26.0.6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che l'emendamento 27.900 è stato ritirato.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Sono quindi respinti gli emendamenti 27.1 (identico al 27.2), 27.3 e 27.5, mentre è approvato l'articolo 27. È inoltre respinto l'emendamento 27.0.1.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 28.2, passa alla votazione dell'articolo 28.

Il Senato approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Poiché sono stati ritirati gli emendamenti riferiti all'articolo 29, passa alla votazione dell'articolo.

Il Senato approva l'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 30.1500 e 30.3 sono stati ritirati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda.

Il Senato approva l'articolo 30 e respinge gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 31 mentre è approvato l'articolo.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 32.5, 32.6, 32.10, 32.20, 32.21 e 32.34 sono stati ritirati.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Illustra gli emendamenti 32.4, volto a precisare che la campagna a favore del *made in Italy* sia tesa a valorizzare i processi di rintracciabilità di filiera, e 32.130, secondo cui il marchio può essere concesso esclusivamente qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale, al fine di salvaguardare le

produzioni nazionali, in particolare quella dell'olio. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Bedin).*

BONGIORNO *(AN)*. Trasforma l'emendamento 32.8 nell'ordine del giorno G32.100 di cui dà lettura. *(v. Allegato A).*

SODANO Calogero *(UDC)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 32.24 propone una diversa formulazione dei commi 2 e 3 volta a dare una effettiva tutela al marchio mediante l'applicazione di sanzioni in caso di contraffazioni o alterazioni.

CARUSO Antonino *(AN)*. L'emendamento 32.1 propone una formulazione sostitutiva dell'articolo più razionale che offre una migliore protezione del marchio. In via subordinata, l'emendamento 32.7, che modifica, *(v. Allegato A)*. propone in ogni caso una migliore formulazione di alcune parti del testo. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Fassone).*

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 32.7 (testo 2) ed è altresì favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G32.100. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno G32.100.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Sottoscrive il 32.7 (testo 2).

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 32.1 al 32.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento 32.7 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 32.7 (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 32.24 e 32.33.

Sono respinti gli emendamenti 32.9 (identico al 32.11), 32.130, 32.22 (identico al 32.23), 32.25 (testo 2) (identico al 32.26), 32.27, 32.28, 32.29 e 32.30 (testo 2) (identico al 32.31 e al 32.32).

Il Senato approva l'articolo 32, nel testo emendato, mentre sono respinti gli emendamenti 32.0.1, 32.0.2 e 32.0.4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 33.1 e 33.3 sono stati ritirati.

Il Senato approva l'articolo 33.

FERRARA, *relatore*. È contrario agli emendamenti aggiuntivi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 33.0.1, identico al 33.0.2, ed approva l'articolo 34.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 34.

GARRAFFA *(DS-U)*. Gli emendamenti riferiti agli articoli 34 e 35 sono volti a dare sostanza al pacchetto di misure riguardanti la tutela del *made in Italy* che, così come concepito, rischia di non produrre effetti. L'emendamento 34.0.1 istituisce il marchio del prodotto italiano di qualità per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali nonché il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti aggiuntivi si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.0.3. Viene approvato l'articolo 35.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 35, che si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 35.0.4 e 35.0.5 È altresì approvato l'articolo 35-bis.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 36 e 37 sono stati soppressi dalla Commissione bilancio. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 37, che si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda.

Il Senato respinge l'emendamento 37.0.40 (testo 2), identico ai successivi 37.0.50 (testo 2) e 37.0.60 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 38 e degli emendamenti ad esso riferiti.

EUFEMI *(UDC)*. Sollecita una valutazione positiva del contenuto dell'emendamento 38.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 38.1, 38.2, 38.4 e 38.7 ed è approvato l'articolo 38. È quindi respinto l'emendamento 38.0.10.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 13 novembre.

La seduta termina alle ore 21,21.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,04)*.
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cherchi, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Mantica, Marano, Meduri, Palombo, Pellegrino, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone, Forcieri e Forlani, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Budin, Crema e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Boldi, per attività della 12ª Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,10).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per recuperare il tempo non utilizzato nella seduta antimeridiana odierna per l'esame del disegno di legge finanziaria, la seduta in corso potrà prolungarsi oltre l'orario di chiusura previsto per le ore 21,30.

Comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq e conseguente discussione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq». *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).*

A nome del Senato della Repubblica e mio personale, desidero rinnovare alle Forze armate, in particolare all'Arma dei carabinieri e all'Esercito, così duramente colpiti nell'attacco di stamattina a Nasiriya, il sentimento più profondo della comune partecipazione al dolore delle istituzioni militari, dei congiunti, della Nazione tutta. E ciò vale anche per le vittime civili, di qualunque nazionalità.

Il mantenimento della pace e la lotta al terrorismo sono impegni gravosi che esigono non soltanto il diuturno e costante spirito di sacrificio degli uomini e delle donne presenti sul teatro territoriale, ma anche disponibilità logistiche e di risorse in grado, per quanto possibile, di prevenire e limitare costi e dolori umani.

In questo momento così drammatico, è dovere di tutti gli italiani stringersi con sincera e unanime solidarietà attorno alle Forze armate della Nazione.

È con tale animo che il signor Presidente del Consiglio e il signor Ministro della difesa vorranno accogliere l'espressione di cordoglio del Senato tutto, che trasmetteranno alle Forze armate, unitamente all'augurio più fervido di pronto ristabilimento per i militari feriti. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Generali applausi).*

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi.

BERLUSCONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, signori senatori, come ha poco fa ricordato il Presidente, che ringrazio e che ci ha invitati ad esprimere cordoglio alle famiglie delle vittime e ai componenti delle nostre Forze armate, il dolore è in questo momento il sentimento di tutta la Nazione. Un dolore profondo per le vite stroncate dal terrorismo durante una spedizione umanitaria e di libertà, in soccorso

al popolo iracheno e in difesa della stabilità e della sicurezza del Medio Oriente.

Ma – dobbiamo dirlo – proviamo anche un sentimento di orgoglio per il coraggio e l'umanità con cui i nostri militari – e in primo luogo l'Arma dei carabinieri – hanno saputo lavorare e lavorano per rendere sopportabile la situazione ai bambini, alle donne, agli anziani, ai deboli che vivono in una regione martoriata per trentaquattro anni da un regime infame e adesso anche dal terrorismo.

La nostra determinazione è la stessa degli italiani in divisa che si sono fatti onore e si fanno onore nella coalizione impegnata a sostenere il cammino dell'Iraq verso la democrazia.

Nessuna intimidazione deve smuoverci dalla volontà di aiutare quel Paese a risorgere e a costruirsi autogoverno, sicurezza e libertà.

Da quando una guerra feroce è stata dichiarata dal fanatismo terrorista all'umanità intera con la strage dell'11 settembre 2001, questo Governo, forte del voto del Parlamento, ha agito perché l'Italia fosse leale con i suoi storici alleati, sicura di sé e del suo ruolo nel contesto europeo a cui appartiene come Paese fondatore, capace sempre di proporre soluzioni utili ad una coalizione più vasta possibile in favore della democrazia e della libertà.

Abbiamo lavorato per l'unità dell'Occidente contro ogni forma di divisione e di particolarismo, come dimostra anche la sintonia con la recente risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ci siamo impegnati, senza risparmio di energie e di mezzi, per assicurare sempre che gli obiettivi della nostra missione fossero l'assistenza umanitaria e il mantenimento della pace: due obiettivi per i quali le nostre Forze armate si sono distinte e si distinguono in diversi Paesi del mondo, facendosi onore ormai da molti anni.

Era il nostro dovere, il dovere del nostro Paese, e noi l'abbiamo compiuto.

Era forse inevitabile che la reazione del terrorismo, dopo l'inaudito attacco all'ONU, alla Croce Rossa, alle ambasciate, cercasse di accanirsi anche su quei soldati italiani, amati e rispettati dalla popolazione irachena, che hanno lavorato e lavorano per garantire la rinascita di quel Paese e il varo di un regime di autogoverno rappresentativo di tutte le religioni e di tutte le etnie.

La libertà e l'autogoverno suscitano l'inimicizia assassina dei fanatici. I nostri Carabinieri, i nostri soldati, le famiglie dei caduti e tutti gli italiani sanno bene che l'esemplare comportamento dei nostri soldati si ricollega direttamente alle grandi tradizioni di umanità e di coraggio delle nostre Forze armate.

Se c'è un giorno in cui le polemiche dovrebbero tacere, se c'è un giorno in cui la totalità dei cittadini deve riconoscersi solidale con chi adempie all'alta missione di difendere i valori della nostra democrazia costituzionale, questo è il giorno, queste sono le ore. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP e del senatore Carrara).*

Mi rivolgo a tutto il Parlamento affinché, a nome di un Paese finalmente unito, venga data oggi una grande prova di maturità democratica e di lealtà verso chi ha perso la vita in difesa dei beni più preziosi dell'umanità: la democrazia, la libertà, la sicurezza e la pace. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP e del senatore Carrara).*

Vi ringrazio. Naturalmente, il ministro della difesa Martino è a vostra disposizione per riferire doverosamente sull'accaduto. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN, LP e dei senatori Carrara, Mancino, Morando, Baio Dossi e Zavoli).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della difesa, onorevole Martino.

MARTINO, *ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, con l'animo colmo di dolore e di amarezza mi accingo a riferire sulla tragedia che oggi ha colpito il nostro contingente in Iraq.

A nome del Governo, ma credo di poterlo fare anche a nome del Parlamento, molti esponenti del quale me ne hanno reso partecipe nelle convulse ore di questa mattinata, e a nome dell'intero popolo italiano, vogliamo fare sentire la nostra partecipazione ai familiari delle vittime e alle nostre Forze armate tutte.

In questo momento di gravissimo lutto, l'Italia intera vuole rendere onore ed omaggio ai suoi morti nell'esercizio del dovere.

Sentiamo particolarmente vicina anche l'espressione che il Papa ha voluto far giungere al Presidente della Repubblica. Nel messaggio Sua Santità esprime testualmente: «(...) profondo dolore per la notizia del vile attentato dove Carabinieri e Soldati italiani hanno perso la vita nell'adempimento generoso della loro missione di pace» ed esprime «la più ferma condanna per questo nuovo atto di violenza che, aggiungendosi ad altri efferati gesti compiuti in quel tormentato paese, non aiuta la pacificazione e la ripresa», facendo «giungere ai militari e ai civili impegnati nell'arduo compito al servizio di quella popolazione così provata l'espressione della Sua solidarietà».

Ma le espressioni di solidarietà e cordoglio giungono da tutto il mondo. In particolare, ho ricevuto stamani le telefonate personali di tutti i miei colleghi dei Paesi alleati.

Veniamo ora all'esposizione dei fatti così come sono stati ricostruiti sulla base delle informazioni fornite dal Capo di Stato Maggiore della difesa che esercita il comando operativo del Contingente nazionale interforze in Iraq. Mi riservo naturalmente, signor Presidente, di tornare in quest'Aula per riferire più dettagliatamente, quando avremo maggiore contezza degli eventi.

Alle ore 10,45 circa locali, corrispondenti alle ore 8,45 circa in Italia, presso la base «Maestrale» dove ha sede il personale dell'Unità di manovra del Reggimento carabinieri della MSU *(Multinational Specialized Unit)*, un automezzo seguito da un'auto blindata si è avvicinato ad alta ve-

località all'ingresso della base, facendo fuoco contro i militari della postazione di guardia che hanno risposto al fuoco con le armi in dotazione. L'automezzo proseguiva quindi la corsa e, dopo aver colliso con i dispositivi di protezione, è esploso. L'onda d'urto ha investito in pieno il corpo di guardia e l'edificio retrostante.

Il posizionamento ad opportuna distanza delle difese passive ha impedito all'automezzo di raggiungere il citato edificio, scongiurando danni e perdite ancora più gravi. L'area di interesse, agli effetti dell'esplosione, riguarda spazi ristretti, dell'ordine di una decina di metri dall'ingresso dell'installazione.

Complessivamente nello stabile che ha subìto danni gravissimi erano presenti circa 60 militari, ma non è ancora noto il numero di personale che si trovava all'interno dell'edificio al momento dell'attentato.

Il bilancio, ancora provvisorio, del proditorio attacco terroristico è di gravità estrema. Contiamo al momento le seguenti vittime italiane: 14 militari, di cui 11 Carabinieri e 3 soldati dell'Esercito, ed un civile deceduti. Contiamo anche alcuni feriti gravi e numerosi feriti leggeri. Non abbiamo ancora notizie certe sulle vittime irachene.

Le operazioni di soccorso, immediatamente attivate, per estrarre dall'edificio crollato il personale che risulta disperso sono rese difficoltose dal gran numero di macerie e dagli incendi in atto. Dunque, non è possibile purtroppo escludere la presenza di altre vittime.

Subito dopo l'attacco, l'intera zona è stata cinturata dai Carabinieri della MSU per scongiurare il pericolo di ulteriori possibili attacchi.

Ho dato immediatamente disposizioni perché le risultanze delle prime indagini fossero trasmesse a tutte le autorità e ad ogni organo competente per le conseguenti azioni necessarie ed opportune.

In via di prima approssimazione, sembrerebbe anche possibile ritenere che la matrice di questo attentato possa essere ricondotta ad elementi sunniti della guerriglia irachena, unitamente a componenti estremistiche arabe.

In concreto, però, le evidenze sul territorio e le indicazioni di *intelligence* autorizzano a ritenere che l'attentato di oggi a Nasiriya sia stato pianificato e realizzato da una cellula di «Feddaiyn Saddam».

Posso dare assicurazione che le disposizioni messe in atto nel teatro iracheno, come negli altri in cui sono impegnate le nostre missioni militari, sono le più efficaci per la tutela e la sicurezza del nostro personale. Al riguardo, sono state messe in atto le disposizioni previste dalla Direttiva operativa nazionale del Comando operativo interforze. In particolare, all'ingresso dell'installazione MSU in Nasiriya erano posti in essere una serie di ostacoli passivi al fine di limitare la velocità dei mezzi in ingresso e convogliarne il movimento ed un presidio armato per la vigilanza dell'installazione.

Ciò non di meno, contro la proditorietà di attacchi suicidi la difesa è sempre estremamente difficile. D'altra parte, mai – come voi sapete – abbiamo sottovalutato il rischio di queste operazioni.

Presso lo Stato maggiore dell'Esercito e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri sono stati attivati dei numeri telefonici per fornire informazioni ai familiari dei militari impegnati in Iraq.

La caserma attaccata, base del citato reparto, si trova nel centro abitato di Nasiriya ed era, sotto il passato regime di Saddam Hussein, sede della Camera di commercio cittadina. Il Comando e gran parte del Reggimento MSU sono invece ubicati presso il complesso museale della città.

Il Reggimento MSU, posto alle dirette dipendenze della Brigata interforze italiana, opera fin dallo scorso mese di giugno nell'intera provincia di Dhi Kar, assegnata alla responsabilità nazionale e svolge compiti di raccolta di informazioni, operazioni di *intelligence* criminale, mantenimento dell'ordine pubblico, monitoraggio dell'assistenza e addestramento della polizia locale.

In particolare, l'Unità di manovra attaccata è il reparto deputato prevalentemente alle attività esterne con riferimento all'opera di ricostituzione della polizia locale e collaborazione con le autorità che sovrintendono alla ricostruzione del Paese.

Ricordo che il contingente nazionale, di circa 2.700 militari, dell'operazione «Antica Babilonia» (nel quadro più generale dell'operazione «*Iraqi freedom*»), si prefigge di garantire la irrinunciabile cornice di sicurezza all'opera di ricostruzione dell'Iraq. Dal 15 luglio 2003 al contingente è stata affidata l'area di responsabilità di Dhi Kar, con capoluogo a Nasiriya.

L'operazione è stata posta in essere a seguito delle risoluzioni della Camera dei deputati 6-00065 del 15 aprile 2003 e del Senato della Repubblica n. 8 del 15 aprile 2003, di essa ho riferito con le comunicazioni del 14 maggio alle Commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato, e la spesa dell'intervento è stata autorizzata con il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 219.

Fanno parte dell'operazione: per l'Esercito, la Brigata Sassari il cui comando ha sede a circa 15 chilometri dal capoluogo della citata provincia, con unità di supporto per un totale di circa 1.850 militari; per la Marina, l'Unità navale anfibia San Giusto con 500 militari; per l'Aeronautica, circa 200 unità con una componente di elicotteri per la ricerca e il soccorso, presso l'aeroporto di Tallil, a circa 30 chilometri da Nasiriya.

Ricordo, ancora, che l'azione italiana in Iraq è di carattere multidimensionale e coinvolge diversi settori dell'amministrazione, in un contesto integrato e coordinato di mutuo sostegno, sia per assicurare alla popolazione di quella regione gli aiuti necessari, sia per realizzare le opere immediate e urgenti di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e di quei servizi che servono a garantire agli iracheni le migliori condizioni di vita possibile.

Oggi la nostra partecipazione alla missione si configura nel solco di quanto richiamato nella risoluzione n. 1511 delle Nazioni Unite, adottata il 16 ottobre scorso, che ha indicato un chiaro percorso politico che mira alla restituzione, al più presto possibile, della piena sovranità, esercizio e responsabilità dei poteri al popolo iracheno.

Ricordo, infatti, che la risoluzione, in considerazione che la sicurezza e la stabilità condizionano il processo di ricostituzione dell'Iraq, ha autorizzato una forza multinazionale, a comando unificato, a prendere tutte le misure necessarie per contribuire al mantenimento della sicurezza e della stabilità.

Il voto all'unanimità, nell'ambito del Consiglio di Sicurezza, nell'approvazione della risoluzione, indica che ormai tutta la Comunità internazionale si riconosce in quel percorso.

Questo è vero, in particolare, anche per l'Unione Europea, nel cui ambito l'Italia, nell'esercizio della sua presidenza semestrale, sta fortemente sostenendo tale indirizzo.

In questo senso, anche da parte degli alleati, giungono utili ipotesi di accelerazione del transito dei poteri al popolo iracheno, in tempi anche più rapidi di quanto inizialmente previsto. Tali ipotesi potranno essere finalizzate da qui alla scadenza del 15 dicembre, individuata dalle Nazioni Unite per la presentazione di piani più dettagliati.

Voglio confermare che l'Italia continuerà ad adoperarsi, con il massimo impegno, per rafforzare il ruolo vitale delle Nazioni Unite in Iraq, includente l'afflusso di aiuti umanitari, la promozione della ricostruzione economica e condizioni di sviluppo sostenibile nel Paese, esercitando ogni possibile sforzo per ristabilire istituzioni nazionali e locali rappresentative del popolo iracheno.

Onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il dolore e la rabbia che stiamo provando di fronte al lutto che oggi abbruna la nostra bandiera ci muove alla consapevole determinazione di perseguire con coraggio la nostra missione.

Solo così, e questo è il nostro auspicio, il sacrificio dei nostri uomini non sarà stato vano. Vogliamo continuare a credere nella missione di pace, stabilità e solidarietà per la quale essi sono caduti.

Vorrei concludere richiamando alcune delle parole espresse, oggi, dal Presidente della Repubblica, appena avvertito del proditorio attacco: «Sono militari caduti mentre facevano il loro dovere, per aiutare il popolo iracheno a ritrovare la pace, l'ordine, la sicurezza. I nostri Carabinieri, le nostre Forze Armate sono in Iraq su mandato e per volontà del Parlamento. Tutta l'Italia si stringe attorno a loro e li sostiene in questo momento, in questa dura prova. Parto per gli Stati Uniti con animo profondamente commosso. (...) Ho la coscienza di rappresentare un Paese unito e forte. Continueremo a svolgere, insieme con i nostri alleati e con le Nazioni Unite, il nostro ruolo nella lotta al terrorismo internazionale». *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Ministro e dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Onorevoli colleghi, potrà ora prendere la parola un oratore per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti. Al Gruppo Misto sono attribuiti complessivamente dieci minuti. Devo pregare i colleghi di rispettare i tempi previsti perché il Governo dovrà riferire alla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Zavoli. Ne ha facoltà per due minuti e trenta secondi.

* ZAVOLI *(Misto)*. Signor Presidente, pare che un altro Gruppo mi sia venuto in soccorso offrendomi trenta secondi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

ZAVOLI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, signor vice Presidente del Consiglio, signori del Governo (mi rivolgo ai miei colleghi), lasciate che un novizio dell'Aula senatoriale si prenda questa libertà: adesso non si gridi che l'avevamo detto, che prima o poi sarebbe fatalmente successo, che quei ragazzi non sono stati uccisi dalla guerra, ma da una pace che ripete, a suo modo, gli errori da cui promana, che non sono stati uccisi solo dalla guerriglia irachena, dal fondamentalismo, dal terrorismo, ma anche dalla nostra imprevidenza.

Oggi, distinguere tra le vittime di questa pace, pur essa sconsiderata, vorrebbe dire, tra l'altro, venir meno al rispetto che si deve allo stillicidio di morte che devasta, ogni giorno, il popolo americano, la prima delle vittime, se fosse lecito tenere il conto del loro numero, bandiera per bandiera, ruolo per ruolo.

Daremmo una prova di grande sordità, per non dire di sordidezza umana e politica, di una grave caduta civile ed etica se, al dolore dei familiari delle ultime quattordici vittime, allo strazio per quei bambini, al solenne cordoglio del Parlamento, al severo sgomento di tutta la Nazione e alla solidale ripulsa del consesso internazionale per il terrorismo fanatico e delirante accompagnassimo parole di rivalsa, addirittura di risarcimento, una tentazione moralmente orrenda, non giustificata nemmeno dalle testimonianze quanto meno di avvedutezza che pure vennero anche da questi banchi.

Un grande amico, lo scrittore Giorgio Manganelli, parlò dell'orrore sventurato di ogni morte, ma più di tutte delle morti giovani, quelle che prendono il posto, parrebbe, delle nostre. Bertrand Russell, che aveva a cuore i diritti umani, quelli dei pochi e dei molti, dei ricchi e dei poveri, ma soprattutto dei giovani, disse che «le idee su ciò che è iniquo non camminano sulla scia di sangue dei buoni e dei cattivi, né sui marmi dell'indifferenza, ma lungo i sentieri universali della giustizia e della pietà». Era un laico a parlare, un uomo dei lumi, dubbioso e ragionevole.

Lasciamoci ispirare da quelle lontane virtù. E accettiamo insieme che la politica – quella alta, quella da cui don Milani ci esortava a «uscirne insieme» – si dia il respiro calmo della ragione. La morte dei nostri giovani Carabinieri sia il grido per la pace, oltre che il lamento per la guerra. Uniamoci, oggi, almeno in questo.

«Il sangue dividerà il mondo», disse un apocalittico salmista. Riapriamo i libri, quelli che ogni secolo vengono bruciati, e teniamoci al primo di essi, che dice: «E allora non ci sarà né lamento, né lutto...». *(Ap-*

plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, FI, AN, UDC, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Zavoli, la interrompo qui, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, è con sincero e profondo dolore che, a nome dei Comunisti Italiani, esprimo solidarietà e cordoglio alle famiglie dei caduti, alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri. È un giorno di lutto. Il rispetto per i morti ha fatto sì che noi, insieme a tutte le altre forze dell'opposizione, chiedessimo nel più breve tempo un dibattito di politica estera per affrontare le questioni di merito.

Il Presidente del Consiglio ha parlato di lealtà verso gli storici alleati. Credo che la terribile tragedia debba far riflettere. La mia parte politica, sin dal primo momento, ha chiesto di non inviare il contingente....*(Il microfono si spegne automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Marino, mi dispiace, ma capite che i tempi sono contratti e ne avete contezza. Io debbo farli rispettare.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, quella di oggi è una tragedia umana prevedibile, perché le nostre sono truppe di occupazione e quindi bersaglio, ma pur sempre una tragedia che semina lutti in tante famiglie, cui va il nostro più sentito cordoglio.

Rifondazione Comunista si è opposta alla guerra preventiva di Bush e all'invio del contingente italiano in Iraq, del quale chiede il ritiro anche oggi e con più convinzione di ieri. Ma vogliamo affidare ad una discussione specifica in Aula le considerazioni politiche sul fallimento totale dell'impresa americana – che sta alimentando, e non contenendo, il terrorismo – e sul ruolo dell'Italia, la quale, in quanto occupante, mette in pericolo anche le organizzazioni umanitarie non governative che lì operano da tredici anni.

Oggi è il giorno della *pietas* ed è occasione per tutti noi per riflettere sui valori della pace e del ripudio della guerra, troppo frettolosamente emarginati dalla nascente Costituzione europea. Ma non demordiamo. I Costituenti introdussero il ripudio della guerra in conseguenza del disastro apocalittico del secondo conflitto mondiale, al di là della ragione del contrasto al nazifascismo nel mondo. Mai più guerra. È un imperativo morale. Deve diventare un impegno politico, una strategia affatto diversa dall'attuale. Riflettiamo tutti, Governo e forze di opposizione, se sia proprio mai possibile la guerra giusta e se non vi siano altre armi da usare. È con questo impegno che rinnoviamo la solidarietà e la vicinanza di Rifondazione Comunista alle famiglie delle vittime. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e Verdi-U).*

Sui lavori del Senato

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei far notare, pur avendo concordato sulle modalità di svolgimento di questa seduta, che tuttavia il Governo ha parlato per trentaquattro minuti.

Essendo d'accordo sul carattere del dibattito di oggi, ribadendo i concetti espressi dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della difesa, chiedo tuttavia – data la ristrettezza dei tempi della discussione odierna, in qualche modo in contrasto con il fatto di enorme gravità verificatosi e che è destinato, a mio giudizio, a cambiare nettamente il corso della crisi irachena – al Presidente del Senato, approfittando anche della presenza del Presidente del Consiglio, del Ministro della difesa e del Vice presidente del Consiglio, se non si ritenga opportuno – si tratta di valutarlo – tenere la prossima settimana uno specifico dibattito sulla crisi irachena, al fine di consentire al Senato della Repubblica – eventualmente alla Camera dei deputati, ma sottolineo: al Senato della Repubblica – di svolgere una discussione più piena e confacente alla gravità dell'accaduto.

PRESIDENTE. Senatore Angius, già l'onorevole Ministro della difesa ha manifestato il suo impegno a riferire ulteriormente; quindi, non vi sono dubbi che ciò avverrà.

Per quello che riguarda, poi, l'inclusione di questo argomento nell'ordine del giorno di una prossima seduta, va da sé che sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo, che provvederà, pertanto, ad inserirlo nel calendario dei lavori, secondo le proprie determinazioni, il più tempestivamente possibile.

Accogliendo l'osservazione del senatore Angius, ed in considerazione del fatto che effettivamente il Governo si è più a lungo diffuso sull'argomento (credo sia stato un bene, perché c'è stata la possibilità di avere maggiori informazioni), ritengo di poter concedere trenta secondi in più a ciascuno dei colleghi che interverranno.

Come sapete, alle ore 16 il Ministro della difesa dovrà recarsi alla Camera; tuttavia, il Governo sarà adeguatamente rappresentato nella prosecuzione del dibattito.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, la strage dei militari italiani impegnati in Iraq ci consente, oggi, di esprimere solo il nostro dolore e la nostra vicinanza alle famiglie dei caduti e dei feriti italiani e iracheni, nonché alle Forze armate italiane.

C'è un tempo per ogni cosa: oggi è il momento del lutto e del cordoglio; della preghiera, per quanti credono. Nei prossimi giorni, in Parlamento e nel Paese ci sarà modo di riflettere su quanto è avvenuto, su come sia potuto succedere che in una zona di guerra sia stata violata una base delle nostre Forze armate, su come l'Italia possa continuare ad onorare i propri impegni rimanendo nel quadro delle alleanze e delle decisioni delle organizzazioni internazionali.

Quello che è accaduto è proprio ciò che temevamo in molti e che altri forse hanno sottovalutato. Non c'è – né ci può essere, peraltro, sia chiaro – speculazione alcuna su una tragedia simile e noi pensiamo che anche in questa occasione qualcuno abbia perso l'occasione per stare zitto. Non abbiamo mai condiviso l'atteggiamento e le scelte ondivaghe del Governo sulla vicenda irachena, con la sua acritica adesione all'intervento anglo-americano. Ma non è questa l'ora per polemizzare o chiedersi se il contingente italiano debba o meno rimanere in Iraq.

In ogni caso, di fronte alla recente unanime Risoluzione dell'ONU, tesa a pacificare l'Iraq, avevamo dichiarato la nostra disponibilità a ridiscutere il senso ed il ruolo della presenza italiana in quel Paese.

Non condividiamo, dunque, per nulla talune dichiarazioni provenienti anche dalle file dell'opposizione. Il sentimento di sgomento e di dolore che c'è nel Paese per la morte dei nostri militari nell'adempimento di una missione voluta dal Parlamento, non consente oggi uscite di quel tipo.

Noi ci inchiniamo, dunque, di fronte a questi nostri caduti, ci stringiamo attorno alle loro famiglie e alle nostre Forze armate.

Chiediamo solo che il Parlamento torni a valutare nei prossimi giorni il ruolo dell'Italia in Iraq, per decidere insieme (certo, accogliendo l'invito del signor Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa), senza divisioni inutili e strumentali, cosa sarà bene fare, in osservanza dell'ultima unanime Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in Iraq per tutelare la dignità e il ruolo internazionale del nostro Paese, nonché per garantire più sicurezza ai nostri soldati già impegnati in quel martoriato luogo. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, FI, UDC e del senatore Malabarba).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Turco. *(Il Presidente del Consiglio e il Ministro della difesa accennano ad allontanarsi dai banchi del Governo)*. Ma chi rimane, scusate? Lo chiedo perché debbo avere chiaro chi rimane. *(Il Presidente riceve indicazioni dai banchi del Governo)*. D'accordo.

Ha facoltà di parlare il senatore Del Turco.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, dico ai colleghi che non erano presenti questa mattina, quando il presidente di turno, il senatore Salvi, ha preso la parola per comunicare i fatti di Nasiriya, che abbiamo provato un sentimento di unità e solidarietà con le parole del Presidente, parole rivolte alle famiglie dei Carabinieri uccisi e di quelli feriti, all'Arma dei carabinieri e a tutte le Forze armate.

I colleghi che erano presenti questa mattina e che sono presenti ora hanno ascoltato le parole del presidente Fisichella. I colleghi Salvi e Fisichella vengono da due storie politiche e da due filoni culturali, ideali e politici molto diversi tra loro; eppure, ho sentito le stesse parole, la stessa sobrietà, la stessa compostezza, quella compostezza richiesta da una circostanza grave per il Paese e gravida, cari colleghi, di conseguenze sulle quali non siamo adesso ancora in grado di ragionare e riflettere con la necessaria serenità.

Dobbiamo solo chiedere al Governo e a noi stessi, a questo e all'altro ramo del Parlamento, di essere all'altezza di quel sentimento di dolore, di orrore, di solidarietà che in questo momento unisce tutto il Paese.

Mi auguro che la discussione di oggi, in questo ramo del Parlamento e nell'altro, sia all'altezza di questa compostezza e sobrietà, perché il Paese non perdonerebbe a nessuno un atteggiamento scomposto, diverso da quello che stiamo tenendo ora.

Se dovessero nascere polemiche e reazioni scomposte, noi non cederemo alla tentazione di parteciparvi e non vi parteciperemo; diremo solo, come diciamo adesso, che il nostro cuore, la nostra sensibilità, la nostra passione, la nostra intelligenza sono con i ragazzi che, laggiù in Iraq o in Bosnia o in Afghanistan e in tutte le parti del mondo, svolgono la loro azione di pace: noi siamo con loro.

Quando parleremo di politica (e sappiamo che dovremo affrontare questo tema dal punto di vista delle conseguenze politiche che i fatti di questa mattina produrranno anche per il nostro Paese), la nostra sarà una voce che cercherà l'unione del Paese contro il terrorismo, per una pace duratura in quella parte del mondo. E allora avremo un problema in più: dovremo cercare quell'unità che non siamo riusciti a trovare quando abbiamo mandato questi ragazzi in Iraq. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, FI, AN, UDC, dai banchi del Governo e dei senatori Carrara e Zavoli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colombo. Ne ha facoltà.

COLOMBO *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, membri del Governo, sarò molto sobrio. Esprimo innanzitutto grande solidarietà per le famiglie dei militari uccisi e per l'Arma dei carabinieri e rimpianto per questi giovani che hanno perso la vita.

Vorrei puntualizzare – ma ritengo non ce ne sia bisogno per il modo in cui si sta svolgendo questa discussione – che il dolore non deve suscitare in noi alcun dubbio sulla continuità della nostra missione e sulla par-

tecipazione dell'Italia, come grande Paese europeo, alle operazioni militari tutte le volte che si rende necessario intervenire per aiutare ad organizzare e a realizzare la pace.

Vorrei esporre al Governo un altro mio pensiero (che non posso svolgere lungamente) e vorrei che il Governo stesso, a sua volta, lo riferisse ad altri. Un giorno, parlando con il primo ministro inglese Wilson dei rapporti fra gli alleati, gli domandai come si sarebbe comportato con loro in caso di dissenso. Wilson mi rispose: «Gli parlerei all'orecchio».

Pregherei quindi il Governo di parlare loro all'orecchio, ma con la forza di un Paese come l'Italia, che ha la sua dignità e il suo carattere in Europa e nel mondo e di cui non si può dubitare in quanto ad alleanze con gli Stati Uniti, dicendo che la vittoria militare non coincide con la vittoria politica e che quest'ultima deve essere dunque organizzata.

È necessario fare attenzione. Se vogliamo riconciliare le parti in lotta, guardiamo a ciò che avviene sulle sponde del Mediterraneo ed adoperiamoci – si adoperino gli Stati Uniti e l'Europa – perché si chiuda l'annosa e dolorosa vicenda del contrasto fra Israele e i palestinesi. *(Applausi dai Gruppi Misto, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI *(Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se quando c'è un morto in casa normalmente non si parla ma si riflette o, come è stato detto poc'anzi, chi crede prega, quando i morti sono molti l'emozione è profonda. Ma questa emozione non nasce oggi. Anche nei giorni e nelle settimane passati abbiamo provato profonda emozione per lo stillicidio di morti che si registra in Iraq.

È stato detto anche dalla stampa internazionale che sarebbe stata vinta la guerra, ma non il dopoguerra. Io non so se sia giusto definirlo dopoguerra e non so se la guerra sia mai finita. Lasciamo stare, poi, se questa doveva cominciare o meno.

Accanto alla ovvia solidarietà per le famiglie, che da questa mattina stanno veramente tremando in attesa di conoscere l'elenco dei nominativi dei militari uccisi, e accanto alla loro angoscia, che noi condividiamo, dobbiamo cercare di maturare una soluzione politica.

Mi permetto, quindi, di suggerire la costituzione, in tempi molto rapidi, di una ristrettissima delegazione parlamentare, composta senza alcuna distinzione politica (si studi il modo), che si rechi in quei territori non solo per rinnovare la nostra solidarietà (ricordo che a tal fine la Commissione difesa ha già effettuato una visita in Iraq), ma anche per cercare di capire.

Colleghi, l'Iraq, così come viene configurato nella cronaca corrente, non esiste, non è mai esistito. Dobbiamo osservare con attenzione quella che è stata l'ideazione inglese del primo dopoguerra e che poi si è evoluta in tutta una serie di passaggi, fino a sfociare nella dittatura di Saddam Hussein.

Credo sia anche ingiusto parlare, da un punto di vista generale, di liberazione dell'Iraq. Certamente nessuno rimpiange o mostra tenerezza nei confronti di Saddam Hussein; però, il Paese è profondamente diviso. Non a caso, nei decenni passati vi sono stati cinque o sei Governi in esilio, l'uno contrapposto all'altro. Pensare che si possa realizzare facilmente un'armonia tra gli sciiti, i sunniti e i curdi del territorio iracheno significa farsi delle illusioni.

Concludo il mio intervento con un ricordo. Non dobbiamo dimenticare il periodo in cui, in una congiuntura molto difficile della nostra Nazione, in un momento complesso e tormentato, i nostri soldati erano in Libano. Ebbene, quei nostri soldati non furono oggetto di alcun atto di ostilità. Dico questo non perché non fossimo compartecipi dei lutti che ci furono (saltò in aria una caserma di soldati americani), ma perché vi era la consapevolezza generale che gli italiani si trovavano lì per rendere un servizio e che non vi era alcun interesse di carattere particolare. Credo si debba cercare di costruire o ricostruire tale consapevolezza.

Qualche volta si crede di aver chiuso le pagine di un capitolo, come per l'Afghanistan. Ebbene, i talibani avevano compiuto una serie di nefandezze e nessuno certamente prova nostalgia per loro; essi però avevano ridotto la produzione di oppio e il narcotraffico. Oggi, secondo i dati ufficiali, questo è fortemente ripreso. E mi rifiuto di pensare che i nostri soldati stiano a coprire il narcotraffico. *(Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Gubert e D'Ippolito. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.

BOCO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il giorno del lutto e del dolore e non il giorno per discutere in merito alla questione della missione irachena.

Non è il giorno delle polemiche, però, signor Presidente, un minuto lo sottrarrò al tempo che ho a disposizione per domandarle se di fronte a una giornata come questa, alla sua tristezza, possa avvenire che vengano trasmessi in diretta per trentaquattro minuti – ciò mi risulta, ma le chiedo conferma – gli interventi del presidente del Consiglio Berlusconi e del ministro della difesa Martino e quindi la diretta venga interrotta. È intollerabile. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

È questa la diretta dimostrazione di cosa sia la riassunzione di responsabilità e di correttezza da parte delle istituzioni. E ciò colpisce in primo luogo la Presidenza del Senato. Non si può adoperare una tragedia come questa per fare uso del mezzo televisivo in questo modo. In ogni caso, signor Presidente, è mia intenzione chiederle di riunire la Conferenza dei Capigruppo al termine di questo dibattito per discutere dell'argomento.

Ma desidero ritornare allo spirito, leso anche per questi atteggiamenti, che come Verdi ci anima e che porta avanti la nostra azione.

Ci dobbiamo stringere intorno alle famiglie delle vittime italiane e irachene, colpite, ferite e distrutte da queste morti; famiglie e Nazioni unite dalla tragedia.

Per questo, le ragioni e la dinamica dell'attentato terrorista sono oggi secondarie, come secondarie oggi diventano le diverse letture che c'erano e continuano ad esserci su questa guerra da noi considerata da sempre sbagliata.

Lo affermiamo noi Verdi, onorevoli colleghe e colleghi, che con forza abbiamo provato ad urlare per convincere tutti su quanto era ed è sbagliata questa guerra e su quanto era sbagliata la conseguente presenza italiana in Iraq. Ciò, però, sarà oggetto della discussione che chiederemo di svolgere in Parlamento nei prossimi giorni.

Signor Presidente, voglio rinnovarle la richiesta – come hanno fatto e faranno tutti i Gruppi parlamentari – di svolgere nelle Aule del Senato e alla Camera dei deputati una approfondita discussione nel merito. Voglio tenere questo profilo e pensare che oggi non è giornata di polemiche.

A volte la storia è terribile: noi italiani non dimenticheremo mai questo 12 novembre, queste vittime e la terribile realtà. Voglio ricordare che l'11 novembre di 42 anni fa, a Kindu, 13 aviatori italiani persero la vita. Onorevoli colleghe e colleghi, nell'ironia della sorte, nella terribile tristezza che questi due atti, queste due storie così lontani nel tempo ci portano, pensiamo che fra questi due momenti della storia vi sono stati milioni di morti.

Questa deve essere la giornata del lutto per le vittime dello Zaire, del Kiwo, dei sudanesi e dei cambogiani, per i milioni di morti di quarant'anni di tragedie!

Allora, caro ministro Martino, lei ha affermato che il dolore e la rabbia ci convincono ad andare avanti. Mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi del Senato, alla maggioranza, all'opposizione e al Governo, per sottolineare che non è questo il giorno per fare simili affermazioni: questo dovrebbe essere il giorno del dolore e del lutto, che non ha bisogno di commenti secondo l'una o l'altra interpretazione. Discutiamone pure, ma affrontiamo la discussione che riguarda il bene di questo pianeta, il bene del popolo iracheno e la vittoria della democrazia. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intendo che il dibattito sull'attacco terroristico al nostro contingente militare in Iraq prosegua con lo stile secondo cui deve proseguire. Quindi, tutti gli altri oratori parleranno di questo argomento.

In pari tempo, vengo informato – lo ha riferito il senatore Boco – che si è svolta una trasmissione degli interventi del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa con ripresa televisiva diretta dall'Aula.

La Presidenza del Senato nulla sa di questa iniziativa: nulla sa nella persona del sottoscritto, nulla sa nella persona del Segretario generale e degli altri funzionari.

MARITATI *(DS-U)*. Ancora più grave!

PRESIDENTE. Stiamo assumendo le informazioni in punto di fatto per verificare cosa è accaduto e da chi ha preso le mosse tale iniziativa; dopodiché, se avrò gli elementi in tempi rapidi, riferirò immediatamente all'Assemblea e in quella sede, se del caso, si faranno anche da parte dei Gruppi parlamentari le valutazioni richieste dalle circostanze.

È certo, però, che stando seduto qui non potevo vedere nulla di quanto trasmesso; nulla sapevo preventivamente e, quindi, ciò che è avvenuto lo è stato indipendentemente da qualunque autorizzazione del Senato e quindi *inaudita altera parte*, come si diceva una volta.

Riprendiamo il dibattito sulle comunicazioni del Governo in relazione all'attacco terroristico subìto dal contingente militare italiano in Iraq e questo è l'unico argomento oltre al quale ritengo non debbano sussistere interventi di altro ordine.

È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta che si svolge in Iraq tra le forze della guerriglia e quelle della coalizione a guida statunitense si sta inasprendo. Non è un mistero. Il periodo del Ramadan sembra essere stato scelto, per l'elevato valore simbolico che ha nell'Islam, per scatenare un'offensiva di un livello privo di precedenti.

Nelle ultime tre settimane si sono registrati l'abbattimento di due elicotteri di Black Hawk, una sensibile intensificazione delle imboscate ai convogli e lo spettacolare bombardamento condotto con razzi contro l'hotel Rashid in cui alloggiava Paul Wolfowicz da molti ritenuto, con il vice presidente Dick Cheney, il segretario alla difesa Rumsfeld e Richard Perle, il grande ispiratore di *«Iraqi freedom»*.

È comunque un fatto che gli attacchi contro il personale militare anglo-americano e contro i civili della Croce Rossa internazionale e delle Nazioni Unite non sono più – ammesso che lo siano mai stati – il frutto di iniziative spontanee e sporadiche, ma sono invece la manifestazione di un chiaro disegno strategico che ormai abbraccia anche le aree esterne al cosiddetto triangolo sunnita in cui operano gli americani.

Le forze della guerriglia – che sono probabilmente coordinate dallo stesso Saddam con l'ausilio di un eminente membro del suo deposto governo, anche se agiscono certamente con il concorso di Paesi canaglia – hanno essenzialmente due risultati: condizionare l'esito della campagna elettorale americana, finora peraltro con scarso successo, attese le vittorie recentemente riportate dai repubblicani; isolare gli Stati Uniti, obbligando le maggiori organizzazioni internazionali, emanazione più o meno diretta delle Nazioni Unite e della Croce Rossa internazionale, ad abbandonare il Paese, se possibile insieme a qualche contingente «minore».

L'attacco subìto questa mattina dai carabinieri della componente MSU, inviata a Nasiriya nell'ambito del nostro contingente interforze, con il compito specifico di garantire l'ordine pubblico, esattamente come accadde in Bosnia e in Kosovo, rientra in questo contesto. Esso

era purtroppo nell'area, dopo l'imboscata della scorsa settimana in cui è caduto un maggiore dell'Esercito polacco a Kerbala, in piena zona sciita.

Se questa analisi è corretta, abbandonare ora significherebbe semplicemente permettere ai nostalgici baathisti di tornare al potere e scatenare in quello sfortunato Paese la più sanguinosa delle repressioni. Non a caso, persino il ministro degli esteri francese de Villepin, non più tardi di dieci giorni fa, ha ammesso che l'alternativa all'occupazione anglo-americana dell'Iraq è il caos; caos che nessuno desidera.

Un ritiro italiano è quindi fuori luogo ed è un'opzione da respingere con decisione, sia per gli effetti che ne conseguirebbero in termini di rafforzamento e legittimazione della guerriglia che sta insanguinando l'Iraq, sia sotto il profilo dell'affidabilità internazionale del nostro Paese. Non è in gioco solo «la figura» del nostro Paese: in politica estera, infatti, chi non tiene fede agli impegni si indebolisce e perde influenza.

Lasciare oggi l'Iraq ed i nostri alleati significherebbe quasi certamente compromettere la futura azione italiana anche su altri scacchieri. Tutti saprebbero che, dove agisce l'Italia, basta mettere una bomba per allontanarla. Incoraggeremmo il ripetersi di questi attacchi ovunque.

Mentre porgiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime di questa violenza, riteniamo che la nostra difesa non possa essere meno determinata della nostra Croce Rossa, che è rimasta coraggiosamente a Baghdad mentre la capitale veniva abbandonata dalla Croce Rossa internazionale.

Bisogna cambiare qualcosa sotto il profilo tattico? Lasciamo la risposta ai tecnici e non al Parlamento. Del resto, anche al Pentagono sono allo studio delle soluzioni alternative rispetto a quelle finora prescelte, rinunciando al presidio delle grandi città dell'Iraq e ripiegando nel deserto, in modo tale da obbligare la guerriglia ad uscire allo scoperto e proteggere in ogni caso le infrastrutture vitali del ricostruendo Iraq.

Dobbiamo quindi restare ed assicurare tutto il nostro sostegno alla parte più civile della nazione irachena, che lo merita ed ha già sofferto abbastanza. L'alternativa è tra un futuro di democrazia e di diritti ed uno, invece, fondato sul ritorno alla pratica delle uccisioni arbitrarie e delle fosse comuni.

Abbiamo già fatto molto come italiani. Non possiamo lasciare il lavoro a metà. Dobbiamo pretendere anche dai nostri alleati europei minor cinismo e maggiore solidarietà. A questo punto, infatti, non è più possibile chiamarsi fuori ed aspettare l'esito di questa lotta.

Concludo questo mio intervento rinnovando da parte di tutto il Gruppo della Lega Nord Padana al Senato il cordoglio per la scomparsa dei militari e la nostra vicinanza alle loro famiglie. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, il Gruppo dei senatori dell'UDC ha compreso che il dibattito di questo pomeriggio viene circoscritto alla drammatica vicenda dell'attentato ai nostri militari; è ovvio che i Carabinieri sono parte della struttura militare italiana.

È evidente che esprimiamo innanzi tutto il senso di un dolore grande per quanto è accaduto. Non riteniamo però che il dibattito in Senato possa limitarsi ad esprimere tale dolore e i profondi sentimenti di solidarietà nei confronti delle famiglie dei tanti caduti.

Il Senato della Repubblica è per sua natura un'assemblea soprattutto politica e come tale non desidero concorrere a quella che altrimenti potrebbe assumere le caratteristiche di un'ipocrisia dicendo che la vicenda è esclusivamente di tipo morale.

La vicenda è di tipo drammaticamente politico: da questo punto di vista può darsi che vi sia stata una non sufficiente valutazione delle conseguenze che sull'ordine mondiale sarebbero derivate dall'11 settembre 2001; può darsi che, come ha detto poco fa il presidente Andreotti, non vi sia stata sufficiente comprensione di quale sia l'effettiva struttura sociale, etnica, culturale e religiosa dell'Iraq, ma vorrei dire anche al presidente Andreotti, in sintonia in questo caso con quanto ha detto il presidente Colombo, che quella non è una vicenda esclusivamente legata alle etnie irachene, è parte di una vicenda più grande, più complicata, di rapporto complessivo tra quella parte del mondo che ritiene il terrorismo una minaccia reale e la parte che ritiene che al terrorismo si debba rispondere con strumenti diversi da quelli che l'Italia ha ritenuto di utilizzare anche in Iraq.

So che il dibattito sulla politica estera si svolgerà con maggior ampiezza in futuro, ma era importante in questo momento concordare sulla questione di fondo che con estrema precisione il presidente Colombo ha indicato, che lo statuto complessivo dell'Italia nel mondo è conseguenza del modo con il quale dimostriamo di saper rispondere all'attacco iracheno sia sul versante del mantenimento della nostra partecipazione in Iraq, sia sulla necessità di dire agli alleati strategici che, se siamo in disaccordo su talune modalità non dobbiamo dissociarci militarmente e politicamente da loro, ma far capire che l'Italia, proprio perché è un Paese che ha acquistato una dignità particolare in questo contesto, può dire anche che non è d'accordo, quando non lo è.

Ritengo vi sia il bisogno di quella più straordinaria e grande unità del Paese alla quale faceva riferimento il senatore Del Turco, perché questa unità forse è mancata nel comprendere le conseguenze dell'11 settembre e le ragioni della nostra presenza in Iraq. Questa unità non può mancare nelle decisioni che verranno prese dopo quanto accaduto in Iraq questa mattina. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e del senatore Tonini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dini. Ne ha facoltà.

DINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, signori Ministri, in questo giorno di lutto per la Nazione, a seguito della tragedia che ha colpito il

nostro contingente in Iraq esprimo a nome e in nome di tutti i senatori della Margherita il nostro grande cordoglio e la nostra piena solidarietà alle famiglie di tutti i caduti, all'Arma dei carabinieri e all'Esercito italiano per il brutale e codardo attacco contro il quartier generale dei nostri Carabinieri e dei nostri militari a Nasiriya.

Il nostro Ministro della difesa aveva recentemente dichiarato che l'area di Nasiriya era la più sicura dell'Iraq e in ogni caso la meno a rischio. È con grande rammarico che devo rilevare come gli eventi odierni abbiano dimostrato tragicamente quanto quel giudizio fosse purtroppo azzardato.

I nostri Carabinieri e i nostri soldati, a differenza delle altre forze militari sul campo, erano e sono visti con simpatia dalla popolazione irachena, ma questa simpatia e l'opera di ricostruzione civile condotta dal nostro contingente sono esse stesse divenute fattori da combattere come le altre presenze straniere da parte di quelle forze clandestine irachene che si oppongono alla presenza americana e straniera in Iraq.

Questo gravissimo episodio e quelli ugualmente tragici che, dal maggio scorso, dopo che il presidente Bush aveva dichiarato la fine della guerra e dei combattimenti, colpiscono giornalmente le forze americane richiedono un ripensamento circa il carattere della presenza militare in Iraq, oggi considerata forza straniera di occupazione.

Questa dovrebbe essere trasformata in una presenza multilaterale di pace, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che non sia identificata con le forze militari americane che hanno effettuato l'invasione dell'Iraq per rovesciare il regime tirannico di Saddam Hussein.

Non a caso, la parte politica che rappresento si era opposta all'invio del nostro contingente in Iraq, se non fosse stato, come non è stato, nell'ambito di una vera forza internazionale delle Nazioni Unite e non di una coalizione *ad hoc* messa in piedi dai soli Stati Uniti, senza una piena legittimità internazionale che avrebbe, invece, contribuito a generare un consenso più vasto.

Ribadisco che questo tragico evento e i continui attacchi ai soldati americani dimostrano la necessità di riconsiderare il carattere stesso della presenza militare in Iraq per gestire una transizione dalla guerra alla pace e alla rapida creazione di istituzioni democratiche; transizione che si sta dimostrando molto più difficile, più complessa e anche più tragica di quanto gli stessi Stati Uniti avessero previsto.

Ritengo che l'Italia non debba sottrarsi, ma debba contribuire a ridare stabilità a una regione, quella mediorientale, vitale per la sicurezza internazionale. Ma in Iraq questo deve avvenire nell'ambito della Risoluzione n. 1511, che dovrà essa stessa, a nostro avviso, essere rivista e rafforzata.

Più in generale, ritengo necessario che nel nostro Parlamento si svolga al più presto un dibattito sull'intera politica estera del Governo, come suggerito ieri dal presidente Andreotti nella riunione dei Capigruppo. In primo luogo, il Governo riferisca sull'andamento della Conferenza intergovernativa prima del termine della Presidenza italiana e in ordine all'azione, più o meno efficace, svolta nel semestre di Presidenza in

favore dell'Europa, compresa una valutazione delle iniziative di alcuni nostri *partner* europei riguardo alla difesa europea e al ruolo della NATO, e così pure dell'atteggiamento del Governo riguardo agli altri grandi temi internazionali, compreso il conflitto israelo-palestinese. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collino. Ne ha facoltà.

COLLINO *(AN)*. Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi senatori, desidero esprimere innanzi tutto, a nome di Alleanza Nazionale, il profondo dolore e il cordoglio alle famiglie colpite da questo grande e grave lutto, alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri.

L'attacco terroristico contro i soldati italiani rappresenta in questo momento una delle pagine più drammatiche della storia della nostra Repubblica; non è soltanto un attacco contro le Forze armate italiane, contro le Forze armate della coalizione, ma anche contro il popolo iracheno.

L'*escalation*, la grande crescita del terrorismo internazionale deve continuare ad impegnare il nostro Paese, l'Europa e tutti coloro che sanno rappresentare i valori di libertà e di civiltà cristiana in questa grande crociata contro il terrorismo.

Come componente della Commissione difesa, insieme ad autorevoli colleghi e al Presidente, ho avuto modo qualche tempo fa di essere ospite in quella caserma che è oggi un luogo di morte e rappresenta una tragedia. Ci siamo intrattenuti con i nostri Carabinieri, con i rappresentanti dell'Esercito, con gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari, e abbiamo avuto modo di appurare direttamente il grande senso di solidarietà, di umanità, l'entusiasmo dei nostri soldati per essere presenti in quell'area e per essere protagonisti in maniera diretta nell'aiutare i giovani, i ragazzi, tutto il popolo iracheno. Sui loro volti appariva questo stato di gioia, di contentezza perché non solo stavano servendo il loro Paese, ma stavano portando in quella parte martoriata del mondo un esempio, una testimonianza di solidarietà, di libertà e di civiltà.

Non possono certamente essere condivise o accolte alcune affermazioni e alcune richieste che non tengono conto del grave momento né del fatto che l'identità di una nazione e di un popolo, della nostra Nazione e del nostro popolo, non può essere in momenti come questo divisa dalla politica. I valori della Costituzione, i valori che in quest'Aula ognuno di noi rappresenta, non possono essere utilizzati e divisi dalla politica, altrimenti il nostro Paese e la nostra gente non avrebbero motivo di vivere una pagina della loro identità.

Signor Presidente, la Risoluzione n. 1511 – già citata dai colleghi – del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 16 ottobre 2003 legittima la presenza delle nostre truppe per garantire la pace in quell'area. La stessa Risoluzione fa della data del 15 dicembre il termine per riportare la pace in quell'area, per restituire al popolo iracheno la sua sovranità e la sua libertà.

Avendo avuto, assieme ad alcuni colleghi, l'opportunità di vivere alcuni giorni in Iraq, ho visto da vicino quali siano le sofferenze di quella gente, che dovrebbero essere maggiormente capite ed interpretate. È da quelle sofferenze che si può elevare il valore della libertà e della democrazia, che molte volte, in forma demagogica, viene richiamato anche nella nostra Aula.

A nome di Alleanza Nazionale desidero sottolineare il dolore e il profondo cordoglio alle famiglie colpite, alle Forze armate e il nostro impegno affinché la presenza italiana in quella parte del mondo, così come in altre, possa essere sempre più effettiva, perché non è di occupazione, ma di garanzia della libertà e dei ... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, voglio esprimere il cordoglio e la solidarietà profonda dei Democratici di Sinistra alle Forze armate italiane, all'Arma dei carabinieri, all'Esercito italiano e ai familiari delle vittime.

Dopo il messaggio di Bin Laden, reso noto il 18 ottobre, nel quale l'Italia veniva indicata come bersaglio, c'era da attendersi un attacco. Ma questo va al di là delle previsioni; si verifica in una situazione tragica di illegalità e di guerriglia. È l'attacco più grave che sia stato sferrato dalle forze del terrorismo, dopo l'inizio della guerra, in quel Paese, in quella regione.

Con l'episodio di oggi cambia il corso della crisi irachena, cambiano i termini del problema, lo si voglia o no. Appena una settimana fa, non lo cito per fare polemica, il presidente del Consiglio Berlusconi diceva che si erano fatti molti passi avanti per la normalizzazione dell'Iraq. Oggi è costretto ad ammettere la portata della tragedia di questa mattina. Cambia il corso della crisi irachena. Tutto ciò impone la necessità di una riflessione seria sulle iniziative da prendere per prevenire altre tragedie. Non ne ho visto traccia nell'intervento del Ministro della difesa.

Credo invece che questa riflessione sia indispensabile, che un'azione politica del nostro Paese e dell'Europa sia oggi assolutamente urgente di fronte alla tragica debolezza dell'amministrazione guidata da Paul Bremer, di fronte ai rischi che aumentano e alle minacce sempre più gravi.

Con i nostri soldati, signori del Governo, con i nostri Carabinieri, viene colpito tutto il Paese: essi rappresentano l'Italia. Noi onoriamo il loro sacrificio con particolare dolore ed affetto, perché li sentiamo vicini, perché appartengono alla nostra gente.

Qual è – voglio dirlo a tutti i colleghi e ai rappresentanti del Governo – l'esempio che viene da questi caduti? Da loro viene un esempio di rigore: stavano adempiendo al proprio dovere con la serietà che è propria degli italiani migliori. E sono andati là per una decisione del Parlamento,

obbedivano ad una decisione assunta secondo le regole democratiche nelle istituzioni della Repubblica.

Ebbene, è il Parlamento che con la massima serietà dovrà discutere le iniziative da assumere, per fare quello che possiamo fare, quello che la politica può fare, per salvaguardare le vite dei nostri uomini, dei nostri concittadini. Noi dobbiamo agire subito – io credo – e fare il possibile per promuovere condizioni di sicurezza e di pace, dopo un intervento bellico unilaterale, non di autodifesa, ma di guerra preventiva, che si è compiuto al di fuori di ogni legittimazione internazionale.

La pace e la sicurezza oggi a Baghdad, a Nasiriya, nell'intera regione si allontanano, non si avvicinano. Dunque, il quadro complessivo della presenza internazionale in Iraq deve essere ripensato. Di fronte al precipitare drammatico della crisi, è vitale ridefinire il ruolo dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

Sono le Nazioni Unite, e solo in una prospettiva multilaterale, che possono aprire un percorso nuovo per la ricerca di un compromesso tra le comunità nella costruzione della pace, per un'amministrazione temporanea civile che garantisca la transizione ad un governo degli iracheni e ad una nuova condizione di legalità. Questa responsabilità non spetta soltanto ai Paesi che hanno già forze militari in Iraq, spetta alla comunità internazionale nel suo complesso, e perciò deve entrare in campo l'Unione Europea.

Oggi è il giorno del lutto, signori del Governo. Noi siamo accanto ai caduti. Discuteremo nei prossimi giorni sulle cose da fare; oggi siamo accanto ai caduti, accanto alle loro famiglie, accanto ai militari italiani. E accanto a loro c'è il Paese unito, ci sono – lo dico a nome dell'opposizione – le forze della democrazia, c'è ora più che mai, l'Italia, senza distinzione di parte: l'Italia intera! *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Betta).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, il Gruppo dei senatori di Forza Italia ritiene che oggi sia il giorno del dolore, quello quotidiano. La nostra reale vicinanza alle famiglie dei morti, alla loro tragedia e alle nostre Forze armate è fortemente sentito dalle nostre coscienze. Ma oggi deve essere anche il giorno dell'orgoglio di essere italiani, fieri di appartenere ad un Paese i cui giovani sono pronti ad offrire il loro olocausto per portare la pace in un territorio martoriato dalla guerra.

Si portavano cure, assistenza agli indifesi, ai deboli. Si lavorava per ricostruire un Paese, non per occuparlo e per infiammarlo. Le loro armi erano soltanto uno strumento di difesa, non di offesa; di difesa contro un nemico terribile, infido, invisibile, che ormai mette quotidianamente a repentaglio la pace internazionale, la serenità di tutti noi, l'equilibrio mondiale. Questo pericolo è il terrorismo. È un nuovo nemico che va combattuto con determinazione, con grande senso di responsabilità, e

che non consente a nessuna coscienza responsabile di sottrarsi a questo impegno, che deve essere politico, civile, morale e quotidiano.

Ci conforta sapere che gli ideali delle vittime coincidevano con l'operato che erano chiamati a svolgere. Ci conforta sapere che gli ideali della democrazia, che accomunano tutti i Paesi civili, siano quelli condivisi dai nostri militari in Iraq.

La vita è il più alto dei valori; proprio per questo, nella storia dell'umanità, vi sono stati uomini che l'hanno sacrificata per consentire ad altri di poter vivere.

La maturità di un Paese, del suo popolo e delle sue istituzioni si misurano nella capacità di richiamarsi all'unità, alla difesa dei valori di libertà e solidarietà, che sono nelle radici della nostra democrazia, della democrazia italiana.

Sono certo che tutti noi sapremo fare la nostra parte in questo terribile momento di grande dolore e riusciremo a rimanere insensibili e sordi alle sirene delle eventuali polemiche, che verranno schiacciate e sommerse dal nostro grande e composto silenzio. Un silenzio fatto di dolore, di pianto, di solidarietà, di fermezza, di sostegno alle azioni di pace dei nostri militari, di orgoglio di essere italiani, portatori di pace nel mondo.

La risoluzione dell'ONU ha ricondotto, nei criteri condivisi da tutti, il nostro intervento *post*-bellico per la riaffermazione della democrazia in quel territorio.

Questa tragedia conferma, colleghi, l'esigenza di un mondo unito contro il terrorismo. Il nostro Paese, unito più che mai, vuole essere partecipe di questa grande impresa, animato da coraggio, determinazione, fede nella giustizia, nella libertà da ogni forma di oppressione. *(Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Contestabile. Ne ha facoltà. Il senatore Contestabile è tornato recentemente dall'Iraq.

CONTESTABILE *(FI)*. Colleghi, io credo sia doveroso porgere, alle Forze armate e ai familiari dei nostri soldati caduti nell'adempimento del proprio dovere, un cordoglio assai sentito da parte della Commissione difesa del Senato.

Ha ragione il presidente Andreotti quando propone di inviare in Iraq una delegazione di senatori che vada al di là della Commissione difesa, perché tutti possano manifestare il proprio sostegno, il proprio appoggio ai nostri soldati impegnati in quella difficile missione.

Noi siamo andati a Nasiriya, siamo stati anche nella palazzina che è crollata sotto l'onda dell'attentato terroristico; abbiamo trovato misure di sicurezza adeguate; abbiamo trovato anche una situazione all'epoca assai tranquilla, tanto tranquilla che ci lascia dire che quest'attentato viene da fuori, da lontano. Quando passavamo noi della Commissione difesa, preceduti da un'automobile con la bandiera italiana, la gente si assiepava ai lati della strada per applaudire all'Italia e agli italiani; non vi era perciò un atteggiamento ostile nei confronti dei nostri soldati, tutt'altro. Evidente-

mente, il terrorismo viene da fuori, da lontano, e fuori e lontano io credo che andranno ricercati i mandanti di questo atto efferato.

Ha meno ragione – mi perdoni – il presidente Andreotti, persona che io stimo moltissimo, quando dice che i nostri soldati forse sono in Afghanistan a difendere i narcotrafficanti. Noi abbiamo ritirato dall'Afghanistan oltre la metà dei nostri soldati, sono rimasti solo quelli sotto l'egida dell'ISAAF, che stanno svolgendo un difficile lavoro di controllo dell'ordine pubblico e di sostegno a un Governo, quello del presidente Karzai, la cui legittimazione democratica è per la verità fragile, perché non è stato eletto a suffragio universale.

I nostri soldati non hanno alcuna possibilità di controllare le colture dell'oppio che si effettuano sugli altipiani, in altra zona geografica rispetto a quella in cui sono dislocate le nostre forze militari. Mi ha però meravigliato il discorso pronunciato da una persona che molto apprezzo. Mi dispiace, presidente Andreotti, non è come ha detto lei.

È stato opportunamente richiesta la fissazione di un dibattito parlamentare che verrà svolto a breve ed in merito al quale il Governo ha già dichiarato la propria disponibilità. È giusto che dopo un evento tanto drammatico e tragico il Parlamento, Senato e Camera dei deputati, si pronunci di nuovo sulla missione in Iraq.

Noi riteniamo che l'Italia debba mantenere i suoi impegni e che questo drammatico e dolorosissimo incidente non sia tale da far mutare il nostro atteggiamento. L'Italia farà ancora una volta il suo dovere nei confronti della giovane e nascente democrazia irachena e nei confronti della sua popolazione.

Ai familiari dei caduti esprimiamo la solidarietà nostra e di tutto il Parlamento.

(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, Misto-Udeur-PE e del senatore Dettori).

PRESIDENTE. La discussione sulle comunicazioni del Governo è così conclusa.

Sulla parziale diretta televisiva del dibattito sulle comunicazioni del Governo

PRESIDENTE. Colleghi, sono in condizione di darvi notizia di ciò che ho appurato con riferimento alla vicenda della ripresa televisiva diretta dell'odierno dibattito parlamentare sugli accadimenti in Iraq.

Al Senato non è pervenuta da parte della RAI alcuna richiesta di ripresa televisiva diretta. Neppure l'Ufficio stampa del Senato aveva informazioni in merito.

Risulta che all'interno di una trasmissione del TG3 della Rai dedicata alla vicenda è stato preso il segnale del Senato – per usare il gergo tecnico – e sono stati trasmessi gli interventi del presidente Berlusconi e del ministro Martino.

Non si tratta, quindi, di una iniziativa dei Servizi parlamentari, ma di una decisione autonomamente assunta dalla RAI la quale, né per ragioni di collaborazione né per ragioni di galateo, ha ritenuto di doversi fare carico di avvertire il Senato della Repubblica.

Risulta che altrettanto sta accadendo con riferimento al dibattito in fase di svolgimento alla Camera dei deputati dove, però, la Conferenza dei Capigruppo ha espressamente escluso un collegamento ed una trasmissione in diretta. Il collegamento c'è comunque stato e a questo punto sembra che la RAI, consapevole del fatto che quantomeno si era determinata una situazione di disagio, abbia deciso altrettanto autonomamente di prolungare il dibattito in corso di svolgimento alla Camera dei deputati; quindi, dopo gli interventi del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa, sembra che ora stia trasmettendo anche quelli dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Aggiungo che vi è stato chi ha ritenuto che il Senato poteva essere in qualche modo consapevole dei fatti perché qualche agenzia di stampa aveva comunicato mutamenti nella programmazione della RAI. Per quanto riguarda l'agenzia di stampa che ho davanti a me, essa è datata 12 novembre 2003, ore 16,14. Pertanto, il Senato non poteva avere comunicazione di un evento accaduto prima delle ore 16,14 attraverso un'agenzia che risulta emessa proprio a quell'ora.

Questo è quello che so e che vi ho comunicato con assoluta puntualità.

Se non sbaglio, è stato il senatore Boco ad avere sollevato la questione.

Come sempre – ma naturalmente nella vita posso sbagliare – mi sono attenuto al massimo della lealtà, ma so perfettamente che l'osservazione non era rivolta al sottoscritto.

* D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, anche nella mia qualità di vice presidente della Commissione di vigilanza, incarico al quale sono stato chiamato, peraltro, su indiretta designazione del Presidente del Senato, non sono per nulla tranquillizzato dalla ricostruzione degli avvenimenti che lei ci ha fornito che, per carità – la prendo in parola –, saranno andati davvero come lei afferma.

PRESIDENTE. Io ho riferito ciò che a mia conoscenza è avvenuto. Lei è nella Commissione di vigilanza e in quella sede potrà assumere le determinazioni del caso.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Io la prendo in parola e credo integralmente a quello che lei ha detto. Non ho dubbi che sia andata così.

PRESIDENTE. Almeno per quello che mi riguarda.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Ma proprio perché credo integralmente a quello che lei ha detto mi consenta di sollevare due interrogativi che dovrebbero riguardare la Presidenza del Senato – e forse anche quella della Camera, ma lì ci sarà chi eventualmente solleverà il problema – e la RAI. Quello che mi chiedo è come sia possibile che si possa disporre una diretta televisiva senza che le Presidenze delle due Assemblee ne siano direttamente informate. *(Commenti dai Gruppi FI e UDC)*. Se questo accade riguarda pure voi perché può essere un precedente pericoloso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si era aperto un dibattito. Vi avevo comunicato semplicemente ciò di cui ero venuto a conoscenza avendo compiuto un piccolo e rapido accertamento. Non mi sembra vi siano le condizioni per aprire un dibattito, senatore D'Andrea.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Non sto aprendo un dibattito, signor Presidente. Sto chiedendo al Presidente di turno del Senato, nella mia qualità di senatore, se sia possibile – ma può rispondere nella sede che ritiene più opportuna, anche non qui – attivare un servizio di diretta televisiva senza che la Presidenza del Senato ne venga informata. E qualora ciò sia accaduto in dispregio della norma le sto chiedendo di attivarsi perché essa sia rispettata. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Come vi ho riferito, penso che il fatto sia possibile dal punto di vista tecnologico. Dal punto di vista del cerimoniale (quindi formale) e normativo, mi sembra invece del tutto incongruo.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, intervengo solo per scongiurarle di chiudere qui questa fase del dibattito. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e FI).*

PRESIDENTE. Prendiamo atto dell'invocazione del senatore Del Turco perché credo abbia interpretato anche il mio pensiero, che era qualcosa di assolutamente semplice e chiaro.

CONSOLO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lasci perdere, senatore Consolo. Non è un dibattito. Hanno già parlato due esponenti dell'opposizione; ora uno della maggioranza.

CONSOLO *(AN)*. Signor Presidente, mi permetto di richiamare soltanto ai colleghi che l'articolo 21 della Costituzione, più volte invocato,

prevede che una volta che il segnale è pubblico – e il segnale del Senato è pubblico – possa essere ripreso da chiunque. *(Vivaci commenti dai Gruppi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con il seguito della discussione del disegno di legge n. 2512.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 16,56).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2512.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stata accantonata la votazione dell'articolo 10.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati agli articoli da 22 a 49 del provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 22 a 49 del disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 42.3, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 24.20, 44.0.10a (limitatamente al secondo periodo), 45-*bis*.901, 22.1500a (limitatamente all'ultimo capoverso), 48.110 (limitatamente al secondo periodo) e 49.30 (limitatamente al riferimento alla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della tabella B). La Commissione esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 37.0.40, 37.0.50 e 37.0.60 – condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle rispettive clausole di copertura riferite alla tabella A con la seguente: «conseguentemente all'articolo 54, tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere» – e parere contrario sulla parte restante dell'emendamento 44.0.10a.

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli, nel presupposto che, quando gli emendamenti contengono l'indicazione del tetto di spesa nella clausola

di copertura, ancorché il tetto di spesa non sia specificato anche nella disposizione recante l'onere, ove approvati, essi verranno riformulati, in sede di coordinamento, indicando l'onere come limite massimo di spesa, nonché nel presupposto che, qualora negli emendamenti la copertura dei relativi oneri sia fatta a valere sui Fondi speciali di cui alle Tabelle A e B, ancorché senza l'indicazione della specifica rubrica, si intendono proporzionalmente ridotte tutte le rubriche contenute nel fondo speciale, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza del relativo onere e comunque nel limite delle risorse ivi disponibili e che, di conseguenza, ove approvati, in sede di coordinamento saranno riformulati nei termini anzidetti».

Do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti 10.290 (testo 2) e 10.20 (testo 2), nonché su quelli riferiti agli articoli da 49-*bis* a 54, limitatamente alle Tabelle A e B del provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 10.290 (testo 2) e 10.20 (testo 2) nonché quelli riferiti agli articoli da 49-*bis* a 54, limitatamente alle Tabelle A e B, del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 50.2, 50.30, 50.4, 50.90, 50.850, e 54.Tab.B.60. La Commissione esprime, altresì, parere di nulla osta alle seguenti condizioni rese ai sensi della medesima norma costituzionale: che all'emendamento 50.7 gli importi: "– 2.000" e "– 3.000" vengano rispettivamente sostituiti dagli altri: "– 3.000" e "– 6.000"; che all'emendamento 50.0.1 vengano sostituite le parole: "sono autorizzati nel triennio 2004-2006 limiti" con le altre: "è autorizzato un limite"; che all'emendamento 52.0.500 vengano infine aggiunti i seguenti importi: "2005: – 2.500; 2006: –2.500".

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sugli emendamenti 10.290 (testo 2) e 10.20 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli, nel presupposto che, quando gli emendamenti contengono l'indicazione del tetto di spesa nella clausola di copertura, ancorché il tetto di spesa non sia specificato anche nella disposizione recante l'onere, ove approvati, essi verranno riformulati, in sede di coordinamento, indicando l'onere come limite massimo di spesa, nonché nel presupposto che, qualora negli emendamenti la copertura dei relativi oneri sia fatta a valere sui Fondi speciali di cui alle Tabelle A e B, ancorché senza l'indicazione della specifica rubrica, si intendono proporzionalmente ridotte tutte le rubriche contenute nel fondo speciale, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza del relativo onere e comunque nel limite delle risorse ivi disponibili e che, di conseguenza, ove approvati, in sede di coordinamento saranno riformulati nei termini anzidetti. Sugli emendamenti 54.Tab.A.900, 54.Tab.A.901, 54.Tab.B.182 il parere non ostativo è reso, altresì, nel presupposto che gli importi si intendano riferiti alle unità di euro».

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che è in via di stesura l'emendamento preannunciato in sede di discussione degli articoli 2 e 3, propongo l'accantonamento di tale articolo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, sono d'accordo, ritengo sia la cosa più conveniente da fare. L'esame dell'articolo 11 è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTALBANO *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente l'emendamento 12.901.

Esso invoca un principio di equità: per la terza volta il Parlamento interviene in una materia analoga, avendo la Commissione approvato un emendamento sulla stessa fattispecie, presentato molto autorevolmente dai colleghi Schifani e Vizzini. L'emendamento dei senatori Schifani e Vizzini interviene per consentire ancora una volta la proroga della convenzione dei lavoratori socialmente utili, con particolare riferimento a quelli della città di Palermo.

Riteniamo che questo provvedimento, che è stato recuperato in Commissione con un voto favorevole sull'emendamento presentato dai colleghi Schifani e Vizzini, sia quanto mai utile poiché si tratta di affrontare questioni assai gravi che ineriscono al precariato e che hanno avuto inerenza con problemi di ordine pubblico. Si tratta in sostanza di non lasciar cadere la speranza per i lavoratori socialmente utili di ottenere un programma di fuoriuscita e una successiva legittima stabilizzazione.

Tuttavia, signor Presidente, colleghi del Governo, questo emendamento finisce involontariamente per creare un'ingiustizia, cioè una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori socialmente utili che si trovano nelle stesse condizioni.

I lavoratori socialmente utili di Palermo sono stati assunti nel 1997 a carico del bilancio del Comune; nella stessa fase politica altri sindaci hanno proceduto all'assunzione, a totale carico del proprio bilancio, di lavoratori socialmente utili. La differenza risiede nel fatto che i lavoratori socialmente utili di Palermo possono godere, giustamente, delle convenzioni mentre in pochissimi altri Comuni, per un numero di lavoratori assolutamente inferiore a quelli di Palermo, non si può ricorrere allo strumento della convenzione. L'emendamento in questione prevede perciò una parità di trattamento anche per questa parte residuale di lavoratori socialmente utili.

Penso che il Governo e la maggioranza non possano sottrarsi al recepimento del principio di equità qui sottolineato; mi rivolgo in particolare ai colleghi della maggioranza che hanno presentato la mia stessa proposta. Riteniamo di invocare un comune principio di equità che il Governo e la

maggioranza dovrebbero accogliere. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Moncada).*

PRESIDENTE. Colleghi, senza riferimenti al collega Montalbano, che si è limitato al minimo necessario, ricordo che abbiamo doverosamente dedicato tempo, che dovremo recuperare, alla tragedia accaduta oggi. Mi auguro che tutti contengano nei limiti del possibile gli interventi sulle materie che non necessitano di particolare approfondimento, per consentire un balzo in avanti alla trattazione dell'argomento da concludere.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, condividendo la sua esortazione, chiedo all'Assemblea di prestare attenzione per consentirmi, in limiti temporali modesti, di ricordare una problematica nota a tutti e riproposta da un apposito emendamento alla finanziaria. Mi rivolgo in modo particolare ai componenti della Commissione istruzione e della Commissione sanità, ai colleghi Bevilacqua e Fasolino.

Si tratta della questione dei medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni 1982-1991 i quali, durante l'espletamento di tale attività di formazione, non hanno percepito alcuna remunerazione, benché nel frattempo fosse entrata in vigore una direttiva europea che obbligava gli Stati membri a remunerare adeguatamente questi periodi di formazione, sostanzialmente equiparati ai rapporti e ai contratti di formazione e lavoro che sono ancora vigenti. Sappiamo che, successivamente, il legislatore italiano ha recepito la direttiva, ma sono rimasti ingiustamente esclusi dalla remunerazione proprio coloro i quali si erano specializzati nel periodo che ho ricordato.

Sarebbe questa una delle tante ordinarie ingiustizie che possono nascere dalla sovrapposizione cronologica delle normative in Parlamento, se non fosse per il fatto che su tale materia, sulla quale ho presentato un disegno di legge, così come ha fatto il collega Consolo, si è manifestata in 7ª Commissione una condivisione generalizzata che ha condotto l'intera Assemblea a predisporre, nella scorsa finanziaria, un ordine del giorno, sottoscritto da colleghi appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari, che è stato accolto dal Governo.

Con questo ordine del giorno il Governo si impegnava a formulare una proposta operativa tesa ad affrontare concretamente il problema della copertura economica. Per la verità, nell'emendamento da noi proposto in Aula – uso il plurale perché analogo emendamento era stato presentato dal collega Bevilacqua – avevamo ridotto la remunerazione e suddiviso la somma in sei annualità, tre delle quali coprivano il 50 per cento, mentre il restante 50 per cento veniva recuperato attraverso dei crediti d'imposta. Avevamo quindi cercato di diluire l'impegno economico, proprio perché sapevamo che qualche problema ci sarebbe potuto essere.

È evidente che, di fronte all'impegno specifico assunto dal rappresentante del Governo nei confronti di tutti i Gruppi, ci aspettiamo che lo stesso venga onorato. Questo è il senso dell'emendamento. Dico ai colleghi che non hanno potuto sottoscriverlo o depositarne uno uguale che sarei

felicissimo di condividere questa iniziativa con tutti quelli che l'hanno portata avanti. Ci aspettiamo però che il Governo mantenga un impegno preciso e categorico, per il quale è stato dato un arco di tempo, un anno, che ci sembra soddisfacente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Sottolineo solo che per i medici specializzandi quest'anno c'è un apposito accantonamento nella Tabella A della legge finanziaria. Si potrà quindi procedere, in sede legislativa, alla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Marino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.18, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.200, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.23.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che con questo emendamento si vuole rimediare ad un'ingiustizia.

Infatti, alcuni colleghi dell'università sono stati danneggiati da una disposizione che aveva altri scopi. Ci sono persone che hanno uno stipendio più basso di quello che avrebbero dovuto avere passando da un'altra amministrazione statale all'università. L'onere recato dall'approvazione dell'emendamento non sarebbe pesante, ma il parere espresso è contrario. Invito a rivederlo. Qualora ciò non fosse possibile, chiederei almeno un'attenzione, già accordata l'anno scorso da parte del Governo, a risolvere in qualche maniera il problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti ... *(Il senatore Gubert chiede la parola)*. Senatore Gubert, come ho già detto, do la parola una sola volta. L'invito mi sembra sia stato accolto dall'opposizione. Sarebbe opportuno che lo facesse anche la maggioranza. *(Applausi dal Gruppo FI).*

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, volevo dire che, visto che non c'è stata risposta da parte del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.35, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

L'emendamento 12.360 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.39, presentato dal senatore Cutrufo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.40.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, se il relatore ed il Governo sono d'accordo, ritirerei il presente emendamento e presenterei al suo posto un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

FERRARA, *relatore*. Inviterei il Governo ad accoglierlo come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Battisti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.100?

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.41, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.42, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.900.

CIRAMI *(UDC)*. Signor Presidente, questo emendamento è uguale al successivo e, se il presentatore dell'emendamento 12.901 fosse d'accordo, ne chiederei l'accantonamento.

MONTALBANO *(DS-U)*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto, gli emendamenti 12.900 e 12.901, fra loro identici, sono accantonati.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Marino?

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, è stato respinto l'emendamento 12.9, a mia firma, su cui il relatore ed il Governo hanno espresso il loro avviso contrario, secondo me sbagliando.

Vorrei segnalare che vi è una vera propria omissione, in quanto il Corpo forestale dello Stato presso le varie procure della Repubblica svolge

funzioni di polizia giudiziaria, e quindi la norma va assolutamente integrata. Non capisco perciò la contrarietà del relatore e del Governo quando – ripeto – vi è stata una vera e propria omissione rispetto agli altri corpi che svolgono già funzioni di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Considero la sua, senatore Marino, una dichiarazione di voto *a posteriori.*

Colleghi, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 12, essendo stati accantonati alcuni emendamenti ad esso riferiti.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.3, presentato dal senatore Cutrufo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.4, presentato dal senatore Ciccanti, identico all'emendamento 12.0.5, presentato dal senatore Nocco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.6.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, la celerità che lei invoca non può impedirci di sottolineare almeno brevemente emendamenti che riguardano la vita delle persone, in questo caso particolare delle persone che hanno subito degli infortuni sul lavoro, o che hanno avuto malattie professionali.

Con questo emendamento noi chiediamo che le somme corrisposte dall'INAIL non costituiscano reddito, in modo che tali somme, che hanno natura risarcitoria, non costituendo reddito, lascino sgombro il campo e siano irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali, e non possano essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare per costituire il reddito o per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici.

In sostanza, si tratta di applicare un principio di giustizia e di redistribuzione verso coloro che senza colpa hanno visto già diminuire le loro possibilità a causa del lavoro. In questo senso l'emendamento è volto a prevedere che non costituiscano reddito le somme corrisposte dall'INAIL. È evidente che si tratta di un'apertura di credito riguardo alla vita di per-

sone che hanno già dovuto subire, a causa del lavoro, menomazioni e limitazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.6, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 12.0.90 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.10, presentato dal senatore Castagnetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.11, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.110.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Signor Presidente, questo emendamento tende a riproporre, così come sottolineato dal senatore Manzione, il problema dei medici specializzandi, su cui il Parlamento è in debito.

Nell'esame della scorsa finanziaria fu approvato un ordine del giorno, a prima firma della senatrice Alberti Casellati, che invitava il Governo a dare piena attuazione al decreto legislativo n. 368 del 1999 e a definire il trattamento economico adeguato a questi colleghi, che costituiscono un elemento importante nell'assistenza sanitaria.

Ad oggi tutto questo non si è verificato. Siamo consapevoli che con la legge Biagi non sono più attuali i contratti di formazione e lavoro, ma invito ugualmente il Governo a tener fede a quell'impegno preso lo scorso anno, definendo adeguatamente la posizione economica di questi soggetti.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per associarmi alla dichiarazione di voto del senatore Di Girolamo e per ricordare che si tratta in effetti di una grave inadempienza del Governo, il quale aveva preso in questa direzione espliciti impegni, che purtroppo non vengono mantenuti.

BEVILACQUA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(AN)*. Signor Presidente, anch'io voglio prendere la parola su questi emendamenti, soprattutto sul 12.0.112 del senatore Manzione, ma anche su tutti gli altri che si riferiscono alla vicenda dei medici specializzandi, per ricordare (lo hanno già fatto i colleghi che mi hanno preceduto) che l'anno scorso vi è stato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i colleghi con il quale si impegnava il Governo a risolvere questa annosa situazione.

Non mi faccio trascinare sul terreno della polemica, per la verità, ma vorrei ricordare ai colleghi che ci parlano di un anno che dal 1992 si trascina questa annosa questione e nessun Governo precedente l'ha risolta.

Voglio anche precisare che un mio emendamento, del tutto uguale al 12.0.112 del senatore Manzione, è stato dichiarato inammissibile in Commissione. Comunque, poiché, come ho detto, non voglio fare polemica, ne prendo atto e chiedo al senatore Manzione se posso sottoscrivere il suo emendamento.

Prendo altresì atto delle dichiarazioni del sottosegretario Vegas, il quale afferma che vi sono finanziamenti già all'uopo stanziati. Cercheremo di attivare un disegno di legge che è già in discussione nella 7ª Commissione.

Cerchiamo di risolvere questa situazione cui credo sia interesse di tutti trovare soluzione nei tempi più rapidi possibili.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, lo dico a lei e anche ai colleghi che volessero intervenire: sull'emendamento 12.0.112 c'è una richiesta di intervento del relatore; quindi, quando ci arriveremo, avremo probabilmente anche dei chiarimenti proprio su questa materia.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.110, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.111, presentato dai senatori Vitali e Pizzinato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.112.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, è stato già previsto un ordine del giorno, il G12.200, a firma dei colleghi Alberti Casellati, Bevilacqua, Manzione, D'Ippolito e altri, che recepisce il contenuto dell'emendamento 12.0.112. Invito quindi il presentatore a ritirare questo emendamento ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi sembra che lei abbia in mano il testo dell'ordine del giorno cui si è testé riferito il relatore.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Sì, signor Presidente. Poiché l'ho predisposto io, chiaramente l'ordine del giorno è a prima firma Manzione, con a seguire le firme dei senatori Bevilacqua, Alberti Casellati e poi di tutti gli altri colleghi che vorranno sottoscriverlo.

Noi vorremmo che il Governo si impegnasse, nel corso del prossimo anno, a fare in modo che il provvedimento, ora fermo in Commissione, possa, sulla base della disponibilità che verrà recuperata, approdare finalmente in Aula. È questo l'impegno del Governo? Il Governo può, dietro suo invito, signor Presidente, alzarsi un attimo e dire «sì», come si fa in occasioni appena formali? Collega Vegas, non le costa molto. L'ordine del giorno è pronto, e il Governo?

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo dunque lo accoglie. Tuttavia, se posso darle un suggerimento, senatore Manzione (anche se non dovrei essere io a farlo), come lei sa, ci si può accontentare dell'accoglimento, ma qualche volta si può anche insistere sulla votazione di un ordine del giorno, se si vuole rafforzarne ulteriormente il contenuto. In questo caso mi sembra un argomento su cui c'è un'assoluta trasversalità.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Recepisco al volo questa indicazione molto saggia della Presidenza, perché, al di là dell'assenso che già è arrivato dal Governo, sull'ordine del giorno, visto che è condiviso da tutta l'Aula, probabilmente un voto...

PRESIDENTE. Anche un voto elettronico.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Esatto, probabilmente sarebbe giusto un voto dell'Aula, perché mi pare che tutti i colleghi siano d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G12.200, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Io speravo in una votazione all'unanimità, ma non ci riusciamo neanche questa volta. Non so se vi sono colleghi distratti o che la pensano diversamente.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ci sono stati 5 astenuti e 208 favorevoli: è, per così dire, straapprovato!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1, identico agli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Signor Presidente, siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 13 della finanziaria perché a nostro avviso introduce surrettiziamente una modifica importante dell'attuale legislazione in materia di stupefacenti, togliendo la titolarità al Dipartimento degli affari sociali del Ministero del *Welfare* e assegnandola al neo costituito Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio. Una struttura ipercentralizzata che avoca a sé completamente le politiche antidroga modificando anche le disposizioni contenute nel relativo Testo unico.

Questa tendenza all'accentramento è resa ancora più evidente con il completo trasferimento delle risorse finanziarie al Ministero delle politiche sociali in un rinascente ed indistinto fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga precedentemente confluito nel fondo per le politiche sociali. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE Colleghi, la prima fila dietro il banco in cui siede il relatore brilla costantemente per il brusio ed il disordine e non c'è neanche il senatore Nocco che di solito agisce da catalizzatore. Inoltre, il senatore Pedrizzi si sente fin qui senza bisogno dell'amplificazione. Non vorrei dover richiamare i senatori uno per uno. Il mio richiamo riguarda trasversalmente tutti, a qualsiasi schieramento si appartenga, per il rispetto dovuto ai colleghi che hanno la parola.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Sono molti i profili critici che avanziamo sull'articolo 13. Ne cito soltanto due per brevità. Il primo è che lo Stato va ad operare in materie di competenza regionale – ricordo a questo proposito il ricorso vinto dalla regione Emilia-Romagna sugli *standard* dei SERT – accentrando nuovamente la gestione di rapporti diretti con le comunità terapeutiche nel Dipartimento nazionale delle politiche antidroga.

La seconda questione – e concludo – concerne il fatto che lo scorporo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle risorse finanziarie e il loro inserimento nella Presidenza del Consiglio realizza di fatto una riappropriazione non opportuna del fondo di intervento per la lotta alla droga, che viene disgiunto da qualsiasi intento sociale; il che significa un'ulteriore frammentazione delle competenze sociali che invece dovrebbero essere riaggregate tra diversi organi.

Per ultimo cito la riduzione consistente delle risorse destinate ad interventi di tipo preventivo che più pagano nella lotta alle tossicodipendenze. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, oltre ai motivi di merito richiamati dai colleghi, desidero segnalare un aspetto particolare che non è stato sollevato. So che le dichiarazioni di inammissibilità del Presidente non sono discutibili, però qualcuno dovrà pure spiegare all'Aula...*(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, per cortesia, faccia silenzio.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. È solo uno dei tanti che sta parlando.

PRESIDENTE. Ma è quello che ho visto.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. ...quali siano gli effetti immediati sui saldi o sullo sviluppo, così come previsti dai criteri di ammissibilità dei testi legislativi durante la sessione di bilancio, della istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. Resta comunque un mistero. Credo che nessuno sia in grado di spiegarlo e quindi sarebbe stato opportuno sopprimere l'articolo e consentire una discussione nel merito nella competente Commissione.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Desidero associarmi a quanto affermato dal senatore Giaretta e dichiarare il voto favorevole su questi emendamenti da parte del Gruppo dei Verdi. L'indicazione che si evidenzia nell'articolato esprime una politica sulle droghe di tipo arretrato e arcaico che non comprende le modifiche verificate nel mercato della droga e sull'uso degli stupefacenti. Pertanto alla fine risulterà assolutamente inefficace quanto previsto nell'articolo al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Giaretta e Crema, identico agli emendamenti 13.2, presentato dai senatori Vitali e Gasbarri, 13.3, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, e 13.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dai senatori Cavallaro e Magistrelli.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 13.10.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori, identico all'emendamento 13.1500, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori, identico all'emendamento 13.1501, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dai senatori Cavallaro e Magistrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dai senatori Magnalbò e Demasi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, in questi anni uno degli obiettivi principali del Governo è stato quello di svuotare il sistema dell'istruzione scolastica pubblica a tutto vantaggio di quella privata. La riforma Moratti e il finanziamento alle scuole paritarie e private ne sono la dimostrazione lampante.

A leggere alcune agenzie, sembra che la maggioranza avrebbe raggiunto un accordo per un ulteriore finanziamento alle scuole private per 20 milioni di euro per il 2004 e 40 milioni di euro per il 2005 e il 2006. Fondi che si aggiungono a quelli già stanziati nel 2003.

Riteniamo insufficienti i fondi previsti per il settore scolastico, per ciò che attiene sia al personale sia agli immobili. Ricordo che il 64,53 per cento degli istituti è privo di certificazione di conformità relativamente alle norme antincendio e che il 42,3 per cento è privo del certificato di agibilità statica. E la cifra che viene stanziata per gli adeguamenti è assolutamente insufficiente, con gravi ripercussioni sugli enti locali che hanno la responsabilità della gestione degli immobili.

Con l'emendamento 14.44, che sottoponiamo all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo, proponiamo di incrementare in modo significativo le risorse destinate agli adeguamenti. L'applicazione della riforma voluta dal ministro Moratti e da noi contestata prevedeva nel piano programmatico finanziario uno stanziamento complessivo di 8.320 milioni di euro per il quinquennio 2004-2008 con uno stanziamento a valere sul 2004 di 800 milioni di euro, laddove per questo ultimo anno troviamo uno stanziamento di soli 90 milioni di euro.

Ma ciò che colpisce maggiormente nelle misure previste in questa finanziaria per la scuola è l'assoluta mancanza di risposta per i 21.000 docenti precari e per il personale ATA che è in attesa di un processo di stabilizzazione definitiva.

Si arriva addirittura a prevedere la riconversione professionale per i docenti in esubero; qualora poi il docente dovesse rifiutare di accettare i corsi previsti a tal fine verrebbe collocato immediatamente nelle liste di disponibilità, con relativa riduzione dello stipendio dell'80 per cento; dopo ventiquattro mesi, se non dovesse essere possibile riassorbire tali docenti, essi verrebbero licenziati. È evidente che le sorti del personale non stanno a cuore a questo Governo.

Noi riteniamo, invece, centrale il ruolo della scuola pubblica: il diritto allo studio che va garantito a tutti e soprattutto alle fasce più deboli della popolazione.

Relativamente al personale della scuola, fermo restando la necessità di un adeguamento contrattuale e retributivo agli *standard* europei, i nostri emendamenti puntano a garantire i livelli di organico antecedenti ai tagli prodotti dal Governo in carica, per ciò che riguarda sia il personale docente sia il personale ausiliario.

In particolare mi preme sottolineare i seguenti due emendamenti. Il 14.70 prevede «la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni disabili, di almeno una collaboratrice» per i compiti di assistenza locomotoria. L'emendamento 14.72, al fine di garantire «l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*» prevede la dotazione organica di un insegnante di sostengo per ogni alunno disabile e il fatto che ve ne sia più di uno per classe in classi composte da più di 20 alunni.

Ebbene, questi emendamenti vogliono esprimere un'attenzione particolare nei confronti dei portatori di *handicap*, in controtendenza rispetto ai tagli portati da questo Governo, anche in riferimento alla riduzione degli insegnanti di sostegno.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 14.20, che richiama, peraltro, una successiva proposta emendativa su cui si soffermerà la senatrice Soliani; entrambi sono riferiti all'opportunità di aumentare le disponibilità finanziarie da destinare al fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La nostra richiesta di incrementare questo fondo nasce da un duplice ordine di valutazioni. La prima fa riferimento all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili per il 2004 per le esigenze di sviluppo e di ampliamento delle attività scolastiche, anche in relazione alla riforma. Ci meraviglia molto che il Governo, impegnato nell'attuazione della riforma, destini a questo scopo risorse finanziarie sicuramente non corrispondenti all'ambizione del disegno delineato attraverso la riforma proposta dal Governo, che noi non condividiamo – come è noto – ma rispetto alla quale denunciamo questa disparità tra intenzioni e strumenti che dovrebbero assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Riteniamo si debba piuttosto puntare all'aumento del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, allo scopo di ottenere alcuni risultati indispensabili nella vita della scuola nazionale per il rilancio del sistema pubblico di istruzione. Si tratta di risultati che, tra l'altro, sono ancora più urgenti, soprattutto in relazione alla decisione, attraverso la riforma Moratti, di abolire il riferimento costituzionale all'obbligo scolastico.

Intervenire sul piano dell'offerta formativa significa agire sulle attività che consentono una più piena realizzazione del diritto allo studio e all'istruzione, che permettono di determinare una diversa gamma di organizzazione da parte della scuola, ma soprattutto che consentono alle istituzioni scolastiche autonome di disporre di risorse finanziarie che le mettano in condizione di realizzare il piano per l'offerta formativa.

Senza un sufficiente stanziamento, il piano per l'offerta formativa delle scuole autonome si riduce al nulla e la grande conquista della centralità dell'economia scolastica risulta gravemente compromessa dall'iniziativa riformatrice.

Riteniamo allora indispensabile destinare risorse finanziarie sufficienti all'ampliamento dell'offerta formativa. Per questo motivo, tra l'altro, indichiamo una copertura che fa riferimento al calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Ciò al fine di ottenere, attraverso tale imposta, risorse finanziarie non dico sufficienti, ma perlomeno in grado di rendere il fondo per l'offerta formativa coerente con le necessità del Paese, se si vogliono davvero rendere centrali i problemi dell'istruzione e della formazione anche dal punto di vista della competitività del sistema nazionale.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 14.23, 14.28 e 14.62.

Si tratta di emendamenti con i quali tutta l'opposizione di centro-sinistra, in modo molto concorde, ha voluto indicare soluzioni diverse per il mondo della scuola, che al momento attuale è trattato dal Governo con un

fare – per così dire – spilorcio. In sostanza, si riduce tutto ciò che è possibile, a cominciare dagli esoneri per i collaboratori dei presidi, nonché prevedendo corsi di specializzazione per la riconversione del personale che vanno ad intaccare i fondi destinati all'aggiornamento complessivo degli insegnanti. Per non parlare poi della situazione degli alunni portatori di *handicap*, che è stata già esposta.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti migliorativi. Tra questi, in particolare, vorrei sottolineare l'emendamento 14.62 per la rilevante conseguenza che comporta sulla qualità del servizio reso agli alunni e alle famiglie.

Tutto il centro-sinistra vi chiede di affrontare in modo serio il tema delle assunzioni del personale precario della scuola. Il mondo della scuola attende da molto tempo uno sblocco reale, e non virtuale o mediatico, delle assunzioni. Il personale precario ha raggiunto quest'anno la sua punta massima percentuale sul totale dei docenti.

Il Governo, peraltro, mentre presenta una legge finanziaria come quella al nostro esame, che nulla dice al riguardo, propone un disegno di legge, che credo impegnerà questa Camera appena terminato l'esame della manovra finanziaria, in cui nulla si prevede in materia di assunzioni. Si tratta di una specie di ordinanza che detta punteggi per entrare nelle graduatorie, ma che nulla prevede per le assunzioni del personale. Si sentono in giro voci su richieste fatte alla signora ministro Moratti di procedere a nuove assunzioni dopo due anni che il numero dei docenti assunti è pari a zero.

Siamo fortemente preoccupati e quindi vi chiediamo di esaminare con molta attenzione l'emendamento che proponiamo, che peraltro riprende alcune norme contenute in un disegno di legge presentato in questa Camera. Dovete dirci in che modo volete intervenire sugli organici delle scuole.

Il numero dei docenti è diminuito (33.500 docenti in meno in tre anni) e desta molta preoccupazione il fatto che sembra che a tale diminuzione – su questo aspetto in particolare vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario – sia legato un problema molto delicato che riguarda le dotazioni organiche delle scuole in rapporto al tempo scuola garantito agli alunni e alle famiglie. È ovvio che tale tempo varia a seconda degli ordini di scuola. Sappiamo che la richiesta di tempo scuola per l'infanzia è diversa da quella per la scuola elementare, che è di tempo pieno, e da quella della scuola media, che è di tempo prolungato. Questo tema, tra l'altro, è oggetto di un altro provvedimento.

Perché vi chiediamo di ragionare con noi sul tema delle assunzioni? Perché si riduce il personale stabilizzato e si tende alla sua precarizzazione diminuendo le ore per i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Faccio l'esempio delle ventisette ore, che diventano il tempo garantito per la scuola elementare. A queste ventisette ore forse può provvedere personale stabilizzato, ma come si arriva alle quaranta ore, un'esperienza di tempo pieno di cui nessuno, neanche la signora sottosegretario Aprea

nella recente intervista rilasciata a «Il Sole-24 ORE» osa parlar male? Le quaranta ore, infatti, rispondono in modo appropriato alle esigenze del 25 per cento delle famiglie italiane e del 70-80 per cento delle famiglie che vivono nelle grandi città italiane.

Se a queste scuole viene tolto personale, come si arriva, ripeto, da ventisette a quaranta ore? La risposta è: con dieci ore di mensa. Ma chi lavora in quelle dieci ore di mensa? Forse, personale che possono dare i Comuni; l'ANCI però a sua volta lancia l'allarme, perché sostiene che con questi provvedimenti si esaurisce l'organico per il tempo pieno. Oltre tutto, si commette un errore anche dal punto di vista didattico ed educativo, perché si tratta di ore sommate in maniera artificiale e disgiunte da un sistema educativo complessivamente considerato.

Questo è il problema che vi troverete a dover affrontare all'inizio del prossimo anno scolastico, perché state attuando un'idea di tempo scuola a fisarmonica, coperto in parte da personale esterno alle scuole e pagato dalle scuole con propri fondi, deprivando di fatto la scuola. Questo spiega perché c'è tanta esitazione nelle assunzioni.

Utilizzate, allora, questa finanziaria – che ci sembra la sede giusta – per tranquillizzare – è interesse di tutti – le famiglie italiane, per dire che c'è da parte di questo Governo la volontà di assumere personale stabilizzato. Vuol dire molto dal punto di vista della qualità della scuola.

Abbiamo, invece, sempre più la sensazione che, finanziaria dopo finanziaria, stiate impoverendo la scuola del nostro Paese e la stiate privando di una dimensione che le è congeniale. In qualche misura, si può parlare ormai di una memoria di lavoro, di esperienza e di valori che si è andata accumulando nella scuola e che state distruggendo appiattendola su una visione inutilmente aziendalistica, priva di qualunque efficacia, basata semplicemente sul sistema del taglio.

Dite che i soldi non ci sono, però, guarda caso, per altri interventi li trovate. Ci risulta che state incrementando il contributo destinato alle famiglie degli alunni delle scuole non statali, che potranno dedurre cifre aggiuntive dalla denuncia dei redditi; fate quindi piovere sul bagnato e date ancora a chi ha già. Pubblicate molti opuscoli di carta patinata; non sarebbe meglio, invece, pensare agli insegnanti in quanto soggetti importanti, fondamentali per l'attività educativa della scuola?

Vi chiediamo questo e in particolare sottolineiamo la nostra scelta a favore di un piano chiaro e preciso per l'assunzione degli insegnanti nella scuola italiana. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, debbo purtroppo comunicare, dopo l'intervento del ministro Martino alla Camera, che il numero dei nostri militari deceduti in Iraq è salito a 17.

Augurandoci di non dover fare ulteriori aggiornamenti nel corso della seduta, vi terrò informati di eventuali comunicazioni che dovessero pervenire.

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Con i nostri emendamenti abbiamo trovato fondi da destinare laddove mancano, cioè al sistema di istruzione. Con l'emendamento 14.43, per esempio, destiniamo 20 milioni di euro ad una emergenza del sistema di istruzione, cioè la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Siamo abituati a vivere le disgrazie, a commentarle, a manifestare angoscia, ma quando si presenta il momento, sereno e responsabile, per destinare fondi al bisogno di maggiore sicurezza, siamo distratti e sordi alle indicazioni più puntuali.

Al comma 4 dell'articolo 14, che tratta della messa in sicurezza degli edifici, prevediamo un aumento della somma stanziata dal Governo, che è insufficiente ed esattamente pari alla metà dei fondi previsti l'anno scorso. Ad un anno di distanza dalla tragedia di San Giuliano, attendiamo ancora un piano straordinario di investimenti per l'edilizia scolastica.

La nostra indicazione, che prevede 20 milioni di euro in luogo del vostro 10 per cento, dimostra che noi i soldi li avremmo trovati e avremmo anche la volontà di iniziare a irrobustire il sistema di sicurezza degli edifici scolastici. Ciò significa mettere i ragazzi e gli insegnanti nelle condizioni di lavorare senza preoccupazioni, senza incubi. Dagli edifici scolastici deve muovere un'azione di investimento positivo, di sostegno al sistema di istruzione.

Con emendamenti successivi, in particolare il 14.50 e il 14.630, provvediamo ad individuare fondi per le istituzioni scolastiche autonome, cioè per il rafforzamento dei soggetti del progetto di istruzione del nostro Paese. I 90 milioni di euro che il Ministro ha previsto per l'articolo 14, al fine di avviare quella che chiama la «sua riforma», noi li destiniamo, aumentandoli tramite altri emendamenti, a ciò che esiste – le istituzioni scolastiche autonome –, non alla riforma che non c'è e non si vede.

Nella scuola gli insegnanti e i dirigenti, con il concorso dei genitori, degli studenti e delle istituzioni territoriali, hanno la responsabilità di predisporre l'offerta formativa, cioè di elaborare e presentare il piano di programmazione educativa e didattica; un piano per l'offerta formativa con le priorità indicate dagli insegnanti e con una strategia radicata nella vita dei ragazzi e nei bisogni del territorio.

Con questi emendamenti abbiamo indicato somme aggiuntive proprio per irrobustire la capacità progettuale della scuola, per dotarla degli strumenti atti a realizzare il programma. Sono somme aggiuntive, a tutela del diritto allo studio, per le scuole statali e quelle paritarie che concorrono anch'esse all'obiettivo fondamentale del Paese: costruire una forte offerta formativa per tutte le famiglie e le nuove generazioni.

In particolare con l'emendamento 14.50 indichiamo chiaramente le nostre strategie e le nostre priorità. Noi destineremmo i 90 milioni di euro in primo luogo alla scuola dell'infanzia che, tra l'altro, nel testo della finanziaria è denominata correttamente, appunto, «scuola dell'infanzia» anziché scuola materna, proprio in ragione di un emendamento dell'opposizione che ha dato un'indicazione precisa.

Dentro il nome c'è la maturità di un progetto, c'è un'idea non assistenziale, c'è un'idea pedagogica, c'è un'idea di cittadinanza, ma questo

prima dei tre anni, perché per noi nell'arco di tempo da zero a sei anni c'è il fondamento della cittadinanza attraverso la conoscenza e l'istruzione. Questa è una prima grande priorità. Quando chiediamo di investire sulla scuola dell'infanzia, di generalizzarla in tutto il territorio, vogliamo dire che tale scuola, estesa a tutto il nostro Paese, nelle grandi città, nelle periferie, nei comuni di montagna, nelle isole, deve essere un'opportunità offerta a tutti, non un privilegio dato, con un po' di anticipo, a qualcuno. C'è un cambiamento totale di visione.

In secondo luogo, le nostre risorse andrebbero a potenziare gli istituti comprensivi. Noi crediamo seriamente a questo tipo di struttura nel sistema di istruzione della scuola primaria e della scuola secondaria, che va sotto il nome di istituto comprensivo e che raccoglie già più della metà delle istituzioni scolastiche italiane. L'istituto comprensivo è la scuola che viene governata unitariamente, dalla scuola dell'infanzia fino ai 13 anni della scuola media.

Ciò significa che lì c'è una visione longitudinale della formazione, dell'istruzione, che c'è qualcosa di diverso, c'è una visione dinamica, flessibile e unitaria rispetto alla frammentazione e all'irrigidimento previsto dalla riforma Moratti. Gli istituti comprensivi sono una risposta alle esigenze del territorio in maniera globale, più completa, sono una risposta seria.

Per tali istituti attendiamo con grande preoccupazione una variabile decisiva, la variabile tempo, già richiamata dalla senatrice Acciarini, e che intuiamo sarà oggetto dei decreti che stanno per arrivare: si è cancellato il tempo pieno e si consente di partire da un minimo di ore obbligatorie (siccome è pagato solo questo minimo, il tetto che c'è adesso viene abbassato). Questa è la risposta riformatrice.

Infine, nelle nostre priorità privilegiamo la valorizzazione della professionalità degli insegnanti e del sostegno alla progettualità didattica, con particolare riferimento ai programmi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. La civiltà di un Paese si mostra quando riesce a garantire ai più deboli la piena cittadinanza dell'integrazione nella scuola e assicura a coloro che disabili non sono l'opportunità di cominciare a capire presto cosa significhi solidarietà e coesione sociale.

Questo è l'anno europeo della disabilità. Ne stiamo discutendo dappertutto, ma sull'integrazione scolastica ci sono tagli, diminuzione di prestazioni degli insegnanti e questo le famiglie lo sanno. L'Italia in Europa è stata pilota per l'integrazione scolastica. Le somme che destineremmo con l'emendamento danno questa chiara indicazione.

Signor Presidente, tra le nostre priorità ci sono gli alunni immigrati e l'educazione degli adulti. Vogliamo trovarci sulle frontiere dell'innovazione e della costruzione dell'Italia nuova, che includa tutti, sia le nuove generazioni di immigrati sia gli adulti, e innalzi il livello di alfabetizzazione generale. I soldi ci sono. Basta avere la volontà di collocarli, con un emendamento, al posto giusto. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Betta e De Paoli).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 14.68 e 14.69, perché parte del pacchetto che abbiamo presentato sul tema delle politiche familiari: le famiglie concrete, così come sono, non quelle un po' ideologiche che talvolta descriviamo; le famiglie concrete che hanno problemi di bilancio, ad esempio, quando hanno dei figlioli che vanno a scuola e vogliono garantire ai propri figli una buona offerta formativa.

Le spese per i libri di testo incidono molto pesantemente sui bilanci familiari, specialmente quando si ha più di un figlio che va a scuola, e con questo primo emendamento prevediamo un intervento di 250 euro a favore delle famiglie che abbiano almeno un figlio in età scolare. Poiché le somme disponibili, ci rendiamo conto, non sono molte, prevediamo che in via prioritaria essi siano riservati alle famiglie a minor reddito, come è giusto che si faccia quando le somme disponibili non consentono di largheggiare con interventi.

Il secondo emendamento prevede la creazione di un apposito fondo nazionale per gli asili nidi per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2005. Le famiglie sono fatte concretamente, spesso, di genitori, di papà e mamme che lavorano, lavorano a volte con un lavoro precario, intermittente e che magari non hanno più possibilità di far conto sui genitori per degli interventi di sostegno per i propri figli. Fare politiche familiari innanzitutto significa far sì che trovare un posto in un asilo nido non sia ogni anno una lotteria, ma un diritto riconosciuto alle nostre famiglie. *(Applausi del senatore Petrini).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. È una recita molto semplice e molto facile, mi scuseranno i colleghi; parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ovviamente, contrario agli emendamenti.

Faccio presente, però, per quanto riguarda per alcune delle istanze principali che sono state sollevate nel dibattito – e premesso alla senatrice Acciarini che il Governo non è spilorcio, cerca di essere parsimonioso, che è un'altra cosa – che, per quanto riguarda le assunzioni già il Ministro della pubblica istruzione ha preannunciato un piano di assunzioni, in modo da cercare di far fronte a questo problema.

Sulla questione della messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella legge finanziaria sono previste risorse delicate, quindi anche questo è un problema.

Poi magari mancano i progetti, e questo è un altro discorso però i soldi ci sono e il programma si sta avviando.

Gli altri problemi pratici che sono stati sollevati in questo dibattito sono problemi all'attenzione del Governo e credo che saranno superati. Ma la svolta che stata data in questi anni alla politica scolastica credo che non sia indifferente: è un *iter* che si va riempendo di contributi nel tempo e credo che con l'accordo di Governo e Parlamento si possa andare verso una scuola che sia in grado di offrire un servizio sempre migliore ai nostri ragazzi. *(Applausi del senatore Pedrizzi).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole della Margherita a questo emendamento e per sottolineare due elementi. Con questo emendamento abbiamo chiesto l'abrogazione, sull'anno scolastico 2004-2005, degli effetti relativi alla riduzione degli organici previsti dalla legge n. 448 del 2001, che è la prima legge finanziaria di questa legislatura.

Perché abbiamo fatto questa richiesta? Noi discutemmo di questa finanziaria – il sottosegretario Vegas lo ricorda – in un clima di aspra polemica tra maggioranza e opposizione e, nella prima lettura in un clima di aspra polemica tra il Governo e le organizzazioni sindacali perché attraverso lo strumento della correzione dei parametri relativi agli organici ed al rapporto tra i docenti e gli allievi di ciascuna scuola si realizzava un risparmio di spesa che, a nostro giudizio, era eccessivo, cioè tale da strangolare in realtà la tenuta del sistema scolastico e formativo nazionale.

In seguito a una nostra precisa richiesta al Governo, ci fu assicurato (ed era scritto così anche nella finanziaria) che la riduzione degli organici non avrebbe determinato effetti di contrazione delle classi e delle scuole. Sono passati due anni e si sta verificando su tutto il territorio nazionale ciò che purtroppo noi avevamo temuto: alcune – anzi, molte – scuole sono costrette a chiudere a seguito della riduzione degli organici e quelle che sono mantenute in vita attraverso la procedura della deroga autorizzata dalle direzioni generali del Ministero dell'istruzione restano aperte perché trasformate in pluriclassi.

Mi pare che si sia tornati molto indietro rispetto allo *standard* di offerta formativa che consideravamo consolidato nel Paese. Infatti, la pluriclasse, che può assecondare la richiesta di tenere aperta una scuola come presidio del territorio, è uno strumento inadeguato rispetto alla funzione che la scuola ritiene di dover svolgere come servizio sul territorio e in relazione alle esigenze di formazione degli allievi e di preparazione ai successivi gradi di istruzione e all'attività lavorativa.

Riteniamo quindi assolutamente necessario sospendere gli effetti nefasti di quella normativa e ragionare per la scuola come si ragiona per un

servizio su cui bisogna investire e su cui non bisogna realizzare risparmi in maniera ragionieristica.

Noi chiediamo che alla dichiarazione di centralità della scuola e del sistema formativo corrisponda uno *standard* di servizi sul territorio nazionale uguale per tutti i cittadini.

Mi permetto, signor Presidente, di sottolineare che nel Nord, l'area che lei più direttamente rappresenta politicamente, questo problema è sentito, come lo è nei piccoli centri del Sud. Dobbiamo guardare a tale problema con grande apertura e grande sensibilità sociale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Zavoli e De Petris).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Andrea, ma, come lei ben sa, il Presidente non vota.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo incerto l'esito della votazione, procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Proteste dai banchi dell'opposizione per la mancata chiusura delle porte)*. Ordino la chiusura delle porte. Tutte le volte che c'è la controprova, uno o due colleghi riescono ad entrare. L'ho disposta addirittura io, senza che me lo dicesse nessuno.

PAGANO *(DS-U)*. *(Rivolta ad un senatore seduto tra i banchi del Gruppo UDC)*. Per quanti vuoi votare lì sopra?

PRESIDENTE. Colleghi, cercate di votare dal vostro posto.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. È vergognoso!

PRESIDENTE. Dov'è la tessera?

PAGANO *(DS-U)*. Tirate fuori quella tessera! *(Vive proteste dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. La tessera è stata tolta.

Dichiaro chiusa la votazione. *(Reiterate proteste dai banchi dell'opposizione).*

La tessera è stata tolta.

Non è approvato. *(Reiterate proteste dai banchi dell'opposizione).*

C'è una differenza, fra l'altro, notevolissima, senza ombra di dubbio. *(Commenti del senatore Garraffa)*. La tessera che ho visto io l'ho fatta togliere, senatore Garraffa. Forse qualcuno starà di più in Aula per la votazione dei prossimi emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.4, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori, fino alla parola «formativa».

Non è approvata. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Colleghi, volete sedervi al vostro posto?

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.4 e l'emendamento 14.5.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dai senatori Montagnino e Monticone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.20.

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo in Aula).*

Oltre a non partecipare troppo ai lavori *(Rivolto ai banchi della maggioranza)*, adesso venite a disturbare mentre andiamo avanti? Mettersi a posto! *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*. Forse qualcuno ha scambiato l'emiciclo per una piazza, ma tale non è. Per cortesia! È un po' che non prendiamo più provvedimenti disciplinari e sono tentato...

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, i Democratici di Sinistra voteranno a favore dell'emendamento 14.20, molto importante in quanto cerca di restituire alla scuola risorse finanziarie per l'ampliamento dell'offerta formativa, termine che può sembrare a chi non è addetto ai lavori piuttosto curioso, ma che rappresenta ciò con cui la scuola è messa in grado di rispondere alle esigenze degli allievi e delle famiglie.

Le cifre di questo fondo erano – ragiono in miliardi di vecchie lire per consentire le comparazioni – per l'anno 2001 di 500 miliardi, per l'anno 2002 (mi spiace che il Sottosegretario non mi stia ascoltando, perché sugli aggettivi ci capiremmo meglio) di 450 miliardi, per l'anno 2003 di 430 miliardi e per l'anno 2004 di 400 miliardi.

Scelga lei l'aggettivo, signor Sottosegretario, ma quando, con un'inflazione abbastanza elevata, un fondo subisce simili riduzioni lei può dire

quello che vuole, ma le parole nei confronti dell'azione del Governo non possono essere molto diverse da quelle che ho usato poc'anzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.20, presentato dal senatore d'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.22, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori, fino alle parole «è abrogato».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 14.22, nonché l'emendamento 14.73.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.25, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*comma 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.25 e gli emendamenti 14.23, 14.24 e 14.26.

Metto ai voti l'emendamento 14.27, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, identico all'emendamento 14.29, presentato dai senatori Asciutti e Favaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.28, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.30, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.31, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.32, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole «l'anno scolastico 2003/4».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.32 e gli emendamenti 14.33 e 14.34.

Metto ai voti l'emendamento 14.35, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.36, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.37, presentato dai senatori Asciutti e Favaro, identico all'emendamento 14.38, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.39, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.40, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.42, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.43.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Soliani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.43, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.44, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alla parola «*con*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.44 e l'emendamento 14.45.

Metto ai voti l'emendamento 14.900, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.901, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.47, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, fino alle parole «*il comma 5*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.47 e l'emendamento 14.48.

Metto ai voti l'emendamento 14.49, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.50.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Soliani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.50, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 14.51, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.53, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.55, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.56, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.58, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.590, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.60, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.61, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.62, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.630, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.64, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.650, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.660, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.670.

SOLIANI *(Mar-DL-U)* Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Soliani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.670, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.68, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.69, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 14.70 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.71, presentato dal senatore Camber.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.72.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'emendamento 14.72 è volto a sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap.*

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.72, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.73 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 14.22.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, propongo al Governo di accogliere gli ordini del giorno presentati all'articolo 14 come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono d'accordo ad accoglierli come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G14.1 e G14.2 non saranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dal senatore Basile.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei chiedere il suo parere circa l'applicazione delle regole che sono alla base dello svolgimento corretto dei nostri lavori. Infatti, signor Presidente, è stato presentato, nei termini previsti dalla Presidenza, un emendamento da parte dei Capigruppo della maggioranza riguardante la questione dell'amianto. Questo emendamento dopo alcune ore è sparito; non si sa quando né perché. Probabilmente è stato ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, gli Uffici mi dicono che è stato inserito come emendamento aggiuntivo all'articolo 45.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Si tratta di un altro emendamento, signor Presidente. Lei parla di due emendamenti assolutamente diversi, che sono l'uno il contrario dell'altro.

Inoltre, signor Presidente, le chiedo delucidazioni a proposito dell'emendamento 15.0.50 presentato, sempre nei termini regolamentari, da parte del senatore Treu, che è stato dichiarato inammissibile. Poi non si sa quando né perché è stato ripresentato – ripeto: non si sa quando – dallo stesso senatore Treu insieme ad un altro, di eguale contenuto, del senatore Archiutti, che è stato invece dichiarato ammissibile.

PRESIDENTE. Accerteremo la questione, ma lei sa che le ammissibilità decise dalla Commissione sono valutate dal suo Presidente. In ogni caso, confronteremo i testi.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, non in Commissione ma in Aula, altrimenti non lo avrei chiesto a lei.

PRESIDENTE. Quando sul fascicolo è riportata a fianco di alcuni emendamenti la dizione «inammissibile» questo avviene sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio.

VANZO *(LP)*. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5.

Con l'emendamento 15.3 si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione, indipendentemente dal reddito del coniuge. Tale problema interessa una nutrita schiera di mogli che, nonostante abbiano pagato i regolari contributi, non si vedono corrispondere la giusta pensione, perché si tiene conto del trattamento pensionistico del coniuge. Siccome noi siamo tutti d'accordo nel sostenere le famiglie, dovremmo stare attenti a non incentivare le separazioni – reali o fittizie che siano – affinché queste mogli possano ottenere la pensione per la quale hanno pagato i contributi.

L'emendamento 15.4 ha lo scopo di prorogare al 31 dicembre 2004 i termini per il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera, in stato di disoccupazione e che abbiano maturato, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo tra Comunità europea e Confederazione elvetica, il diritto alla pensione o che possano avvalersi di tale proroga per maturarlo. La pensione può essere calcolata con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera. Tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana, tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

Queste agevolazioni sono estese anche ai lavoratori frontalieri non espressamente citati dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. Ricordiamo che il Governo, alla Camera, aveva accolto un ordine del giorno che prorogava i termini fino al 2007. Anche questo è un problema su cui, per così dire, abbiamo rivolto la nostra attenzione già da parecchio tempo, da circa due anni.

Con l'emendamento 15.5, signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su un problema che ultimamente è diventato piuttosto critico. Non possiamo permettere che un pensionato di 74 anni, con la moglie ammalata, che non dispone di risorse importanti, si veda notificare dall'INPS l'obbligo di restituire 44 milioni di vecchie lire quale somma indebitamente percepita, perché, essendo andato in pensione nel 1992 ed essendo stata calcolata la pensione in maniera provvisoria, soltanto nel 2003 è stato calcolato l'importo definitivo della pensione.

Abbiamo proposto un periodo massimo di un anno di provvisorietà; non possiamo far passare 10 anni perché le somme mensili, per quanto piccole, dopo un tale lasso di tempo arrivano a formare un importo rilevante. È una considerazione di buon senso. Vogliamo che l'INPS definisca in tempi brevi la pensione definitiva, in modo che poi non si determinino situazioni estremamente disagevoli.

* MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi accingo ad illustrare brevemente alcuni degli emendamenti che ho presentato all'articolo.

L'emendamento 15.0.7 è finalizzato a risolvere il problema degli esuberi strutturali soprattutto nelle grandi aziende. La norma prevede che, previ accordi sindacali, i datori di lavoro interessati possono assumere l'obbligo del pagamento della contribuzione pensionistica per la prosecu-

zione volontaria relativa ai lavoratori licenziati che presentino specifica domanda ai competenti enti previdenziali.

La norma che propongo rende più solida una prassi che già esiste e garantisce il soddisfacimento dell'obbligo contributivo per la prosecuzione volontaria in favore del lavoratore. Si tratta di un risultato che non viene assicurato con l'erogazione al lavoratore stesso di un *bonus* complessivo – è quanto attualmente avviene – all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Si vuole sottolineare – mi rivolgo al Governo oltre che al relatore – il fatto che l'operazione non comporta allo Stato alcun costo sul piano previdenziale e che è sostanzialmente neutra sul piano fiscale. I datori di lavoro interessati, infatti, non beneficiano di alcuna deduzione aggiuntiva, poiché gli oneri per il costo del lavoro sono già deducibili ai fini del reddito di impresa; i lavoratori, nel caso in cui corrispondano direttamente la contribuzione volontaria come attualmente avviene, possono dedurre il relativo importo ai fini della determinazione del proprio imponibile fiscale.

Si tratta quindi di una soluzione per gli esuberi strutturali a favore dei lavoratori che legittima – credo – in maniera chiara, e previ accordi sindacali, una situazione ampiamente praticata fino a questo momento.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.0.100, nella finanziaria di due anni fa è stata dal Parlamento approvata una norma che si riferiva ai talassemici, ai quali permetteva di usufruire di una indennità mensile se aventi trentacinque anni di età e dieci anni di servizio.

Le soluzioni che propongo con gli emendamenti 15.0.100 e 15.0.110 mirano a compiere un passo in avanti. In sostanza, si vuole garantire ai lavoratori affetti dalla grave malattia in questione, che purtroppo riduce di molto la loro aspettativa di vita, nonostante i passi in avanti compiuti dalla scienza, la possibilità di percepire una pensione reversibile, che quindi può essere trasferita ai familiari in caso di decesso.

Obiettivamente preferisco la soluzione prospettata dall'emendamento 15.0.100 e quindi ritiro l'emendamento 15.0.110. Come avviene per alcune attività in cui ogni anno di servizio, date le particolari difficoltà e l'usura che comportano particolari lavori, viene considerato pari a due anni, propongo di fare la stessa valutazione per coloro che sono affetti da questa grave patologia proprio per la ridotta aspettativa di vita. Tra l'altro, i costi non sono esorbitanti e basta considerare che coloro che hanno già ricevuto l'indennità prevista dalla finanziaria 2002, in quanto aventi trentacinque anni di età e dieci di servizio, sono circa 70. Significa permettere nel triennio ai lavoratori in questione di andare in pensione con un ridottissimo onere a carico dello Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.0.6, nella norma poc'anzi richiamata, approvata nella finanziaria di due anni fa, erano stati inclusi solo i lavoratori affetti da talassemia *major*. Esistono però anche lavoratori affetti dalla talasso-drepanocitosi e dalla talassemia intermedia che hanno caratteristiche genetiche identiche.

Si tratta di poche unità di personale escluse dalla normativa senza alcun motivo. Per evitare che la platea si allarghi, perché potrebbero essere

individuati come destinatari della norma anche i portatori sani, una riformulazione che potrebbe magari effettuare il relatore consentirebbe di ridefinire tale platea di lavoratori e quindi rendere equa la norma approvata due anni fa.

L'ultimo emendamento che intendo brevemente illustrare riguarda i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

In alcune Regioni, per i primi anni di attività ai suddetti lavoratori non era riconosciuto il contributo previdenziale e quindi gli anni in cui sono stati impegnati in lavori socialmente utili sono stati perduti ai fini della previdenza. Sappiamo che per i giovani c'è un problema concernente l'equilibrio dei conti della previdenza, ma il problema riguarda soprattutto la possibilità di totalizzare un'adeguata contribuzione.

Non vi è alcun onere per lo Stato, perché la proposta riguarda la possibilità per tali lavoratori di riscattare questi periodi sulla base dell'indennità che hanno percepito in quegli anni non coperti dal punto di vista previdenziale.

BUDIN *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 15.0.4 con il quale si propone l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera oggetto del processo di ampliamento dell'Unione Europea il prossimo anno. Si sa che con il 1º maggio 2004 anche la Slovenia entrerà a far parte dell'Unione Europea: da quel momento in poi alcune centinaia di operatori doganali e altri operatori frontalieri vedranno venir meno il loro lavoro.

Si propone pertanto questo Fondo per la riqualificazione e la riconversione di questi lavoratori. È un argomento già affrontato in quest'Aula, anche perché si verificò un'analoga situazione quando l'Austria entrò nell'Unione Europea e nel volgere di una notte alcune centinaia di lavoratori doganali e frontalieri rimasero senza occupazione e le autorità non seppero cosa fare. Oggi per evitare quel tipo di situazione si propone un Fondo di solidarietà.

È stato presentato uno specifico disegno di legge e vi è un analogo emendamento in tabella A; qualora però il Governo fosse disposto ad affrontare la questione con disegno di legge e quindi con *iter* legislativo normale, potremmo ritirare il presente emendamento lasciando in piedi quello relativo alla tabella A, che semplicemente alloca un accantonamento per questo scopo.

Se il Governo è disponibile in tal senso ritireremo l'emendamento, diversamente lo manterremo, ovviamente votando a favore di esso.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, con gli emendamenti 15.0.15 e 15.0.16 affrontiamo un problema che il Governo non ha ancora provveduto a risolvere.

Mi riferisco alla scadenza dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà al 31 dicembre del 2003. Per la verità, vi è stato finora qualche accenno da parte del ministro Maroni al pro-

blema dell'Alfa di Arese che certo è importante, però vorrei ricordare al Ministro che non c'è solo questa azienda ma interi settori produttivi che si trovano in analoga situazione.

Mi riferisco alle aziende commerciali da 50 a 200 dipendenti, al settore della vigilanza privata, all'indotto dell'auto, ad aziende come l'ex Belleli di Taranto, l'Interclim della Val Basento, la Pirelli in Sicilia e varie aziende in Sardegna.

Con questo emendamento proponiamo al Senato di prorogare al 2004 i trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà, problema a cui il Governo né in finanziaria, né nel decretone, né con provvedimento autonomo ha ancora provveduto.

TREU *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.50 riproduce il testo di un ordine del giorno, accolto dal relatore e dal Governo e approvato all'unanimità durante l'esame della finanziaria dello scorso anno, che però non ha avuto alcun seguito, come spesso accade.

Al di là delle *technicalities*, si tratta di chiarire con una norma interpretativa un contenzioso piuttosto pesante che riguarda i rapporti tra le pensioni di gruppi di lavoratori, per evitare rincorse nella perequazione alle pensioni percepite dai pensionati dei cosiddetti fondi esclusivi (Banco di Napoli, Banco di Sicilia e simili).

Oltre al pesante contenzioso, dunque, si vuole evitare il rischio che si riproducano situazioni anomale come l'applicazione della cosiddetta clausola oro. È un emendamento di valore interpretativo, per finalità virtuose.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, durante l'illustrazione è consentito fare un giretto, ma dopo occorre tornare in Aula per evitare scivoloni.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15, ad eccezione degli emendamenti 15.0.6 (testo 2) e 15.0.101 (testo 2) per i quali il parere è favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivido il parere del relatore.

Devo far presente che molti emendamenti vertono sulla disciplina del settore previdenziale; essendo all'esame del Parlamento un disegno di legge delega in questa materia, sarebbe più opportuno riferire gli emendamenti a quel provvedimento. Ciò nonostante, il Governo è disponibile a valutare ordini del giorni risultanti dalla trasformazione degli stessi.

Il Governo, ad esempio, è disponibile ad accogliere un ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 15.0.4.

Quanto agli emendamenti 15.0.15 e 15.0.16, relativi alla cassa integrazione, si provvederà nei limiti del possibile con il Fondo per l'occupazione; questi emendamenti hanno una copertura non condivisibile.

VANZO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANZO *(LP)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario se è disponibile ad accogliere ordini del giorno risultanti dalla trasformazione degli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tali ordini del giorno.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo tali ordini del giorno.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G15.100, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 15.3.

PILONI *(DS-U)*. Vorrei aggiungere anch'io la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G15.100, G15.101 e G15.102 non saranno posti in votazione.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, sugli emendamenti relativi alla cassa integrazione il sottosegretario Vegas...

PRESIDENTE. Lei sta facendo riferimento agli emendamenti dei quali il Governo aveva sollecitato la trasformazione in ordini del giorno?

BATTAFARANO *(DS-U)*. A proposito del rinnovo della cassa integrazione, il sottosegretario Vegas ha parlato dell'esigenza di una diversa copertura finanziaria. Gli emendamenti relativi a tale questione potrebbero essere trasformati in ordini del giorno, anche considerato che si tratta di adempimenti ai quali il Governo deve provvedere. Mi auguro che il Governo si pronunci in senso favorevole ad essi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dai senatori Pagano e Gasbarri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.12, presentato dai senatori Vitali e Pizzinato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.15.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Con riferimento all'emendamento 15.15, ritengo opportuno fare la seguente precisazione. Nella frase che termina con le parole «ammontare dovuto per ciascun contributo», la parola «contributo» deve intendersi «tributo».

In secondo luogo, chiedo l'accantonamento dell'emendamento per valutarne meglio la copertura.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la prego di valutare gli accantonamenti con assoluto rigore. Io non sono in grado di giudicare e dunque di esprimermi sulla materia in esame. *(Vibrate proteste della senatrice Pagano).*

FERRARA, *relatore*. L'emendamento 15.15 (testo 2) può essere momentaneamente accantonato, Presidente.

PAGANO *(DS-U)*. Non si può accantonare un emendamento relativo ad una questione di tale portata.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.15 (testo 2) è pertanto accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 15.16, presentato dal senatore Izzo.

Non è approvato.

Colleghi, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 15, essendo stati accantonati alcuni emendamenti ad esso riferiti.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.23, presentato dai senatori Giaretta e Crema.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.7, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.4.

BUDIN *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN *(DS-U)*. Dal momento che il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere, un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto, trasformo l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, qual è il suo parere al riguardo?

FERRARA, *relatore*. Concordo con il parere precedentemente espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 15.0.100.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Con grande soddisfazione ho preso atto del parere favorevole del relatore e del Governo in merito agli emendamenti 15.0.6 e 15.0.101 che seguono. Sottolineo inoltre che la dizione

corretta è «idrossurea», termine relativo ad un trattamento farmacologico. Mi dispiace, invece che, non venga espresso parere favorevole sull'emendamento 15.0.100, di cui mi auguro che si parli in altra occasione, dal momento che contiene una norma di grande giustizia ed equità.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, lei ritira entrambi gli emendamenti?

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento 15.0.110, e poiché non mi sembrerebbe giusto che venisse espresso un voto contrario sull'emendamento 15.0.100, preferisco ritirare anche questo. Anzi, se il Governo è d'accordo, ne propongo la trasformazione in ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G15.200 non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'emendamento 15.0.110 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.6 (testo 2), presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori, identico all'emendamento 15.0.101 (testo 2), presentato dal senatore Izzo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.9, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.120, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.13, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.14, presentato dai senatori Montagnino e D'Andrea.

Non è approvato.

Il rappresentante del Governo ha invitato i presentatori degli emendamenti 15.0.15 e 15.0.16 a ritirarli e a trasformarli in ordini del giorno. Invito il relatore a pronunciarsi al riguardo.

FERRARA, *relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, accoglie l'invito rivolto dal Governo?

BATTAFARANO *(DS-U)*. Sì, signor Presidente. Ritiro gli emendamenti in questione e trasformo l'emendamento 15.0.15 nell'ordine del giorno G15.400.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivire l'ordine del giorno in testè presentato, richiamando però l'attenzione del Governo anche sulla questione della cassa integrazione dell'Alfa di Arese, sulla quale non si è ancora avuto uno stanziamento finanziario, ma solo le parole del ministro Maroni.

In questo spirito, l'ordine del giorno riguarda tutte le casse integrazioni e gli altri ammortizzatori sociali che sono scoperti, ivi compresa l'Alfa di Arese, ovviamente, fino a quando non avremo certezza.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.400 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.17.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, lo ritiro, in quanto assorbito dall'ordine del giorno G15.400.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 15.0.18 al 15.0.22 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.50 presentato dal senatore Treu.

Non è approvato.

L'emendamento 15.0.500 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 è teso a sostituire l'articolo 16 del provvedimento in esame, che prevede l'istituzione di un reddito minimo di ultima istanza, per i limiti evidenti di questo istituto per come viene proposto dal Governo.

Come è noto, signor Presidente, la povertà rimane nel nostro Paese un problema grave, tanto che l'ISTAT ha conteggiato nel 2002 circa 2.700.000 famiglie, pari al 12,3 per cento, che si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa, e tra queste ben 954.000 stanno al di sotto di quella della povertà assoluta. Tra queste persone ce ne sono alcune che,

per età e per altre condizioni, non riescono ad intercettare né gli emolumenti monetari, né i servizi del nostro Stato sociale, si trovano così prive di qualsiasi copertura.

Il nostro Stato sociale prevede misure a sostegno degli anziani, dei giovani, dei disabili, l'assegno al nucleo familiare per le famiglie povere, l'assegno per le famiglie con due o più figli, ma ci sono altre situazioni che non corrispondono a queste fattispecie e che risultano prive di qualsiasi sostegno.

Ora, a fronte di questa situazione, il reddito di ultima istanza che viene introdotto dà risposte assolutamente inadeguate. Innanzitutto per la finalizzazione assolutamente restrittiva e limitativa, in quanto si prevede solo di intervenire a favore dei disoccupati privi di ammortizzatori sociali.

Questo la dice lunga su come il Governo interpreta la riforma degli ammortizzatori sociali, cioè di fatto si mantengono gli ammortizzatori per quelli che già ne usufruiscono, non si estendono, mentre a questi soggetti si riserva un minimo sostegno, il che è del tutto sbagliato anche rispetto alle esigenze del nostro sistema produttivo.

Inoltre, l'istituzione di questo reddito viene di fatto delegata alle Regioni, il che vuol dire due cose negative. Innanzitutto, ciò è in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, dopo la riforma del Titolo V. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, nel momento dell'illustrazione degli emendamenti si può uscire e prendere una boccata d'aria; quelli che restano però devono o ascoltare o non disturbare, soprattutto quando appartengono al medesimo Gruppo di chi sta parlando.

VIVIANI *(DS-U)*. Dicevo che delegare alle Regioni l'istituzione di questo reddito e limitare l'intervento dello Stato ad un puro cofinanziamento vuol dire creare innanzitutto una forte discriminazione tra diverse Regioni, in particolare a svantaggio delle Regioni del Sud, nonostante i due terzi di questi poveri siano dislocati nelle aree meridionali.

Questo è un provvedimento contro il Sud. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*. D'altro canto, l'articolo 117 della Costituzione prevede che è compito dello Stato garantire i livelli minimi di sostegno al reddito e quindi ad esso compete sia l'istituzione sia il finanziamento, cosa che con questo istituto non avviene.

Da ultimo, gli stessi criteri di finanziamento sono del tutto inadeguati, nel senso che il contributo dello Stato dovrebbe essere garantito da un contributo di solidarietà delle pensioni più elevate, quindi una misura abbastanza effimera.

A fronte di ciò, il nostro emendamento 16.1 propone di estendere e rendere universale, con l'intervento dello Stato, il reddito minimo di inserimento, in modo da garantire un sostegno minimo al reddito di persone e di famiglie che non hanno niente.

Il reddito minimo di inserimento era stato introdotto in maniera sperimentale dai precedenti Governi; è stato sperimentato, il Governo doveva

presentare una relazione al Parlamento e non l'ha fatto. Ciò nonostante, prima in 39 Comuni, poi in 233 Comuni, a partire dal 2000, è stata fatta una sperimentazione il cui esito complessivamente è stato senz'altro positivo. Sicuramente possono esservi state alcune distorsioni, ma non c'è dubbio che parecchi Comuni hanno utilizzato questa occasione per qualificare e migliorare il loro intervento assistenziale nel loro territorio.

Per queste ragioni, noi chiediamo che il Governo ripensi questo provvedimento, cambi radicalmente questo istituto, lo renda universale, in modo da garantire anche al nostro Paese una rete di protezione sociale così come esiste in tutti i Paesi europei (solo la Grecia e l'Italia non ce l'hanno). Questo istituto, infatti, rappresenta una dimensione essenziale di un *Welfare* anche riformato, in quanto senza la garanzia di un minimo, mancano chiaramente le condizioni redistributive che rappresentano un elemento di qualità e di civiltà di qualsiasi sistema di Stato sociale.

Ripeto: invito il Governo a ripensare e possibilmente a rivedere la propria posizione e ad accogliere, se non integralmente, la sostanza di questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, io inviterei i colleghi a stare attenti nell'approvare questo articolo 16 senza gli emendamenti che abbiamo proposto, perché è una questione che riguarda tantissimi Comuni e migliaia di famiglie.

Presidenza del vice presidente DINI

(*Segue* MONTAGNINO). Non tratterò dei problemi che già sono stati illustrati ampiamente e proficuamente dal collega Viviani. Dico soltanto che il Governo ha deciso di cancellare il reddito minimo di inserimento, e lo ha fatto senza spiegarne le ragioni.

Il Governo, con la norma contenuta all'articolo 16, ha creato un altro istituto che si rivolge alle famiglie in situazione di povertà, cioè il reddito di ultima istanza. Non voglio indugiare sulla mancanza di delicatezza nell'usare questa denominazione: qui non è problema di denominazione.

Dico intanto che quanto alla finalità questo istituto parrebbe somigliare tantissimo al reddito minimo di inserimento, perché si crea questo istituto quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. Questa è una finalità identica – e, se non è identica, è molto vicina – alla finalità del reddito minimo di inserimento.

Noi non ci opponiamo alla cancellazione del reddito minimo di inserimento perché siamo innamorati della denominazione: il problema è più

profondo e credo sia di pertinenza del Parlamento. Noi siamo contrari perché quella sperimentazione che è cominciata nel 1999, e che dal 1999 ha interessato 39 Comuni, e con la finanziaria del 2001 questo stesso istituto è stato attivato in altri 267 Comuni, ha dato la possibilità a migliaia di nuclei familiari di superare la condizione di povertà.

Peraltro, in quella normativa erano previste alcune garanzie come la sperimentazione di un anno, che poteva essere prorogata per due anni e la verifica, da parte degli enti locali, della qualità dei progetti che erano stati approvati e della coerenza tra i doveri dei singoli operatori e quelli stabiliti dai singoli progetti.

Ebbene, cancellato tutto questo, il Governo ha invece proposto un istituto senza però spiegare il modo in cui funzionerà, perché per la misura del reddito minimo d'inserimento, di cui al decreto legislativo n. 237 del 1998, si delineavano tutte le modalità di attuazione dell'istituto.

Il Governo, invece, con questa normativa stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. In questo modo il Governo sottrae riguardo a un istituto così importante che si rivolge ai nuclei familiari in difficoltà, sottrae – lo sottolineo – al Parlamento la possibilità di verificare la qualità dell'istituto e quindi la coerenza dell'istituto stesso rispetto agli obiettivi che si vogliono realizzare.

Ma non c'è solo questo: vi è un altro problema che riguarda il finanziamento. L'unica nota che riguarda il finanziamento di questo istituto è relativa al contributo di solidarietà che concerne le pensioni ricche. Sono pochi miliardi di vecchie lire che certamente non concorrono a stabilire un *budget* sufficiente per garantire la riedizione, seppure con una denominazione diversa ma con le stesse finalità, di un istituto così importante.

C'è dell'altro ancora: i progetti di reddito minimo di inserimento venivano formulati dai Comuni stessi che stilavano le graduatorie delle persone che, in condizione di difficoltà economiche, correvano il rischio dell'esclusione sociale. Ebbene, i progetti adesso saranno formulati dalle Regioni.

Ricordo che ci sono 39 Comuni che nel 1999 hanno iniziato ed hanno ormai esaurito questa sperimentazione; ci sono 267 Comuni che continueranno fino al novembre del 2004, dopodiché non si sa cosa succederà, non si conosce la qualità della norma, non si capisce qual è la copertura finanziaria, anzi, in pratica non c'è alcuna copertura finanziaria. I progetti sono sottratti alla competenza dei Comuni che invece hanno interesse a predisporre progetti di grande qualità. Si corre quindi il grande rischio che queste famiglie siano escluse da un intervento di sostegno al reddito per superare le condizioni di povertà.

Il Governo ha deciso questa cancellazione, ma lo ha deciso senza motivazione. Il Governo dunque si assume una grande responsabilità e assumono questa responsabilità anche i colleghi di quei Comuni che hanno sperimentato il reddito minimo di inserimento, che ha funzionato e ha

consentito – lo ribadisco – a tante famiglie di uscire fuori dalla condizione di povertà. Il Governo, invece, ancora oggi dimostra che le politiche sociali sono assenti dal suo programma, non solo come una residuale attività, ma perché sono completamente distanti dalla sensibilità di questo Esecutivo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, sarò breve anche perché i colleghi Viviani e Montagnino, che mi hanno preceduto, hanno già esposto il problema.

Anche i Comunisti italiani, con questo emendamento, tendono ad istituire ora, in modo permanente e non solamente più in via sperimentale, il reddito minimo di inserimento come misura di contrasto alla povertà.

Signor Presidente, solo nella mia città, la città di Napoli, sono ben 20.000 le famiglie povere che hanno usufruito del reddito minimo di inserimento che invece il Governo ha voluto prima sospendere e poi cancellare, sostituendolo con l'istituzione del reddito di ultima istanza.

Tuttavia, come giustamente richiamava il collega Montagnino, la norma dell'articolo 16, che istituisce il reddito di ultima istanza, prevede che l'erogazione avvenga nei limiti delle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali, ma non si riesce assolutamente a capire di quali disponibilità si tratti e in che misura si intenda intervenire.

Lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiranno il reddito di ultima istanza, vale a dire che questa è un'eventualità: là dove alcune o tutte le Regioni siano in grado di istituire questo reddito di ultima istanza, lo Stato dovrebbe concorrere con una quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali, che non risulta assolutamente incrementato, se non nella misura di 2 miliardi di vecchie lire. Infatti, nella relazione tecnica si dice che il contributo di solidarietà previsto sulle pensioni con importo elevato è di un milione di euro, importo pari a circa 2 miliardi di vecchie lire. Questo è tutto l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, che poi dovrebbe contribuire al cofinanziamento del reddito di ultima istanza delle Regioni.

Tra l'altro, l'ultimo comma dell'articolo 16 stabilisce che con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno stabilite le modalità di attuazione, vale a dire che la questione è indeterminata e non è assolutamente previsto nemmeno un termine per la emanazione di tali decreti.

In sostanza, la lotta alla povertà viene completamente scaricata sugli enti locali e sulle Regioni. Queste ultime, con l'attuale finanziaria, subiranno un taglio vistoso dei trasferimenti dallo Stato alla periferia. In più sulle Regioni, grazie al condono edilizio, saranno scaricati gli oneri di urbanizzazione e tutti gli altri costi derivanti da tale condono.

E proprio sulle Regioni si vuole scaricare completamente la lotta alla povertà? Data anche la scarsa entità finanziaria delle risorse a sostegno di queste misure e dell'introduzione del reddito di ultima istanza, chiedo al Governo di ripensare seriamente questa misura che si è introdotta e di ri-

costituire, in termini di permanenza e non di più di transitorietà e di sperimentazione, il reddito minimo di inserimento.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'emendamento 16.3 prevede l'istituzione del salario sociale, una misura che credo sia opportuno ridiscutere anche nell'ambito della cosiddetta riforma degli ammortizzatori sociali. L'obiettivo è di arginare da subito la mancanza di lavoro, dando ai disoccupati da almeno 12 mesi un salario sociale dell'entità di 520 euro, non sottoposti a tassazione, per una durata di 3 anni, elevata a 4 per coloro che hanno superato i 45 anni di età.

Le amministrazioni pubbliche locali devono garantire a questi stessi soggetti la gratuità dei trasporti urbani, dell'accesso ai servizi sanitari e della frequenza per i figli della scuola pubblica, un contributo per l'affitto (qualora fossero conduttori di contratto di locazione per la propria abitazione), nonché la statuizione di tariffe sociali per l'erogazione di acqua, luce, gas e telefono.

Nel caso in cui il soggetto in questione scelga di intraprendere un'attività economica imprenditoriale in forma anche cooperativa, deve essergli riconosciuto il diritto di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che avrebbe percepito nell'intero periodo.

Alla fine di questo percorso di 3-4 anni, qualora il titolare di salario sociale non abbia trovato alcuna collocazione lavorativa, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici dovranno offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a 24 mesi. Non si tratta di assistenza, ma di lavoro, a cominciare da quei settori (territorio, ambiente, cura delle persone e così via) in cui gravi sono le carenze della Pubblica amministrazione.

Inoltre, con l'emendamento 16.6 intendiamo introdurre un rapporto di 1 a 10 tra l'assegno pensionistico minimo e quello massimo. Non basta, infatti, prevedere un contributo di solidarietà, come propone il Governo: vanno eliminate le sperequazioni gigantesche tra le pensioni d'oro e le pensioni da fame.

Questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 16.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Anche il nostro emendamento tratta della questione del reddito minimo di inserimento, che vogliamo ripristinare perché l'articolo 16, che prevede l'istituzione del reddito di ultima istanza, ci sembra una norma di carattere meramente assistenziale. Al contrario, occorre uno strumento di reinserimento sociale gestito nel territorio dai Comuni, i quali, essendo l'istituzione più vicina ai cittadini che articola la propria iniziativa rispetto ai grandi problemi sociali locali, sono maggiormente abilitati a condurre un intervento efficace rispetto a tali questioni.

Prevediamo gli opportuni stanziamenti e il ripristino del reddito minimo di inserimento anche nei Comuni compresi nelle aree svantaggiate.

DANIELI Franco *(Mar-DL-U)*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G16.1, abbiamo volutamente scelto tale forma e non quella emendativa perché ci rendiamo conto dell'impegno che esso può comportare.

Affrontiamo un provvedimento anomalo e alquanto curioso, inserito nella legge finanziaria dell'anno scorso. I colleghi e il sottosegretario Vegas ricorderanno la notte in cui in quest'Aula si esaminò il tema dell'adeguamento del trattamento pensionistico per gli italiani residenti all'estero.

In quella occasione si scelse, novità mai vista prima nell'ordinamento italiano, di far dipendere un diritto soggettivo dalla disponibilità economica delle casse dello Stato italiano. In sostanza, si disse che non ci sarebbe stato alcun problema se i 60 milioni di euro a disposizione fossero stati sufficienti a coprire tutta la platea degli aventi diritto; in caso contrario, si sarebbero modificati i requisiti richiesti per coloro che in un primo momento risultavano tali.

Si trattava quindi di un'aberrazione dal punto di vista giuridico. Quella vicenda così strana è stata addirittura trasformata in un provvedimento legislativo. Fino ad oggi, peraltro, gli italiani residenti all'estero non hanno visto un soldo di adeguamento pensionistico. Poiché con quel provvedimento l'adeguamento pensionistico veniva corrisposto non in lire o in euro, ma dopo una parametrazione ai livelli del costo della vita nei Paesi di residenza, con l'ordine del giorno si chiede al Governo di riportare una condizione di parità nel trattamento.

Alcuni Paesi in cui è rilevante la presenza di cittadini italiani residenti, mi riferisco in particolare all'Argentina, all'Uruguay, al Brasile e al Venezuela, hanno indici di inflazione elevatissimi. Queste poche lire, peraltro ancora non corrisposte, se non saranno riparametrate anche per quanto riguarda i livelli di inflazione presenti in quei Paesi, esauriranno il loro beneficio nel breve volgere di qualche mese.

Quindi l'invito al Governo è di adottare un provvedimento di parametrazione periodica almeno annuale dell'aumento pensionistico da corrispondere agli italiani residenti all'estero al livello dell'inflazione presente nei diversi Paesi di residenza.

Onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, si tratta di un ordine del giorno, non di un emendamento. Confido, pertanto, che ci sia da parte della maggioranza e del Governo sensibilità rispetto ad una vicenda che presenta già una grande mole di elementi di paradossalità.

TREU *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per indicare il senso dell'emendamento 16.0.2 ed anche di alcuni altri presentati all'articolo 16 e a quello successivo.

Abbiamo voluto riproporre all'attenzione alcuni punti del sistema degli ammortizzatori sociali. L'argomento è già stato oggetto di un disegno di legge presentato dall'Ulivo e che purtroppo non ha ricevuto una grande attenzione. Abbiamo ripresentato quei punti che riguardano l'indennità di disoccupazione, la cassa integrazione, i contratti di solidarietà, perché siamo in un momento – come per tutti è chiaro – di grave crisi economica,

che lascia scoperti senza adeguata protezione ambiti molto vasti della platea dei lavoratori sia dipendenti che parasubordinati.

Questo è un punto richiamato più volte all'attenzione del Governo; sono circa due anni che lo stesso Governo riconosce la necessità di intervenire. Il tema sarebbe oggetto del progetto di statuto dei lavoratori che è inserito in un impegno del Governo assunto anche nei confronti delle parti sociali, ma che è purtroppo rimasto finora senza attenzione.

Ripeto, questo è un momento particolarmente importante per la situazione di crisi e anche per il fatto che nel frattempo sono state introdotte forme di flessibilità ulteriori nel nostro mercato del lavoro che richiedono a maggior ragione di essere compensate da sistemi di sicurezza.

Questo emendamento ed altri che illustreremo successivamente presentano la stessa logica su cui è urgente intervenire, mentre da parte del Governo c'è una totale disattenzione.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, oltre alle considerazioni che faceva poc'anzi il senatore Treu sulla riforma degli ammortizzatori sociali, mi soffermerò in particolare sull'emendamento 16.0.12, che riguarda l'incremento delle pensioni di soggetti disagiati.

Come è noto, nella legge finanziaria di due anni fa, all'articolo 38, si prevedeva – ed era una misura giusta, bisogna dirlo – l'aumento delle pensioni minime fino a 516 euro. Si stabilivano però due paletti: il limite di 70 anni e un reddito annuo di 6.713 euro. Con questi due paletti, la platea dei pensionati interessati che, sulla base dei dati dell'INPS era di circa 3 milioni e mezzo di persone, veniva ridotta alla metà.

Sempre sulla base dei dati dell'INPS, soltanto 1.670.000 pensionati hanno ricevuto l'aumento previsto. Vorrei ricordare che si tratta di un impegno solenne, assunto durante la campagna elettorale, dalla Casa delle Libertà, in particolare dall'allora candidato alla presidenza del Consiglio Silvio Berlusconi quando firmò, nel famoso salotto di Bruno Vespa, il contratto con gli italiani.

L'aumento alla metà dei pensionati, stabilito dalla legge finanziaria di due anni fa, avrebbe potuto costituire una buona base di partenza. Purtroppo, però, nelle due finanziarie successive vi è stata una totale assenza di intervento da parte del Governo e della maggioranza. Non così da parte nostra: l'anno scorso abbiamo presentato alcuni emendamenti e anche quest'anno avanziamo proposte. I pensionati, specialmente coloro i quali hanno votato in buona fede per la Casa delle Libertà, non hanno accolto bene il mancato aumento che era stato promesso; ciò ha determinato grande delusione e sfiducia nella politica.

L'emendamento 16.0.12 intende fornire una prima risposta a questa delusione, nonché a giuste aspettative che sono maturate tra i pensionati. Proponiamo di ridurre l'età da 70 a 68 anni; in questo modo alcune centinaia di migliaia di pensionati potranno avere l'aumento promesso e si farà un ulteriore passo in avanti. L'emendamento ha una adeguata copertura finanziaria perché attinge al Fondo per le politiche sociali.

Vorrei invitare la maggioranza a valutare bene tale proposta perché quando andremo a parlare con i pensionati ci sentiremo dire che sono state fatte promesse poi non mantenute. Invito il Senato a compiere un primo atto di giustizia nei confronti di quei pensionati che aspettano da oltre due anni l'aumento della loro pensione a 516 euro al mese. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore.* Signor Presidente, vorrei presentare un emendamento all'articolo 16 del seguente tenore: «Al comma 1, dopo le parole: "successive modificazioni" inserire le seguenti: ", e detratti gli importi di 20 milioni di euro per l'anno 2004, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,"». Si preleverebbero somme dal Fondo unico della spesa sociale, per destinarne una parte alla parità scolastica.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, credo che su questo emendamento sia necessario il parere della Commissione bilancio per valutare la copertura finanziaria.

FERRARA, *relatore*. Sì, signor Presidente, anche se il Fondo sociale in questo momento ha 232 milioni di euro disponibili. Si tratta di prelevarne 20 per il 2004 e 40 per gli anni 2005 e 2006.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Azzollini se è in grado, a nome della Commissione bilancio, di esprimere un parere sull'emendamento teastè presentato.

AZZOLLINI *(FI)*. Personalmente sono convinto della bontà dell'indicazione del relatore ma, trattandosi di un emendamento di un certo importo, chiedo alla Presidenza di rinviarlo in Commissione. Domani mattina, prima della seduta d'Assemblea, ci riuniremo per valutarlo. *(Applausi del senatore Bevilacqua).*

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, a questo punto, propongo che oggi siano votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16 e quelli ad esso aggiuntivi, rimandando la votazione dell'articolo a domani mattina, quando si potrà affrontare nuovamente la questione, una volta sopraggiunto il parere formale della 5ª Commissione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16 e sull'ordine del giorno G16.1. Sono favorevole ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G16.2.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, tenendo conto che l'introduzione del reddito di ultima istanza costituisce un'innovazione che credo possa funzionare molto meglio del reddito minimo di inserimento, una sperimentazione che, come era stata organizzata dai nostri stimati predecessori, in realtà non è andata molto bene.

Il meccanismo previsto è rispettoso delle competenze regionali e ritengo che si possa meglio attagliare ad offrire quel reddito ai nostri concittadini che si trovano in reali difficoltà economiche.

Per quanto riguarda le altre questioni che sono state sollevate, in qualche modo vengono avviate a soluzione con le disponibilità esistenti nelle competenze del Ministero del *Welfare.*

Per quanto attiene agli ordini del giorno, mi trovo concorde con il relatore. In particolare, quanto all'ordine del giorno G16.1, faccio presente che non avrebbe senso che in Italia si assumesse il rischio relativo all'inflazione esistente in altri Paesi. Pertanto, esprimo parere contrario, mentre sull'ordine del giorno G16.2 sono disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori, fino alle parole «nucleo familiare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.1 e gli emendamenti 16.26 e 16.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.24.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il sottosegretario Vegas, per ruolo e responsabilità, ha espresso una motivazione in merito all'eliminazione del reddito minimo di inserimento e all'istituzione di questa nuova misura.

La contestazione che ribadisco riguarda il fatto che su tale istituto non c'è chiarezza, e dunque non si comprendono se non le generiche finalità, con quali strumenti saranno attivati tutti gli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica e a rischio di esclusione sociale. La sensibilità del Governo sul tema delle politiche sociali è resa anche

evidente dall'assenza del Ministro e dei Sottosegretari del *Welfare* rispetto ad un problema che è di grande rilevanza sociale.

Per questa ragione, confermo il voto favorevole su questo emendamento e chiedo che su di esso si proceda mediante votazione elettronica. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori De Paoli e Peterlini).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.24, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.25, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.8, presentato dai senatori Vanzo e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.9, presentato dai senatori Vanzo e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.110, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 16.120, presentato dai senatori Vanzo e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.14, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.15, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.16, presentato dal senatore Giaretta, sostanzialmente identico agli emendamenti 16.17, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, e 16.19, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.18, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.22, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.23, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.1.

DANIELI Franco *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI Franco *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, non sono convincenti le argomentazioni del sottosegretario Vegas quando afferma che l'Italia non si può far carico del rischio inflazione dei Paesi di residenza dei nostri connazionali all'estero. Certo, sono d'accordo, ma allora perché parametrare al costo della vita dei Paesi di residenza l'integrazione del trattamento pensionistico? C'è una disparità inaccettabile.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Danieli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G16.1, presentato dal senatore Danieli Franco e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G16.2.

IZZO *(FI)*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 16, essendo stato accantonato l'emendamento 16.400 del relatore.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei segnalare alla Presidenza che dovrebbero essere accantonati e riferiti all'articolo 22 gli emendamenti 16.0.210 e 16.0.250, di contenuto identico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.1.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 16.0.1 e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.0.2, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, fino alle parole «inserimento lavorativo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 16.0.2 e l'emendamento 16.0.3

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.0.4, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori, fino alle parole «collettività nazionale».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.0.4 e l'emendamento 16.0.20.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.5, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.7, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.8, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 16.0.1500 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.10, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 16.0.11 è stato trasformato nell'emendamento 18.0.700.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.12.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battafarano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.12, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.13, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.14, presentato dalla senatrice Dato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.18, presentato dai senatori Montagnino e Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.19, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 16.0.20 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 16.0.4.

Gli emendamenti 16.0.210 e 16.0.250 si intendono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 16-*bis*, su cui è stato presentato un emendamento dichiarato inammissibile.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.60, presentato dalla senatrice Baio Dossi.

Non è approvato.

L'emendamento 17.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.4, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.5, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.6.

PIZZINATO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO *(DS-U)*. L'emendamento 17.0.6 consente che anche gli agenti di pubblica sicurezza e le Forze armate siano posti in condizione di costituire fondi integrativi per le pensioni.

Con l'attuazione delle varie fasi di riforma si determina una riduzione anche per le forze militari e per coloro che operano nei corpi di sicurezza, poiché il calcolo delle pensioni sarà fatto con il metodo contributivo. Conseguentemente, se non si vuole che, cessato il servizio, coloro che sono impegnati nella difesa dell'ordine e dello Stato si trovino a percepire pensioni di un ammontare tale che non possano essere così definite e che non assicurano condizioni di vita decenti, è necessario, come si sta facendo per il settore privato, mettere l'Esercito e i corpi di polizia in grado di costituire propri fondi pensione negoziali.

Per questi motivi, chiedo la votazione elettronica su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pagliarulo).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pizzinato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.0.6, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 17.0.7, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.8, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.17, presentato dal senatore Gaglione e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.180, presentato dalla senatrice Baio Dossi.

Non è approvato.

L'emendamento 17.0.220 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BETTA *(Aut)*. Signor Presidente, con l'emendamento 18.0.1 si cerca di affrontare l'annosa situazione legata agli internati militari italiani in Germania. È un emendamento che propone al Governo di intervenire con un proprio fondo, posto che il Governo tedesco, il 12 agosto 2000, ha approvato l'istituzione della Fondazione federale «Ricordo, responsabilità e futuro», con la quale si è assunto la responsabilità per i gravi fatti successi durante il regime nazista .

In quel periodo, nel 1943, quindi sessant'anni fa, circa 300.000 italiani furono rastrellati e portati in Germania, internati nei campi e sottoposti a lavoro forzato. Con questa Fondazione, di cui è *partner* il Governo federale tedesco, non si vogliono risarcire le sofferenze degli internati per quanto accaduto ma si cerca di dare un riconoscimento morale importante a quanti hanno subìto questa grave ingiustizia.

Riteniamo necessario che il nostro Governo riconosca questo fatto e si impegni direttamente, mediante un proprio fondo, a tale riconoscimento nei confronti di 100.000 italiani che ancora rivendicano questo diritto. In tal modo il nostro Governo diventerebbe il diretto interlocutore del Governo tedesco.

Sono passati sessant'anni, so che su questo argomento molti Gruppi hanno presentato disegni di legge, ma mi auguro si riesca ad affrontarlo oggi conoscendo i tempi biblici con i quali in questo Parlamento approviamo le norme legislative. Sarebbe un riconoscimento per la grave ingiustizia che queste persone hanno subìto.

Nel 1943 non c'era un Governo, né uno Stato italiano capace di difendere questi cittadini che sono stati costretti a lavorare in Germania in condizioni estremamente difficili. Credo che questo sia un modo per il Governo italiano, a sessant'anni di distanza, vista anche l'età di queste

persone (i più giovani ormai hanno 75-80 anni) di assumersi le proprie responsabilità. *(Applausi dai Gruppi Aut e Mar-DL-U)*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Desidero illustrare l'emendamento 18.0.3 con il quale si prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti. La creazione di questo fondo è finalizzata in particolar modo ad interventi coordinati nel campo dell'assistenza alle famiglie che devono affrontare un autentico dramma sociale ed economico per l'organizzazione del nucleo familiare: dover assistere un proprio caro non autosufficiente.

Di fronte a questi casi lo Stato fa troppo poco e spesso la famiglia è lasciata completamente sola. Noi proponiamo l'istituzione di un Fondo destinato alle seguenti finalità: l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, prevista dalle leggi in materia; il potenziamento della rete dei servizi per la prestazione degli interventi assistenziali; l'erogazione dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura; infine, l'erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita.

Si tratta di una questione rispetto alla quale la politica non può far finta di non vedere e non intervenire in un settore che sta diventando di vera e propria emergenza sociale.

Per il finanziamento di questo Fondo prevediamo un'imposta addizionale. Noi pensiamo che la straordinarietà dell'intervento previsto debba necessariamente diventare permanente e strutturale. Crediamo anche che il Paese sarebbe in grado di comprendere una piccola integrazione dell'addizionale IRPEF finalizzata ad affrontare questa emergenza sociale. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Amato).*

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 18.0.5, riprende il tema già affrontato dal senatore Giaretta. Voglio solo aggiungere che noi, in Italia, agli inizi del terzo millennio viviamo una condizione di difficoltà dovuta al bassissimo tasso di natalità (siamo l'ultimo Paese a livello europeo e uno degli ultimi tra i Paesi a forte sviluppo industriale) e, conseguentemente a questo fatto, viviamo anche una condizione di invecchiamento della popolazione.

Questo viene interpretato dall'attuale Governo come un elemento negativo; è invece un aspetto positivo perché l'invecchiamento della popolazione è dovuto alle migliori condizioni di vita e a un buon sistema sanitario che consente il prolungamento della vita anche di fronte all'intervento di alcune patologie, in alcuni casi anche croniche.

La non autosufficienza riguarda la popolazione anziana, ma non solo, perciò è necessario che la società si faccia carico complessivamente – quindi anche il Governo – di questa condizione. È in atto un ripensamento complessivo a livello europeo, mentre il nostro Governo è completamente disattento di fronte a questo tema.

Noi proponiamo l'istituzione di un Fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti. Voglio ricordare qui le parole che il ministro

della salute Girolamo Sirchia – che non fa parte dell'opposizione e, almeno fino a prova contraria, gode ancora della fiducia di questa maggioranza – ha pronunziato in Commissione sanità al Senato (è possibile richiedere la relativa documentazione) sostenendo la necessità dell'istituzione di un Fondo per la non autosufficienza.

Il Governo, nonostante il Ministro della salute sia membro dello stesso, disattende completamente questa affermazione. Pertanto, chiedo al sottosegretario Vegas di risolvere il conflitto esistente tra Ministero della salute e Ministero dell'economia, che porta negativamente a non scegliere proprio nel settore sanitario e in quello socio-sanitario; in modo particolare porta a non decidere l'istituzione di un Fondo per le persone non autosufficienti.

Si tratta di stabilire il grado della non autosufficienza e, sulla base di questo, di consentire l'accesso a provvidenze economiche per i familiari, affinché possano dare sostegno a queste persone evitando che non vengano ricoverate in strutture assistenziali-sanitarie, che costano di più e fanno vivere peggio. Mantenere in casa gli anziani non autosufficienti, quindi darebbe la possibilità di far condurre loro una vita migliore, a costi inferiori. Chiedo dunque al sottosegretario Vegas di esprimersi in merito.

Altrimenti, dovremmo dedurre che il Ministero dell'economia smentisce la volontà del Ministro della salute. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore De Paoli).*

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 18.0.7 si inserisce nell'insieme di proposte emendative che il Gruppo della Margherita ha presentato sui temi della sicurezza delle persone e della famiglia.

In particolare, quello in esame affronta il tema che solitamente viene definito: «chi, dopo di noi?». Infatti i familiari di portatori di *handicap* anche quando invecchiano si trovano nella necessità di dover assistere costoro, in particolare i propri figli.

Consentendo, come prevede l'emendamento, che al raggiungimento del trentacinquesimo anno di contributi versati i familiari di portatori di *handicap* possano accedere al trattamento pensionistico indipendentemente dall'anzianità, affermeremmo il principio che essi svolgono un servizio sociale e consentiremmo anche una migliore assistenza.

Credo che tale emendamento, oltre ad avere una ricaduta sociale, sia anche di buon senso e mi auguro che l'Assemblea possa accoglierlo.

IZZO *(FI)*. Signor Presidente, non sottrarrò eccessivo tempo all'Assemblea.

L'emendamento 18.0.80, al quale tra l'altro hanno aggiunto la firma i senatori Morra, Crinò, Giuliano, Curto, Gentile, Greco, Fasolino, Cicolani e Nessa, si illustra da sé.

Desidero ringraziare il relatore, il Governo e la maggioranza per la disponibilità a dare spazio a questa proposta modificativa, che credo questa Assemblea prenderà in seria considerazione; intendo definire l'emendamento in questione una norma «salva famiglia», vale a dire che cerca

di ricomporre le famiglie che si trovano ad essere divise in Provincie e Regioni diverse, in presenza di un figlio di età inferiore ai 4 anni, prevedendo una serie di condizioni.

Mi auguro che questa norma possa essere approvata dall'Assemblea con il massimo del buon senso e che riesca a dare una risposta ai bisogni delle famiglie che si trovano ad essere divise nel territorio italiano in presenza di figli minori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Pedrizzi a ritirare l'emendamento 18.4 o a trasformarlo in ordine del giorno.

Senatore Michelini, l'indicazione prevista all'emendamento 18.0.1 è assolutamente condivisibile sul piano del metodo, anche per l'obiettiva necessità di assicurare agli internati l'anticipazione della provvidenza di cui alla legge del 2 agosto 2000 pubblicata in Germania.

C'è però una certa difficoltà a reperire le risorse necessarie, sicuramente non per il primo anno, ma in relazione al fatto che nel 2004 già si determinerebbe una necessità di 8 milioni di euro. Quindi, invito i presentatori ad una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno; diversamente il parere è contrario, nel presupposto di poter riconsiderare la norma (rassicuro in tal senso il senatore Michelini a nome del Governo) in futuro con migliori possibilità di aderire a tali richieste.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.0.80, di cui ha trattato il senatore Izzo nel suo intervento, esprimo parere favorevole.

Sui restanti emendamenti esprimo purtroppo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.0.80, il parere del Governo potrebbe essere favorevole qualora i presentatori ne riformulassero il testo facendo riferimento al genitore con figli minori fino a tre anni, anziché fino a quattro anni.

PRESIDENTE. Senatore Izzo, accoglie la proposta testé formulata dal sottosegretario Vegas?

IZZO *(FI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.0.80 si intende quindi riformulato, sostituendo le parole «fino a quattro anni» con le altre «fino a tre anni».

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 18.1.

PERUZZOTTI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, posso capire la contrarietà del Governo dal momento che vi sono difficoltà a reperire fondi, però, se almeno per quanto riguarda le vittime del terrorismo, il Governo fosse disposto ad accettare, anche come raccomandazione un ordine del giorno che lo impegni ad aumentare la cifra stanziata, noi saremmo grati e favorevolmente disposti a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale richiesta.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere favorevole alla trasformazione dell'emendamento 18.1 in ordine del giorno da accogliere come raccomandazione.

Signor Presidente, vorrei poi formulare un invito al ritiro dell'emendamento 18.0.19. Ho discusso con la senatrice Thaler Ausserhofer delle motivazioni di ordine giuridico alla base dell'emendamento ed ho espresso su di esso parere contrario per la sua ultroneità, ma vorrei ora chiederne il ritiro.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disposto ad accogliere il dispositivo dell'emendamento 18.1 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G18.100 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Cavallaro e Magistrelli, sino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.2 e l'emendamento 18.3.

Ricordo che sull'emendamento 18.4 è stato formulato un invito al ritiro. Senatore Pedrizzi, accoglie tale invito?

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento era un atto di giustizia nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Come è noto, la legge n. 407 del 23 novembre 1998 prevede che chi abbia subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa possa godere di un assegno vitalizio non reversibile di 500.000 vecchie lire. Ripeto ai colleghi l'entità dell'importo: 500.000 vec-

chie lire, per chi abbia subito una invalidità permanente a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.

Abbiamo presentato questo emendamento, che tra l'altro reca un onere veramente modesto (400.000 euro, quindi meno di 800 milioni di vecchie lire l'anno), per consentire a questi benemeriti dell'ordine pubblico di godere per ogni punto di invalidità di un aumento dell'assegno vitalizio di 25 euro.

Il Governo e il relatore ci dicono che non ci sarebbero fondi sufficienti. Accettiamo pertanto la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento in questione ritenendo che sia un impegno del Governo porre fine a questa ingiustizia nei confronti di forze che si occupano dell'ordine pubblico e della nostra sicurezza e dare un segnale importante a questi benemeriti cittadini. *(Applausi del senatore Del Turco).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.101 non sarà pertanto posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1.

ANDREOTTI *(Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI *(Aut)*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 18.0.1, dei colleghi Michelini e Betta, solo l'anno scorso, dopo lunghe discussioni, la Germania con una legge del Bundestag ha riconosciuto ai militari italiani internati che hanno lavorato durante la guerra il diritto ad avere un salario come tutti gli altri. L'emendamento sarebbe abbastanza logico perché chiede che nell'attesa che vengano espletate queste procedure lo Stato anticipi gli importi; altrimenti, tenendo conto dei decenni trascorsi, tutto questo avverrebbe alla memoria.

Capisco d'altra parte le difficoltà di carattere generale, per cui se sono d'accordo i colleghi Michelini e Betta appongo la mia firma all'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno che prego il Governo di accogliere.

PRESIDENTE. I firmatari dell'emendamento concordano in tal senso?

BETTA *(Aut)*. Sì, signor Presidente, se il Governo è d'accordo accettiamo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma a questo ordine del giorno, sottolineando che l'accoglimento da parte del Governo comporta anche un ulteriore impegno da parte dello stesso. Non è stato ricordato, infatti, che la Fondazione tedesca «Ricordo, Responsabilità e Futuro» non considera gli *ex* internati italiani sottoposti a lavoro civile come prigionieri di guerra e non ritiene che rientrino fra i destinatari delle somme in oggetto.

Pertanto, nel momento in cui il Governo accetta questo ordine del giorno dovrà anche impegnarsi eventualmente a resistere in causa con la Repubblica tedesca.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, se i proponenti lo consentono vorrei aggiungere anche io la firma a questo ordine del giorno. Vorrei richiamare anche le ultime parole del collega Bedin perché quello citato è uno dei problemi aperti.

Se me lo consente, per non chiedere nuovamente la parola, vorrei preannunciare l'aggiunta della mia firma all'emendamento 18.0.80 (testo 2) dei colleghi Izzo e Nocco, data la forte positività di questa norma.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, anch'io desidero aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame.

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, se i presentatori lo consentono, aggiungo anche io la firma a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.200 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.2, presentato dai senatori Balboni e Demasi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.3, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.700, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.5.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Baio Dossi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.0.5, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.4, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.0.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.7, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: all'emendamento 18.0.80 (testo 2), dai senatori D'Ippolito, Ioannucci, Minardo, Piccioni e Ponzo; all'emendamento 26.0.40 dai senatori Comincioli e Manunza).

Metto ai voti l'emendamento 18.0.80 (testo 2), presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.9, presentato da senatori Stanisci e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.15, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.11, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.12, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.13, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.14, presentato dal senatore Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.16, presentato dal senatore Tonini e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo se viene accolto l'invito a ritirare l'emendamento 18.0.19.

PETERLINI *(Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(Aut)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 18.0.19 e lo ritiro con una specifica motivazione, sottintesa dal relatore. L'emendamento ripete, infatti, puntualmente le competenze già sancite dallo Statuto speciale, cioè da una normativa di rango costituzionale non modificabile con legge ordinaria.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

L'emendamento 18.0.600 (testo 2) è stato ritirato.

Gli emendamenti 18.0.500, 18.0.501, 18.0.502, 18.0.503, 18.0.504, 18.0.505, 18.0.506. 18.0.507 e 18.0.508 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.7, raccomandando al Governo cautela, trasparenza e serietà nella gestione di ingenti risorse per l'acquisto di *decoder*, strumentali al nuovo sistema di trasmissione a banda larga. Trattandosi di apparecchi di grande delicatezza, raccomando al Governo trasparenza nel loro acquisto.

FALOMI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 19.1000 tende ad evitare che gli incentivi di 150 euro per ogni ricevitore digitale terrestre vengano erogati per l'acquisto di apparecchiature in via di obsolescenza.

Esistono ricevitori digitali terrestri che utilizzano tecnologie di compressione dei segnali che hanno otto o dieci anni; nel corso del 2004 entreranno in commercio nuove tecnologie di compressione dei segnali radiotelevisivi che fanno risparmiare i cittadini e le emittenti televisive nell'uso delle frequenze. L'emendamento cerca di incentivare le nuove tecnologie, anziché le tecnologie obsolete.

Spero in una valutazione positiva da parte del Governo.

GRILLOTTI *(AN)*. Signor Presidente, desidero riformulare l'emendamento 19.902. Trattandosi di una norma introdotta in Commissione, la sua eliminazione mi sembrerebbe scorretta. Al comma 6, si dovrebbero sosti-

tuire le parole: «intendendosi ampliata la fornitura ai», con le altre: «avviando la sperimentazione dei».

Si tratta di un ampliamento di risorse a fronte di un ampliamento dei servizi. Le risorse, infatti, sono aumentate solo parzialmente, restando fermo l'ampliamento totale dei servizi.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Signor Presidente, iniziare la parte della finanziaria che reca interventi a sostegno dell'innovazione con il contributo per l'acquisto di *decoder* credo dia la misura dello spessore e della qualità della proposta del Governo.

Per noi questo capitolo era ed è l'occasione per affrontare, attraverso gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3, una delle questioni che consideriamo fondamentali e che il Governo avrebbe dovuto porre al centro del proprio intervento: innovazione, giovani e ricerca.

Si propongono due tipi di iniziative e una subordinata. La prima riguarda la costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'innovazione, finalizzato a favorire il trasferimento di tecnologie dalla ricerca alla produzione. Fondamento e impostazione innovativa della proposta è che l'iniziativa nasca dal settore della ricerca e si trasferisca alle piccole e medie imprese, invertendo una consuetudine finora altamente infruttuosa.

Vi sarebbe quindi un incentivo erogato in due fasi: nella prima, una dote ad una proposta progettuale di un istituto di ricerca pubblico o privato in connessione con le imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca; nella seconda, un'ulteriore dote all'impresa per l'elaborazione del prototipo che incorpora la quota di innovazione. È un'impostazione non particolarmente originale, simile a quella della *small business innovation* americana, adattata alla struttura italiana dell'impresa.

Con il prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca invece, si propone l'istituzione di un fondo di rotazione destinato alla concessione di prestiti d'onore a favore di giovani per progetti originali innovativi di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi accordati per l'elaborazione di studi di fattibilità o per la creazione di modelli e per tutti gli adempimenti necessari alla produzione in serie.

Con l'emendamento 19.0.1 si propone che l'iniziativa sia specificatamente destinata alle aree sottoutilizzate e alimentata con parte dei fondi previsti dalla legge n. 488 del 1999 con la medesima finalizzazione. Questo aspetto della nostra iniziativa, insieme a provvedimenti per i sistemi produttivi locali e alle proposte riguardanti l'internazionalizzazione e la tutela dei prodotti italiani di qualità, dà corpo a quella proposta organica che il sistema produttivo nazionale si sarebbe aspettato e che il Governo con varie ed estemporanee improvvisazioni – così sembra anche da notizie di agenzia dell'ultima ora – cerca di sostituire.

L'Italia è il Paese dei prodotti di qualità. L'unico a smentire questa immagine è il Governo con la sua azione legislativa frammentaria, improvvisata, episodica e casuale. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FERRARA, *relatore*. Con riferimento all'emendamento 19.800, identico all'emendamento presentato dal senatore Grillotti, sottolineo che la modifica da quest'ultimo introdotta si deve intendere riferita anche all'emendamento da me presentato.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 19.901, il senatore Grillo mi ha sottoposto l'ipotesi di una sua riformulazione.

PRESIDENTE. Prego tutti i colleghi di fare maggiore silenzio, in particolar modo i senatori che siedono vicino al banco dei relatori. Altrimenti, non si riesce a comprendere nulla, anche per questo impianto di amplificazione che ogni volta che si alza il volume tende a fischiare.

FERRARA, *relatore*. Mi accingevo ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 19.901, a condizione che la cifra «50 milioni» sia sostituita con l'altra «25 milioni». Conseguentemente, la copertura sarebbe da intendere, relativamente al Ministero delle comunicazioni, pari a 10 milioni per il 2004, mentre la copertura relativa al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2004, 2005 e 2006 non sarebbe più necessaria.

Si tratta di una proposta riduttiva. D'altronde, era già stato espresso parere favorevole su una cifra superiore, per cui, riducendosi la cifra, non dovrebbero a maggior ragione sussistere difficoltà.

Sono poi favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G19.1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5ª Commissione ad esprimere il pareresulla nuova formulazione dell'emendamento 19.901.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, prima di passare alla votazione dell'emendamento 19.901 (testo 2), cui si riferiva il relatore, avrei bisogno di verificare che nella tabella vi sia capienza, dopodiché potrò esprimere il parere.

PRESIDENTE. Va bene.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con i pareri espressi dal relatore e accolgo l'ordine del giorno G19.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.4.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 19.4. Non comprendiamo perché il Governo insista nel voler assegnare incentivi per la televisione digitale terrestre che a tutt'oggi non trasmette. Non si capisce perché si dovrebbero dare incentivi per l'acquisto di *decoder*, strumento che non servirebbe.

Per migliorare i servizi, tutelare gli strati più deboli della popolazione, qualificare il servizio pubblico futuro in digitale e sostenere l'interattività da parte delle pubbliche amministrazioni sarebbe meglio, come proponiamo nell'emendamento, riconoscere incentivi ai Comuni per l'erogazione in digitale di servizi: ho in mente, ad esempio, le ASL per i servizi di prenotazione, i Comuni per i certificati, le camere di commercio, le scuole, le università, e così via.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1000, presentato dal senatore Falomi, identico all'emendamento 19.6, presentato dal senatori Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal senatore Pedrazzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.9, presentato dai senatori Zanda e D'Andrea.

Non è approvato.

L'emendamento 19.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.130 (testo 2), presentato dai senatori D'Andrea e Zanda.

Non è approvato.

Accantoniamo per il momento l'emendamento 19.901.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.900.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, insisto sulla necessità di approvare l'aumento del contributo alle televisioni locali, regionali e interregionali, che considero elemento decisivo per la garanzia del pluralismo nel sistema televisivo nazionale. Mi sembra che l'ipotesi di un sostegno a queste emittenti sia stata accolta dal Governo, dal momento che una norma di questo tenore è prevista al comma 5 dell'articolo 19.

Ritengo che la misura del contributo finanziario sia assolutamente insufficiente per dotare questo amplissimo sistema televisivo delle risorse necessarie per campare e fare onestamente il proprio mestiere.

Ricordo che la pubblicità televisiva verrà fortemente drenata dalla legge Gasparri con la ormai prossima – spero di no – approvazione delle disposizioni che legalizzano le telepromozioni, che comporteranno conseguenze per le risorse pubblicitarie di tutto il mercato dell'informazione e quindi anche per le televisioni locali e regionali. Ricordo anche l'impegno esplicito del Governo, che in data 15 luglio al Senato aveva accolto un ordine del giorno che determinava la misura del contributo alle televisioni locali incrementandolo fino a 50 milioni di euro, limitatamente al 2004, 100 milioni limitatamente al 2005 e 135 milioni a decorrere dal 2006.

Ritengo che il mantenimento di questo impegno da parte del Governo costituisca un obbligo di etica politica ed abbia una forte influenza sul mantenimento della libertà di informazione del sistema televisivo locale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.900, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato.

L'emendamento 19.16 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.18, presentato dal senatore Danzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 19.19, 19.20, 19.21 e 19.30 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 19.800 (testo 2), presentato dal relatore, identico all'emendamento 19.902 (testo 2), presentato dal senatore Grillotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.26, presentato dal senatore Pedrazzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.27.

MORO *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. L'emendamento 19.27 è volto ad evitare conseguenze in caso di mancato pagamento del canone RAI, a non essere soggetti a tutte le conseguenze del mancato pagamento di un tributo, come il sequestro amministrativo dell'automobile. La cancellazione del comma 7 è volta essenzialmente a non dover subire questi effetti disastrosi per il mancato pagamento del canone RAI, che si ripercuote su valori ben più elevati rispetto alla natura del tributo.

Vorrei pertanto che il relatore ed il rappresentante del Governo ponessero attenzione a tale emendamento e riconsiderassero il parere contrario, tenuto conto degli obiettivi che lo stesso si prefigge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.27, presentato dai senatori Vanzo e Franco Paolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.28, presentato dal senatore Salerno.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.1 non sarà posto ai voti.

Colleghi, essendo stato accantonato l'emendamento 19.901 (testo 2), uguale sorte tocca all'articolo 19.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 19.0.1.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Chiusoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.2.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Chiusoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.3.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Chiusoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.3, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.200. Risulta infatti preferibile la formulazione contenuta nell'emendamento 20.30 dei senatori Nocco e Lauro, che fissa una condizione in base alla quale il contributo alle famiglie per l'acquisto di *personal computers* non può essere cumulato con le agevolazioni previste ai commi 2 e 3. L'emendamento 20.30, inoltre, risponde meglio alle indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G20.1, ritengo che potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Esprimo invece parere contrario su tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e accolgo l'ordine del giorno G20.1 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 20.1, 20.2 e 20. 200 sono stati ritirati.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: all'emendamento 20.30, dai senatori Ponzo, D'Ippolito e Ioannucci).

Metto ai voti l'emendamento 20.30, presentato dal senatori Nocco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.6, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.7, presentato dal senatore Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.90, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.11, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.12, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Acciarini, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G20.1 come raccomandazione. Insiste per la votazione?

ACCIARINI *(DS-U)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.2, presentato dal senatore Camburano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.3, presentato dal senatore Camburano e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 20.0.60 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.7, presentato dai senatori Maconi e Gasbarri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.8, presentato dal senatore Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.9, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.100, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.11, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.12, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 19.901 (testo 2), precedentemente accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione.

Invito il Presidente della 5ª Commissione permanente ad esprimere il parere di congruità.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, sulla base delle disponibilità contenute nella tabella A del Ministero delle comunicazioni, allo stato i 10 milioni di euro sussistono, anche tenuto conto del fatto che l'emendamento aveva attinto a questo stesso fondo nel corso dell'esame in 5ª Commissione. Ripeto: questa disponibilità sussiste e pertanto la Commissione bilancio esprime parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, alla luce delle dichiarazioni del presidente Azzollini, mantiene il suo parere favorevole?

FERRARA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

IERVOLINO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IERVOLINO *(UDC)*. Chiedo ai colleghi di poter aggiungere la firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Anch'io, signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Eufemi.

BEVILACQUA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(AN)*. Vorrei aggiungere anch'io la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Bevilacqua, ma se mi presentaste una lista scritta con i nomi degli ulteriori richiedenti, sarebbe preferibile. Così si è certi che la firma resti a memoria.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firma: all'emendamento 19.901 (testo 2) dai senatori Cozzolino, Demasi, Menardi, Ioannucci, Ponzo, Nessa e D'Ippolito).

Metto ai voti l'emendamento 19.901 (testo 2), presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, visto che stiamo procedendo speditamente, se non dovessero esserci incidenti di percorso potremmo anche evitare di prolungare la seduta oltre l'orario previsto e magari concluderla anche un po' prima. Ovviamente, se fate i bravi!

Ricordo che l'articolo 21 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, mentre dispongo l'accantonamento dell'articolo 22.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, noi abbiamo presentato gli emendamenti 23.2 e 23.0.3, il primo dei quali tende a far sì che la possibilità che è stata offerta dalla legge di orientamento di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria per la promozione di tecnologie ecosostenibili e per la messa a punto dei sistemi di controllo della tracciabilità sia in qualche modo fatta decollare. La legge di orientamento prescrive queste modalità che ad oggi non sono assolutamente decollate per mancanza di risorse.

Il secondo emendamento riguarda il problema del fermo pesca. Devo dire che è fondamentale, per il sistema italiano del Mediterraneo, far sì che possano essere salvaguardate le risorse marine. Oggi, per esempio, il fermo pesca non ha una dotazione finanziaria sufficiente che ne consenta l'applicazione, per esempio, anche nel mar Tirreno.

Pertanto, noi crediamo che sia assolutamente indispensabile dotare questo strumento delle risorse necessarie, perché la salvaguardia delle risorse marine credo sia uno dei primi impegni che noi abbiamo anche rispetto a tutto quanto il Mediterraneo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «anni 2005 e 2006».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.0.3 e gli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'articolo 24 riguarda il problema delle risorse idriche. Noi riteniamo insufficiente il modo in cui si sta continuando ad affrontare questo problema che per l'agricoltura e non solo rappresenta ovviamente una priorità assoluta.

Quindi, è evidente che gli emendamenti tendono – in particolare il 24.1, ma ancor più il 24.16 – a far sì che ci siano le risorse necessarie, quanto al primo emendamento per un programma vero e serio di manutenzione e di realizzazione di nuove opere idriche, quanto al secondo emendamento per permettere che il Fondo per il risparmio idrico ed energetico (che peraltro condividiamo e riteniamo interessante) che è stato istituito all'interno del decreto-legge sulle calamità naturali abbia poi le necessarie risorse affinché queste politiche siano portate avanti.

Altrimenti, continueremo a scrivere nei decreti cose pur condivisibili ma poi, senza risorse, ci ritroveremo (adesso è inverno) a doverci confrontare con i problemi dell'emergenza idrica e della siccità.

FLAMMIA *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 24.130 si propone di dare una risposta al problema idrico che ha afflitto il nostro Paese, al Sud come anche al Nord.

Se questo emendamento fosse approvato, si darebbe valore e concretezza alle parole che con tanta dovizia e ipocrisia si sprecano ogni estate, allorché in vaste zone della nostra penisola milioni di cittadini devono fare i conti con la siccità.

Riteniamo politicamente ed eticamente inaccettabile che in occasione dell'emergenza tutti si straccino le vesti per apparire disponibili a farsi carico dei problemi, mentre nei momenti in cui si potrebbe realmente fare qualcosa per tali problemi – come in questa occasione – si è colpevolmente distratti.

Questa finanziaria finge di occuparsi del problema idrico, alludendo al coordinamento degli strumenti di intervento sulla questione e alla costituzione di un programma nazionale degli interventi, cosa condivisibile, ma non si prevedono a breve termine risorse finanziarie né per opere nuove né per la sistemazione e manutenzione: tutto è rinviato. Sono autorizzati limiti di impegno, cioè mutui quindicennali pari a 50 milioni di euro, a decorrere dal 2005 e dal 2006, e non dal 2004.

Con l'emendamento 24.130 prevediamo stanziamenti di 75 milioni di euro dal 2004, per l'attuazione del Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura. Prevediamo anche meccanismi progressivi di riduzione della pressione fiscale, nei limiti di 10 milioni di euro annui, per premiare comportamenti virtuosi aziendali nell'uso di acqua a fini agricoli, nonché incentivi fiscali per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane.

Comprendo che l'approvazione di questo emendamento comporterebbe qualche sconvolgimento nei conti, ma se non vogliamo recitare a soggetto e dare un altro colpo alla credibilità della politica il problema dobbiamo affrontarlo per quello che è, e approvare questo emendamento.

Perciò, coraggio, colleghi: siate coerenti con gli impegni che assumete in occasione delle emergenze, altrimenti vi precluderete persino di avere il diritto di versare lacrime di coccodrillo in occasione delle prossime emergenze. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-RC e Misto-Com).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, in merito all'articolo in esame avevo segnalato soltanto una questione di cui abbiamo più volte parlato con i senatori Gubert e Tarolli e con la senatrice Thaler Ausserhofer e che concerne in questa sede gli emendamenti 24.20a e 24.24.

Trattandosi di programma nazionale, voler sostituire la parola «sentita» con la parola «d'intesa» determinerebbe, oltre alla specialità, una difficoltà in sede di Conferenza Stato-Regioni alla deliberazione. Quindi, non se ne vogliano, ma il parere in questo caso è contrario a meno che, come per il caso presentatosi agli articoli precedenti, non accettino il mio consiglio a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere un parere favorevole o contrario a tali emendamenti: poi decideranno i presentatori come comportarsi.

FERRARA, *relatore.* Signor Presidente, la ringrazio per la sollecitazione e per il consiglio, ma mi sentivo di dover dare questa indicazione.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore, anche perché bisogna avere qualche sbocco operativo; dunque, è meglio lasciare la dizione «sentita» prevista nel testo piuttosto che «d'intesa». Esprimo parere conforme al relatore anche per i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 24.20 è inammissibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 24.50, presentato dal senatore Manzione, fino alle parole «stessa legge».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 24.4, 24.6 e 24.7.

Metto ai voti l'emendamento 24.11, presentato dal senatore Manzione.

L'emendamento 24.3 è stato ritirato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.8, presentato dai senatori D'Onofrio e Ciccanti, identico agli emendamenti 24.9, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, 24.10, presentato dal senatore Turci, e 24.28, presentato dal senatore Piccioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.12, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.130, presentato dal senatore Flammia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.14, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 24.15 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.19, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.20a, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 24.24, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.22, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.310, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.270, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 24.25 e 24.26 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 24.29, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.30, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.320, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.4, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.3, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.7, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRILLOTTI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI *(AN)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 25.1.

PRESIDENTE. I presentatori acconsentono?

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ero indeciso se ritirare l'emendamento 25.1, ma dal momento che è stata aggiunta l'autorevole firma del senatore Grillotti lo manterrò.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, pronuncerò poche parole per dire che l'emendamento 25.80 va nella direzione della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Credo potrebbe essere utile, soprattutto in questo periodo, nel quale si è fatto molto per la valorizzazione dei prodotti agricoli, avere la possibilità di aggiungere la dicitura «Luogo di produzione del...».

Come è noto, vi è una grande attesa per la promozione dei prodotti di filiera; questo sarebbe un altro modo per dare indicazioni preziose a chi ha voglia di seguire le cosiddette vie del gusto. Questo tipo di indirizzo potrebbe costituire un valido aiuto, tra l'altro, non oneroso.

Faccio altresì presente che la collaborazione prevista nei successivi articoli va nella stessa direzione dell'aiuto alla commercializzazione dei prodotti.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, nell'emendamento 25.0.1 pongo nuovamente una questione che ho sollevato varie volte in quest'Aula e su cui, per la verità, da parte del Governo continuo a non avere assolutamente alcuna risposta.

Mi riferisco al problema della sicurezza alimentare. Riguardo alla proposta di costituire una società con un nome altisonante quale «Buonitalia», credo sia importante sapere dal Governo per quale motivo l'Italia è rimasta la sola, insieme al Portogallo, a non aver costituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.

Ci aspettavamo che, durante il semestre di Presidenza italiana, si potessero muovere passi in avanti in questo campo, anche perché non sap-

piamo neanche che fine abbia fatto la candidatura dell'Italia per quanto riguarda l'Agenzia europea sulla sicurezza alimentare.

Faccio presente, signor Presidente, signori senatori, signor rappresentante del Governo, che questo ritardo o la volontà di non dar vita all'Agenzia danneggia non soltanto i consumatori, che ne chiedono l'istituzione da molto tempo, ma anche il processo di sostegno relativo a tutti i nostri prodotti agroalimentari.

Peraltro, e concludo, dovremmo ricordare che noi, per dare esecuzione alle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 dovremmo costituire un'Agenzia autonoma.

Prima ci è stato proposto un coordinamento all'interno del disegno di legge sul riordino del Corpo forestale dello Stato; poi il Ministro della salute ha affermato che il Governo aveva invece deciso per un coordinamento presso l'Istituto superiore della sanità. Su tale questione continuiamo a non avere né chiarezza né risposte. Vorremmo avere finalmente in quest'Aula un chiarimento preciso sulla questione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare.

È un impegno che dovremmo onorare come Paese, in quanto siamo rimasti gli unici insieme al Portogallo a non averla ancora istituita. Tutto questo sta danneggiando seriamente la candidatura di Parma come sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

PIATTI *(DS-U)*. Signor Presidente, con altri articoli della legge finanziaria si evocano i prodotti alimentari di qualità e si ribadiscono le scelte dei marchi e delle denominazioni d'origine.

Tali scelte, condivise da noi e da tutto il mondo agricolo, rischiano però, se isolate, come appare nel disegno di legge finanziaria, di essere difensive. Si aprono mercati importanti, i prodotti italiani sono apprezzati nel mondo ma sono le stesse aziende agroalimentari che lo segnalano: il marchio non è sufficiente perché è necessario aiutare le nostre aziende a promuovere tali prodotti a livello internazionale.

Per realizzare tale obiettivo, ad esempio, i francesi hanno un'agenzia che si chiama Sopexa che con 350 persone opera nel mondo per procurare affari al sistema agroalimentare francese.

Il nostro divario è enorme se pensiamo agli addetti agricoli delle ambasciate e dell'ICE. Il senso dell'emendamento 25.0.2 è chiaro, in quanto prevede l'istituzione di un fondo presso l'ICE per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, finanziato per l'anno 2004 con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, destinato ad attrarre e ad attivare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole e alimentari. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

SALERNO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'emendamento 25.1; anche il collega Bevilacqua chiede di aggiungere la propria firma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, considerato che è stata aggiunta la firma da parte di tanti colleghi all'emendamento 25.1, esprimo su di esso un parere favorevole. In subordine, qualora l'emendamento 25.1 non fosse votato favorevolmente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.80.

Il parere è contrario sugli altri emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 25.1, dal momento che occorre definire la posizione esatta sotto il profilo partecipativo della «BUONITALIA» il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo.

Per quanto riguarda in subordine l'emendamento 25.80 il parere è favorevole, ad esclusione dell'ultimo comma.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Se l'emendamento soppressivo dell'intero articolo sarà approvato, l'emendamento 25.80 decade. Quest'ultimo potrebbe diventare un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25, sopprimendo gli ultimi commi; ovvero il primo comma dell'emendamento 25.80 potrebbe sostituire l'articolo 25.

FERRARA, *relatore*. Ciò non avrebbe significato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo.

È approvato.

Conseguentemente, decadono tutti i successivi emendamenti riferiti all'articolo 25, eccetto gli emendamenti 25.3, 25.5 e 25.1500, precedentemente ritirati. Avevo cercato di proporre una soluzione per far sopravvivere l'emendamento 25.80!

Metto ai voti l'emendamento 25.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.2, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VICINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'articolo 26 prevede che le attività dell'ex RIBS siano trasferite dall'agenzia Sviluppo Italia all'ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. Tale ente, tuttavia, non appare essere l'istituzione appropriata cui veicolare i fondi ex RIBS, destinati a fornire sostegno alle imprese che intendono investire in determinati territori svantaggiati.

Tali risorse, infatti, sono destinate ad avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, nonché di sviluppo della domanda di innovazione dei sistemi locali di impresa. Inoltre, queste attività comportano il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Al contrario l'ISMEA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 200, ha solo il compito di realizzare studi e ricerche, svolgere attività di informazione sui mercati agroalimentari, realizzare programmi di valorizzazione commerciale e di promozione dei prodotti agroalimentari e, infine, avendo accorpato la cassa per la formazione della proprietà contadina, esercitare le funzioni e i compiti di organismo fondiario nazionale e costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria al servizio delle imprese agricole.

Trattandosi di un sistema assai articolato di promozione per il progresso dei sistemi territoriali, l'emendamento 26.6 istituisce l'Agenzia di sviluppo dei territori, alla quale assegnare le risorse della programmazione negoziata in agricoltura, i fondi di Sviluppo Italia, ex RIBS, con lo scopo di incentivare uno sviluppo integrato delle aree svantaggiate e attrarre risorse e capitali nelle aree rurali.

Infine, l'emendamento introduce un comma 5 che prevede la copertura di spesa per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di cooperare, per la gestione del rischio nella filiera alimentare, con l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare, introdotta dal regolamento CE n. 178 del 2002, tuttora bloccato.

Si chiede perciò al Governo di operare in concreto per risolvere tale questione, il cui rilievo è noto, viste le assicurazioni date alla città di Parma dal ministro Alemanno e soprattutto dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Per questo si propone adeguata copertura finanziaria già dal prossimo 2004, altrimenti si fanno parole, senza avere fatti concreti. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

ULIVI *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore tessile sta attraversando una crisi senza eguali, in modo particolare quello della moda e dell'abbigliamento.

L'emendamento che abbiamo presentato, il 26.0.1, ha lo scopo di favorire la realizzazione di programmi di razionalizzazione delle attività tessili concentrate in distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Tali programmi sono diretti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere una migliore qualificazione della produzione, favorire migliori norme di collegamento fra la domanda e l'offerta, favorire la riorganizzazione delle imprese per le quali sussistono problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

Considerato che moltissime imprese o chiudono o sono costrette al fallimento, invito l'Assemblea a votare a favore di tale emendamento.

TUNIS *(UDC)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi del Senato, l'emendamento 26.0.40 tende ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva della Carbosulcis, in attesa del completamento del progetto di rilancio della miniera in condizioni di economicità e della realizzazione della prevista centrale termoelettrica che garantirà l'energia a basso costo anche a tutto il polo metallurgico di Portovesme.

Se questo progetto non dovesse essere realizzato, si prospetta un taglio di ulteriori 1000 posti di lavoro. Credo che questo fatto debba farci riflettere. Il problema dell'energia e della Carbosulcis riguarda tutta la Sardegna. Non è un problema localistico. Occorre una maggiore attenzione verso l'Isola.

Non si può più accettare la cancellazione dello spirito di solidarietà e del concetto di riequilibrio socio-economico. Abbiamo subito le ristrutturazioni nella prospettiva di un maggiore sviluppo. Le ristrutturazioni ci sono state, abbiamo perso migliaia di posti di lavoro, ma fino ad oggi ancora non abbiamo visto affacciarsi alcuna fase di sviluppo.

Ora, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, non si possono pagare ulteriori prezzi che non hanno alcuna giustificazione e che potrebbero portare ancora più indietro la Sardegna, con gravi ripercussioni sul piano economico, sociale e della convivenza civile.

Quest'industria mineraria oggi esiste come realtà imprenditoriale, culturale, produttiva ed economica. Farla chiudere significa imprimere un ulteriore arresto traumatico e violento all'economia della nostra Regione. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.0.40 e contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento, anche perché in un vecchio contratto di programma sono ancora disponibili le somme relative a quest'importante questione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.1 (testo 2), identico all'emendamento 26.2.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole su questo emendamento che sopprime l'articolo che prevede lo spostamento di ingenti risorse da Sviluppo Italia Spa a ISMEA.

Negli anni passati abbiamo fatto una riforma accorpando molti enti di promozione, tra cui la RIBS in Sviluppo Italia Spa. Dopo un lungo lavoro, che ha consentito di semplificare molto la burocrazia, ora si torna indietro e si crea un altro ente di promozione, l'ISMEA, che in realtà sostituisce la RIBS. Abbiamo quindi un'operazione clientelare che attribuisce al Ministro dell'agricoltura le risorse consistenti di Sviluppo Italia, torniamo indietro nel creare altre strutture burocratiche, altri consigli di amministrazione, altri strumenti per creare rapporti clientelari tra lo Stato e i cittadini.

Chiediamo perciò di approvare l'emendamento che sopprime l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1 (testo 2), presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 26.2, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 26.3 e 26.5 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 26.6, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.8, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori, identico all'emendamento 26.9, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.1, presentato dai senatori Ulivi e Demasi.

Non è approvato.

L'emendamento 26.0.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.40.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole a questo emendamento che tratta un problema di grande rilevanza per le questioni energetiche della Sardegna.

Nel Sulcis abbiamo alcune delle ultime grandi industrie in Italia che competono sul mercato internazionale. Mi riferisco all'industria metallurgica del piombo e dello zinco che hanno problemi rilevanti per la fornitura di energia elettrica, dato che hanno costi esorbitanti rispetto ai concorrenti. La soluzione che si sta individuando, quella di creare un sistema di autogenerazione per avere costi inferiori, prevede anche la creazione di nuove centrali con l'uso del carbone.

L'emendamento al nostro esame consente la permanenza in vita e lo sviluppo della miniera di carbone nella prospettiva di utilizzarla per l'incremento dell'energia elettrica, che è fondamentale per conservare la competitività di queste grandi industrie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.40, presentato dal senatore Tunis e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.3, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.5, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.6, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, identico all'emendamento 27.2, presentato dai senatori Cavallaro e Magistrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 27.900 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 27.5, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale è stato presentato un solo emendamento poi ritirato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che successivamente sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che successivamente sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 30.0.1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 30.0.2, perché è una tematica già affrontata nel decreto-legge n. 269 da poco approvato, altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1, presentato dal senatore Bastianoni.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 30.0.2.

CADDEO *(DS-U)*. No, signor Presidente, mantengo l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.2, presentato dai senatori Viviani e Caddeo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 31.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal senatore Tonini e da altri senatori, identico all'emendamento 31.2 presentato dal senatore Tonini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.3, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti 32.4 e 32.130 pongono una questione piuttosto seria laddove si parla di una campagna promozionale del *made in Italy* e l'istituzione di un marchio a tutela dello stesso. Crediamo che la campagna di promozione debba essere fatta anche per incoraggiare tutti i processi di rintracciabilità di filiera dei nostri prodotti.

L'altra questione che credo meriti l'attenzione dell'Assemblea è che questo marchio, purtroppo, verrà concesso anche a prodotti che, soprattutto per quanto riguarda il settore agroalimentare, non sono esclusivamente prodotti sul territorio nazionale. Tale questione non è di poco conto perché è in corso una serie di procedure per quanto riguarda alcuni prodotti tipicamente italiani: faccio l'esempio dell'olio perché proprio ieri si è svolta un'audizione del ministro Alemanno in Commissione agricoltura.

A causa del nuovo meccanismo di disaccoppiamento della PAC ed il fatto che sempre più gli oli con il marchio italiano ormai sono prodotti con olive provenienti da altri Paesi, anche extracomunitari, soprattutto dell'area del Mediterraneo, rischiamo, con la concessione indistinta del marchio sia a prodotti interamente realizzati in Italia – soprattutto quanto a materie prime – sia a prodotti solo trasformati nel nostro Paese, di non aiutare il prodotto italiano.

È incredibile quindi che si istituisca un Fondo, che si crei un marchio a tutela dei nostri prodotti, e poi quando portiamo avanti in ambito europeo una battaglia perché l'origine di un prodotto venga espressamente in-

dicata, noi stessi diamo un marchio anche a prodotti solo trasformati nel nostro Paese.

È evidente che la nostra attenzione deve concentrarsi sul settore agroalimentare perché nel settore della moda e del tessile il ragionamento è molto più articolato. Sui prodotti agroalimentari come ad esempio l'olio rischiamo che nel nostro Paese sparisca la produzione di olio perché con la nuova normativa europea non sarà più necessario utilizzare le olive del nostro Paese. Per di più continueremo a dare un'informazione sbagliata ai consumatori.

Credo che tutto questo meriti una riflessione, altrimenti, non avremo le carte in regola per condurre in Europa una battaglia perché sia riconosciuta la possibilità di indicare l'origine dei prodotti. In Europa sostengono che questa sarebbe una forma di protezionismo e di barriera.

Non crediamo che ciò corrisponda al vero ma che significhi trasparenza, informazione e non solo tutela dell'interesse nazionale. Dare noi stessi un marchio a prodotti fatti fuori del territorio nazionale con materie prime non fa bene alla filiera, al tanto proclamato *made in Italy.*

Invito pertanto il Governo a riflettere su questo. So che molti colleghi della maggioranza sono della stessa opinione. Credo pertanto che dovremmo avviare una riflessione sul mio emendamento ma anche su tantissimi altri dello stesso tenore. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Bedin).*

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 32.8, anticipando però la disponibilità a ritirarlo nel caso in cui il relatore e il Governo accogliessero un ordine del giorno che ne recepisse i contenuti.

In effetti, le considerazioni della senatrice De Petris sono reali. È pur vero, però, che se l'emendamento dovesse essere approvato nell'attuale formulazione, riguarderebbe tutti i prodotti agroalimentari e potrebbero determinarsi incongruenze. Mi permetto quindi di sottoporre al relatore e al Governo il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, tenuto conto della forte preoccupazione di non poter assicurare la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, qualora si dovesse riconoscere il *made in Italy,* di cui al comma 1, dell'articolo 32, del disegno di legge finanziaria 2004, così come in detta norma viene previsto;

considerato che soprattutto l'olio extra vergine di oliva subirebbe conseguenze nefaste,

impegna il Governo ad approfondire la disciplina del marchio, di cui all'articolo 32, rispetto ai prodotti agroalimentari».

Pertanto, se il relatore e il rappresentante del Governo accogliessero l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura, ritirerei l'emendamento 32.8.

SODANO Calogero *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero *(UDC)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Bongiorno.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presiedente, chi vuole inserire una norma penale in un testo che non riguarda la materia penale commette un errore grave ed elementare al tempo stesso. Infatti, la tutela penalistica del marchio che si vorrebbe rafforzare in questo modo non viene affatto rafforzata.

Prevedere che l'uso illecito del marchio è effettuato in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 3 è un errore. Sappiamo che il regolamento è norma secondaria rispetto alla legge, che è norma primaria, per cui quando si sanziona occorre far riferimento alla norma primaria e non alla secondaria, che è norma successiva.

Pertanto, rovesciare il testo, come proposto nell'emendamento da me presentato, significa mettere in secondo piano il regolamento per verificare le caratteristiche del marchio, ma anche garantire una tutela seria ed effettiva, che altrimenti verrebbe a mancare.

Credo quindi che tali ragioni tecniche impongano l'accoglimento dell'emendamento 32.24 da me presentato, tra l'altro simile all'emendamento 32.1, proposto dal senatore Caruso Antonino.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento 32.1 mira a riscrivere l'articolo 32 nel suo complesso, secondo un ordine logico che è sembrato più appropriato e che è il seguente. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Presidente Caruso, mi scusi. Onorevoli colleghi, avevo già anticipato che se fossimo andati avanti con un certo ritmo avrei potuto chiudere la seduta in anticipo rispetto alle previsioni iniziali; quindi, anche fra un quarto d'ora. Se invece di andare al ristorante resistessimo ancora per quindici minuti, alle 21,20 potrei togliere la seduta.

CARUSO Antonino *(AN)*. Come dicevo, signor Presidente, l'articolo 32 segue un percorso logico che ho ritenuto di non condividere. Infatti, con il primo comma è istituito un fondo a sostegno di un marchio che rientra nell'ambito di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*. L'emendamento 32.1 riordina sul piano logico le questioni, nel senso che con il comma 1 istituisce il marchio e con il comma 2 stabilisce il fondo a sostegno del marchio stesso.

Con il comma 3, inoltre, interviene sul codice penale aggiungendo una disposizione, dopo l'articolo 474, volta ad evitare di compiere lo stesso errore che l'Assemblea ha appena compiuto respingendo un emendamento all'articolo 27 in forza del quale il cittadino che un domani dovesse misurarsi...*(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Come dicevo, è stato respinto un emendamento all'articolo 27, in forza del quale al cittadino che volesse essere ossequioso delle disposizioni non sarebbe sufficiente leggere il codice penale, ma dovrebbe anche andare a leggere la finanziaria che stiamo esaminando.

Tuttavia, mi è stato spiegato che la struttura data all'articolo 32 attraverso questo emendamento (in cui nulla è cambiato, se non il fatto che è istituito un marchio che nel testo originario, per il vero, si dice essere una delle misure possibili di sostegno del *made in Italy)* probabilmente non sarà condivisa dal Governo.

Pertanto questo determinerà, per connessione, la necessità di rivedere l'emendamento successivo, il 32.7, che non è integralmente sostitutivo dell'articolo, ma interviene su alcune parti di esso.

Le chiedo, signor Presidente, di mettere in votazione l'emendamento 32.7, qualora fosse respinto l'emendamento 32.1 – altrimenti il successivo sarebbe precluso – nel seguente testo 2: «*Al comma 1, dopo le parole:* «italiano o» *inserire l'altra:* «assimilate» *e sopprimere il comma 4*». La soppressione del comma 4 determinerà, come effetto, la non ulteriore previsione di una sanzione penale. Si eviterà, in questa maniera, che si verifichi quanto ha testé illustrato all'Aula, con migliore fortuna di ascolto rispetto a me, il senatore Zancan. *(Alcuni senatori dialogano con il relatore, senatore Ferrara).*

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, il presidente Caruso ci sta sottoponendo la riformulazione di una norma penale. Credo sia necessario ascoltarlo con la massima attenzione.

CARUSO Antonino *(AN)*. Come dicevo, signor Presidente, si impedirà che una norma di rango secondario, come il regolamento previsto nel testo dell'articolo 32 al comma 2, si trovi a governare una fonte primaria come il codice penale. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Fassone).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 32.8 del senatore Bongiorno, non so se coglie questo aspetto: l'ordine del giorno del senatore Bongiorno...

PRESIDENTE. A quest'ora, senatore Ferrara!

FERRARA, *relatore*. Visti i suoi continui rimproveri, mi permetterò di raccontarle poi la storiella del «muretto basso».

Esprimo parere favorevole, a condizione che il testo sia così modificato: «impegna il Governo ad approfondire la disciplina per il marchio di cui all'articolo 32 rispetto ai prodotti agroalimentari».

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, il parere sugli altri emendamenti?

FERRARA, *relatore*. Ritenevo di essermi già pronunciato prima, signor Presidente.

Esprimo comunque parere favorevole sull'emendamento 32.7 e contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 32.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, rilevo che l'emendamento 32.7, così come modificato, risulta identico al mio emendamento 32.24, cosicché quest'ultimo risulterebbe assorbito nel 32.7 (testo 2).

Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 32.7 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.3, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.4, presentato dalla senatrice De Petris da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 32.5 e 32.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.7 (testo 2).

Senatore Antonino Caruso, per non avere incertezze, considerata la delicatezza della materia, vorrei che facesse pervenire alla Presidenza il testo dell'emendamento riformulato.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, l'ho appena trasmesso agli Uffici.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, se il presentatore me lo consente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.7 (testo 2), presentato dai senatori Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano assorbiti gli emendamenti 32.24 e 32.33.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 32.8.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G32.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 32.9, presentato dal senatore Coletti, identico agli emendamenti 32.10, presentato dal senatore Ciccanti, e 32.11, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.130, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 32.20 e 32.21 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 32.22, presentato dal senatore Coletti, identico all'emendamento 32.23, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 32.24 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 32.7 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 32.25 (testo 2), presentato dal senatore Maconi e da altri senatori, identico all'emendamento 32.26, presentato dai senatori Salerno e Demasi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.27, presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.29, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.30 (testo 2), presentato dal senatore Maconi e da altri senatori, identico agli emendamenti 32.31, presentato dai senatori Salerno e Demasi, e 32.32, presentato dai senatori Marini e Crema.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 32.33 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 32.7 (testo 2), mentre l'emendamento 32.34 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.0.1, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.0.2, presentato dai senatori Bastianoni e Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.0.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti, anche su quelli aggiuntivi, presentati all'articolo 33.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 33.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 33.0.2, presentato dal senatore Bastianoni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34, che invito i presentatori ad illustrare.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, «Il *made in Italy* deve puntare sulla qualità. Il «pacchetto» sul *made in Italy* contenuto nella manovra economica del Governo è la prima, significativa, concreta risposta alle polemiche di questi mesi sulla «invasione cinese» ed è inserito in un quadro di interventi volti a restituire competitività al sistema Paese.

Dalla legge finanziaria alla tecno-Tremonti, e certamente alla riforma delle pensioni, finalmente prevale con nettezza la volontà di puntare su quelle che abbiamo chiamato le tre «i»: innovazione, infrastrutture, internazionalizzazione.» Lo dice il vice ministro Urso utilizzando ancora una volta le tre «i» che hanno portato male alla scuola. Ve le ricordate? Internet, inglese e impresa.

Con gli emendamenti presentati all'articolo 34 ed anche all'articolo 35 tentiamo di dare consistenza ad un progetto monco che non produrrà, se così posto, alcun effetto.

Nell'articolo 32 si percepisce la possibile istituzione di un marchio italiano a tutela delle merci prodotte in Italia.

Con l'emendamento 34.01 si istituisce il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali.

Ci si preoccupa del colosso Cina e per questo vi rimando alla lettura di un commento sul «Corriere della sera» del 21 ottobre 2003 di Joseph Stiglitz (premio Nobel per l'economia) in cui si evincono i rischi per l'economia dovuti al crescente disavanzo americano. E mentre si cercano assurde idee innovative, si inibisce il coinvolgimento delle organizzazioni dell'imprenditoria.

Ecco perché negli emendamenti lo prevediamo, stabilendo che il Ministero delle attività produttive, con proprio decreto, indichi le fasi di lavoro ad elevato valore aggiunto e di grande creatività.

Queste sono le virtù delle imprese che dobbiamo valorizzare con il marchio che è di proprietà dello Stato. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*. Mi rendo conto che per le cose che dico diano fastidio a qualche collega, ma la porta dell'Aula è ben visibile e chi vuole può utilizzarla per uscire da qui.

PRESIDENTE. Le interruzioni hanno solo prodotto l'effetto di allungare i tempi. Quindi, dovremo prolungare i nostri lavori. Spero di no. Abbiate la pazienza di ascoltare e concluderemo i nostri lavori all'orario stabilito.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, come dicevo, queste sono le virtù delle imprese che dobbiamo valorizzare con il marchio che è di proprietà dello Stato.

Per valorizzare il prodotto interamente realizzato in Italia, così come voleva il senatore dell'opposizione che ha trasformato il suo emendamento nell'ordine del giorno, prevediamo che ai prodotti per i quali il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento siano compiuti in Italia sia apposto il marchio «*full made in Italy*». Tutto ciò nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992.

Vogliamo creare un ciclo virtuoso coinvolgendo le Società di servizi dei sistemi produttivi locali per la gestione dei marchi. A queste società riconosciamo un credito di imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio.

Si istituisce l'obbligo delle etichettature evidenziando il Paese di origine del prodotto finito; si prevedono protezioni delle indicazioni geografiche e la protezione viene altresì garantita contro l'utilizzo di segni e simboli tali da determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto.

Per promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione ed alimentare gli investimenti in tecnologie intese a consentire l'identificazione dei prodotti, effettuati da società o enti che controllano gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di cui al comma 6, si riconosce un credito di imposta nella misura del 35 per cento.

Con questi emendamenti tentiamo di aggiustare il tiro rispetto alle proposte centralistiche, inefficienti e fumose come il Museo dell'Eur per il *design* e il *made in Italy*.

Mi auguro che vogliate cogliere positivamente il concreto contributo che il centro-sinistra vuole dare al *made in Italy* senza annunci e promesse, ma con indicazioni concrete e contributi seri per far vincere alle nostre imprese la sfida sulla qualità. *(Applausi dai Gruppi DS e Mar-DL-U. Congratulazioni.).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.0.3.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.0.1, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.3, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FERRARA, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.0.4, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.5, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35-*bis.*

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 36 e 37 sono stati soppressi dalla Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore a pronunziarsi.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.0.40 (testo 2), presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, identico agli emendamenti 37.0.50 (testo 2), presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 37.0.60 (testo 2), presentato dai senatori Bastianoni e D'Andrea.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione del relatore e del Governo, i quali si erano impegnati ad affrontare la questione in Aula perché ritenevano le nostre argomentazioni meritevoli di considerazione. Non vorrei che quelle del relatore fossero parole al vento, dettate dall'esigenza contingente di chiudere l'esame di una legge finanziaria che non ha risolto molti dei problemi che permangono tuttora.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, non ho capito di cosa stia parlando il senatore Eufemi.

In ogni caso, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dai senatori Pontone e Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.10, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Avendo esaminato 28 articoli, possiamo anche dichiararci soddisfatti e forse, in ordine alle richieste avanzate di liberare i Gruppi dagli impegni previsti per la mattina di venerdì prossimo, potremmo ipotizzare di concludere l'esame del disegno di legge finanziaria domani sera.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 13 novembre 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2538) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (2553).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

La seduta è tolta *(ore 21,21).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512)

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Accantonato con i relativi emendamenti e ordine del giorno

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, al settore della giustizia, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

5. Per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di 50 unità da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità. All'aumento di organico si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2.

6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione supe-

riore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici

concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

8. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

12. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori

socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

13. La definitiva pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorità con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita dall'Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

14. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ASI, l'ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

15. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

16. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.

17. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Altre norme in materia di personale)

1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'inden-

nità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

2. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

5. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili (ASU) e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

6. In presenza delle convenzioni di cui al comma 5 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

EMENDAMENTI

12.5

NOCCO, IZZO, GENTILE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di garantire il proseguimento dell'attività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando la funzionalità dei nuclei elicotteri, il personale collocato nella posizione economica B1 del settore operativo e che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili della posizione economica B2 del settore aeronavigante viene inquadrato con il proprio consenso e in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella A del decreto della Presidenza della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, nella predetta posizione economica B2. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 281.796 euro a decorrere dal 1 gennaio 2004. »

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 281.796;
2005: – 281.796;
2006: – 281.796.

12.6

NOCCO, IZZO, GENTILE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2004, per continuare nel prcgressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d),* dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 142, del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di

sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 1 dell'articolo 10 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.

12.9

MARINO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «del Corpo della Guardia di finanza» *sono aggiunte le seguenti:* «e del Corpo forestale dello stato».

12.10

COLLINO, PALOMBO, DEMASI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «legge 10 marzo 1987, n. 100» *aggiungere le seguenti:* «e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'indennità di trasferimento ai cui all'articolo 1 delle legge 29 marzo 2001, n.86, unicamente prevista per il personale movimentato d'autorità dall'amministrazione di appartenenza, si interpreta nel senso che la stessa non compete ogni qualvolta il provvedimento di impiego sia stato disposto a seguito della presentazione di apposita domanda di trasferimento da parte dell'interessato».

12.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Comma 4, sopprimere le parole da: «ad eccezione» *fino a:* «equiparabili»

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, *al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura del 50%.*

12.18

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Ai fini del contenimento delle spese per la selezione e il reclutamento, a decorrere dal 30 settembre del 2004 è costituita una struttura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze armate che assume la denominazione di Centro per la selezione e il reclutamento interforze, di seguito denominato *Centro*. Il Centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative dello Stato maggiore della Difesa e tecnico-funzionali delle competenti Direzioni generali e si articola in sezioni distaccate dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Il Ministro della Difesa disciplina con apposito regolamento le procedure per l'armonizzazione delle operazioni di reclutamento e selezione, per la costituzione di uno sportello informatico quale punto di riferimento per i cittadini, preservando le caratteristiche e le esigenze peculiari di ciascuna Forza armata».

12.200

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il personale militare posto in congedo anticipato per motivi dipendenti da causa di servizio, ai soli fini onorifici, assume il grado, nell'ambito delle rispettive armi e categorie, del personale di grado più elevato, di pari o inferiore anzianità, ancora in servizio o posto in congedo per limiti di età».

12.23
GUBERT
Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999, non si applica al personale, già impiegato nella pubblica amministrazione, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato assegnato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile e che non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in precedenza».

Conseguentemente, all'onere annuo stimato in euro 100.000, fino alla sua concorrenza le aliquote di cui alle lettere d) *ed* e) *del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera* c) *del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, nel caso di opzione prevista al comma 3 di detta legge, le aliquote relative alle due classi di reddito plù elevate, sono aumentate in pari misura.*

12.25
EUFEMI, IERVOLINO
Respinto

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis.* Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"*4.* I rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

12.35
CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Alla fine del comma 4 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere il seguente periodo: "ed è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili di accoglimento di

ricorsi individuali, rese in sede di giustizia amministrativa prima dell'entrata in vigore della medesima legge"».

12.360

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le minori entrate conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio, comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i competenti enti previdenziali relativamente all'accantonamento ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.39

CUTRUFO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"*3.* Il passaggio diretto di dipendenti pubblici da una amministrazione ad un'altra a seguito di trasferimento o in dipendenza di nuove assunzioni, non comporta l'interruzione del servizio prestato e la perdita dell'anzianità.

4. Il personale di cui al comma precedente, ha facoltà di mantenere:

a) l'iscrizione all'INPDAP o ad altro istituto di previdenza;

b) il regime pensionistico unitamente a quello relativo all'indennità di buonuscita nel caso in cui il passaggio diretto ne comporti il mutamento"».

12.40

BATTISTI

Ritirato e trasformato nell'odg G12.100

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* È abrogato l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

4-*ter.* All'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "a norma del presente", aggiungere le seguenti: "e del precedente"».

12.41

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4-*ter.* L'articolo 4 del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma 4-*bis* per gli anni 2004, 2005 e 2006.

4-*quater.* Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

4-*quinquies.* Il Fondo di finanziamento ordinario di ciascuna Università verrà incrementato di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del programma di cui al comma 4-*bis*, nei limiti della quota del fondo destinata a ciascun ateneo».

12.42

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e ai fini della formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo

unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge».

12.900

CIRAMI, RUVOLO

Accantonato

Al comma 5, dopo le parole: «da almeno un triennio», *aggiungere le seguenti:* «e altresì, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a stipulare, limitatamente all'esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento delle attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori ASU nella disponibilità dei comuni da almeno un quinquennio,».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.

12.901

MONTALBANO

Accantonato

Al comma 5, dopo le parole: «da almeno un triennio», *aggiungere le seguenti:* «e altresì, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a stipulare, limitatamente all'esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento delle attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori ASU nella disponibilità dei comuni da almeno un quinquennio,».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.

ORDINE DEL GIORNO

G12.100 (già em. 12.40)

BATTISTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

invita il Governo ad attivarsi perché si proceda alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in particolare prevedendo l'abrogazione dell'articolo 34 e dell'articolo 54, e, in generale, della normativa sulla cessione del quinto dello stipendio.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.0.1

1. I contratti di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono finanziati a carico dello stanziamento in favore del Ministero della salute, di cui alla Tabella A».

12.0.3

CUTRUFO

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.0.3

1. Quanto disposto dall'articolo 37 primo comma e dall'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, a favore degli impiegati civili del Ministero della difesa che hanno svolto il servizio militare in qualità di Ufficiali di Complemento dopo l'entrata in vigore della legge n. 574/80, ossia la riserva dei posti nella misura del 5 per cento per l'Amministrazione Difesa e nella misura del 2 per cento per le altre Amministrazioni dello Stato, nei concorsi pubblici per le carriere direttive e di concetto nonché il mantenimento del posto di lavoro, sia pubblico che privato, dopo l'espletamento della ferma biennale, viene esteso anche agli impiegati civili del Ministero della difesa che hanno svolto il servizio militare in qualità di Ufficiali di Complemento antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 574/80».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.4

CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.0.4

(Disposizioni in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. A partire dall'anno 2004, l'aliquota contributiva dello 0,30 per cento, istituita ai sensi della legge 845/78, viene interamente destinata ai Fondi interprofessionali costituiti dalle parti sociali secondo quanto previ-

sto dall'art. 118 della legge 388/2000 e successive modifiche, ai fini della costituzione di un sistema privato di formazione continua.

2. A questo scopo l'Inps provvede al servizio di raccolta del predetto contributo ed alla relativa assegnazione ai Fondi, sulla base della scelta di adesione delle aziende. L'adesione ai Fondi, fissata dall'art. 48 della legge 289/2002, è prorogata al 28 febbraio 2004; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 28 febbraio di ogni anno.

3. I Fondi costituiti in forma bilaterale, già riconosciuti con appositi decreti del Ministero del lavoro e politiche sociali, hanno natura e gestione privata e sono soggetti al controllo dello stesso Ministero, a garanzia della finalità sociale del servizio svolto a favore di tutti i lavoratori e imprese.

4. Nel caso in cui le imprese non effettuino le scelte di cui al punto 2, entro la predetta scadenza, le corrispondenti risorse raccolte dall'INPS saranno destinate al Ministero del lavoro per il sostegno delle attività di formazione, d'intesa con Regioni e Parti Sociali».

12.0.5

NOCCO

Id. em. 12.0.4

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.0.5

(Disposizioni in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. A partire dall'anno 2004, l'aliquota contributiva dello 0,30 per cento, istituita ai sensi della legge 845/78, viene interamente destinata ai Fondi interprofessionali costituiti dalle parti sociali secondo quanto previsto dall'art. 118 della legge 388/2000 e successive modifiche, ai fini della costituzione di un sistema privato di formazione continua.

2. A questo scopo l'Inps provvede al servizio di raccolta del predetto contributo ed alla relativa assegnazione ai Fondi, sulla base della scelta di adesione delle aziende. L'adesione ai Fondi, fissata dall'art. 48 della legge 289/2002, è prorogata al 28 febbraio 2004; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 28 febbraio di ogni anno.

3. I Fondi costituiti in forma bilaterale, già riconosciuti con appositi decreti del Ministero del lavoro e politiche sociali, hanno natura e gestione privata e sono soggetti al controllo dello stesso Ministero, a garanzia della finalità sociale del servizio svolto a favore di tutti i lavoratori e imprese.

4. Nel caso in cui le imprese non effettuino le scelte di cui al punto 2, entro la predetta scadenza, le corrispondenti risorse raccolte dall'INPS

saranno destinate al Ministero del lavoro per il sostegno delle attività di formazione, d'intesa con Regioni e Parti Sociali».

12.0.6

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, BAIO DOSSI, TOIA, DETTORI, MONTICONE

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

«Art. 12.0.6

1. Le somme corrisposte dall'INAIL, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.90

MAGNALBÒ, BOBBIO Luigi, DEMASI

Inammissibile

*Dopo l'articolo 12***,** *inserire il seguente:*

«Art. 12.0.90

(Area negoziale per la Carriera dei Funzionari di Polizia e funzionalità dell'amministrazione della Pubblica sicurezza)

1. I Funzionari della carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei ruoli tecnici e professionali della Polizia di Stato, di cui agli articoli 29 e 43 del medesimo decreto, costi-

tuiscono un'area contrattuale autonoma, tenuto conto dell'unitarietà delle peculiari e specifiche funzioni ad essi conferite, che riuniscono le attribuzioni tipiche delle Autorità di Pubblica sicurezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche ricoperte nell'ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da ciascun appartenente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riordino della carriera e dei ruoli dei Funzionari di cui al precedente comma, da adottarsi con il provvedimento legislativo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente alla determinazione degli aspetti derivanti dall'applicazione e dal rinnovo degli accordi contrattuali vigenti, di quelli economici del rapporto d'impiego dei predetti Funzionari di Polizia, è regolata, tanto nelle sedi centrali che in quelle periferiche, con autonome procedure negoziali intercorrenti tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni dotate di specifici indici di rappresentatività della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato. Per quanto riguarda i contenuti ed il procedimento per la stipula dell'Accordo nazionale quadro della carriera e dei ruoli dei Funzioanri della Polizia di Stato, le procedure di informazione, di esame, di consultazione, di partecipazione, le forme di garanzia e di tutela dei dirigenti sindacali, di accertamento della rappresentatività in relazione alle deleghe conferiti dagli appartenenti alle carriere, si estendono alle rappresentanze degli appartenenti a tale area, per la parte residua del quadriennio 2002-2005 e fino alla adozione di un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sentite le organizzazioni rappresentative della carriera dei Funzionari di Polizia e dei corrispondenti ruoli dei tecnici e dei sanitari, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

3. Fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riforma della carriera e dei ruoli dei Funzionari di Polizia, alla stipula del primo accordo negoziale ad essa relativo ed all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dirigenti delle organizzazioni rappresentative degli appartenenti alla carriera dei Funzionari di Polizia ed ai ruoli di cui agli articoli 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è pari al numero di otto e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. Per l'espletamento del loro mandato, i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei Funzionari della Polizia di Stato non collocati in distacco e che esplichino in via esclusiva la rappresentanza dei Funzionari di Polizia possono fruire di permessi sindacali nel limite massimo di un monte ore annuo determinato in 5.500 ore. Il contingente dei distacchi ed i permessi sindacali sono ripartiti proporzionalmente e concessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari di cui al precedente comma 23, individuate con le modalità previste dall'articolo 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo i criteri e le facoltà di cui agli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Alla ripartizione provvede, con proprio decreto, il

Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il medesimo quadrimestre di ciascun biennio. Nella fase di prima applicazione e fino all'emissione del decreto del Ministro della funzione pubblica, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio delle prerogative di rappresentanza e la conclusione di un autonomo Accordo nazionale quadro per il periodo 2002-2005, i permessi sindacali ed i distacchi sindacali sono provvisoriamente ripartiti, in ragione dell'effettiva rappresentatività degli appartenenti alla carriera posseduta dalle organizzazioni sindacali richiedenti, dall'Amministrazione dell'Interno.

4. Al fine di assicurare, con la piena disponibilità delle risorse dirigenziali, un più efficace contrasto della criminalità e l'efficienza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 26, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, il periodo "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento" è sostituito dalle parole: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento". Nel medesimo articolo, sono altresì soppresse le parole: "per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi".

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per il 2004 a 500 mila euro per il 2005 e a 500 mila euro per il 2006».

12.0.10

CASTAGNETTI

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.0.10

All'articolo 14 della Finanziaria 2002 con validità triennale relativo alla riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale al comma 3 dopo le parole: "Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche", aggiungere: "ove le stesse comportino anche effetti di natura patrimoniale, salva espressa rinuncia a questi ultimi da parte degli interessi"».

12.0.11
TAROLLI
Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.0.11

1. Al primo comma all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "nonché le aziende private".

2. La rubrica: "Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato" del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è così sostituita: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati".

3. L'articolo 34 "Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo" del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è abrogato.

4. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "a norma del presente" sono aggiunte le parole: "e precedente".

5. L'articolo 47 "Garanzia per i prestiti" del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato».

12.0.110 (già 17.0.11)
DI GIROLAMO, ANGIUS, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, GASBARRI, GUERZONI
Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.0.110

(Contratti di formazione per i medici specializzandi)

1. In attuazione della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di contratti di formazione per i medici specializzandi, è prevista per ciascuna delle annualità 2004, 2005 e 2006 una quota pari a 350 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, me-

diante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

12.0.111 (già 10.0.9)
VITALI, PIZZINATO
Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.0.111

1. La presente legge prevede le risorse necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370. A tal fine il contratto di cui alla legge 14 ottobre l999, n. 369 per i medici specializzandi si intende quale contratto di formazione specialistica».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

12.0.112 (già 11.0.4)
MANZIONE
Ritirato e trasformato nell'odg G12.200

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.0.112

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento

economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 93 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 93.000;
2005: – 93.000;
2006: – 93.000.

ORDINE DEL GIORNO

G12.200 (già em. 12.0.112)

MANZIONE, BEVILACQUA, ALBERTI CASELLATI, FASOLINO, D'IPPOLITO, DEMASI, TOIA, COZZOLINO, GABURRO, SOLIANI, DI GIROLAMO, SALZANO, ULIVI, TESSITORE, D'ANDREA, LIGUORI, CAMBURSANO, PETRINI, MONTICONE, BAIO DOSSI, GARRAFFA

Approvato

Il Senato,

premesso

che presso la 7a Commissione permanente è in corso di discussione l'atto Senato n. 933 che prevede la remunerazione del periodo «formativo-lavorativo» di tutti gli specializzandi medici degli anni dal 1983 al 1991;

che tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare il disegno di legge che prevede la corresponsione per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua pari a 7.000 euro;

che già con la scorsa finanziaria il Governo aveva accolto un ordine del giorno specifico,

impegna il Governo

a formulare una proposta operativa che affronti concretamente il problema della copertura economica del provvedimento.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). – 1*. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope».

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza che collaborano a tal fine con il Dipartimento».

2. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifica-

zioni, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».

3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI

13.1

GIARETTA, CREMA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.2

VITALI, GASBARRI

Id. em. 13.1

Sopprimere l'articolo.

13.3

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

Id. em. 13.1

Sopprimere l'articolo.

13.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 13.1

Sopprimere l'articolo.

13.5

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso 6-bis*, sostituire le parole:* «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» *con le seguenti:* «Dipartimento per la prevenzione e la lotta contro la dipendenza dalle droghe e dall'alcool».

13.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, al capoverso 6-bis*, dopo le parole:* «alcooldipendenze correlate,»*, aggiungere le seguenti:* «secondo il principio della salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini previsti dalle pratiche della riduzione del danno,»

13.8

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI, MARINO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, capoverso 6-bis*, al comma 2 ivi richiamato, dopo le parole:* «con le associazioni,»*aggiungere le seguenti:* «le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

13.1500

EUFEMI

Id. em. 13.8

*Al comma 2, dopo le parole: «*con le associazioni,*», aggiungere le seguenti: «*le cooperative sociali di cui alla legge 381/91,*»*

13.9

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI, MARINO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, capoverso 6-bis*, al comma 2 ivi richiamato, dopo le parole* «reinserimento sociale,» *aggiungere la seguente parola:* «lavorativo».

13.1501

EUFEMI

Id. em. 13.9

Al comma 2, dopo le parole: «reinserimento sociale,»*, aggiungere le seguenti:* «lavorativo»

13.10

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 13.5

Al comma 2, sostituire le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» *con le seguenti:* «Dipartimento per la prevenzione e la lotta contro la dipendenza dalle droghe e dall'alcool».

13.12

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

13.13

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Dipartimento per la prevenzione e la lotta contro la dipendenza dalle droghe e dall'alcool».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1
MAGNALBÒ, DEMASI
Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13.0.1.

(Istituzione dell'Osservatorio artistico europeo)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio artistico europeo con il compito di proporre, anche sulla base di esperienze maturate in altri contesti europei, iniziative capaci di innovare la valorizzazione del patrimonio artistico italiano, anche avvalendosi di talenti artistici italiani ed europei.

2. L'Osservatorio artistico europeo si avvale della collaborazione di personalità della cultura e dell'arte senza oneri a carico del bilancio dello Stato.»

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 459. - *(Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie). – 1.* Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di

cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».

2. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004».

5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dal-

l'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

«*7*-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».

EMENDAMENTI

14.1

PAGLIARULO, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, D'ANDREA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI, MARINO, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con le seguenti parole:

«1. Sono abrogati gli effetti sull'anno scolastico 2004-2005 delle disposizioni riguardanti la riduzione degli organici di cui all'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289». L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 69.000;
2005: – 68.000;
2006: – 100.000.

14.2

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «Fermo restando» *sino a:* «è sostituito dal seguente:» *con le seguenti:* «Sono abrogati gli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

14.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 459», sopprimere il comma 1 ivi richiamato.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

14.4

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «offerta formativa» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «459», al comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «di cui all'accordo del 24 luglio 2003» *inserire le seguenti* «o di un docente che espleta le funzioni strumentali al Piano di offerta formativa (POF)».

14.5

MARITATI, MODICA, CADDEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «459», al comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «luglio 2003» *aggiungere le parole:* «o di un docente che espleta le funzioni strumentali al Piano di offerta formativa» *e, alla fine del punto, aggiungere le parole:* «nei casi in cui possa essere disposto un esonero dall'insegnamento, questo può essere frazionato in due semiesoneri.».

14.6

MONTAGNINO, MONTICONE

Respinto

Al comma 1, capoverso 459, al comma 1 ivi richiamato, aggiungere infine il seguente periodo: «nei casi in cui possa essere disposto un esonero dall'insegnamento, questo può essere frazionato in due semiesoneri.».

14.20

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, capoverso 459, sostituire il comma 5 ivi richiamato con il seguente:

«5. Il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato a decorrere dall'anno 2004 per un importo pari a 1.664 milioni di euro. 5-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 si provvede, fino a concorrenza degli importi, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».

14.22

MANIERI, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, BETTA, PAGLIARULO, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI, MARINO

Le parole da: «*Dopo il comma 1*» a: «è abrogato» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 39.000;
2005: – 58.000;
2006: – 70.000.

14.25

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Le parole : «*Sopprimere il comma 2*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2003 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

14.23

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14.24

ASCIUTTI, FAVARO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14.26

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14.27

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «istituiscono corsi di specializzazione» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «possono istituire anche corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in posizione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845, alla cui frequenza i predetti docenti saranno tenuti subordinatamente all'eventuale oggettiva ineffettuabllità del corsi di riconversione per specifici insegnamenti o alla mancata frequenza di essi o all'esito negativo di tale frequenza».

14.28

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: istituiscono corsi di specializzazione» *fino a:* «25 ottobre 2002, n. 2845» *con le seguenti:* «possono istituire anche corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002 n.2845, alla cui frequenza saranno tenuti subordinatamente alla ineffettuabilità dei corsi di riconversione per specifici insegnamenti o alla mancata frequenza di essi o all'esito negativo di tale frequenza».

14.29

ASCIUTTI, FAVARO

Sost. id. em. 14.27

Al comma 2, sostituire le parole da: «istituiscono corsi di specializzazione intensivi» *fino a:* «25 ottobre 2002, n. 2845», *con le seguenti:* «possono istituire anche corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845, alla cui frequenza i predetti docenti saranno tenuti subordinatamente all'eventuale oggettiva ineffettuabilità dei corsi di riconversione per specifici insegnamenti o alla mancata frequenza di essi o all'esito negativo di tale frequenza.

14.30

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «destinati ai docenti in situazioni di sopranumerarietà» *inserire le seguenti:* «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003-2004».

14.31

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.32

MARITATI, MODICA, CADDEO

Le parole da: «*Al comma 3*» a: «2003/4» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «in situazione di soprannumerarietà», *le parole:* «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003/4» *e dopo le parole:* «che siano in possesso del prescritto

titolo per il sostegno agli alunni disabili», *le parole:* «ottenuto a seguito di procedure riservate».

14.33

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «I docenti in situazioni di soprannumerarietà» *inserire le seguenti:* «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003-2004» *e dopo le parole:* «e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili» *inserire le seguenti:* «ottenuto a seguito di procedure riservate».

14.34

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «in situazione di soprannumerarietà», *inserire le seguenti:* «e non utilizzati per orario completo durante l'anno scolastico 2003/04».

14.35

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «che siano in possesso del prescritto titolo per il sostegno agli alunni disabili», *inserire le seguenti:* «ottenuto a seguito di procedure speciali e/o riservate».

14.36

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI

Respinto

Al comma 3, sopprimere da: «il trasferimento viene disposto a domanda» *fino alla fine del comma.*

14.37

Asciutti, Favaro

Respinto

Al comma 3 sopprimere da: «e, nel caso» *fino alla fine del comma.*

14.38

Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Id. em. 14.37

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e nel caso in cui» *fino alla fine del comma.*

14.39

Angius, Pagano, Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Caddeo, Rotondo, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

14.40

Acciarini, Soliani, D'andrea, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Pagliarulo, Togni, Marino, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 20% delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166"».

14.42

BATTISTI, DATO, COVIELLO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «non inferiore al 10 per cento» *sino alla fine del periodo con le seguenti*: «pari ad euro 500.000.000, da destinare alla manutenzione degli impianti, al censimento dei rischi, alla formazione e informazione dei lavoratori e degli studenti ed alla messa in sicurezza delle scuole».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 500.000.

14.43

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «non inferiore al 10 per cento» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 11.000;
2005: – 11.000;
2005: – 11.000.

14.44

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «*con*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire la cifra: «10» *con l'altra:* «30».

Conseguentemente il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 522 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del

Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente».

14.45

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

14.900

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «che risultino disponibili al 1 gennaio 2004».

Conseguentemente, in Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

14.901

D'andrea, Dato, Soliani, Monticone, Giaretta, Battisti

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «che risultino disponibili al» *con le parole:* «o comunque non inferiore a 20 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella B ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazione debitorie.

14.47

SOLIANI, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, CADDEO, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, MARINO, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, GARRAFFA

Le parole : «*Sopprimere il comma 5*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: + 90.000;
2005: + 90 000;
2006: + 90.000.

14.48

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla voce: «Legge n 440 del 1997 e legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 4 lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa» *della Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 54, aumentare le risorse di pari importo:*

2004: + 228.732;
2005: + 228.723;
2006: + 228.723.

14.49

PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, VANZO, FRANCO Paolo

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dal 2004, la spesa complessiva di 465 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

d) valorizzazione professionale del personale docente.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

14.50

Soliani, D'andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato a decorrere dall'anno 2004 per un importo pari a 90 milioni di euro, da destinare prioritariamente ai seguenti interventi:

a) generalizzazione sul territorio nazionale della scuola per l'infanzia;

b) potenziamento degli istituti comprensivi;

c) valorizzazione della professionalità degli insegnanti e sostegno alla progettualità didattica, con particolare riferimento ai programmi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili;

d) progetti per gli alunni immigrati;

e) promozione dell'educazione degli adulti.»

14.51

Maritati, Modica, Caddeo

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «90 milioni di euro» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «1.664 milioni di euro per tutti gli interventi ivi previsti, anche per consentire l'attuazione graduale, a partire dal biennio economico 2004/2005 del comparto scuola, dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/7/03».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati in 1.664 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77; articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

14.53

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

All'articolo 14, comma 5, sostituire la parola: «90» *con l'altra:* «200».

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.55

CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «l'affidamento» *con le seguenti:* «la prosecuzione dell'affidamento».

14.56

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola: «375» con l'altra: «600».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei superalcolici è aumentata a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.58

CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede ad adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come lavoratori socialmente utili (LSU), anche se in servizio presso gli enti locali alla data del 1º dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado, con quelle svolte dal personale ATA a tempo determinato, consentendo l'inserimento degli ex-LSU nelle graduatorie di prima e di seconda fascia del personale ATA».

14.590

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, CADDEO, PAGLIARULO, TOGNI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MALABARBA, SODANO Tommaso, MARINO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722), *apportare le seguenti variazioni:*

2006:–30.000.

14.60

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"*7.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30 000 euro annui Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 54 della presente legge.

14.61

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 7, sostituire il capoverso 7-bis, *con il seguente:* «Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

14.62

ACCIARINI, MANIERI, CADDEO, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, MARINO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2004-2005 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla

base delle vigenti graduatorie provinciali permanenti. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli »organici di istituto«.

7-*ter.* A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assegnati a tempo indeterminato il 70% dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.

7-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano anche al personale ATA».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 8.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

14.630

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Allo scopo di promuovere e sostenere l'espansione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema d'istruzione nazionale e di tutelare il diritto allo studio e all'istruzione, anche attraverso le scuole paritarie, alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 12, sostituire le parole: "lire 300 miliardi annue a decorre dall'anno 2001" con le seguenti: "350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004";

b) all'articolo 1, comma 13, sostituire le parole: "lire 60 miliardi" con le seguenti: "80 milioni di euro" e le parole: "lire 280 miliardi" con le seguenti: *250 milioni di euro";*

c) all'articolo 1, comma 14, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 8 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 380.000;
2005: – 380.000;
2006: – 380.000.

14.64

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente comma:

«7-*bis.* Le dotazioni organiche del personale ATA sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».

Conseguentemente, il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 526 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente».

14.650

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Al fine di sostenere il mantenimento delle scuole elementari parificate e di rifinanziare la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. A decorrere dall'anno 2004, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati, rispettivamente, della somma di 80 milioni di euro per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di 250 milioni di euro per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004 –166.000;
2005 – 166.000;
2006 – 166.000.

14.660

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella frequenza della scuola secondaria, anche attraverso il sostegno diretto alle famiglie svantaggiate, all'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: "lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 205.000;
2005: – 205.000;
2006: – 205.000.

14.670

SOLIANI, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, D'ANDREA, MONTICONE, GAGLIONE

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni portatori di *handicap*, all'articolo 1, comma 14, delle legge 10 marzo 2000, n 62, sostituire le parole:" a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi" con le seguenti:" a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 8 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

14.68
GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, DATO, CREMA
Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis.* Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, dal 1º gennaio 2004, è riconosciuto un assegno annuo di importo pari a 250 euro, a titolo di sostegno all'acquisto di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1-*ter*.

7-*ter.* L'assegno di cui al comma 7-*bis* spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

7-*quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dell'assegno, nonché le tipologie di spese ammesse al beneficio e le forme di certificazione delle stesse.

7-*quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 7-*bis* a 7-*quater* si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

14.69

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis.* Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2005, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito "Fondo nazionale per gli asili nido", si seguito denominato "fondo", finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al fondo.

7-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-*bis* si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.70

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

«7-*bis.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici al fine di sopperire alle mancanze di organico nelle singole istituzioni scolastiche. È comunque garantita la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni disabili, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti, in aggiunta all'organico di base».

Conseguentemente all'articolo 5, A.S. 2512, sostituire le parole «1.200 milioni di» con l'altra «9», a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

14.71

CAMBER

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Il secondo periodo del comma 4-*bis* dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, introdotto dall'art. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"Per il personale docente delle scuole materne che chiedono il riconoscimento, che abbia conseguito il diploma delle scuole magistrali e degli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

14.72

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

«7-*bis.* Ai fini di garantire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta di più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola».

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 98% a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

14.73

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 14.22

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-*bis*. L'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è abrogato».

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza

dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ORDINI DEL GIORNO

G14.1

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

il personale docente che, previo superamento dei relativi concorsi, ha prestato servizio, per almeno un triennio, negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha svolto compiti connessi alla funzione dirigenziale e ha pertanto maturato una competenza significativa relativa a tale funzione,

impegna il Governo:

a garantire che al suddetto personale sia consentita la partecipazione al corso-concorso per la dirigenza scolastica riservato ai docenti con incarico triennale di presidenza.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G14.2

ACCIARINI, CORTIANA, SOLIANI, MANIERI, BETTA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, PAGLIARULO, MARINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

rilevato che la totalità delle organizzazioni sindacali della scuola, a proposito dei dirigenti scolastici, da tempo rivendicano:

a) il ritiro della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 27 del 7 marzo 2003, che estende loro l'applicazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente il riordino della dirigenza statale;

b) il bando di concorso ordinario per dirigenti scolastici;

c) il reperimento delle risorse economiche per la stipula del contratto dei dirigenti scolastici stessi;

rilevato che il giorno 21 ottobre 2003 dalle ore 10 alle ore 15 i dirigenti scolastici e i presidi incaricati provenienti da tutta Italia hanno manifestato con un *sit-in* davanti a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, rivendicando l'autonomia e la valorizzazione della scuola pubblica, il loro contratto scaduto da venti mesi, il concorso ordinario dei dirigenti scolastici e la non estensione dello *spoils system* alle scuole;

rilevato altresì che il Governo ha promesso in atti ufficiali, e il ministro Moratti si è assunto pubblicamente l'impegno, di stanziare nella legge finanziaria i fondi necessari ad aprire il contratto della dirigenza scolastica, ma che nel testo in discussione al Senato non ve ne è traccia,

impegna il Governo:

a maturare, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, una disponibilità alla soluzione delle suddette rivendicazioni della dirigenza scolastica.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.2

BASILE

Respinto

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14.0.2

Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 139, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo.

È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli"».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 15.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c),* della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a),* della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b).*

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a),* della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

EMENDAMENTI

15.3

VANZO

Ritirato e trasformato nell'odg G15.100

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2003, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.4

VANZO, PERUZZOTTI

Ritirato e trasformato nell'odg G15.101

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al decreto legge 11 giugno 2002 n. 108, convertito in legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3 comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2004" e dopo le parole: "stato di disoccupazione" sono aggiunte le parole: "ed ai lavoratori frontalieri"».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.5

VANZO

Ritirato e trasformato nell'odg G.15.102

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2004 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria devono essere erogate con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione. Per importi erogati con calcolo provvisorio dopo un anno dall'erogazione non si potrà provvedere al recupero degli eventuali indebiti pensionistici».

Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.6

VANZO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Il comma 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222 è così modificato:

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quella che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni».

Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

15.7

VANZO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 70, comma 3, del Testo unico approvato con 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato: al comma 2 è soppresso l'inciso "se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro"; al comma 3, dopo la parola "mese" sono aggiunte le seguenti: "ovvero utilizzato per il conguaglio dei premi dovuti nonché per le operazioni di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

15.8

VANZO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 2776, comma 2, del codice civile è modificato come segue: "I crediti indicati agli articoli 2751 e 2751-*bis,* ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i contributi o premi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 2753 e 2754, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma 2"».

15.10

Pagano, Gasbarri

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Per i professori universitari che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, abbiano ricoperto la carica di Rettore o di Prorettore presso le Università, la retribuzione annua lorda utilizzata per determinare la base pensionabile di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 viene incrementata, all'atto della cessazione dal servizio, nella misura del 5% per ogni anno effettivamente svolto nella carica.

3-*ter.* L'incremento di cui al comma 1 ha effetto ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto e si applica anche a coloro che non sono più in carica o che sono già in pensione».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

15.11

Vitali, Pizzinato, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 1, comma 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole *post-trasfusionali* aggiungere le parole nonché agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni irreversibili conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

15.12
VITALI, PIZZINATO
Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* La reversibilità dell'assegno di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 della stessa legge».

15.15
FIRRARELLO, CENTARO
V. testo 2

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella frase "la definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003 l'intero ammontare dovuto per ciascun contributo" aggiungere le seguenti: "e per ciascun contributo"».

15.15 (testo 2)
FIRRARELLO, CENTARO
Accantonato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella frase "la definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003 l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo" aggiungere le seguenti: "e per ciascun contributo"».

15.16
IZZO
Respinto

Dopo il comma 3, dell'articolo 15, aggiungere infine il seguente comma:

«3-*bis.* I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2002 secondo le modalità previste dall'articolo 3 del medesimo decreto legisla-

tivo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100 (già em. 15.3)
VANZO, ALBERTI CASELLATI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.3.

(*) Accolto dal Governo.

G15.101 (già em. 15.4)
VANZO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.4.

(*) Accolto dal Governo.

G15.102 (già em. 15.5)
VANZO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.5.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.23
Giaretta, Crema
Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.23

(Rifinanziamento degli interventi in materia di formazione professionale)

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di quattro milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per il finanziamento degli interventi in materia di formazione professionale di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 4.000;
2005: – 4.000;
2006: – 4.000.

15.0.7
Montagnino, Rotondo, Battaglia Giovanni, Montalbano, Giaretta, Lauria
Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.7

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

"4. Il pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria può avvenire, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati. A tal fine va allegata alla domanda da presentarsi

agli enti previdenziali competenti specifica dichiarazione del datore di lavoro nella quale vanno precisati gli accordi sindacali di riferimento. Il datore di lavoro, in caso di mancato adempimento del predetto obbligo contributivo, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116 della legge 23 novembre 2000, n. 388.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini dei bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4

BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G15.300

*Dopo l'*articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.4

(Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera oggetto del processo di ampliamento della Unione europea)

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS, un Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo ha lo scopo di sostenere le categorie di lavoratori impiegati in attività colpite dalla caduta delle barriere doganali, mediante:

a) il finanziamento di corsi di riqualificazione professionale;

b) l'erogazione di prestiti agevolati per il pagamento di contributi previdenziali e/o contributivi per il raggiungimento del minimo contributivo pensionabile per il personale prossimo alla quiescenza;

c) la copertura di sgravi fiscali e/o contributivi per la riassunzione del personale espulso dal processo produttivo.

3. Il Fondo e finanziato: *a)* da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 100 milioni di euro; *b)* da una quota, pari al 15 per cento del gettito dell'IVA incassata a confine».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

15.0.100

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO

Ritirato e trasformato nell'odg G15.200

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.0.100

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per i lavoratori dipendenti da enti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile è fissato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione deve essere considerato pari a due ».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 200.000;
2005: – 250.000;
2006: – 250.000.

15.0.110

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO

Ritirato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.0.110

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso – drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di

anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 200.000;
2005: – 250.000;
2006: – 250.000.

15.0.6
MONTAGNINO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO
V. testo 2

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.6

«1. All'articolo 39, comma 1, della legge n. 448 del 2001, dopo le parole "talassemia major" aggiungere le seguenti: "talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100;
2005: – 100;
2006: – 100.

15.0.101 (già 9.0.1)
IZZO
V. testo 2

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.101

1. All'art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "Talassemia major (Morbo di Cooley)" aggiungere le seguenti: "Talassemia intermedia, Talassodrepanocitosi".

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 30;
2005: – 30;
2006: – 30.

15.0.6 (testo 2)

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO

Approvato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.6

«1. All'articolo 39, comma 1, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dopo la parola "drepanocitosi" aggiungere le seguenti: ",talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossurea"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100;
2005: – 100;
2006: – 100.

15.0.101 (già 9.0.1) (testo 2)

IZZO

Id. em. 15.0.6

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.101

1. All'art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: "drepanocitosi" aggiungere le seguenti: ", talassemia intermedia, talasso-drepanocitosi in trattamento trasfusionale o con idrossurea".

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 100;
2005: – 100;
2006: – 100.

15.0.9
CICCANTI
Respinto

Dopo l'articolo 15, *aggiungere il seguente:*

«Art. 15.0.9

(Sgravi contributivi per il settore del cabotaggio)

1. I benefici di cui all'art. 21, comma 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 2004 sono elevati dal 25 per cento all'80 per cento e sono estesi, in tale misura, a partire dall'anno 2006.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a euro 60 milioni a partire dall'anno 2006 è posto a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del DL 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

15.0.120
MONTAGNINO, SCALERA, LAURIA, BATTAFARANO, GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.120

1. Per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, è prevista la possibilità della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a completo carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, individua le modalità e le forme di ammissione al riscatto della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

15.0.13

MONTAGNINO, BAIO DOSSI, DATO, LAURIA, GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.13

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis.* Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non convivente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con handicap in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.

15.0.14

MONTAGNINO, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.14

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media profes-

sionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 12.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

15.0.15

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

Ritirato e trasformato nell'odg G15.400

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.15

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983. n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

15.0.16

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.16

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2004 si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995. n 549, e successive modificazioni».

15.0.17

D'ANDREA, GRUOSSO, COVIELLO, AYALA, MONTAGNINO

Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente.

«Art. 15.0.17

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. L'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

15.0.18

PASINATO

Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.18

1. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" inserire le seguenti: "nonché le aziende private"».

15.0.20

PASINATO

Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.20

1. L'articolo 34 "Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo" del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 è abrogato».

15.0.19

PASINATO

Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.19

1. La rubrica "Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato" del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati"».

15.0.21
PASINATO
Ritirato

Dopo l'articolo 15, *inserire il seguente:*

«Art. 15.0.21

Alla prima alinea del primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "a norma del presente" sono aggiunte le seguenti: "e precedente"».

15.0.22
PASINATO
Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.22

L'articolo 47 "Garanzia per i prestiti" del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato».

15.0.50
TREU
Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.50

1. L'articolo 3, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357».

Conseguentemente, all'articolo 54, ridurre proporzionalmente tutti gli importi su tutte le rubriche della Tabella A.

15.0.500
ARCHIUTTI
Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.0.500

1. L'articolo 3, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357».

Conseguentemente, all'articolo 54, ridurre proporzionalmente tutti gli importi su tutte le rubriche della Tabella A.

ORDINI DEL GIORNO

G15.200 (già em. 15.0.100)
MONTAGNINO, BAIO DOSSI, VIVIANI, CADDEO, ROTONDO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.0.100.

(*) Accolto dal Governo.

G15.300 (già em. 15.0.4)
BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea (il 10/5/04), che determinerà il superamento delle attività legate alle operazioni doganali di frontiera e analoghe,

impegna il Governo ad adoperarsi affinché venga istituito, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS, un Fondo di solidarietà per

i lavoratori delle zone di frontiera con lo scopo di sostenere le categorie di lavoratori impiegati in attività colpite dalla caduta delle barriere doganali, mediante:

a) il finanziamento di corsi di riqualificazione professionale;

b) l'erogazione di prestiti agevolati per il pagamento di contributi previdenziali e/o contributivi per il raggiungimento del minimo contributivo pensionabile per il personale prossimo alla quiescenza;

c) la copertura di sgravi fiscali e/o contributivi per la riassunzione del personale espulso dal processo produttivo.

(*) Accolto dal Governo.

G15.400 (già em. 15.0.15)

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.0.15.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato)

1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera *d)*, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

16.1

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, CADDEO, ANGIUS

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «nucleo famigliare» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 16-*bis*. – *(Istituzione del reddito minimo di inserimento)*. – 1. È istituito a decorrere dal 1º gennaio 2004, il reddito minimo di inserimento (RMI).

2. Il RMI è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali di soggetti che non sono in grado temporaneamente di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo famigliare.

3. Possono accedere al RMI i soggetti che non usufruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, come mezzo di accompagnamento economico al reinserimento sociale.

4. Le prestazioni del RMI sono costituite da interventi monetari e da interventi integrativi, finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti maggiorenni e il sostegno al nucleo famigliare. Le prestazioni del RMI costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a)* della legge 8 novembre 2000 n. 328.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, vengono stabilite le condizioni soggettive ed economiche per l'accesso al RMI.

6. Le Regioni, con propria legge, definiscono gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni comunali; possono stabilire, per aree specifiche, valori differenziali del RMI, in relazione a particolari condizioni socio-economiche delle aree medesime, sentito il Consiglio delle autonomie locali; ripartiscono le risorse tra gli ambiti territoriali, predispongono annualmente un rapporto che viene trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione degli interventi di Integrazione monetaria e sociale, nell'ambito della programmazione, nazionale, regionale e locale, prevista dalla legge 8 novembre 2000 n. 328; stabiliscono le ammissioni al RMI sulla base dei criteri definiti a livello statale e regionale e delle risorse disponibili; coordinano i programmi del RMI con le altre prestazioni sociali e sanitarie, con i piani di sviluppo locale e con i servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

8. Per il finanziamento delle prestazioni del RMI è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, da ripartire tra le Regioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le Regioni partecipano all'integrazione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, con risorse proprie.

9. Al finanziamento corrispondente alla dotazione del Fondo di cui al comma precedente, si provvede per 500 milioni di euro con equivalente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000 n. 328, e per i restanti 500 milioni di euro con quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:

1) articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».

16.26

MONTAGNINO, TREU, VERALDI, IOVENE, DATO, COVIELLO, MANZIONE, LAURIA, ROTONDO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Precluso

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16-*bis*. – *(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)*. – 1. È istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma e annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-

l'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unita deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare; *e)* i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione e erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione

dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse ragioni.

10. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in sede di prima attuazione della presente legge il Fondo e determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Precluso

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16-*bis*. — *(Istituzione del Reddito minimo d'inserimento)*. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è istituito il Reddito Minimo di Inserimento (RMI) quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello del nucleo familiare».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla

voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 53 della presente legge.

16.24

MONTAGNINO, VERALDI, TREU, DATO, IOVENE, MARINO, MARINI, FILIPPELLI, COVIELLO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, GARRAFFA, MONTALBANO

Respinto

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16-*bis*. – *(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)*. – 1. Nei limiti di 900 milioni di euro per l'anno 2004, di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005 e 2006, e fino alla data del 31 dicembre 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

16.25

IOVENE, VERALDI, FILIPPELLI, MARINI

Respinto

L'articolo 16 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 16-*bis*. – *(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)*. – 1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005, di 740 milioni di euro per l'anno 2006, e fino alla data del 31 dicembre 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005:

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005, di 740 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 198 1, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

16.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1a. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

1b. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1c. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

1d. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1e. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la Perdita della retribuzione sociale.

1f. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale.

1g. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1h. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1i. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1j. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

1l. Per i soggetti di cui ai commi 1i e 1j sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti Pubblici.

1m. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1n. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1b ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1o. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi. secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1p. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1q. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 1c, 1d, 1e, è erogato un contributo

mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

1r. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

1s. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1r prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

1t. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1u. Il contributo versato ai sensi dei commi 1q, 1r, 1s e 1t, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1v. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1w. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

1z. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore

della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1f, 19, del presente articolo.

1aa. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

1ab. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

1ac. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Conseguentemente le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dell'0,06 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

16.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2004, 740 milioni di euro per l'anno 2005, di 740 milioni di euro per l'anno 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237 e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al decreto 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento, fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 120/99 del Consiglio quelli delle aree dell'obiettivo 1». *Indi, al comma 2 in fine, sostituire le parole:* "di cui al comma 1" *con le seguenti:* «nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 54, ridurre, fino a concorrenza degli oneri, le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2004, 2005, 2006.

16.400

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni» *inserire le seguenti:* «, e detratti gli importi di 20 milioni di euro per l'anno 2004, e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

16.5

GIARETTA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito» *con le seguenti:* «provvede al finanziamento per l'istituzione da parte delle Regioni del reddito».

16.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. L'assegno pensionistico massimo a decorrere dal 1º gennaio 2004, non può essere superiore a 10 volte l'assegno pensionistico minimo previsto dalla legislazione vigente».

16.7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Il primo periodo del comma 2 è così sostituito: «2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;
b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;
c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;

L'importo stimato del gettito per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 è di circa 25 milioni di euro in ragione annua.

16.8

VANZO, STIFFONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere: «e per un periodo di tre anni»

16.9

VANZO, STIFFONI

Respinto

Al comma 2, sostituire: «e per un periodo di tre anni» *con* «e per un periodo di cinque anni».

16.110

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire: «venticinque» *con l'altra:* «dieci».

16.120

VANZO, STIFFONI

Id. em. 16.110

Al comma 2, sostituire: «venticinque» *con:* «dieci».

16.14

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

16.15

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* L'importo del contributo di solidarietà di cui al comma 2 non è deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

16.16

GIARETTA

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «finanze» *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

16.17

GUERZONI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Sost. id. em. 16.16

Al comma 3, dopo la parola: «finanze» *aggiungere* «e d'intesa con la conferenza unificata»

16.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le altre:* «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,»

16.19

TURCI, VITALI, BRUNALE, CADDEO

Sost. id. em. 16.16

Al comma 3, dopo la locuzione: «Ministero dell'economia e delle finanze» *è aggiunta la locuzione:* «e d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

16.22

BRIGNONE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitroammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di tre anni e comunque non superiore al periodo necessario al compimento di 37 anni di contribuzione previdenziale».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 2.397;
2005: – 2.397;
2006: – 2.397.

16.23

BRIGNONE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitroammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio è esteso il beneficio pensionistico di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 1993».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

ORDINI DEL GIORNO

G16.1

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI, DETTORI, CAMBURSANO, VALLONE, BASTIANONI, GIARETTA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

con la legge 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) fu approvato l'aumento di euro 123,77 mensili delle pensioni sociali anche per gli italiani residenti all'estero;

più in generale, la norma in questione ha fatto discendere il diritto alla percezione dell'aumento dalle disponibilità economiche del reddito totale, in conseguenza di ciò, introducendo una variabilità dei presupposti soggettivi necessari;

la norma in questione ha posticipato di un anno il diritto alla percezione dell'aumento, rispetto agli italiani residenti in Italia;

infine, l'aumento economico – peraltro a tutt'oggi non ancora corrisposto – è stato parametrato al costo della vita dei vari Paesi di residenza;

considerato che:

in alcuni Paesi in cui rilevante è la presenza di cittadini italiani residenti, vi sono indici di inflazione elevatissimi;

senza una parametrazione della pensione ed in particolare del richiamato aumento, nel termine di pochi mesi il beneficio economico sarebbe del tutto vanificato,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento di parametrazione periodica, almeno annuale, del citato aumento della pensione sociale da corrispondere agli italiani residenti all'estero, al livello della inflazione presente nei diversi Paesi di residenza.

G16.2

IZZO, NOCCO, ALBERTI CASELLATI, BASILE, LAURO, GENTILE, GIRFATTI, BETTAMIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedeva in sede di sperimentazione, per l'anno 2003, che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni;

il medesimo articolo prevedeva, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, venissero definite le modalità di attuazione;

tale norma è stata resa strutturale per il settore dell'agricoltura,

impegna il Governo:

ad attuare, in tempi brevi, la delega anche con riferimento al settore artigiano, così come richiesto dalle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in occasione del parere

espresso sul decreto legislativo di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.1

SALVI, ACCIARINI, BONAVITA, BRUTTI Paolo, DI SIENA, FLAMMIA, LONGHI, ROTONDO, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16.0.1

(Istituzione del reddito sociale minimo)

1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;

b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5.000 euro;

d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25.000 euro per nuclei composti da due persone e a 30.000 euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4.000 euro.

2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, disciplinato da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è di 8.000 euro.

5 La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

6. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'importo di cui al comma 4 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

8. L'importo indicato al comma 4 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

9. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa, da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

10. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

11. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui al comma 1 è prevista anche nell'ipotesi di riduzione di cui al comma 8, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed ai servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

12. È previsto altresì per i soggetti di cui al comma 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che è adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per i soggetti di cui al comma 1 è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.

14. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera *d).*

15. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692».

16.0.2

TREU, MONTAGNINO, DATO, COVIELLO, MANZIONE, VERALDI

Le parole da: «*Dopo l'articolo 16*» a: «inserimento lavorativo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.2

(Nuove norme in materia di trattamenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a sei mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economica-

mente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

16. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

16.0.3

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, D'ANDREA

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.3

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavo-

ratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, auto-

nomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

16. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

16.0.4

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, D'ANDREA

Le parole da: «*Dopo l'articolo 16*» a: «collettività nazionale» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.4

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,

nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni».

16.0.5

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.5

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla

base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: *a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

16.0.7

MONTAGNINO, TREU, DATO, COVIELLO, MANZIONE, VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.7

(Nuova disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria)

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

2. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio.

3. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine

della stessa, egli sarà tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps, una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

5. Il contributo CUAF pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della GIAS presso l'Inps. I datori di lavoro che, al momento della emanazione della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento di Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento. I criteri per il finanziamento di tali Fondi sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

e) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

f) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

16.0.8

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI, MARINO, COVIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16.0.8

1. Sono deducibili, fino all'importo di 3.000 euro, gli oneri versati per servizi domiciliari di assistenza personale o familiare resi da Cooperative sociali o da ONLUS e rivolte a persone anziane non autosufficienti al di sopra dei 75 anni.

2. Le famiglie aventi un reddito annuo inferiore ai 15.000 euro possono dedurre le spese, fino all'importo di 3.000 euro, sostenute per servizi all'infanzia resi da cooperative sociali o da ONLUS».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.000 milioni di euro (per il triennio 2004-2006) si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983 n. 649.

16.0.1500

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16.0.1500

1. Sono deducibili, fino all'importo di 3.000 euro, gli oneri versati per servizi domiciliari di assistenza personale o familiare resi da Cooperative sociali o da ONLUS e rivolte a persone anziane non autosufficienti al di sopra dei 75 anni.

2. Le famiglie aventi un reddito annuo inferiore ai 15.000 euro possono dedurre le spese, fino all'importo di 3.000 euro, sostenute per servizi all'infanzia resi da cooperative sociali o da ONLUS».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.000 milioni di euro (per il triennio 2004-2006) si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983 n. 649.

16.0.10

VERALDI, IOVENE, BAIO DOSSI, GAGLIONE, MARINO, MARINI, FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.10

(Fondo di perequazione per il Mezzogiorno in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria

1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2004 è istituito un Fondo di perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2004, di 500 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Il Fondo e ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:

a) assistenza neonatale e all'infanzia;

b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;

c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;

d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie;

3. Al Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.

4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge n. 448 del 1998.

5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazione di cui al comma 1, la Commissione dovra attenersi ai seguenti indicatori:

a) tassi di mortalita neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto *a)* del comma 2;

b) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;

c) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;

d) rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.11

IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI Franco, TONINI, TOIA, BEDIN, MARTONE, MARINO

V. em. 18.0.700

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16.0.11

(Istituzione Fondo Nazionale per il sostegno alla non autosufficienza)

1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2004 viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti che stabilisce:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5. Il decreto di cui al punto 3 definisce le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

6. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2004, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 1.500 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1000.000;
2005: – 1.500.000;
2006: – 1.500.000.

16.0.12

BATTAFARANO, PILONI, GASBARRI, PIZZINATO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 16.0.12

(Pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2004 i benefici previsti dal presente articolo sono concessi ai soggetti di età pari o superiore ai sessan-

totto anni e ai soggetti di età pari o superiore a cinquatotto anni che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4"».

Conseguentemente, nella tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 328 del 2000, – art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali, ridurre delle seguenti entità:

2004: – 1.600;

2005: – 1.800;

2006: – 1.800.

16.0.13

Toia, Montagnino, Baio Dossi, Dato, Giaretta, Soliani, Bedin

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.13

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e inserito il seguente:

"2-*bis*. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, e destinata per una quota non inferiore al 50 per cento allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.14

DATO, TOIA, SOLIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.14

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. In via straordinaria e in deroga al disposto di cui agli articoli 47, comma 3, e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per l'anno finanziario 2004, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui non e stata data indicazione dal contribuente, non viene assegnata in proporzione alle scelte espresse, ed e destinata invece al Fondo finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, fino al ripristino dei valori previsti dalla legislazione vigente per il 2002, nonchè alla copertura dell'incremento stipendiale del 4,31 per cento già deliberato per il personale universitario sgravando conseguentemente i bilanci delle università, e per le somme rimanenti al Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB).

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.18

MONTAGNINO, VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.18

1. I contributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di

assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 12.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

16.0.19

MONTAGNINO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, LAURIA

Respinto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16.0.19

1. Per i lavoratori già dipendenti della STANDA spa, licenziati e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

16.0.20

MONTAGNINO, TREU, DATO, COVIELLO, MANZIONE, VERALDI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 16.0.4

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.20

(Nuove norme in materia di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a settanta giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a 16.000 euro calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consurno per la collettività nazionale.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

16.0.210

Centaro, Azzollini

Riferito ad altro articolo

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.210

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dal'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2004 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

16.0.250

Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Pace, Curto, Salerno, Zappacosta, Grillotti

Riferito ad altro articolo

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.0.250

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dal'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2004 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

ARTICOLO 16-*BIS* NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16-*bis.*

Approvato

(Competenze in materia di assegno di maternità delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.

EMENDAMENTO

16-bis.900

ZANOLETTI

Inammissibile

Inserire il seguente comma:

«1. La tutela assistenziale relativa alla maternità è estesa, con effetto dal 1º gennaio 2004 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 6.755.000 euro annui, si provvede mediante il versamento del contributo per la maternità da parte delle aziende a valere sulle retribuzioni dei dirigenti».

Conseguentemente, modificare il Titolo del disegno di legge.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)

1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

2. All'articolo 18, comma 8-*quater,* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono soppresse.

3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-*bis* e 8-*ter* del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonchè l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

EMENDAMENTI

17.60

BAIO DOSSI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* I diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sull'assistenza, l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sono riconosciuti dalla nascita, su richiesta, alle persone con sindrome di Down».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.

17.7

BASILE

Ritirato

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui all'articolo 7 sono erogate direttamente dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.4

TREU, MONTAGNINO, DATO, COVIELLO, MANZIONE, VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17.0.4

(Nuova disciplina dei contratti di solidarietà)

1. I datori di lavoro che stipulano, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiorrnente rappresentative sul piano nazionale, contratti collettivi di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento dello stesso.

3. L'entità della riduzione è pari al 30 per cento della contribuzione dovuta ed è elevata al 35 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di cui al comma 1 è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 del presente articolo.

5. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

6. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 è riconosciuto come utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

7. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.

8. L'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, e l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, sono abrogati.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

g) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

17.0.5

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI

Respinto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente

«Art. 17.0.5

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche regionali per la famiglia, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 250.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200 000.

17.0.6

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17.0.6

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

5. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al re-

gime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65º anno di età.

6. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

17.0.7

PEDRIZZI, BONATESTA, SPECCHIA, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17.0.7

1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per ciascun anno, finalizzata al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 13.000;

2005: – 13.000;

2006: – 13.000.

17.0.8

PEDRIZZI, BONATESTA, SPECCHIA, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17.0.8

1. È autorizzato un contributo di 15 mila euro per ciascun armo, finalizzato all'organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla guida delle persone disabili».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Infrastrutture e trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 150;
2005: – 150;
2006: – 150.

17.0.17

GAGLIONE, TOIA, GIARETTA, DATO, MANZIONE, BAIO DOSSI

Respinto

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 17.0.17

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. Il limite di reddito fissato dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato ad euro 6.197,48.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

17.0.180
BAIO DOSSI
Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17.0.180

1. Con decreto del Ministro della salute il riconoscimento automatico, su richiesta dell'avente diritto, della situazione di gravità previsto per le persone con sindrome di Down all'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. è esteso anche ad altre disabilità genetiche o comunque irreversibili».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

17.0.220
BASILE
Ritirato

*Dopo l'articolo 17***,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato)

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1º gennaio 2004, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

2. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione

di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti».

Conseguentemente alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali *alla voce* Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711)*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 41.400;
2005: – 40.700;
2006: – 40.700.

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Vittime del terrorismo)

1. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

EMENDAMENTI

18.1

PERUZZOTTI, VANZO

Ritirato e trasformato nell'odg G18.100

Al comma 1, sostituire le parole: «500 euro» *con le seguenti:* «1.500 euro».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

18.2

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*con*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «500» *con la seguente:* «1250».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

18.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «500» *con l'altra:* «750».

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dell'0,062 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

18.4

PEDRIZZI, DEMASI

Ritirato e trasformato nell'odg G18.101

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. A decorrere dalla stessa data, per i soggetti che per effetto di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, hanno subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto delle capacità lavorative, nonché dei superstiti delle vittime di azioni terroristiche, l'assegno vitalizio di cui al comma 1 e aumentato di 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità».

Conseguentemente, alla tab. A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 400.000;
2005: – 400.000;
2006: – 400.000.

ORDINI DEL GIORNO

G18.100 (già em. 18.1)
PERUZZOTTI, VANZO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 18.1.

(*) Accolto dal Governo

G18.101 (già em. 18.4)
PEDRIZZI, DEMASI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 18.4.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1
MICHELINI, BETTA
Ritirato e trasformato nell'odg G18.200

Dopo l'articolo 18, *inserire il seguente:*

«Art. 18.0.1

(Internati militari italiani – IMI)

1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (IMI) gli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt

n. 38 dell'11 agosto 2000 con la quale la Germania ha istituito la Fondazione «Ricordo, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare, con propri decreti, i relativi importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in accordo con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni – OIM.

2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisizione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti necessari per iscrivere in Rilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all'anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l'OIM, quale organismo *partner* previsto dall'art. 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2004 e di euro 8.000.000,00 ed euro 6.000.000,00 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 2005 e 2006».

Conseguentemente, nella Tab. A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche dello 0,6% per il 2004, dello 0,4% per il 2005 e dello 0,28% per il 2006.

18.0.2

BALBONI, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.2

(Grandi Invalidi di Guerra)

1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi di previsto dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è elevato, dal 1º gennaio 2003, dal 50 per cento al 55 per cento e, dal 1º gennaio 2004, dal 55 per cento al 60 per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

2. Ai soggetti di cui al precedente comma è riconosciuto, in aggiunta all'assegno supplementare e al trattamento previsto dalla tabella G ammessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica n. 915 del 1978 un assegno speciale pari al 60 per cento degli assegni di cumulo, di cui alla tabella F sempre allegata al citato testo unico, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido, da liquidarsi nella misura del 30% a decorrere dal 1º gennaio 2004 e il restante 30% a decorrere dal 1º gennaio 2005.

3. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto grande invalido ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, deceduto, per qualunque causa, successivamente all'entrata in vigore della presente legge spetta per un anno un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo del dante causa al momento del decesso, compresi i relativi assegni accessori eccetto l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 21 commi 1 e 2 del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

4. Alla scadenza di tale periodo il trattamento di reversibilità previsto in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto, negli ultimi tre anni, all'assistenza del grande invalido».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

18.0.3

GIARETTA, TOIA, DATO, BAIO DOSSI, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 18, *inserire il seguente:*

«Art. 18.0.3

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. In attuazione dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato Fondo.

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere ne-

cessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei princìpi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal comma 9;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. È introdotta una imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ali imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento, graduato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo differenziato in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 9, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui al comma 5».

18.0.700 (già 16.0.11)
IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI Franco, TONINI, TOIA, BEDIN, MARTONE, MARINO
Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.0.700

(Istituzione Fondo Nazionale per il sostegno alla non autosufficienza)

1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo». 2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2004 viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti che stabilisce:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5. Il decreto di cui al punto 3 definisce le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

6. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2004, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 1.500 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1.000.000;
2005: – 1.500.000;
2006: – 1.500.000.

18.0.5

TOIA, GIARETTA, BAIO DOSSI, DATO

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.5

(Fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti)

1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge n. 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento

di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2004 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5. Il decreto di cui al comma 3 definisce inoltre modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

6. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2004, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

18.0.4

MONTAGNINO, TOIA, DATO, GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.4

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2004 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-*ter*, 2-*quater* e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

18.0.6

ZANOLETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.6

(Interventi a favore dei disabili)

1. Le disposizioni di cui alla tabella A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432 e dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. È fatto obbligo, ai sensi dell'articolo 8, comma ... dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di attivare lungo strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli. La mancata attivazione e la realizzazione degli stessi (ove prevista in progetti esecutivi) è sanzionata con un'ammenda da 300 a 1.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891)*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

18.0.7

BEDIN, GIARETTA, DATO, MANZIONE, TOIA, BAIO DOSSI

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.0.7

1. I familiari conviventi dediti all'assistenza dei portatori di *handicap* riconosciuto ed accertato dai competenti organi sanitari ai sensi della legislazione vigente possono accedere al trattamento pensionistico di anzianità al raggiungimento del trentacinquesimo anno di contributi versati, indipendentemente dall'età anagrafica.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

18.0.80

IZZO, NOCCO

V. testo 2

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l'articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:

"42-*bis.* - *(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). – 1.* Il genitore con figli minori fino a quattro anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo as-

senso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione"».

18.0.80 (testo 2)
IZZO, NOCCO
Approvato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l'articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:

"42-*bis.* - *(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). – 1.* Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione"».

18.0.9
STANISCI, CADDEO
Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.0.9

1. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate all'anno 2004. La dotazione finanzia-

ria a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è fissata in euro 376 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891)*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 376.000.

18.0.15

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, MONTAGNINO, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.15

(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 400 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

3) articolo del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

4) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

7) articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

18.0.11

TOIA, MONTAGNINO, DATO, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.11

(Agevolazioni per le lavoratrici madri)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2003, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, e attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo e determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro e ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

18.0.12

TOIA, MONTAGNINO, DATO, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.12

(Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi)

1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro-nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.13

GIARETTA, GUERZONI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.0.13

(Incremento del fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Il fondo di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di euro 8.000.000 annui».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica Ministero della salute, *ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 8.000;
2005: – 8.000;
2006: – 8.000.

18.0.14

BATTISTI

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.14

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, i comuni di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni, dalle province autonome e dalle Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, i comuni di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Città metropolitane possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Città metropolitane provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta;* gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente"».

18.0.16

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.0.16

(Provvidenze a favore dei perseguitati razziali)

1. Agli effetti della valutazione delle persecuzioni razziali ai fini della concessione dell'assegno vitalizio di benemerenza, previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, vanno considerati tutti gli effetti lesivi del diritto della persona nel periodo dal 07.07.1938 al 25.04.1945.

2. Le domande dei perseguitati razziali, già respinte dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, dovranno essere riesaminate dalla Commissione, includente il rappresentante dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 268/98, che valuterà le singole situazioni in base a quanto previsto dal precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

18.0.19
THALER AUSSERHOFER
Ritirato

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.19

1. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, punto 10) del testo unico delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 emanano norme legislative in materia di igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera. Le disposizioni normative nazionali trovano pertanto applicazione compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione».

18.0.600 (testo 2)
TOMASSINI
Ritirato

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18.0.600

(Agevolazioni in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi)

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico – sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili fino alla misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 c.c., purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. I benefici ed i congedi, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni, sono estesi ai genitori, ai figli, ai fratelli e sorelle, ai generi e nuore, che assistono i propri congiunti affetti da patologia oncologica grave, che ne usufruiscono disgiuntamente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo di spesa pari ad euro 20 milioni annui per gli anni 2004, 2005, 2006».

Conseguentemente in Tabella C, Rubrica Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: art; 20,

comma 8: fondo per le politiche sociali – cap. 1711*, apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

18.0.500
IL GOVERNO
Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti articoli:

«Art. 18-*bis.*

(Prevenzione secondaria dei tumori)

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione Europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo screening per il cancro della mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico. A tal fine entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma su base nazionale per:

a) interventi straordinari per il potenziamento tecnologico e strutturali di presidi pubblici che erogano prestazioni di radioterapia, bioimmagini ed endoscopia e prestazioni diagnostico terapeutiche di elevata specializzazione con particolare riferimento alle strutture impegnate per la realizzazione dello screening del cancro del colon retto e il consolidamento delle campagne di screening del cancro della mammella e del collo dell'utero, nelle aziende sanitarie e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico individuati, su proposta del Ministro della salute, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, valutando le esigenze emerse a seguito di puntuale ricognizione degli investimenti pregressi effettuati dalle regioni;

b) la promozione di modelli sperimentali di intervento basati sulla collaborazione dei medici di medicina generale;

c) la promozione di linee di ricerca biomedica nel campo oncologico complementari al programma di prevenzione.

d) l'attuazione di un sistema organizzativo ed informatico per identificare e chiamare più volte le persone da sottoporre agli screening, registrare i risultati, elaborarli e collegarli ai registri regionali dei tumori per valutare l'efficienza delle iniziative. Ove inesistenti, le Regioni provvederanno ad istituire e gestire i registri regionali;

e) l'attivazione di controlli esterni per assicurare il livello qualitativo degli screening;

f) la formazione del personale necessario e relativo aggiornamento;

g) l'attivazione di campagne di comunicazione e forme di collaborazione con i medici di medicina generale, con altri professionisti sanitari e con la popolazione, ricorrendo anche ad associazioni di volontariato e altri soggetti non governativi.

2. Le Regioni e le Province autonome, nonché le fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati in fondazioni e l'Istituto Superiore di Sanità, presentano al Ministero della salute, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i programmi attuativi per gli interventi di cui alle lettere *a), b), c), f)* e *g)* dello stesso comma. A tali programmi deve essere allegato un piano che assicuri l'integrazione dell'attività e degli interventi preposti con le altre attività poste in essere dalle regioni nel campo della prevenzione e della terapia dei tumori in attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 e dagli accordi di programma stipulati ex articolo 20 della legge 67/1988.

3. Il Ministero della salute valuta i programmi di cui al comma 2 ed i piano ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma nazionale di cui al comma 1, (Piano nazionale per la prevenzione dei tumori) avvalendosi di una commissione nominata dal Ministro della salute e costituita da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La congruità dei programmi e dei piani ai criteri stabiliti consente all'Ente richiedente, per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, di accedere al contributo, che è disposto dal Ministro della salute, con la relativa assegnazione di risorse.

4. Il Ministro della salute, secondo modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, assicura la verifica dello Stato di avanzamento dei programmi e la utilizzazione delle risorse, provvedendo, in caso di mancata attuazione, previa diffida all'Ente interessato, alla revoca dei contributi assegnati ed alla loro ridestinazione.

5. Per il concorso al finanziamento del programma di cui al presente articolo il Ministero della salute è autorizzato a provvedere con contributi ai mutui per il triennio 2004-2006 pari a 25 milioni di euro annui, che le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le fondazioni

IRCCS gli IRCCS non trasformati in fondazione e l'istituto Superiore di Sanità possono stipulare allo scopo, avvalendosi di un accordo quadro stipulato dal Ministero della salute e la Banca Europea degli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Carta depositi e prestiti ed i soggetti autorizzati all'esercizio dell'autorità bancaria ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce: Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.

18.0.501

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti articoli:

«Art. 18-*ter.*

(Progetti di Ricerca di alta innovazione)

1. Per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Tali progetti saranno individuati con decreti del Ministro della salute sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

18.0.502

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente articoli:

«Art. 18-*quater.*

(Finanziamento della Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare Fondazione INGM)

1. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto nazionale di Genetica Molecolare (INGM), con sede in Milano, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute. La Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della Salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) presenta altresì, alla fine del triennio 2004–2006, al Ministro della Salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziate nel triennio e sulla trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale dei risultati conseguiti.

2. É autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto e per le attrezzature, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

Conseguentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000.

18.0.503
IL GOVERNO
Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti articoli:

Art. 18-*quinquies.*

(Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro di coordinamento nazionale)

1. È istituito presso il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, il Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo che opera, in coordinamento con le strutture regionali, attraverso convenzioni con l'Istituto Superiore di Sanità, con le Università, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalità ed in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività ed il funzionamento del Centro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

18.0.504
IL GOVERNO
Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti articoli:

«Art. 18-*sexies.*

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della Talassemia)

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, previsto dall'art. 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'art. 2 del

decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione determinate ai sensi dell'art. 48 della legge 16 gennaio 2003, n.3, nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, sono assegnate alla Fondazione IME per un importo pari, per l'anno 2004, alla quota dello stanziamento di 14 milioni di euro non utilizzata alla data del 31 dicembre 2003 e pari, per l'anno 2005, alla somma di 10 milioni di euro.

3. É autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute».

Conseguentemente nella Tabella. B sotto la voce Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000.

18.0.505

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti articoli:

«Art.18-septies.

(Autosufficienza nazionale di sangue e di emocomponenti)

1. Per garantire il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue e di emocomponenti e di sempre maggiore efficienza nel settore trasfusionale, è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro Nazionale trasfusioni sangue per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di 2 milioni e 500 mila euro per ciascuno degli 2004-2005-2006.

2. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attività dei Centri Regionali di riferimento per l'attività trasfusionale».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 7.500;
2005: – 7.500;
2006: – 7.500.

18.0.506

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente articolo:

«Art. 18-*octies.*

(Trapianti di organi)

1. Per l'attività del Centro Nazionale per i trapianti di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n.91 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2004.

2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'art. 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. Per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10, della legge 1 aprile 1999, n.91 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 1,5 milioni annui di euro destinati alle Aziende Sanitarie o agli Istituti di ricerca ove hanno sede i centri regionali o interregionali per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 7.500;

2005: – 7.500;

2006: – 7.500.

18.0.507
IL GOVERNO
Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente articolo:

«Art. 18-*nonies.*

(Promozione ed integrazione degli ospedali italiani nel mondo)

1. Per l'attuazione di progetti per l'integrazione e la promozione degli ospedali italiani nel Mondo, individuati con decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 500;
2005: – 500;
2006: – 500.

18.0.508
IL GOVERNO
Improponibile

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente articolo:

«Art.18-*decies.*

(Campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

1. Al fine di sostenere la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), nonché per sostenere il piano nazionale di sorveglianza, controllo ed eradicazione della medesima malattia infettiva e diffusiva del bestiame, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

ORDINE DEL GIORNO

G18.200 (già em. 18.0.1)
Michelini, Betta, Andreotti, Bedin, Gubert, Ripamonti, Pedrizzi, Sambin, Archiutti
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 18.0.1.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I

Interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni

Art. 19.

Approvato con un emendamento

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet *nonché altri interventi in materia di comunicazioni)*

1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 120 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet.* Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet*, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 35 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei *decoder* in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato, con le modifiche apportate dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su *Internet* della totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.

7. Sono abrogati l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

EMENDAMENTI

19.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

19.3

IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, TONINI, TOIA, BEDIN, MARTONE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al Capo IV – Finanziamento degli investimenti – la Sezione I è così riscritta:

«Sezione I

Contributi per la diffusione di impianti fotovoltaici di piccola taglia e per agevolare l'accesso alla larga banda ad internet nonché agli altri interventi in materia di comunicazione»

Conseguentemente, all'articolo 19, il comma 1 è così riscritto:

«1. Per l'anno 2004 è riconosciuto un finanziamento di 4.000 euro per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, fino a 5Kw di potenza di picco, per un massimo di 15.000 impianti entro il limite di spesa di 60 milioni di euro».

19.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle pubbliche amministrazioni che fino al 31 dicembre 2004 eseguano studi e ricerche di fattibilità, in merito a nuovi servizi o miglioramenti di quelli già esistenti, destinati ad essere offerti all'utenza per mezzo delle tecnologie interattive previste dalla ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB), è riconosciuto a parziale copertura un contributo statale aggiuntivo, entro il limite di spesa di 120 milioni di euro».

19.1000

FALOMI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C – DVB) *aggiungere le seguenti:* «e che, ai fini di un uso efficiente dello spettro radioelettrico e di una più forte convergenza tra il settore radiotelevisivo e quelli delle telecomunicazioni, dell'editoria elettronica e di internet, utilizzano le più avanzate tecnologie di compressione del segnale radiotelevisivo che si renderanno disponibili nel corso del 2004».

19.6

FALOMI, ZANDA, BATTISTI

Sost. id. em. 19.1000

Al comma 1, dopo le parole: «e la conseguente interattività» *inserire le seguenti:* «e che, ai fini di un uso efficiente dello spettro radioelettrico e di una più forte convergenza tra il settore radiotelevisivo e quelli delle telecomunicazioni, dell'editoria elettronica e di internet, utilizzano le più avanzate tecnologie di compressione del segnale radiotelevisivo che si renderanno disponibili nel corso del 2004».

19.7

ZANDA, D'ANDREA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «120 milioni di euro» *con le seguenti:* «240 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

19.8

PEDRAZZINI, MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «120 milioni di euro», *con le seguenti:* «110 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per l'anno 2004, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che acquistano un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DAB), è riconosciuto un contributo statale pari a 100 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 10 milioni di euro».

Conseguentemente alla rubrica sostituire la parola: «televisione», *con la seguente:* «radiodiffusione».

19.9

ZANDA, D'ANDREA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «35 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

19.11

BASILE, IZZO, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione del sistema mobile UMTS. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento di accesso al sistema mobile di UMTS, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 30.000.

19.130 (testo 2)

D'ANDREA, ZANDA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «di 15 milioni di euro» *sino alla fine con le seguenti:* «di 50 milioni di euro per l'anno 2004, di 100 milioni di euro per l'anno 2005, e di 135 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

19.901

GRILLO, NOCCO, GUASTI, PEDRAZZINI, MENARDI, PELLEGRINO

V. testo 2

Al comma 5, sostituire le parole: «15 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle comunicazioni:

2004: – 15.000.

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 20.000;
2005: – 35.000;
2006: – 35.000.

19.901 (testo 2)
GRILLO, NOCCO, GUASTI, PEDRAZZINI, MENARDI, PELLEGRINO
Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «15 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle comunicazioni:

2004: – 10.000.

19.900
ZANDA
Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «di 15 milioni» *con le seguenti:* «di 50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

19.16
BETTAMIO
Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «15 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica:* Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo

di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006 ridurre tutti gli importi dell'1 per cento.

19.18

DANZI, PONZO, COSTA, CHIRILLI, GENTILE, IZZO, MORRA, NOCCO, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis.* Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 146, dopo le parole: "per l'anno 2003", sono inserite le seguenti: ", di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2004";

b) al comma 2 dell'articolo 146, sono soppresse le parole: "entro il 30 giugno 2001";

c) all'articolo 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il 3 per cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al funzionamento della Commissione prevista dal Regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147".

5-*ter.* Al Regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, sono soppresse le parole: "legge n. 388 del 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001" e sono sostituite con le seguenti: "legge che stanzia la somma e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale è stanziata la somma medesima";

b) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "di contributo", sono inserite le seguenti: ", redatta su apposita modulistica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali,";

c) al comma 1 dell'articolo 4, sono soppresse le parole: "trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento" e sono sostituite con le seguenti: "il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è stanziata la somma";

d) al comma 4 dell'articolo 4, sono soppresse le parole: "Entro il 30 giugno 2002" e sono sostituite con le seguenti: "Contestualmente alla presentazione delle domande"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163

del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

19.19

GRILLO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, relativi alla liquidazione dei contributi del 2002, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità impegnate ma non utilizzate relative alla liquidazione dei contributi relativi agli anni 2000 e 2001».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 12.000;
2005: — — ;
2006: — — .

19.20

GRILLO, GUASTI, PEDRAZZINI, MENARDI, PELLEGRINO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, relativi alla liquidazione dei contributi del 2002, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità impegnate ma non utilizzate relative alla liquidazione dei contributi relativi agli anni 2000 e 2001».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 12.000;
2005: — — ;
2006: — — .

19.21

NOCCO, IERVOLINO, GENTILE, IZZO, MORRA, GIULIANO, PONZO, COSTA, CHIRILLI, DANZI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, relativi alla liquidazione dei contributi del 2002, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità non impegnate relative alla liquidazione dei contributi relativi agli anni 2000 e 2001».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 12.000.

19.30

NOCCO, IERVOLINO, GENTILE, IZZO, MORRA, GIULIANO, PONZO, COSTA, CHIRILLI, DANZI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

1. «Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità non impegnate relative ai contributi previsti dall'articolo 80 comma 34 dfella legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, alla tabella A, ivi richiamata rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 2.000.

19.800

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 6, sopprimere le parole: «intendendosi ampliata» *fino alla fine del comma.*

19.902
GRILLOTTI
V. testo 2

Al comma 6, sopprimere le parole da: «intendendosi ampliata» *fino alla fine del comma.*

19.800 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «intendendosi ampliata la fornitura ai» *con le altre:* «avviando la sperimentazione dei».

19.902 (testo 2)
GRILLOTTI
Id. em. 19.800 (testo 2)

Al comma 6, sostituire le parole da: «intendendosi ampliata la fornitura ai» *con le altre:* «avviando la sperimentazione dei».

19.26
PEDRAZZINI, MORO, VANZO
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I soggetti concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere comunitario che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, alle emittenti definite dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dal citato comma 1 lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e conseguentemente ammessi, con pari titolo, ai relativi contributi ed agevolazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. – *(Razionalizzazione delle spese)* – Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005, e 2006, concernenti le

spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno».

19.27

VANZO, FRANCO Paolo

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

19.28

SALERNO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernenti il sostegno dei programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

ORDINE DEL GIORNO

G19.1

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI, CICCANTI, TUNIS, TREMATERRA, CHERCHI, GABURRO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il Piano spaziale nazionale prevede di consolidare la tradizione italiana nel settore delle telecomunicazioni spaziali in particolare nelle alte frequenze (Banda KA);

che l'evoluzione dei sistemi di comunicazioni satellitari conferma questo orientamento poiché si favorisce l'offerta di Servizi multimediali all'utenza, sia residenziale, sia mobile;

che lo sviluppo dei suddetti Payloads, in quanto tendenti ad offrire servizi diversi (multimedialità ed infomobilità), comporta l'attivazione associata di centri multifunzione a terra;

che i ritorni previsti sono essenzialmente di tipo economico/tecnologico e vanno dall'apertura di nuovi potenziali mercati, al consolidamento e sviluppo di occupazione qualificata dell'intero sistema delle imprese spaziali (Alenia spazio e PMI), e la promozione e l'aggiornamento della tecnologia ad uso Duale,

invita il Governo:

1) a sostenere l'iniziativa dell'Agenzia spaziale italiana per promuovere un progetto di un satellite per telecomunicazioni satellitari operante in banda KA;

2) a impegnare i Ministri competenti (in particolare attività produttive e ricerca) ad appoggiare l'ASI per la sollecita definizione dei relativi contratti;

3) a verificare, con i suddetti Ministri, le disponibilità finanziarie da riconoscere all'ASI con specifico riferimento al recupero delle assegnazioni ex lege 10/2001 cui l'ENAV ha rinunciato (160 miliardi di vecchie lire) e che sono nella disponibilità del fondo di 220 miliardi, assegnato alla Presidenza del Consiglio, istituito dalla suddetta legge, e già devoluto interamente all'ASI.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.1

ANGIUS, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.0.1

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate)

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10% della dotazione della legge n. 488/1999, art. 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'università e della ricerca scientifica».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 40.000;
2005: – 40.000;
2006: – 40.000.

19.0.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.0.2

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero dell'innovazione, designato d'intesa con il Ministero delle attività produttive e dell'università e della ricerca scientifica».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 40.000;

2005: – 40.000;

2006: – 40.000.

19.0.3

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti.

«Art. 19.0.3

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o Centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

gli obiettivi generali dell'innovazione;
il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-*bis*, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera *d)*, i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato con un emendamento

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)

1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese.

2. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un *personal computer* portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi *software* messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. La CONSIP Spa svolge un'apposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di *personal computer* in grado di offrire PC portatili di accertata conformità ai vigenti *standard* di qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al precedente comma e stipula le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

4. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consul-

tazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

5. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».

EMENDAMENTI

20.1
CICCANTI
Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e attività connesse e atte a favorire l'adozione e lo sviluppo dell'ordinativo informatico standard e delle modalità evolute di riscossione nei confronti dei cittadini».

20.2
BASILE, GIRFATTI, BARELLI
Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e attività connesse e atte a favorire l'adozione e lo sviluppo dell'ordinativo informatico standard e delle modalità evolute di riscossione nei confronti dei cittadini».

20.200
IL RELATORE
Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», nel quale affluiscono parzialmente le disponibilità, non impegnate alla data del 31 dicembre 2003, di cui all'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite di 30 milioni di euro. Il fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC alle famiglie», diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un

personal computer con la dotazione necessarie per il collegamento ad internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione».

20.30

NOCCO, LAURO, IZZO, GENTILE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il fondo di cui al comma 2 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione dei incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo».

20.5

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado» *sino a:* «università statali» con le seguenti: «le

scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le Università statali e le Istituzioni pubbliche dell'alta formazione artistica e musicale».

20.6

PIATTI, BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «presso le università statali» *aggiungere le seguenti:* «e i Centri di formazione professionale».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

20.7

CRINÒ

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «personale docente presso le università statali» *aggiungere:* «e le università riconosciute legalmente».

Conseguentemente, alla Tab. A alla voce Ministero affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.

20.90

GIARETTA, D'AMICO, CASTELLANI, CAMBURSANO, DATO, CREMA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 50.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

20.11

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al comma 6, dell'art. 1 della legge 29.1.2001 n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "al termine del programma";

b) sono aggiunte infine le parole: "per le finalità e la destinazione di cui al comma 3"».

20.12

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le norme di cui all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non si applicano alle Università statali e agli Enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI e alle istituzioni AFAM».

*Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-*bis*, valutati in complessivi 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:*

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

ORDINE DEL GIORNO

G20.1

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

all'articolo 20 è previsto un incremento del finanziamento per progetti strategici nel settore informatico;

una quota dello stesso dovrà necessariamente essere destinata "alla tecnologia dell'informazione nell'organizzazione della pubblica amministrazione";

nell'anno 2004 dovrà essere rifinanziata la Convenzione per la gestione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

impegna il Governo:

a sviluppare ulteriormente il suddetto programma di intervento al fine di evitare pericolosi periodi di vacanza contrattuale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.1

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.0.1

(Incentivazioni per l'aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: *a)* supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; *b)* gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; *c)* consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; *d)* sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; *e)* cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; *f)* formazione professionale e manageriale; *g)* certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; *h)* logistica; *i)* sicurezza; *I)* sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: *a)* del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; *b)* del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il *design* e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: *a)* i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *b)* i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *c)* i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; *c)* i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; *d)* il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza; *e)* le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; *f)* gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consortili di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 250.000;
2005: – 250.000;
2006: – 250.000.

20.0.2

CAMBURSANO, GIARETTA, DETTORI, CASTELLANI, TREU, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20.0.2

(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività produttive nelle aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definisce le disposizioni per la concessione di incentivi alle attività produttive sulla base dei seguenti criteri: *a)* le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; *b)* la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, come individuate nell'atto di indirizzo del Consiglio dei ministri; *c)* le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio.

2. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine il Ministero delle attività produttive provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.3

CAMBURSANO, GIARETTA, DETTORI, CASTELLANI, TREU, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20.0.3

(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)

1. Gli incentivi per le attività produttive di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estesi con le medesime modalità e procedure alle aree del territorio nazionale interessate da fenomeni di crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.60

FIRRARELLO, IZZO, NOCCO

Ritirato

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20.0.60

I soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul "fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 e successive norme integrative e modificative e che hanno ancora in essere rate di mutuo già scadute e in sofferenza possono versare le quote residue con esclusione degli interessi di ora anche se ricapitalizzati, a condizione che il pagamento venga eseguito entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento di tre rate di eguali importi il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004, maggiorate degli interessi legali».

20.0.7

MACONI, GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.0.7

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 103, comma 5, della legge n. 388 del 2000 è utilizzabile anche per lo sviluppo di iniziative innovative riferite ai sistemi informativi che favoriscano la comunicazione tra imprese. Le modalità per la concessione delle agevolazioni ai fini del presente comma sono stabilite, nel limite di euro 50 milioni, dal Ministero delle attività produttive d'intesa con il Ministero per l'innovazione e con il Ministero per le comunicazioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

20.0.8

MODICA

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.0.8

(Contributi sulla pubblicità televisiva destinato alla ricerca e all'edilizia universitaria)

1. È istituito, per l'anno 2004, un contributo straordinario finalizzato al finanziamento della ricerca e dell'edilizia universitaria.

2. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le imprese concessionarie di pubblicità e il contributo è determinato applicando un'aliquota del due per cento sul fatturato lordo realizzato dalle imprese per l'attività svolta, nell'anno 2002, con le emittenti televisive nazionali.

3. Le modalità e i termini del versamento sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni.

4. I contributi versati affluiscono alla gestione delle entrate dello Stato e, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono quindi riversati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e finalizzati, in ragione di un terzo delle risorse complessive, per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale e, in ragione dei due terzi ad incremento del fondo unico per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

20.0.9

D'ANDREA, TREU, GIARETTA, SOLIANI, MONTICONE, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, DATO

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.0.9

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è ricono-

sciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di dodici mesi e non più di quindici anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

20.0.100

TREU, GIARETTA, MONTAGNINO, CAVALLARO, DATO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20.0.10

(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi)

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricol-

tura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati "fondi".

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi concorrono le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonchè i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinchè ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso nè rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito "Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "fondo intersettoriale". Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie».

20.0.11

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.0.11

(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva)

1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

3. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, il Ministro della difesa utilizza i proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti degli alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo, art. 70, comma 2 - Finanziamento agenzie fiscali*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 60.000;

2005: – 120.000;

2006: – 120.000.

20.0.12

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.0.12

(Incremento delle dotazioni del Fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa)

1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

2. Per avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali principali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'esercito, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006 sono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento agenzie fiscali*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 56.000;
2005: – 56.000;
2006: – 56.000.

ARTICOLO 21

Art. 21.

(Istituzione del Collegio d'Italia)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-*bis*).

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sezione II

Interventi a sostegno del settore agricolo e del *made in italy*

Art. 22.

Accantonato con i relativi emendamenti

(Interventi in agricoltura)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: «connesse all'attività antincendi boschivi di competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,».

2. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nonchè quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 3, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

4. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«*15*-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti».

6. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17*-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera *b*-bis), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a trentasei mesi».

7. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

8. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000.

2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

EMENDAMENTO

23.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. Per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000:
2006: – 3.000.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.3

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «degli anni 2005 e 2006» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23.0.3

1. La dotazione finanziaria della misura istituita con l'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2002, n. 448, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2004.

2. Per le annualità 2005 e 2006 l'attuazione del fermo pesca finalizzato alla conservazione delle risorse ittiche è obbligatoria per tutte le unità da pesca abilitate ai sistemi a traino. Le relative modalità di attuazione sono definite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 feb-

braio 1982, n.41. A tal fine è stanziato l'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

23.0.1

COLETTI

Precluso

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23.0.1

1. La dotazione finanziaria della misura istituita con l'art.52, comma 81, della legge 448 del 28 dicembre 2001, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2004. Per le annualità 2005 e 2006 l'attuazione del fermo di pesca finalizzato alla conservazione delle risorse ittiche è obbligatoria per tutte le unità da pesca abilitate ai sistemi a traino. Le relative modalità di attuazione sono disposte dal Ministro per le politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n.41. A tal fine è stanziato l'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

23.0.2 (già 22.0.12)
BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni, CREMA
Precluso

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23.0.3

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 52, comma 81, della legge n. 448 del 28 dicembre 2002, è incrementata di 10.000.000 euro per il 2004.

2. Per le annualità 2005 e 2006 l'attuazione del fermo di pesca finalizzato alla conservazione delle risorse ittiche è obbligatoria per tutte le unità da pesca abilitate ai sistemi a traino. Le relative modalità di attuazione sono disposte dal Ministro per le politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine è stanziato l'importo di 20.000.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico)

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, de-

finisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato: «Programma nazionale». Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001, e successive modificazioni;

c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.

5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale.

6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

24.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «pari a» *aggiungere le seguenti:* «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

24.20

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola, ovunque ricorra: «50» *con l'altra:* «100» *e sostituire le parole:* «a decorrere dall'anno 2005» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «a partire dall'anno 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, quote limite di impegno.

24.50

MANZIONE

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «stessa legge» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006»*, aggiungere le seguenti:* «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e dalle economie d'asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

24.3

D'ONOFRIO, CICCANTI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006» *aggiungere le seguenti:* «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e dalle economie d'asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».

24.4

TURCI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.50

Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006» *aggiungere le seguenti:* «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e delle economie d'asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».

24.6

BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO, CASTELLANI, ANGIUS

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.50

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e dalle economie d'asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».

24.7

PICCIONI, LAURO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006» *aggiungere le seguenti:* «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e le economie d'asta dagli stanziamenti dalla stessa legge».

24.11

MANZIONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservato, a valere sull'impegno totale di cui al comma 1, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 30.000;
2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell'economia e delle finanze.

24.8
D'ONOFRIO, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della predetta legge n. 388 del 2000, è riservata, a valere sull'impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

24.9
DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo, ANGIUS, CASTELLANI
Id. em. 24.8

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della predetta legge n. 388 del 2000 è riservata, a valere sull'impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

24.10
TURCI
Id. em. 24.9

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli enti in-

dicati al comma 1 della predetta legge n. 388 del 2000, è riservata, a valere sull'impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

24.12

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2004» *con le seguenti:* «entro il 28 febbraio 2004».

24.130

FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, BASSO

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. A partire dall'anno 2004, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza stato-regioni e sentiti gli Enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2004, 75 milioni di euro.

4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico", di seguito denominato: "Programma nazionale". Fanno parte del Programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.

443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001;

c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.

4-*bis*. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2004, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'art. 2135 del codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 85.000;
2005: – 85.000;
2006: – 85.000.

24.14

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2004» *con le parole:* «31 marzo 2004».

24.15

PICCIONI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «risorse finanziarie», *aggiungere le seguenti:* «con priorità ai completamenti degli impianti nei territori classificati di bonifica muniti di progetti istruiti ed approvati dagli organi tecnici competenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

24.16

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

3-*ter*. L'elenco delle opere da finanziare, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. l85, è inserito nel «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico» di cui al comma 4».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

24.17

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

24.18

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 4, lettera a), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «che restano comunque vincolate allo scopo».

24.19

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «Entro il 30 luglio 2004» *con le parole:* «Entro il 31 maggio 2004».

24.20a

GUBERT

Respinto

Al comma 5, le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» *sono sostituite con le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

24.24

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

Id. em. 24.20a

Al comma 5, sostituire le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», *con le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

24.22

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», *con*

le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997».

24.310

SPECCHIA, COLLINO, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 144, del comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il periodo da: ", attraverso il finanziamento" fino alla fine del comma è sostituito con il seguente: ". La ripartizione delle risorse è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del Territorio, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'utilizzo di tali risorse è disposto con l'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritto nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

24.270

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo: "I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento;

b) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane".

6-*ter.* La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche».

24.25

PICCIONI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Ai fini del contenimento delle tariffe dei servizi idrici nei territori montani in cui la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:

a) all'articolo 8, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"*d)* contenimento della tariffa nelle aree montane";

b) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti territoriali ottimali", sono inserite le seguenti: "e di eventuali sub-ambiti, particolarmente nelle aree montane, quale strumento per una politica di contenimento delle tariffe nei territori in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi";

c) all'articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La legge regionale dispone apposite misure per favorire il contenimento delle tariffe nei comuni minori rientranti in aree montane, attraverso la creazione di sub ambiti e la promozione di gestioni associate del servizio fra gli enti locali interessati"».

24.26

CICCANTI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Ai fini del contenimento delle tariffe dei servizi idrici nei territori montani in cui la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:

a) all'articolo 8, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"*d)* contenimento della tariffa nelle aree montane";

b) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti territoriali ottimali", sono inserite le seguenti: "e di eventuali sub-ambiti, particolarmente nelle aree montane, quale strumento per una politica di contenimento delle tariffe nei territori in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi";

c) all'articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La legge regionale dispone apposite misure per favorire il contenimento delle tariffe nei comuni minori rientranti in aree montane, attra-

verso la creazione di sub ambiti e la promozione di gestioni associate del servizio fra gli enti locali interessati"».

24.28

PICCIONI

Id. em. 24.8

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della predetta legge n. 388/2000 è riservata, a valere sull'impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

24.29

COLETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 226/2001 è stanziata la somma di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

24.30

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato per 100 milioni di euro».

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza

dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

24.320
MORO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento».

Conseguentemente: alla tabella B di cui all'articolo 54, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, quota limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.1
MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24.0.1

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato il limite di impegno di 10 milioni di euro a decorre dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli importi e i relativi limiti d'impegno in misura corrispondente.

24.0.4

VERALDI, IOVENE, FILIPPELLI, MARINI

Respinto

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24.0.4

(Sistemazione e valorizzazione degli acquedotti calabresi)

1. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

24.0.2

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24.0.2

1. Al comma l dell'art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto n. 178, come modificato dall'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "produzione, commercializzazione e trasformazione" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché gli impianti altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

24.0.3

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24.0.3

1. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto n. 178, come modificato dall'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e 175 milioni di euro per il 2003 e 200 milioni di euro per il 2004 e per il 2005"».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 25.000;
2005: – 175.000.

24.0.7

NANIA, GRILLOTTI, PEDRINI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24.0.7

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche)

1. Per lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, della medesima legge è incrementata a decorrere dall'anno 2004 di 250.000,00 euro. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nella tabella A della legge finanziaria 2004 alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Soppresso

(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

EMENDAMENTI

25.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Approvato

Sopprimere l'articolo.

25.2

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Decaduto

Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista», *sono sostituire dalle seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell'azionista».

25.3

CICCANTI, RONCONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell'azionista».

25.4

TOFANI, DEMASI, SALERNO

Decaduto. V. em. 25.1

Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell'azionista».

25.5

PICCIONI, IZZO, NOCCO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista», *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell'azionista».

25.6

COLETTI

Decaduto. V. em. 25.1

Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista», *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell'azionista».

25.1500

EUFEMI

Ritirato

Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista», *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell'azionista».

25.7

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Decaduto. V. em. 25.1

Al comma 1, sopprimere le parole: «nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000.

25.80

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Decaduto. V. em. 25.1

Al comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* I comuni sotto i 5000 abitanti possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura "Luogo di produzione del ...." posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

1-*ter.* Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni sotto i 5000 abitanti, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

1-*quater.* Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel territorio dei comuni sotto i 5000 abitanti gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.1

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25.0.1

(Disposizioni in materia di sicurezza alimentare)

1. Al fine di incrementare e coordinare le attività rivolte alla ricerca ed al controllo in materia di sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, e in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. L'onere derivante dal presente articolo è fissato nei limiti di spesa annua di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 180 euro. 25.0.2

25.0.2

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25.0.2

1. Presso l'ICE è istituito il fondo «Promozione prodotti agroalimentari di qualità», finanziato per l'anno 2004 con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimenare)

1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonchè quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.

2. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre l999, n. 419, l'ISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

EMENDAMENTI

26.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

V. testo 2

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2004: – 98,50 per cento;
2005: – 94,50 per cento;
2006: – 94,50 per cento.

26.1 (testo 2)

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.2

CADDEO, BARATELLA, MACONI, ANGIUS, MURINEDDU, PIATTI

Id. em. 26.1 (testo 2)

Sopprimere l'articolo.

26.3

LAURO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

26.5

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

26.6

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Istituzione dell'Agenzia di sviluppo dei territori).* – 1. È istituita l'"Agenzia di sviluppo dei territori", con il compito di avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive, di innovazione dei sistemi locali e attrazione degli investimenti nel territorio rurale. L'Agenzia deve supportare le amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo delle aree rurali, in particolare attraverso i distretti rurali e agroalimentari, le convenzioni di cui all'art. 14 e 15 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, con particolare riferimento per il Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali si definiscono lo statuto e gli organi dell'Agenzia. Nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia, oltre i rappresentanti dei due ministeri competenti, sono presenti tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato regioni e due delle associazioni professionali.

3. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie di Sviluppo Italia S.p.A. relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2, della

delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 135/97. L'Agenzia subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia S.p.A. per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali.

4. L'agenzia può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

5. L'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare è finanziata con 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178/2002».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

26.8

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Sopprimere il comma 4.

26.9
COLETTI
Id. em. 26.8

Sopprimere il comma 4.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.1
ULIVI, DEMASI
Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 26.0.1

(Incentivi per la riorganizzazione produttiva nel settore tessile)

1. Ai fini della realizzazione di programmi di razionalizzazione delle attività tessili concentrate in distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. I programmi di cui al comma 1 sono diretti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori norme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la riorganizzazione delle imprese per le quali sussistono problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: 50.000;
2005: 60.000;
2006: 60.000.

26.0.2

PICCIONI

Ritirato

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26.0.2

(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)

1. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo ed a quelle che perdurano tuttora, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;

b) interventi strutturali e di prevenzioni per le aziende produttrici di mais colpite dalla Diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall'insetto cinipide Driocosmus Kuriphylus: 0,3 milioni di euro per il 2004, 0,5 milioni di euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 15.300;
2005: – 17.500;
2006: – 20.000.

26.0.40

TUNIS, CICCANTI, MARINO, CADDEO

Approvato

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26.0.40

(Disposizioni per il territorio del Sulcis)

1. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente è ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

26.0.3

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26.0.3

(Interventi finanziari per il settore della ricerca in agricoltura)

1. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

26.0.5

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26.0.5

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese)

1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51% del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento».

Conseguentemente all'art. 54 alla tabella C, rubrica. Ministero dell'economia e delle finanze, *voce.* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.

26.0.6

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26.0.6

(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese)

1. Si definiscono «Società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1º ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente; c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie; d) prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa n. 11522.

4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società pri-

vata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10 pedr cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza. 8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa».

Conseguentemente all'art. 54 alla tabella C, rubrica. Ministero dell'economia e delle finanze, *voce.* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti)

1. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

EMENDAMENTI

27.1

CARUSO Antonino, GUBETTI, NANIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. All'articolo 517 del codice penale dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: "introduce nel territorio dello Stato per farne commercio," e dopo le parole: "nomi, marchi" sono inserite le seguenti: ", indicazioni di provenienza"».

27.2

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 27.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - *(Modifiche all'articolo 517 del codice penale)* – 1. All'articolo 517 del codice penale dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: "introduce nel territorio dello Stato per farne commercio," e dopo le parole: "nomi, marchi" sono inserite le seguenti: ", indicazioni di provenienza".».

27.3

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'importazione, la detenzione al fine di vendita, la commercializzazione di prodotti di qualsiasi natura recanti, anche limitatamente all'involucro, false o fallaci indicazioni sull'origine o provenienza è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.».

27.900

BOSCETTO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'importazione, la commercializzazione, la distribuzione ovvero la detenzione per la vendita di prodotti recanti false o mendaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.».

27.5

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Dopo le parole: «dell'articolo 517» *aggiungere le parole:* «e dell'articolo 517/*bis*».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.1

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27.0.1

(Tracciabilità dei prodotti)

1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, Ìobbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo d'origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Il Ministero delle attività produttive e per quanto di competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

4. Nella etichetta di prodotti finiti ed intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali».

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini)

1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature *scanner* installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle

medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 1 è disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

3. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

EMENDAMENTI

28.2

BETTAMIO, PONTONE, IERVOLINO

Ritirato

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La centrale operativa e la banca dati delle immagini derivate, di cui al comma 1, sono organizzate e sviluppate assicurando il coordinamento con il Comitato nazionale anti-contraffazione di cui all'articolo 34».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)

1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *l),* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

EMENDAMENTI

29.1

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «con gli operatori» *sono aggiunte le seguenti:* «e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

29.3

BETTAMIO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con gli operatori» *sono aggiunte le seguenti:* «e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

29.4

BETTAMIO, PONTONE, IERVOLINO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «su loro richiesta,» *sono aggiunte le seguenti:* «unitamente alle segnalazioni provenienti dal Comitato nazionale anti-contraffazione di cui all'articolo 34,».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Sportello unico doganale)

1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

30.1500

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale» *sono aggiunte le seguenti:* «in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

30.3
BETTAMIO
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale»*, aggiungere le seguenti:* «in collegamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.1
BASTIANONI
Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30.0.1

(Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni)

1. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

b) al comma 8, le parole: "ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

c) il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.";

d) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-*bis.* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dal soggetti incaricati alia trasmlssione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*".

2. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

"Art. 7-*bis.* – 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a 100,00 se il ritardo non è superiore a cinque mesi"».

30.0.2

VIVIANI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30.0.2

1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173, è inserito il seguente: "Entro due mesi della data di approvazione dello statuto, il personale in servizio presso l'Agenzia del Demanio può optare, in modo irrevocabile, per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione; l'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, deve essere confermata dal personale, a pena di decadenza, entro il termine di cui sopra".

2. Al comma 5, ultimo periodo dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, le parole: "In tal caso" sono sostituite con le seguenti: "In tali casi".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data"».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Comodato gratuito sedi all'estero)

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

EMENDAMENTI

31.1

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.2

TONINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, IOVENE, TOIA, BEDIN, MARTONE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Id. em. 31.1

Sopprimere l'articolo.

31.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire l'articolo 31, con il seguente:

«Art. 31. - *(Modifiche al regime tributario dei fondi comuni d'investimento immobiliare e disciplina dei fondi comuni etici d'investimento immobiliare)* – 1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, le parole "pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva";

b) al medesimo articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. "L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell'ammontare del valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresì la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia nelle veste della concessione di eventuali diritti di opzione e prelazione, sia con riferimento alla previsione di canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà;

c) al medesimo articolo 6, comma 3, le parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

d) all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: "pari all'1 per cento del valore delle quote" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all'imposta sostitutiva dell 1,5 per cento di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari etici di cui all'articolo 6, comma 2-*bis* del presente decreto".

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con proprio regolamento i criteri di gestione di carattere etico che i regolamenti dei fondi immobiliari di cui all'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 come da ultimo modificato dal presente articolo devono tassativamente adottare per fruire del regime

fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del risparmio possono optare per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del seguente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze *della tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 53 della presente legge.*

31.5

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per lo svolgimento di programmi e progetti attinenti l'internazionalizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma precedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle associazioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato con un emendamento

(Fondo promozione straordinaria del made in Italy*)*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, anche attraverso l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o ai sensi degli articoli

22 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».

3. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

4. L'uso illecito del marchio di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 3, è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale. Per l'irrogazione delle pene accessorie si applica l'articolo 518 del codice penale.

EMENDAMENTI

32.1

CARUSO Antonino, GUBETTI, NANIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. È istituito il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005, e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore delle merci indicate nel comma 1.

3. Dopo l'articolo 474 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 474-*bis*. - *(Marchio a tutela delle merci integralmente prodotte in Italia o assimilate)*. – Le disposizioni degli articoli 473 e 474 si applicano anche qualora i fatti preveduti in tali articoli abbiano ad oggetto il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o a queste assimilate in forza di legge".

4. All'articolo 475 del codice penale la parola: "due" è sostituita con l'altra: "tre".

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività

produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

32.2

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «35 milioni» *fino a:* «per il 2006» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per il 2004, 150 milioni di euro per il 2005, 200 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 65.000;
2005: – 95.000;
2006: – 165.000.

32.3

Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del made in Italy» *aggiungere le seguenti:* «anche al fine di valorizzare i processi di tracciabilità volontaria di filiera e».

32.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a favore del made in Italy» *inserire le seguenti:* «e per valorizzare i processi di rintracciabilità di filiera».

32.5

NOCCO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «marchio a tutela delle merci» *la seguente:* «integralmente».

32.6

CICCANTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «marchio a tutela delle merci» *la seguente:* «integralmente».

32.7

CARUSO Antonino, GUBETTI

V. testo 2

Al comma 1, dopo le parole: «italiano o» *inserire l'altra:* «assimilate» *e aggiungere, alla fine del comma, le parole:* «, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge»*, nonché sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell'articolo 473 del codice penale.

3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell'articolo 474 del codice penale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell'articolo 475 del codice penale.

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

32.7 (testo 2)
CARUSO Antonino, GUBETTI
Approvato

Al comma 1, dopo le parole: *«italiano o»* inserire l'altra: *«assimilate» e sopprimere il comma 4.*

32.8
BONGIORNO, PACE, SPECCHIA, BONATESTA, DEMASI
Ritirato e trasformato nell'odg G32.100

Aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Per i prodotti agroalimentari il marchio è utilizzabile solo per le merci la cui materia prima proviene esclusivamente dal territorio italiano e qui sia avvenuta l'eventuale opera di trasformazione e confezionamento».

32.9
COLETTI
Respinto

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».

32.10
CICCANTI
Id. em. 32.9

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».

32.11
MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Id. em. 32.9

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine

o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».

32.130

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il marchio di cui al presente comma è concesso esclusivamente qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale».

32.20

Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio "Qualità Italia", di proprietà dello Stato italiano. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «del marchio», *fino a:* «comma 1», *con le seguenti:* «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-*bis*».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «del marchio», fino *a:* «comma 1» *con le* seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-*bis*».

32.21

CICCANTI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio "Qualità Italia", di proprietà dello Stato italiano. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «del marchio», *fino a:* «comma 1», *con le seguenti:* «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-*bis*».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «del marchio», fino *a:* «comma 1» *con le* seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-*bis*».

32.22

COLETTI

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* In deroga a quanto previsto dal comma l, per quanto concerne i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente sul territorio italiano».

32.23

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Id. em. 32.22

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 1, per quanto concerne i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanzia-

mento esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente sul territorio italiano».

32.24

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Assorbito. V. em. 32.7 (testo 2)

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell'articolo 473 del codice penale.

4. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell'articolo 474 del codice penale.

5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell'articolo 457 del codice penale.

6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1. 6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

32.25

MACONI, CADDEO, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

V. testo 2

Al comma 3, dopo le parole: «Le modalità di», inserire le seguenti: *«funzionamento del fondo e di».*

Conseguentemente, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «sentite le associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all'estero».

Conseguentemente all'art. 54 alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agen-

zie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

32.25 (testo 2)

MACONI, CADDEO, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Le modalità di», inserire le seguenti: *«funzionamento del fondo e di».*

Conseguentemente, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «sentite le associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all'estero».

32.26

SALERNO, DEMASI

Id. em. 32.25 (testo 2)

Al comma 3, dopo le parole: «Le modalità di», *inserire le seguenti:* «funzionamento del fondo e di».

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «sentite le associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all'estero».

32.27

BONGIORNO, PACE, BONATESTA, DEMASI

Respinto

Aggiungere alla fine del comma 3 il seguente periodo: «Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti».

32.28

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i prodotti agroalimentari il marchio è concesso esclusivamente qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale.».

32.29

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

32.30

MACONI, CADDEO, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

V. testo 2

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue. all'art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: "esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria"».

Conseguentemente all'art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

32.30 (testo 2)
MACONI, CADDEO, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA
Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue. all'art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: "esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria"».

32.31
SALERNO, DEMASI
Id. em. 32.30 (testo 2)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue: all'art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: "esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria"».

32.32
MARINI, CREMA
Id. em. 32.30 (testo 2)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue: all'art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: "esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria"».

32.33
CAVALLARO, MAGISTRELLI
Assorbito. V. em. 32.7 (testo 2)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell'articolo 473 del codice penale.

4-*bis.* Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci

aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell'articolo 474 del codice penale.

4-*ter*. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell'articolo 475 del codice penale. 3-quater. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

4-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

32.34

NOCCO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui al comma 1, e per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 1 fino alla percentuale di (x%).

4-*ter*. Con Decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione».

ORDINE DEL GIORNO

G32.100 (già em. 32.8)

BONGIORNO, OGNIBENE, CHIRILLI, SODANO Calogero

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto della forte preoccupazione di non poter assicurare la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, qualora si dovesse riconoscere il *made in Italy,* di cui al comma 1, dell'articolo 32, del disegno di legge finanziaria 2004, così come in detta norma viene previsto;

considerato che soprattutto l'olio extra vergine di oliva subirebbe conseguenze nefaste,

impegna il Governo ad approfondire la disciplina del marchio, di cui all'articolo 32, rispetto ai prodotti agroalimentari.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.1

VERALDI, IOVENE, COVIELLO, BASTIANONI, MONTAGNINO, MANZIONE

Respinto

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32.0.1

(Interventi di incentivazione fiscale)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta e commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta e concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavo-

ratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.

11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unita produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di – 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

32.0.2

BASTIANONI, DATO

Respinto

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32.0.2

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.0.4

CAVALLARO, DATO, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32.0.4

(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni per i locatori di immobili commerciali)

1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto e riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere

dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Istituzione dell'Esposizione permanente del design *italiano e del* made in Italy*)*

1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR spa l'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*, con sede in Roma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

EMENDAMENTI

33.1

BETTAMIO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» *è aggiunto:* « e per i beni e attività culturali».

33.3

NANIA, GRILLOTTI, COLLINO, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» *è aggiunto:* «e per i beni e le attività culturali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.1

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33.0.1

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti":

1ºanno: 100 per cento del costo;

2ºanno: 70 per cento del costo;

3ºanno: 50 per cento del costo;

4ºanno: 30 per cento del costo;

5ºanno e successivi 10 per cento del costo.

2. Al termine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30;
2005: – 30;
2006: – 30.

33.0.2
BASTIANONI
Id. em. 33.0.1

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33.0.2

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti":

1º anno: 100 per cento del costo;
2º anno: 70 per cento del costo;
3º anno: 50 per cento del costo;
4º anno: 30 per cento del costo;
5º anno e successivi: 10 per cento del costo.

2. Al termine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30;
2005: – 30;
2006: – 30.

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Comitato nazionale anti-contraffazione)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.1

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Respinto

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34.0.1

(Tutela del Made in Italy *e norme anticontraffazione)*

1. È istituito il marchio del "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio "*full made in Italy*" per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del "prodotto italiano di qualità" e "*full made in Italy*" e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100% per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine "prodotto italiano di qualità" e "*full made in Italy*" è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio *prodotto italiano di qualità* o del marchio *full made in Italy,* pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione.*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

34.0.2

CHIUSOLI, CADDEO, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34.0.2

(Norme anticontraffazione e sanzioni)

1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine "prodotto italiano di qualità" e "prodotto interamente realizzato in Italia", istituite per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è garantita contro qualsiasi imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" e simili.

2. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso recettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso recettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia;

c) espressioni o raffigurazioni che richiamano elementi caratteristici dell'identità italiana.

4. Qualora a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autorizzate alla gestione del marchio "prodotto italiano di qualità" o del marchio "prodotto interamente realizzato in Italia", pur non avendone il diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d'imposta nella misura del 100% riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo del marchio.

5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

34.0.3

CHIUSOLI, CADDEO, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34.0.3

(Agevolazioni fiscali)

1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire l'identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o da Società di servizi costituite da imprese, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Uffici di consulenza per la tutela del marchio)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio di cui all'articolo 32, comma 1, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.4

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35.0.4

(Prodotti italiani di qualità)

1. È istituito il marchio del "Prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei princìpi del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio.

3. La proprietà del marchio è dello Stato.

4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del "prodotto italiano di qualità" e predisporre le relative azioni di promozione del marchio. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.

5. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 30.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

35.0.5

TURCI, BARATELLA, CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35.0.5

(Prodotti "full made in Italy"*)*

1. È istituito il marchio "*full made in Italy*" per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princìpi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

2. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionata alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

3. La proprietà del marchio è dello Stato.

4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del "*full made in Italy*" e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.

6. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 30.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

ARTICOLO 35-*BIS* NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35-*bis.*

Approvato

(Fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all'articolo 32, comma 1.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 32, comma 1.

ARTICOLI 36 E 37

Art. 36.

(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)

Articolo soppresso dalla Commissione

Art. 37.

(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)

Articolo soppresso dalla Commissione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 37

37.0.40 (testo 2)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37.0.40

(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato ai consumatori.

2. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla Tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

37.0.50 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 37.0.40 (testo 2)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37.0.50

(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione

di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

2. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

37.0.60 (testo 2)
BASTIANONI, D'ANDREA
Id. em. 37.0.40 (testo2)

*Dopo l'articolo 37***,** *inserire il seguente:*

«Art. 37.0.60

(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

2. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dispone, previo assenso dell'autorità giudiziaria, anche d'ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all'autorità giudiziaria, nonché la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale.*

EMENDAMENTI

38.1

PONTONE, BETTAMIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. – *(Sanzioni). 1.* Qualora ne abbia notizia, l'Autorità amministrativa segnala all'Autorità giudiziaria, per le iniziative di usa competenza, i casi di violazione di un diritto di proprietà industriale.

2. L'Autorità amministrativa, qualora accerti, sia all'atto della importazione che delle commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà industriale, può disporre, anche d'ufficio, previo assenso dell'Autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la distruzione a spese, ove possibile, del contraffattore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari.

3. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione si propone nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tal fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notifica del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale*».

38.2

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «abbia notizia» *aggiungere le seguenti:* «il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore di cui all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e» *e la parola:* «segnala» *è sostituita dalla seguente:* «segnalano».

38.4

NANIA, GRILLOTTI, COLLINO, TOFANI, PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «proprietà intellettuale» *aggiungere le seguenti:* «e industriale.».

38.7

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le previsioni e le sanzioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a)* e *c)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applicano anche all'abusivo esercizio di vendita di piante e fiori esercitato sulle aree pubbliche».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 38

38.0.10

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38.0.10

(Responsabile della fede pubblica; competenze)

1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore di cui all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:

a) cura, a livello provinciale, l'attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 34 della presente legge;

b) promuove, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell'autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell'azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio».

e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2512. Ordine del giorno G12.200,Manzione e altri	214	213	005	208	000	107	APPR.
2	NOM.	DDL n. 2512. Em. 14.43, Soliani e altri	228	226	000	085	141	114	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2512. Em. 14.50, Soliani e altri	234	233	000	087	146	117	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2512. Em. 14.670, Soliani e altri	232	231	000	087	144	116	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2512. Em. 14.72, Sodano T. e altri	225	224	000	086	138	113	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2512. Em. 16.24, Montagnino e altri	223	222	001	081	140	112	RESP.
7	NOM.	DDL n. 2512. Ordine del giorno G16.1, Danieli F. e altri	222	221	002	078	141	111	RESP.
8	NOM.	DDL n. 2512. Em. 16.0.1, Salvi e altri	214	211	003	066	142	106	RESP.
9	NOM.	DDL n. 2512. Em. 16.0.12, Battafarano e altri	221	220	005	072	143	111	RESP.
10	NOM.	DDL n. 2512. Em. 17.0.6, Nieddu e altri	224	223	004	083	136	112	RESP.
11	NOM.	DDL n. 2512. Em. 18.0.5, Toia e altri	215	212	005	076	131	107	RESP.
12	NOM.	DDL n. 2512. Em. 19.0.1, Angius e altri	222	221	002	076	143	111	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0490 del 12-11-2003

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 2512. Em. 19.0.2, Chiusoli e altri	220	218	003	073	142	110	RESP.
14	NOM.	DDL n. 2512. Em. 19.0.3, Chiusoli e altri	202	201	001	063	137	101	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 1

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F	F	F				F	F	F			F
AGOGLIATI ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
ANGIUS GAVINO						F	F	F	F	F		F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C
BARATELLA FABIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	C		C		C		C	C	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO		F	F	F	F									
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F									F				
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERGAMO UGO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	C	C						C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA		F	F	F	F					F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
BOBBIO LUIGI	F	C				C		C	C	C		C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONATESTA MICHELE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F		F			F	F	F	F
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F						F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
BRUTTI MASSIMO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUTTI PAOLO						F	F	F	F	F	F	F		
BUCCIERO ETTORE	F					C	C		C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M							F	F	F
CADDEO ROSSANO	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO		F	F	F	F									
CAMBER GIULIO	F		C			C	C	C	C	A	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F		F	F	F	F	F	F	F	F				
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO		C	C	C	C	C	C		C	C			C	
CASILLO TOMMASO	F													
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO		F	F	F	F	F	F							
CENTARO ROBERTO		C	C	C		C	C	C	C	C				

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 3

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
CHERCHI PIETRO	F		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
COLETTI TOMMASO		F				F								
COLLINO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
COZZOLINO CARMINE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
CUTRUFO MAURO		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	C	C	C	C	M	C	C	C	C
D'AMICO NATALE	F	F	F	F	F				F	F	F		F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DANIELI FRANCO						F	F				A			
DANIELI PAOLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
DANZI CORRADO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DATO CINZIA	F	F	F	F	F		F	F	F	F				
DEBENEDETTI FRANCO	F													
DE CORATO RICCARDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 4

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
DELOGU MARIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEMASI VINCENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F									F	F	F		
DE RIGO WALTER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F		F	F	F					F	F	F	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
DINI LAMBERTO	M					P								
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABRIS MAURO	F					F	F							
FALCIER LUCIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASOLINO GAETANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
FAVARO GIAN PIETRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F										F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C
FLAMMIA ANGELO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FLORINO MICHELE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORMISANO ANIELLO	F													
FORTE MICHELE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 5

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F
FRAU AVENTINO														F
GABURRO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO	F					F		F	A	F		F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F							F		
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F		F	A	F	F	F	F	F	F
GIOVANELLI FAUSTO		F	F	F	F					F				
GIRFATTI ANTONIO	F	C	C	C	C					C		C		C
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	F	C	C	C	C				C	C		C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO		F	F	F	F	F					F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C				
GUBETTI FURIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	F	F	F	F	F						F	F	F	
GUZZANTI PAOLO	F													
IANNUZZI RAFFAELE		C	C	C	C		C	C	C		C			
IERVOLINO ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS						F	A		A	A	A	A	A	
LABELLARTE GERARDO											F			
LA LOGGIA ENRICO	F		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 6

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA		F	F	F	F	F	F				F	F	F	F
MAINARDI GUIDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F				F		F	F	F	F		F	A	F
MALAN LUCIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
MANFREDI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA			F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	F									
MANZIONE ROBERTO	F			F	F	F	F	F	F	F	F			
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINI CESARE						F	F	F	F	F				
MARINO LUIGI	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARITATI ALBERTO					F									
MARTONE FRANCESCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F							F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MELELEO SALVATORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MINARDO RICCARDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F						F
MONTALBANO ACCURSIO	F				F							F	F	
MONTI CESARINO	F	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
MONTINO ESTERINO	F	F		F								F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 7

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
MORO FRANCESCO		C	C	C	C	C	C	C			C	C		
MORRA CARMELO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F					F	F		F		F	F	F	F
MUZIO ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
NANIA DOMENICO	F					C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F									F	F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	F	F		F		F	F	F			
PAGLIARULO GIANFRANCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLICINI PIERO	F	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PESSINA VITTORIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F					F	F	F	A	F	A	F		F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F				
PIANETTA ENRICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 8

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F
PIROVANO ETTORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	F	C	C								C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C			
RIGHETTI FRANCO						F								
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F
RIZZI ENRICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	C	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A
RONCONI MAURIZIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
RUVOLO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO						C	C			C		C	C	C
SALINI ROCCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SALZANO FRANCESCO	F	C	C	C	C							C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO		C	C	C	C									
SCARABOSIO ALDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F													
SCOTTI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO		C	C	C	C									
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 9

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	F		C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	F					C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER HELGA						F	A	A	A					
TIRELLI FRANCESCO		C	C											
TOFANI ORESTE		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO						F		F		F				
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F		F	F	F	F			F	F	F
TOMASSINI ANTONIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
TONINI GIORGIO	F													
TRAVAGLIA SERGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F									
TUNIS GIANFRANCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TURRONI SAURO									F	F	F	F	F	
ULIVI ROBERTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F	F		F	F		F		F				
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			

Seduta N. 0490 del 12-11-2003 Pagina 10

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIZZINI CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	F									
ZICCONE GUIDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Crinò Francesco Antonio
Disposizioni in materia di appartenenza territoriale di beni archeologici e culturali, e riordino territoriale dei beni custoditi nelle sedi museali (2574)
(presentato in data **12/11/2003**)

Sen. Magnalbò Luciano
Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575)
(presentato in data **12/11/2003**)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Luciano Magnalbò, ha dichiarato di ritirare il disegno: Magnalbò. – «Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada), concernente i veicoli di interesse storico» (n. 1422).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina dell'ingegner Marco Staderini a Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (n. 85), del professor Vincenzo Mungari a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 86), dell'avvocato Gian Paolo Sassi a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 87), dell'avvocato Antonio Parlato a Presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (n. 88).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite all'11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 5 novembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma unico, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, la relazione, per l'anno 2002, sullo stato di attuazione della legge medesima, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» *(Doc*. CXL, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAFARANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle comunicazioni*. – Premesso che:

nel corso del 2002 si è svolto il corso per «Progettista di applicazioni distributore Welo-based – Edizione 1»;

il progetto è cofinanziato dall'Unione europea e approvato dalla Regione Lazio con determinazione n. 506 dell'11 luglio 2000 – Cod. Ente 3880 – Sub Ente 228 – Obiettivo 3 – Asse C – Misure C3 – ente attuatore Telecom Italia s.p.a.;

nel bando per l'ammissione al suddetto corso si fa esplicito riferimento ad un inserimento in aziende del Gruppo Telecom per gli allievi che abbiano superato l'esame finale (circa un centinaio, distribuiti nelle diverse edizioni);

a sua volta Telecom Italia si è formalmente impegnata ad assumere presso il Gruppo coloro i quali risulteranno idonei alle verifiche finali;

a tutt'oggi, terminato il corso di formazione, solo cinque corsisti sono stati inseriti in aziende del Gruppo Telecom;

tra i corsisti che hanno superato l'esame finale e non ancora inseriti in aziende Telecom, non pochi hanno rinunciato a precedenti posti di lavoro, talvolta a tempo indeterminato;

il corso si è avvalso del riconoscimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

si chiede di sapere se non si intenda invitare Telecom Italia a rispettare l'impegno preso di inserire i corsisti idonei in aziende del Gruppo.

(4-05600)

GARRAFFA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che la legge finanziaria per il triennio 2003/2005 ha autorizzato l'assunzione di 1.000 impiegati civili presso il Ministero dell'interno;

che per l'anno 2003 sono previste 200 assunzioni, di cui il 50% a riqualificati ed idonei al concorso per 984 coadiutori e archivisti bandito con decreto ministeriale 20.02.95;

che, alla luce di quanto sopra detto, sono previste 92 assunzioni per la qualifica B1, di cui 46 per i riqualificati e 46 per gli idonei;

che, con legge 17.08.99, n. 288, si disponevano le assunzioni di un contingente di personale dell'amministrazione civile dell'Interno non superiore a 5.000 unità;

che, con legge 29.03.01, n. 86, si prorogava la validità della graduatoria dei concorsi già espletati fino al 31.12.02, per consentire la

copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17.08.99, n. 288;

che, con legge 16.01.03, n. 3, si consentiva l'assunzione di idonei in altri Dicasteri;

che, con nota dell'11.07.03 avente per oggetto «Assunzione personale *ex* articolo 80, comma 8, della finanziaria 2003» inviata al Ministro dell'interno, on. Pisanu, al Sottosegretario di Stato, sen. D'Alì, al Direttore delle risorse umane, dottor S. Narduzzi, le organizzazioni sindacali del Ministero per la funzione pubblica, Cgil-Cisl-Uil di Palermo, inoltravano richiesta all'amministrazione dell'Interno per l'assunzione nella quota prevista nella stessa legge finanziaria, tenuto conto che le assunzioni di cui alla legge per la Regione Sicilia si sono limitate ad appena 6 unità;

alla luce della gravità della situazione occupazionale nel territorio della Sicilia, della ulteriore necessità di affermare il controllo del territorio da parte dello Stato e per continuare il contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga indispensabile procedere all'assunzione di cui sopra, evitando una iniqua distribuzione nel territorio e privilegiando, invece, una scelta rapportata alla presenza di attività criminose ed alla carenza di lavoro a tempo indeterminato, garantendo pertanto l'immissione al ruolo nella Regione Sicilia di quei soggetti che giustamente aspirano ad un futuro che abbia come certezza il lavoro.

(4-05601)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

è molto estesa anche in Italia la presenza di merci contraffatte in particolare nel tessile-abbigliamento – facilitata dalla diffusione delle tecnologie e dalla «globalizzazione» – tanto che si ritiene che essa interessi il 10% del commercio mondiale;

a causa dei prezzi particolarmente bassi dei prodotti contraffatti, provenienti soprattutto dall'Asia, si valuta che nei paesi dell'Unione europea siano andati perduti nel 2000 quasi 20.000 posti di lavoro con una riduzione del PIL di oltre 9 miliardi di euro;

a questo grave fenomeno sono particolarmente esposte le piccole e medie imprese e l'artigianato del tessile-abbigliamento – a Carpi si riducono i posti di lavoro ed imprese cessano l'attività – e le stesse attività commerciali che trattano capi di abbigliamento, particolarmente soggetti all'attività di contraffazione delle industrie e del falso che alimenta vere e proprie reti di commercio abusivo;

se è vero che si può agire contro la contraffazione tra l'altro con l'informazione al consumatore attraverso etichettature identificative dei prodotti ecc, tuttavia tali attività richiedono costi rilevanti, spesso non sopportabili dalle piccole e medie imprese e dalle imprese artigiane;

considerato che:

la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane, impegnate a contrastare la contraffazione, incontrano difficoltà anche per le falsificazioni presenti nella denominazione stessa delle merci provenienti dall'estero;

i controlli doganali sulle merci importate si effettuano in tre modi: «canale rosso», con vista delle merci, «canale giallo», con controllo documentale, e «canale verde», con nessun controllo,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario e possibile adottare una direttiva ministeriale affinché la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane procedano, per un congruo periodo di tempo, a sottoporre al controllo visivo (canale rosso) effettivo le merci del tessile-abbigliamento provenienti dai paesi del Sud-Est asiatico.

(4-05602)

SERVELLO, MENARDI, BUCCIERO, MEDURI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali*. – Premesso che:

i decorsi mesi di settembre e ottobre hanno fatto registrare una nutrita serie di ritardi e/o soppressioni di corse ferroviarie in Lombardia;

secondo le denunce dei comitati di pendolari, il treno delle 17.27, che da Milano Centrale arriva a Lecco, è stato soppresso sette volte in detto periodo;

il comitato pendolari di Calolziocorte si è più volte lamentato del fatto che il treno delle 7.31 abbia solo tre o quattro carrozze, mentre ne servirebbero almeno sette per trasportare tutti gli studenti che viaggiano sulla linea;

nelle prime settimane di settembre sono stati sospesi tutti i dieci treni che viaggiano sulla linea Cremona-Piacenza e sostituiti con autobus; la cancellazione delle corse è stata motivata con la mancanza di sessanta ferrovieri, situazione questa che ha suscitato le proteste del Presidente della provincia di Cremona e dell'Assessore regionale ai trasporti, il quale, tra l'altro, ha reso noto che, a settembre, i treni soppressi sono stati 1.155, otto volte di più rispetto al 2002;

secondo Trenitalia, la linea Varese-Porto Ceresio è una di quelle più colpite dalle soppressioni dei convogli nel decorso mese di settembre; il servizio, sospeso all'inizio del mese, è tornato regolare lunedì 23 settembre 2003;

la stessa sorte, però, denunciano i sindacati, era toccata anche alle linee Mantova-Codogno con la cancellazione di molti treni locali lungo le tratte Alessandria-Pavia e Vercelli-Pavia;

il 5 novembre 2003 un treno proveniente da Bergamo non ha aperto le porte durante la fermata Milano-Lambrate;

i pendolari del tratto Brescia-Bergamo si sono lamentati anch'essi per le numerose soppressioni: il caso limite si è verificato quando, a seguito della soppressione del tremo delle 7.34, tutti i viaggiatori sono saliti su quello delle 7.54, il cui affollamento delle carrozze ha costretto due passeggeri a viaggiare nella cabina del macchinista; ed ancora: un guasto ad un locomotore lungo la linea ferroviaria Ventimiglia-Milano ed un in-

cendio causato da un cortocircuito elettrico sulla Milano-Mortara hanno paralizzato, per tutta la mattinata del 7 novembre i collegamenti tra le province di Pavia e Milano: i disagi peggiori si sono registrati a Villamaggiore, lungo la tratta Genova-Ventimiglia-Milano, dove l'ira dei pendolari, rimasti bloccati sul treno in avaria per quasi due ore, è addirittura sfociata in una sorta di «assalto alla diligenza»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per l'accertamento ed il perseguimento delle responsabilità (anche patrimoniali) sottese ai fatti denunciati ed, ancora, quali disposizioni si intenda impartire al fine di imporre il rispetto del contratto di servizio, l'attuazione di misure straordinarie annunciate da Trenitalia, l'ammodernamento dei convogli, la migliore organizzazione della manutenzione e di prevenire il ripetersi dell'odissea vissuta da migliaia di passeggeri delle ferrovie lombarde.

(4-05603)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

un'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato – 300 mq circa – a Gianturco (all'altezza del deposito *container*), quartiere del comune di Napoli, è sottoposta ad un'opera di bonifica;

sono depositati dei sacchi che appaiono non sigillati e contrassegnati con il simbolo dell'amianto e nell'area ci sono cartelli con varie avvertenze di pericolo;

a 100 metri di distanza comincia il centro abitato e nella stessa zona c'é un capannone dove lavorano operai addetti alla costruzione della nuova linea Napoli-Battipaglia;

sembrerebbe che il vento disperda nell'aria nuvoloni di polvere di amianto, prodotto, forse, della demolizione di vecchie carrozze,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza della presenza di amianto nell'area sopracitata;

se non si ritenga di intraprendere misure urgenti a difesa della salute dei cittadini della zona, dei viaggiatori e degli operatori del *terminal container* e dei ferrovieri;

se si sia a conoscenza delle mappe dei luoghi in cui le Ferrovie dello Stato smaltiscono le sostanze nocive, quali l'amianto.

(4-05604)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che il maresciallo capo Ernesto Pallotta, editorialista de «Il Carabiniere», in data odierna, commentando su «Rainews2» alle ore 14.25 l'attentato terroristico in Iraq ai danni del nostro contingente esprimeva giudizi diametralmente opposti a quelli del Governo;

che esplicitamente egli invocava il ritiro del nostro contingente e persino invitava ad una correzione della nostra politica estera tale da ren-

derla – a suo dire – più omogenea all'Europa e più distaccata dagli Stati Uniti,

si chiede di sapere se il Sottufficiale dei Carabinieri in oggetto sia stato autorizzato ad esprimere a nome della rivista «Il Carabiniere» l'opinione suddetta, o se si tratti di una sua isolata personale iniziativa, e in ogni caso quali misure si intenda adottare onde ripristinare quel rapporto di assoluta lealtà e consonanza con lo Stato e con le scelte del Governo che caratterizzano da sempre l'immagine e il comportamento dell'Arma dei carabinieri.

(4-05605)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie*. – Premesso:

che all'inizio del mese di luglio del 2003 si sono incontrati i Ministri dei trasporti dei cinque Paesi Europei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia) interessati al progetto «Autostrade del Mare»;

che l'interrogante il 16 luglio 2003 ha già presentato un atto ispettivo (4-04982) su tale progetto che ha, tra l'altro, l'obiettivo di sviluppare il trasporto via mare delle merci liberando strade ed autostrade dal traffico dei mezzi pesanti;

che l'interrogante fece presente che doveva necessariamente essere coinvolto nel progetto «Autostrade del Mare» il porto di Brindisi, considerate la sua posizione e la funzione strategica da sempre da tutti riconosciuta, tanto da avergli fruttato da diversi decenni l'appellativo di «Porta D'Oriente»;

che in particolare l'interrogante fece presente che il porto di Brindisi doveva essere interessato da almeno due direttrici: la Venezia – Brindisi e la Brindisi – Grecia – Turchia – Malta;

che l'Unione europea nei giorni scorsi si è occupata ancora una volta dei grandi progetti infrastrutturali da realizzare e sostenere; tra questi alcuni sono già stati considerati come prioritari;

che, per quanto riguarda l'Italia ed il settore trasportistico, il progetto «Autostrade del Mare» è stato inserito tra quelli prioritari;

che attualmente non vi è certezza su quali saranno i porti interessati dal progetto;

che è necessario considerare il ruolo importante che può assolvere il porto di Brindisi,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-05606)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la nuova riforma della scuola comporterà certamente un migliore funzionamento della stessa e una maggiore autonomia delle istituzioni;

non risultano diminuzioni di risorse dedicate alla scuola pubblica, ma è in corso piuttosto un tentativo di convincere gli insegnanti e i genitori che le risorse sono diminuite a vantaggio della scuola privata;

è in atto un diffuso tentativo anche ad opera di sindaci e dirigenti scolastici con l'obiettivo di sostenere azioni contro il Ministero per la presunta diminuzione delle risorse;

accertato che almeno nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Mattei di Meolo e Fossalta di Piave (Venezia) sono state organizzate riunioni serali dal titolo: «Chi paga per la scuola pubblica?» organizzate dai «genitori del Consiglio d'Istituto» e con la presenza di sindaci «militanti» e politicamente impegnati e di dirigenti scolastici dell'Istituto per esporre l'esigenza di un contributo volontario da parte dei genitori da versare per il funzionamento della scuola in conseguenza della mancata adeguata erogazione di fondi da parte dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali riunioni, chiaramente finalizzate a sostenere politicamente azioni contro il Governo e il Ministero;

se i dirigenti scolastici presenti siano stati autorizzati e se in ogni caso fossero in servizio;

chi abbia sostenuto le spese per l'organizzazione degli incontri;

se non si intenda comunque far conoscere le risorse a disposizione dell'Istituto Comprensivo Mattei di Meolo e Fossalta di Piave, anche in relazione a quelle degli anni precedenti.

(4-05607)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in data 29.03.2000 il maresciallo Pierluigi Albanese veniva incluso, dal Comando del 13º Battaglione Carabinieri «F.V.G.» con sede in Gorizia, presso il quale prestava servizio, nell'aliquota di valutazione «ad anzianità» riferita alla data del 31 dicembre 1999, per l'avanzamento del personale appartenente al ruolo degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

in data 14.4.2000, mentre era in corso il procedimento di valutazione presso la Commissione di cui al punto precedente, il maresciallo Pierluigi Albanese decedeva a Gorizia, durante delle esercitazioni che si stavano svolgendo all'interno della Caserma in cui ha sede il 13º Battaglione Carabinieri;

il 10 maggio 2000 il Comando del 13º Battaglione Carabinieri «F.V.G.» comunicava al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Commissione di valutazione ed avanzamento – l'avvenuto decesso dell'Albanese. Di conseguenza detta Commissione, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 198/1995, con proprio provvedimento del 19 dicembre 2000 lo sospendeva dalla valutazione, rimettendo gli atti al Battaglione affinché, ai sensi dell'art. 39, comma primo, lettera C, del medesimo decreto, questo lo riproponesse successivamente alla

stessa Commissione per la valutazione necessaria ai fini dell'avanzamento, incombenza cui veniva data ottemperanza in data 12 febbraio 2001;

la Commissione di valutazione ed avanzamento di Roma pronunciava il proprio giudizio di idoneità al grado superiore del maresciallo Albanese il 4 giugno 2002, proponendolo contestualmente al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – per la promozione al grado di Maresciallo ordinario, con decorrenza, *ex* art.39, dal giorno precedente il decesso;

in data 12.9.2002 il Comandante in s.v. del 13º Battaglione dei Carabinieri di Gorizia precisava che, secondo il disposto dell'art. 37 del decreto citato, la promozione del maresciallo Albanese, qualora questi non fosse deceduto e non fosse stato, per altri motivi, dichiarato permanentemente inabile al servizio incondizionato, sarebbe decorsa non dal 13 aprile 2000 bensì dall'8 gennaio 1999, giorno successivo a quello del compimento del periodo biennale di permanenza nel grado previsto dalla tabella «C1» allegata al decreto legislativo 198/95;

accertato che:

per il mancato riconoscimento della decorrenza della promozione a maresciallo ordinario dal 31.12.1999 i familiari del defunto Pierluigi Albanese hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo del Veneto per violazione della legge, sollevando anche l'incostituzionalità dell'art. 39 del decreto legislativo 198/95 che fa decorrere l'avanzamento ai carabinieri deceduti dal giorno prima del decesso;

considerata l'iniquità della norma in questione e comunque dell'interpretazione data dal Ministero della difesa a danno della famiglia di un carabiniere deceduto in servizio,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di sostenere la giusta richiesta della famiglia e promuovere tutte le azioni necessarie ed opportune affinché il maresciallo Pierluigi Albanese sia riconosciuto maresciallo ordinario dal 31.12.1999.

(4-05608)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

alla competente Direzione per il Coordinamento degli incentivi alle imprese presso il Ministero delle attività produttive risulta, relativamente al Patto Territoriale della Venezia Orientale, che:

con decreti ministeriali nn.1071 e 1073 del 31.05.99 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato approvato il Patto Territoriale della Venezia Orientale, nei contenuti risultanti dalla relativa istruttoria bancaria, per l'importo complessivo di euro 11.918.275,86 di cui euro 9.212.041,71 a carico della finanza CIPE e destinati interamente alle iniziative imprenditoriali, ed euro 2.706.234,15 per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, con l'impegno assunto dalla regione del Veneto di provvedere alla copertura finanziaria degli stessi;

risulta siano stati erogati complessivamente euro 3.858.934,42 per 26 iniziative imprenditoriali su un totale di 38;

il soggetto responsabile del Patto è il comune di Fossalta di Piave al quale è stato concesso con decreto ministeriale n. 433 del 12.07.2002 un contributo globale di complessivi euro 325.765,52 e che inoltre allo stesso soggetto sono stati già erogati, a titolo di anticipazione, euro 77.468,53;

alla stessa Direzione – Ufficio programmazione negoziata Patti Territoriali – risulta inoltre che:

con nota 31.05.2003 il soggetto responsabile ha chiesto la revoca dell'unico progetto infrastrutturale denominato SIT e la contestuale richiesta di rimodulazione delle risorse eventualmente resesi disponibili, motivando la richiesta per la mancata ultimazione dei lavori entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale n.320/2000;

la proposta di revoca contrasta e contraddice la richiesta, già concessa, di proroga di dodici mesi, fino al 12.02.2004, del tempo per la realizzazione del progetto;

con nota del 25.06.2002, prot. 5855/1779, gli uffici del Patto Territoriale hanno dichiarato il possesso dei requisiti necessari all'espletamento della propria attività;

constatato, invece, che:

l'ufficio del Patto Territoriale ha comunicato a tutti i soggetti sottoscrittori cifre, salvo ulteriori verifiche, notevolmente diverse rispetto a quanto sopraindicato;

nonostante le precise indicazioni del Ministero e della Regione, il «Soggetto responsabile» – il comune di Fossalta di Piave – risulta non abbia ancora provveduto ad assegnare il lavoro per la realizzazione del progetto infrastrutturale SIT all'UNCI, e ciò nonostante diverse sentenze tutte concordanti nell'attribuire all'UNCI l'esclusiva titolarità per la realizzazione del progetto;

le sentenze sopracitate hanno annullato delibere del comune di Fossalta di Piave con le quali veniva revocata l'assegnazione dell'incarico, avviato bandi per diverse assegnazioni, sostenuto spese legali e giudiziarie per resistere alle precise ordinanze del TAR;

accertato inoltre che risulta che il sindaco di Fossalta di Piave sottoscriva atti come soggetto responsabile, e quindi a titolo personale, del Patto Territoriale, senza alcuna deliberazione né del Patto né del comune,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'anticipazione pari ad euro 77.468,53 sia stata regolarmente rendicontata ed in caso negativo cosa intenda fare il Ministero;

per quanto riguarda il contributo globale di euro 325.765,52, quanti euro siano stati erogati sulla base di regolare documentazione presentata;

se non si ritenga di richiedere al responsabile del Patto Territoriale copia delle sentenze nelle quali il comune di Fossalta di Piave risulta costantemente e regolarmente soccombente, anche al fine di verificare le dichiarazioni e le attestazioni fatte dal comune a sostegno delle proprie ra-

gioni e che pare risultino non corrispondenti a verità, almeno per quanto riguarda il personale dipendente del Patto;

a chi debbano essere addebitate (se al comune, al Patto territoriale o al Sindaco) le spese legali e giudiziarie che il comune di Fossalta di Piave ha sostenuto e continua a sostenere nelle citate cause;

se si sia a conoscenza dell'ultima sentenza del TAR del Veneto (ottobre 2003) con la quale il Tribunale ha annullato il provvedimento del comune che in modo reiterato, tenace e incomprensibile tentava di insistere per il diniego della proroga dei termini per l'ultimazione del progetto infrastrutturale SIT, nonché del tentativo di revoca del finanziamento assegnato;

se non si ritenga in conclusione di verificare quanto sopra esposto ed, in modo dettagliato, le attività del suddetto Patto e del soggetto responsabile dello stesso, promuovendo le necessarie iniziative e verificando quanto comunicato e dichiarato dal «Patto» nelle note sopracitate, onde porre fine ad ogni eventuale anomalia o illegittimità.

(4-05609)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05569, del senatore Stiffoni.